

MANUALI DI FILOLOGIA E STORIA

SERIE I, VOLUME I

★

CESARE PAOLI

DIPLOMATICA

NUOVA EDIZIONE

AGGIORNATA DA G. C. BASCAPÈ

Con 220 disegni e facsimili

FIRENZE
CASA EDITRICE LE LETTERE
1987

I N D I C E

PREFAZIONE	pag. 7
I. Definizioni e nozioni generali.	
1. Definizione del documento. Atti e documenti. Carte e notizie	17
2. Autore, Destinatario, Rogatario del documento	20
3. Caratteri intrinseci ed estrinseci dei documenti	23
4. Partizione analitica del documento. Testo e protocollo	25
5. Classificazione generale dei documenti.	26
6. Documenti regi (Precetti o privilegi, Lettere e Mandati)	29
7. Documenti pontifici (Bolle, Brevi, Motupropri)	35
8. Documenti privati	45
II. Preparazione e fattura dei documenti.	
9. Azione e Documentazione	57
10. Materiali per la preparazione del documento	61
11. Cancellerie: Cancellerie regie; Cancelleria imperiale; Cancelleria pontificia	74
12. Notariato	90
III. Testo dei documenti.	
13. Partizione analitica e formule speciali. Introduzione. Parte espositiva e dispositiva. Formule finali	105
14. Lingua e stile	114
IV. Protocollo dei documenti.	
15. Notizia preliminare	127
16. Invocazione divina	128
17. Intitolazione	134
18. Sottoscrizioni e segnature degli autori: a) nei documenti regi; b) nei documenti pontifici; c) nei documenti privati	144

19. Consenzienti e testimoni: a) nei documenti regi; b) nei documenti pontifici ed ecclesiastici; c) nei documenti privati. pag.	154
20. Compimento della carta. Sottoscrizioni cancelleresche e notari.	165
21. Appreziazione	177
V. Datazione dei documenti.	
22. Notizia preliminare. Breve storia del calendario	183
23. Era cristiana: a) stile dell'Incarnazione; b) stile della Natività; c) stile veneto; d) stile bizantino; e) stile francese della Pasqua di Resurrezione; f) stile moderno	192
24. Indizione	205
25. Ere diverse	209
26. Ere dell'impero, dei regni, del pontificato	214
27. Date del mese e del giorno	224
28. Nozioni complementari e critiche sulle date	232
VI. Caratteri estrinseci dei documenti.	
29. Scrittura	241
30. Materie scritte e forme esteriori	242
31. Sigilli: sigilli dei documenti sovrani; dei documenti pontifici ed ecclesiastici; dei documenti privati	250
VII. Tradizione e conservazione dei documenti.	
32. Originali. Copie. Falsificazioni	265
33. Registri e Cartolari	277
34. Archivi	286
APPENDICE: Note, aggiunte, facsimili a cura di G. C. BASCAPÈ	303
INDICE ANALITICO	361

PREFAZIONE

Nel 1883 Cesare Paoli pubblicò a Firenze, nei tipi del Le Monnier, un Programma di Paleografia e di Diplomatica, esposto sommariamente, che ebbe l'onore di venir tradotto subito in tedesco da K. Lohmeyer col titolo di Grundriss der lateinischen Paläographie und der Urkundenlehre, Innsbruck, 1885. Da questo compendioso Sommario sorse poi, fra il 1888 e il 1899, nella sua forma definitiva il Programma scolastico di Paleografia latina e di Diplomatica, pubblicato dal Sansoni in tre volumi, il quale a sua volta fu tradotto in tedesco dallo stesso Lohmeyer. Dell'opera del Paoli così giudicò un maestro come O. Redlich nell'Introduzione alla Urkundenlehre da lui scritta in collaborazione coll'Erben e lo Schmitz-Kallenberg: «Nel 1883 Cesare Paoli pubblicò un Programma di Paleografia latina e di Diplomatica. Il Paoli si limitò ad offrire in forma brevissima una propedeutica, dando le linee fondamentali di una diplomatica generale, quale allora era possibile. Ma nella seconda edizione la Diplomatica da appena una trentina di pagine crebbe tanto da formare un libro, chiara prova dell'incremento preso dalla nostra disciplina nel frattempo. Il Paoli domina la letteratura dell'argomento, segue la traccia delle grandi opere tedesche, ma su ogni punto espone un suo giudizio indipendente, del quale è sempre da fare gran conto. È naturale che il Paoli abbia rivolto la sua attenzione specialmente ai documenti italiani, ma questo non toglie al suo libro il carattere di una Diplomatica generale». Esaurita da molti anni la seconda edizione, questa ristampa viene incontro a un desiderio e a un bisogno sentiti da molti: possa per essa l'insegnamento del Maestro fiorentino essere agli studiosi più giovani così giovevole come lo è stato a quelli che li hanno preceduti!».

Nella compilazione dei loro trattati i diplomatisti hanno seguito diversi criteri. Alcuni, come il BRESSLAU e il HEUBERGER, stu-

diano i procedimenti di formazione e di evoluzione del documento, ravvicinando e confrontando atti di natura diversa, scritti da vari uffici ed anche da notai; altri, specialmente negli ultimi tempi, tengono conto soprattutto delle cancellerie, istituti o persone giuridiche da cui emana il documento, e raggruppano i documenti in tre grandi categorie: documenti sovrani (imperiali e regi, cui taluni aggiungono gli atti di repubbliche, comuni liberi, signorie e principati); documenti pontifici ed ecclesiastici (i primi emanati dagli uffici della Curia pontificia, i secondi dalle cancellerie dei grandi Ordini religiosi, dei vescovati, ecc.); documenti privati.

Ben diverso è il metodo seguito da Cesare Paoli.

Dopo un primo, ampio capitolo, con le definizioni e le nozioni generali (nel quale i paragrafi 6, 7, 8 distinguono i documenti in regi, pontifici, privati), si ha la disamina della preparazione e fattura dei documenti, con due notevoli paragrafi sulle cancellerie e sul notariato; poi l'esame approfondito del testo e del protocollo dei documenti (cap. III e IV), quindi un'accurata trattazione dei metodi di datazione (cap. V); segue lo studio dei caratteri estrinseci dei documenti (la scrittura, le materie scritte e le forme esteriori, i sigilli; cap. VI); e l'opera si conclude con notizie sulla tradizione e conservazione dei documenti.

Enunciato così schematicamente, l'ordinamento della materia potrebbe apparire non del tutto consona coi più moderni criteri, ma non bisogna dimenticare che l'autore volle scrivere un manuale prevalentemente didattico e che d'altronde ciò che conta non è tanto la distribuzione della materia, quanto la profondità, l'acume e la dottrina.

Il lettore vedrà qua e là dei numeri progressivi posti fra parentesi quadre, i quali non rimandano a piè di pagina per le relative note, bensì all'Appendice, dove sono raccolte le mie annotazioni ed aggiunte.* Invece le note che il Paoli appose alla prima edizione sono rimaste in fondo alle rispettive pagine, e sono contrassegnate

* Il Paoli cita molti trattati di diplomazia generale e molti lavori intorno ad argomenti speciali; io ho aggiunto in appendice l'indicazione di vari libri più recenti, ponendo i richiami qua e là nei vari capitoli e paragrafi. Qui intanto dò un breve elenco di opere generali, di agevole consultazione, che non possono rientrare nella bibliografia speciale che segue. Dato il carattere di questa pubblicazione, ometto di proposito la citazione di libri che gli studenti non possono procurarsi facilmente.

Fra le opere vecchie, ma che ancora possono essere lette con qualche frutto, giova ricordare: LUPI, *Manuale di paleografia delle carte*, Firenze,

da numeri senza parentesi; in ciascuna pagina esse ricominciano col numero 1. Certo sarebbe stato più comodo per il lettore trovare volta per volta le note dell'autore e le mie, e — intercalate opportunamente nel testo — le illustrazioni da me scelte, ma io ho dovuto attenermi, in questo, alla precisa disposizione degli eredi di Cesare Paoli.

Altro elemento nuovo in questa ristampa è costituito dalle il-

1875; GLORIA A., *Compendio di lezioni teorico-pratiche di Paleografia e Diplomatica*, Padova, 1870 (con atlante); ID., *Album ad uso della Scuola di Paleografia dell'Università di Padova*, 1857; ID., *Manuale per gli archivisti... e gli studiosi di Paleografia*, Padova, 1870; RUSSI M., *Paleografia e Diplomatica dei documenti delle provincie napoletane*, Napoli, 1883; ecc.

Passando alle opere di consultazione più recenti, si noti che il BARONE nel manuale di *Paleografia e Diplomatica* (Napoli, 3ª ediz., 1923, con atlante di facsimili) fornisce una schematica trattazione dei principi della diplomazia; ancor più rapida, e non del tutto aggiornata, è la trattazione del LODOLINI, *Elementi di Diplomatica*, Milano, 1926.

Con ben maggiore profondità ed esattezza il MANARESI, nell'*Enciclopedia Italiana*, ha trattato della Diplomatica generale e speciale; è questa la più moderna ed accurata esposizione della materia, in forma enciclopedica, da parte di un autore italiano.

Infine ricorderò i *Corsi di paleografia e diplomatica, tenuti dal Professore G. C. Bascapè all'Università Cattolica del Sacro Cuore*, 2ª ediz., Milano, 1940 (Parte II: *Nozioni di diplomazia*, pp. 196-334).

Buone considerazioni sulle relazioni fra la storia e la diplomazia espone lo SCHIAPARELLI, *Diplomatica e Storia*, negli *Annali dell'Istituto di Studi sup. pratici e di perfezionamento*, Firenze, 1909.

Altri libri d'argomento generale e speciale saranno indicati nelle note ai capitoli che seguono.

Fra i libri d'autori tedeschi, non citati in questo volume, ricorderò: PERTZ, *Schrifttafeln zum Gebrauch bei diplomatischen Vorlesungen*, Hannover, 1844-49; SICKEL TH., *Beiträge zur Diplomatik*, I-VIII, S. A. M., 1861-1882; BRESSLAU, *Diplomata centum in usum scholae diplomaticae*, Berlino, 1872; FICKER J., *Beiträge zur Urkundenlehre*, Innsbruck, 1877-78; ID., *Neue Beiträge zur U.*, I-III, in *Mitth. d. Inst. für oesterreich. Geschichtsforschung*, I, II, VI; BRESSLAU, *Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien*, Lipsia, 1889 (2ª ediz., vol. I, 1912; vol. II, 1915; vol. III, 1931); *Handbuch d. mittelalterl. und neueren Geschichte: Urkundenlehre*, I, Monaco, 1907; ecc.

Un'opera di consultazione breve ed esatta ha compilato il HEUBERGER, *Allgemeine Urkundenlehre für Deutschland und Italien*, Lipsia, 1921. Notiamo specialmente nella II parte: 1) documenti dell'antica Roma; 2) documenti italiani dal sec. VI al XII; 3) documenti germanici fino al XII secolo; nella III parte: Documenti italiani e tedeschi dopo il XII secolo.

Altra pubblicazione con carattere didattico, in forma di manuale, è l'*Urkundenlehre* di F. LEIST (2ª ediz., Lipsia, 1893, con brevi notizie di diplomazia, cronologia e sfragistica).

Venendo alle opere francesi, oltre alle molte che sono citate nei capitoli che seguono, giova ricordare la *Diplomatique*, nella grande collezione

illustrazioni. Nelle precedenti edizioni il Programma non era illustrato, e ciò portava un disagio non lieve per l'insegnamento. Gli insegnanti che nelle università e nelle scuole degli archivi di Stato adottavano il testo del Paoli, dovevano avere sottomano anche parecchi documenti originali, oppure facsimili, da mostrare di volta in volta agli allievi, giacché nello svolgimento dei programmi di paleografia e diplomatica occorre quasi ad ogni passo un esempio. Ma mentre sono relativamente numerose le raccolte dei facsimili per la storia delle scritture, sono invece piuttosto scarse quelle utili per un corso di diplomatica.

Perciò, d'accordo con l'editore, ho provveduto a raccogliere una serie di illustrazioni che gioveranno a facilitare l'insegnamento della materia ed aiuterannolett il ore per una più immediata comprensione di ciò che il Paoli espone.

Questa scelta, data la vastità dell'argomento, è molto sommaria, non essendo possibile inserire in un manuale scolastico un numero troppo alto d'incisioni, anche per non aumentare troppo il costo del volume. Mi sono perciò limitato a qualche saggio di diplomi imperiali, di bolle e brevi pontifici, di atti privati; da un'opera scolastica (LEIST, Urkundenlehre) ho riportato alcune tavole coi segni di chrismon, una serie di monogrammi di sovrani, di vescovi, di grandi feudatari, vari signa recognitionis, parte di una bolla con le tre colonne di sottoscrizioni cardinalizie, ecc. Altri segni, monogrammi, sottoscrizioni, ho tolti dal GIRY, dai Facsim. à l'usage de l'École des chartes; dal bell'Atlante dello STEFFENS, dalle utili opere del FEDERICI (La scrittura delle cancellerie), del BATTELLI, da un mio recente volumetto, nonché da vari documenti originali (facsimili di diversi tipi di rota, di monogrammi benevalet, di bolle plumbee, di sigilli del Pescatore, di sigilli di sovrani, principati, signorie, vescovi, enti diversi, e infine cento segni di tabellionato). Complessivamente ho raccolto nell'Appendice quarantasette facsimili e altre centosettantacinque piccole incisioni.

del MIGNÉ (*Encycl.*, serie I, vol. 49); pur con qualche difetto, soprattutto dovuto alla distribuzione della materia, l'opera può essere ancora utilmente consultata.

L'ottimo *Manuel de Diplomatique* di A. GIRY è stato ristampato nel 1925, e costituisce un utile sussidio per gli studenti che volessero approfondire le proprie cognizioni in taluni argomenti (2 voll. di 944 pagine complessive, con copiosi indici e buona bibliografia, che però non è stata completamente aggiornata).

Utile opera di consultazione speciale è quella del DE BOUARD, *Manuel de Diplomatique française et pontificale*, Parigi, 1929, con 52 tavole.

Tornando alla distribuzione della materia nell'opera del Paoli, voglio rilevare che i paragrafi 22-28 (Datazione dei documenti e 34 (Archivi) potrebbero, a rigore, non far parte di un manuale di diplomatica, giacché non mancano buoni trattati speciali su questi argomenti. Ma il Paoli diede alla sua opera principalmente il carattere di libro di testo per gli studenti di Lettere e per quelli degli Archivi, sicché ritenne utile aggiungere quelle due trattazioni, per dare, in un solo volume, tutte le indicazioni di cui il diplomaticista, il paleografo, l'archivista, il ricercatore possono aver bisogno. Peraltro, siccome dopo la pubblicazione del libro del Paoli sono usciti ottimi manuali speciali di cronologia e di archivistica (come quelli del CAPPELLI e del CASANOVA), un completo aggiornamento dei paragrafi suindicati sarebbe riuscito superfluo; perciò ho ritenuto opportuno ripubblicarli senza ritocchi sostanziali. In essi il lettore troverà pur sempre molte notizie utili, mentre, qualora voglia avere notizie più approfondite su temi di archivistica o per la consultazione di comode tabelle cronografiche, potrà ricorrere alle opere più recenti, delle quali aggiungo l'indicazione nell'Appendice.

GIACOMO C. BASCAPÈ.

Cesare Paoli nacque a Firenze il 10 novembre 1840. Dal 1861 al 1886 appartenne alla carriera degli archivi; e fu prima archivista a Firenze, poi (1865-1871) a Siena, e infine di nuovo a Firenze. Nel 1874 avendo il Villari istituito nella Facoltà di Lettere dell'Istituto di Studi Superiori di Firenze una Scuola di Paleografia e Diplomatica, affidò l'insegnamento di queste due discipline al Paoli. Da allora in poi il Paoli, senza abbandonare il campo della storia, nel quale si era affermato fin dal 1862 con l'acuta e dotta monografia sulla *Signoria di Gualtieri VI Duca d'Atene in Firenze*, si volse di preferenza alla scuola ed agli studi riguardanti le materie del suo insegnamento: è del 1883 la prima edizione del suo *Programma scolastico di Paleografia latina e di Diplomatica*. Nel 1886, promosso professore ordinario, lasciò definitivamente la carriera archivistica. Nel 1887, morto il Gelli, assunse anche la direzione dell'*Archivio Storico Italiano*, che tenne fino alla morte. In questa rivista egli aveva iniziato, e continuò, una importante *Miscellanea di Paleografia e Diplomatica*. Fra il 1884 e il 1898 pubblicò, in collaborazione con Girolamo Vitelli, l'apprezzata *Collezione fiorentina di facsimili paleografici greci e latini*. Degna di ricordo è anche l'edizione del *Libro di Montaperti*, da lui fatta nel 1890. Ma il nome del Paoli è raccomandato principalmente alla Paleografia latina e alla Diplomatica. Il suo *Programma*, contenuto in sole 67 pagine nell'edizione Le Monnier del 1883, formò nelle successive edizioni Sansoni tre volumi, che furono: I) *Paleografia latina* (2ª ediz., 1888, pp. VII-57 in 8°; 3ª ediz., 1901, pp. IX-75); II) *Materie scrittorie e librerie* (2ª ediz., 1894, pp. VI-152 in 8°; 3ª ediz., 1913); III) *Diplomatica* (2ª ediz., 1898-1899, pp. 294 in 8°). Eguale fortuna ebbe la versione tedesca del Lohmeyer (*Grundriss zu Vorlesungen über lateinische Paläographie und Urkundenlehre*: I. *Lateinische Paläographie*, 3ª ediz., Innsbruck, 1902; II. *Schrift- und Bücherwesen*, 2ª ediz., Innsbruck, 1895; III. 2ª ediz., Innsbruck, 1898-1900). Il Paoli morì in Firenze il 20 gennaio 1902.

I.

DEFINIZIONI E NOZIONI GENERALI

DEFINIZIONE DEL DOCUMENTO. ATTI E DOCUMENTI.

CARTE E NOTIZIE.

Ogni testimonianza, ogni scrittura, destinata a far prova d'un fatto, può avere nome di *instrumentum* o *documentum*. Così il giureconsulto Paolo, nelle *Pandette* (xxii, 4, 1) dice: « *Instrumentorum nomine ea omnia accipienda sunt, quibus causa instrui potest; et ideo tam testimonia quam personae instrumentorum loco habentur* ». Ma nelle discipline storiche, giuridiche e diplomatiche, le locuzioni *instrumentum* e *documentum* si attribuiscono esclusivamente alle scritture¹; e la parola « documento » può avere un significato generale e uno particolare, secondo che si riguardi sotto l'aspetto storico e amministrativo, o sotto l'aspetto diplomatico.

Vi sono infatti negli archivi numerosissime scritture, di carattere ufficiale o privato, che si riferiscono a tratta-

¹ *Liber iuris Florentinus*, sec. XII (ed. COHN), p. 111: « *Licet instrumentorum nomine appellantur testes et scripta et alia, tamen hic instrumenta specialiter scripta appellamus* ».

Edictum Theoderici regis, cap. 7: « *Iudex, discussis utriusque partis suggestionibus atque documentis, id solum iudicare debet quod iuri et legibus viderit convenire* ».

CONRADI DE MURE, *Summa*, an. 1275 (in ROCKINGER, *Briefsteller u. Formelbücher*, pp. 457-458): « *Quaelibet professio habet sua instrumenta...: set, quod ad iudicia et causarum cognitionem, instrumentum est scriptura facta ad alicuius rei probationem* ». E poco innanzi nota: « *Et nota, quod omne privilegium est instrumentum, sed non convertitur, quia non est privilegium omne instrumentum* ».

Un altro vocabolo, che ha significato generale di « documento », e risale all'età longobarda, è *munimen* o *monimen*. — Ved. A. CHROUST, *Untersuchungen über die longobardischen Königs- u. Herzogs-Urkunden* (Graz, 1888), pp. 10-11. Esempi in FICKER, *Forschungen zur Rechts- u. Reichs-Geschichte; Codex diplomaticus Cavensis*, ecc.

zioni d'affari, o danno relazione di cose pattuite o di fatti avvenuti, o servono di preparazione o di corredo a carte diplomatiche o notarili. Queste scritture sono senza dubbio documenti nel significato generale che si dà a questa parola, in quanto sono testiomniance storiche o atti che hanno servito e servono all'amministrazione: ma nel senso strettamente diplomatico, tale parola ha un significato più preciso, e si applica soltanto a quelle scritture che hanno carattere storico e giuridico a un tempo e forme a ciò convenienti. Dentro questi limiti, pertanto, il Documento può definirsi «una testimonianza scritta di un fatto di natura giuridica, compilata coll'osservanza di certe determinate forme, le quali sono destinate a procurarle fede e a darle forza di prova»¹.

Nei testi medievali si trova di frequente la locuzione *Acta et scripturae*, che comprende ogni più larga categoria di documenti, cioè non tanto i diplomi e le carte notarili, quanto le altre scritture archiviali, non diplomatiche, che si riferiscono a materie personali, amministrative, giudiziarie, ecc.

Ma i moderni diplomatisti tedeschi fanno una più particolare distinzione fra gli *Acta et scripturae* e i *Documenta*. Tirando a più ristretto significato il vocabolo *Acto*, e facendone un contrapposto a *Documento*, designano con quello esclusivamente le scritture che servono di preparazione o di corredo ai documenti veri e propri, ma non ne hanno pienamente le forme e il carattere². È questa una distinzione puramente dottrinale, la quale, a dir vero, non abbraccia tutti i varî significati che la parola «atto» ebbe e ha e può avere nella pratica degli affari, e restringe sem-

¹ SICKEL, *Acta Karolinorum*, I, 2; FICKER, *Beiträge zur Urkundenlehre*, I, 60; BRESSLAU, *Handbuch d. Urkundenlehre*, I, 1. — Le ragioni di questa definizione furono da me esposte in *Arch. stor. ital.*, 1895, XV, pp. 111-112.

² SICKEL, FICKER, BRESSLAU, *opp. cit.* Il Sickel bensì preferisce il vocabolo *Vorakt*, mentre al latino *Acta* dà significato larghissimo. — Il GIRY, *Manuel de diplomatique* (Paris, 1925), dice che «le mot acte» è «le plus compréhensif des termes qui se peuvent appliquer à l'ensemble des sources diplomatiques» (I, § 3).

pre più il significato della parola «documento»; ma vuoi si tuttavolta notare che non è priva di fondamento, considerato lo stretto e immediato legame che hanno le scritture denominate *Atti*, colle «azioni» che precedono o seguono la documentazione.

Un'altra distinzione è da fare, nel campo stesso dei documenti (intesi nel loro speciale significato diplomatico), rispetto al valore e alla portata della loro testimonianza. O il documento sta ad attestare semplicemente un fatto giuridico, già compiuto, perfetto e pienamente valido prima della documentazione; ovvero è il documento stesso, che dà compimento e validità all'azione, e rimane poi esso solo testimonianza autentica della medesima, e titolo e fondamento delle conseguenze che ne derivano. Si hanno così due qualità di documenti: *Documenti di prova* e *Documenti dispositivi*, che anche nella forma si differenziano, e che, secondo la nomenclatura proposta dal Brunner¹, si chiamano *Notitiae* i primi e *Chartae* i secondi.

Vuolsi qui ricordare come nell'età romana il documento scritto aveva generalmente l'ufficio d'una semplice testimonianza, che il destinatario scriveva o faceva scrivere per ricordo e nell'interesse proprio: esso acquistava validità non da altro che dalle firme dei testimoni.

Ma nel secolo terzo venne in vigore un'altra specie di documento appellato *Chirographum*, che il destinatario riceveva già scritto dalla mano dell'altro contraente o per mandato di questi, e che costituiva già, per il fatto stesso della sua scrittura, una prova legittima. Dal chirografo derivò l'*Epistola*, anch'essa scritta o emanata dal proprio autore, e già non più semplice documento di prova, ma documento dispositivo².

È chiaro il procedimento delle forme della documentazione nel medio evo, dalla documentazione romana: le

¹ *Zur Rechtsgeschichte der röm. u. german. Urkunde* (Berlin, 1880), pp. 8-17.

² Cfr. BRESSLAU, *Handb. d. Urkundenlehre*, I, 44-47.

Notizie derivano dall'antico documento testimoniale; le *Carte*, dal chirografo e dall'epistola. Si aggiunga che i documenti dispositivi (*chartae*) costituiscono la massima parte degli atti medievali.

Ma è da osservare che nel formulario medievale le due denominazioni di *Charta* e *Notitia* non sono così rigidamente distinte, come qui le abbiamo definite; ma la distinzione di fatto c'è, così nei documenti pubblici come nei privati, e più in questi che in quelli. Gioverà intanto averla enunciata come principio generale, salvo farvi, occorrendo, le eccezioni opportune [1].

2.

AUTORE, DESTINATARIO, ROGATARIO DEL DOCUMENTO.

Le persone che partecipano direttamente e necessariamente alla formazione e stesura del documento sono (tre):

1^a quella che fa, o per cui ordine, o in cui nome si fa, il documento;

2^a quella a cui il documento è destinato;

3^a quella che, a richiesta della prima o della seconda persona, lo scrive e lo autentica.

Chiamo la prima, *Autore*; la seconda, *Destinatario*; la terza, *Rogatario*. *Scriba*

Autore è colui che fa l'azione che viene documentata¹: quindi, virtualmente, fa pure il documento, quando anche materialmente non lo scriva, ma lo faccia scrivere

[1] Come abbiamo avvertito, questa e le seguenti indicazioni di note fra parentesi quadre, rimandano all'*Appendice*.

¹ È noto che, nel linguaggio giuridico romano, *autore* è il primo possessore, dal quale altri deriva l'autorità del possesso. Ne danno esempi, nel significato di venditore, il FORCELLINI, ad *Auctor*, § 7; e il DUCANGE, ad *Auctor*, § 1.

Aggiungo altri esempi di documenti medievali. — Fondazione del monastero di S. Maria di Lucca, fatta da Orso chierico: «*Signum † manus Ursuni auctori et donatori seu et conservatori, qui hanc cartulam fieri rogavit*» (BRUNETTI, *Cod. dipl. tosc.*, I, 466). — Vendita di terre che fa Rodingo in Lucca, a. 768: «*Signum † manus Rodinghi v. d. vindituri et*

da altri: e tale rimane, anche quando il documento (come avviene nella maggior parte delle cosiddette *notitiae*) o sia scritto a rogazione del destinatario, o non serbi menzione del rogatore; perché anche siffatti documenti hanno base ed origine in un'azione voluta o consentita da esso autore.

Così, le persone dell'autore e del destinatario rimangono sempre nettamente distinte¹, e rispetto alla fondamentale distinzione dei documenti in carte e notizie, si stabilisce questa dottrina: che, in tutti i documenti, il fatto documentato ha un autore e un destinatario; che, bensì, i documenti dispositivi (*chartae*) sono fatti sempre per mandato o a petizione dell'autore; mentre i documenti di prova (*notitiae*) sono fatti per lo più a petizione, e in ogni modo a utilità del destinatario².

L'azione del *destinatario* (se ne toglia l'ufficio di rogatore che egli ha nelle notizie) è, in generale, rispetto alla fattura del documento, puramente passiva, ma è sempre necessaria all'esecuzione del medesimo, imperocché questo

auctori» (*Memorie e doc. Lucch.*, II, 84). — Testamento di Rolando grammatico senese in Benevento, a. 1121: «*Ego Rolandus huius testamenti auctor subscripsi*» (*Coll. Fior.*, tav. 22).

¹ È da notare che la persona che io chiamo *Autore* (e che il LOHMEYER, nella traduzione tedesca del mio Programma dell'83, rese con *Urheber*) è in parte differente dall'*Aussteller* (autore, estensore) del BRUNNER (*op. cit.*, pp. 23, 26-27), che egli definisce: «quello dei contraenti che scrisse o fa scrivere il documento». La differenza sta in ciò, che la definizione del Br. si fonda sul fatto materiale della scrittura del documento; mentre quella che io propongo, sul fatto giuridico che serve di base al documento. In sostanza l'*Aussteller* del Br. si identifica col *rogator*; e ne consegue che nelle *notitiae*, scritte per lo più a petizione del destinatario, autore e destinatario si confondano in una sola persona. — Cfr. BRESSLAU, *Handb.*, I, 4, e segnatamente la nota 3.

² Notisi che talvolta anche documenti, che hanno nome e qualità di *brevi*, ossia *notizie*, sono scritti a rogazione dell'autore anziché del destinatario. Ne adduco per es. due documenti dell'Archivio di Stato in Firenze. — An. 1092 (pergamene di Passignano). Un breve d'investitura di terre data da Rodolfo abate di Passignano a Gerardo di Giovanni, «*breve recordationis ad memoriam habendam ac retinendam*», ha questa sottoscrizione: «*Ego Rodulfus abbas a me facto ss.*». — An. 1140 (pergamene di Camaldoli). «*Breve recordationis et refutationis pro futuris temporibus memoria habendi*» di Guido marchese figliuolo del fu Ranieri in favore dell'eremo di Camaldoli. «*Sig. † manuum suprascripti Guidonis marchionis, qui hoc scriptum sicut supra legitur scribere rogavit*».

non diviene esecutivo finché non ne sia fatta la consegna al destinatario. Inoltre, in una certa serie di atti, esso può avere anche un'azione di compimento, come sarebbero il pagamento del prezzo delle compre e vendite, la presa di possesso nelle locazioni, nei benefizi, ecc.; mentre nei patti, nelle permutazioni, e in altri atti di reciprocità, i contraenti sono vicendevolmente autori e destinatari.

Resta ora a dire del *rogatario*. In ogni tempo e in ogni paese incontransi documenti scritti dagli autori, ma sono il minor numero; mentre in generale i documenti sono scritti, a rogazione o per mandato altrui, da persone a ciò specialmente addette o per libera professione o per pubblico ufficio.

Chi scrive a richiesta d'altri è detto nei più antichi documenti romano-medievali (sec. VI-VIII) *rogatarius*; e questa parola assumo qui per indicare in maniera generalissima l'ufficio dello scrivere documenti per rogazione o per mandato di private o pubbliche persone, in buona e autentica forma e con pubblica fede. L'assumo, perchè giova a fermare in modo sintetico che i vari momenti della documentazione (compilazione, scrittura, autenticazione) e le varie persone che possono avervi parte (scrivani, cancellieri, notari) fanno capo tutt'insieme a una *rogazione* unica nei documenti privati, o a un precetto, che sta in luogo della rogazione nei documenti emanati da pubbliche autorità. Del resto, la parola *rogatarius* non ha esempi nel linguaggio medievale, se non nelle carte private¹; e mentre qui ci è bastata per esprimere, in forma larghissima, uno dei tre

¹ MARINI, *Papiri diplomatici*, num. 90 (facs. in *Arch. paleogr. ital.*, tav. I, riga 15): donazione ravennate del sec. VI o VII: « *Vitali tabellioni huius Civ. Rav., rogatario meo, scribendum dictavi* ». — *Ivi*, num. 93: donazione ravennate del sec. VI: « *quam donationis meae paginam omni vi dolo metu et circumscriptione cessante Bono tabellioni huius Civ. Rav., rogatario meo, scribandam dictavi* ». — Una formula simile è in TRABOSCHI, *Storia della Badia di Nonantola*, II, 23: donazione di Giovanni duca alla Badia, an. 776.

Il REZASCO, *Dizion. stor. ammin.*, p. 992, riferisce da MATTEO VILLANI, IX, 48, un esempio (già addotto dalla Crusca) di *Rogatore* nel significato di rogatario: « *Delle carte ne fu rogatore Piero di ser Grifo da Prato-*

fattori necessari del documento, vedremo poi, quando si parlerà dell'azione e della documentazione, delle cancellerie e del notariato, questa personalità del rogatario, unica idealmente rispetto al fine, scindersi in più persone, in più uffici, in più momenti, rispetto agli atti.

3.

CARATTERI INTRINSECI ED ESTRINSECI DEI DOCUMENTI.

Ogni documento ha *caratteri intrinseci* e *caratteri estrinseci*. *

Ma queste denominazioni possono avere diversi significati secondo il diverso aspetto sotto cui si considerano e si studiano i documenti medievali. Se si considerano come documenti paleografici, il carattere intrinseco ne è la scrittura, e sono caratteri estrinseci la materia in cui sono scritti, la forma e le altre particolarità esterne; se si considerano come documenti storici, l'importanza principale ed intrinseca sta nel contenuto storico, mentre stanno in seconda linea, come caratteri estrinseci, tutte le forme, così interiori come esteriori, della documentazione. Ma una diversa distinzione è da farsi, quando li consideriamo come documenti diplomatici.

Il documento, secondo la definizione datane, è una testimonianza storico-giuridica, che contiene un fatto documentato, e delle forme di documentazione;

vecchio». Né questo, nel linguaggio toscano, è un errore; perchè il verbo *Rogare*, sostituitosi alla forma riflessiva *Rogarsi*, che sarebbe senza dubbio più esatta, si è usato e si usa comunemente per significare l'opera del notaio che stende in buona e autentica forma un contratto: onde consegue che il vocabolo «rogatore», derivato dalla volgare accezione del verbo «rogare», non ha più il significato di «colui che prega», ma si applica a quello «che, pregato, scrive e autentica un documento».

L'uso promiscuo dei verbi *Rogarsi* e *Rogare* nel significato predetto ci è dato da un passo di SER LAPO MAZZEI, *Lettere*, I, 283: « *Quel lodo è dato.... E io lo scrissi tutto.... È vero non ne volli essere rogato. E volli innanzi perdere qualche fiorino, che rogallo io.... Anzi con esso andammo al notaio di Porta Santa Maria, e come scritto io avea, così rogo e* ».

ma ufficio della diplomazia, rispetto ad esso, non è già d'indagare e criticare il fatto documentato riguardo alla verità storica; sibbene di studiare la fattura e le forme del documento, riguardo alla sincerità del medesimo e al suo valore come testimonianza. Le forme pertanto devono servire di base a stabilire la distinzione dei caratteri intrinseci ed estrinseci nei documenti diplomatici.

Sono caratteri *intrinseci* tutti quelli che attengono alla essenza e alla fattura intima del documento, alla sua compilazione letteraria e giuridica, al formulario; *estrinseci*, quelli che ne costituiscono la fattura materiale e le forme e le apparenze esteriori.

È stato anche detto¹ che caratteri *intrinseci* sono quelli che si conservano in qualunque forma di tradizione e di riproduzione (copie); *estrinseci*, quelli che sono propri esclusivamente dei documenti originali. Ed è, in massima, una distinzione giusta; ma bisogna accettarla con una certa discrezione, giacché, se è vero che i caratteri *estrinseci* perdono tutti, nelle riproduzioni, la propria originalità, e alcuni anzi non sono affatto riproducibili, è ugualmente vero che di altri si può avere, con maggiore o minore fedeltà, l'immagine anche nelle riproduzioni, com'è della scrittura nei facsimili, delle figure e leggende dei sigilli nei calchi, ecc.

È inoltre da osservare che per taluni caratteri non può farsi una distinzione così recisa, che li metta esclusivamente in una categoria piuttosto che nell'altra. Tali sono le sottoscrizioni e le testimonianze, che sono da annoverarsi tra i caratteri *intrinseci* ed *estrinseci*, secondo che le consideriamo sotto il rispetto giuridico o sotto quello paleografico. Tale è pure l'apposizione del sigillo, che, come formula, fa parte delle clausole di corroborazione, e, come segno materiale, è uno dei più ragguardevoli caratteri *estrinseci*².

¹ SICKEL, 56-57; BRESSLAU, 5-6.

² Nei capi che seguono, si tratta più ampiamente dei caratteri *intrinseci* ed *estrinseci* dei documenti.

4.

PARTIZIONE ANALITICA DEL DOCUMENTO.

TESTO E PROTOCOLLO.

Il documento, intrinsecamente considerato, è come un organismo costituito di membra e di articolazioni, che possono distinguersi in due parti principali. La parte interiore, cioè il corpo del documento, che contiene il fatto documentato e le forme della compilazione letteraria e giuridica. La parte esteriore, suddivisa in due sezioni, iniziale e finale, che costituisce per così dire la cornice del documento, e contiene le formule che danno ad esso perfezione legale e carattere di personalità, e servono alla sua autenticazione, datazione e pubblicità. La prima parte chiamasi *Testo*; l'altra, *Protocollo*.

Diversa è la formazione dell'uno e dell'altro. Il formulario del testo è in connessione col contenuto giuridico del documento, ed è simile o differente nei diversi documenti, secondo la conformità o disformità del loro contenuto giuridico, senza che vi abbiano diretta influenza la persona dell'autore, o il momento o le contingenze della documentazione. Al contrario, il formulario del *protocollo* differisce in tutto o in parte in ciascun documento, secondo la diversità dell'autore, della data, dell'ambiente.

Giova ricordare che di questa partizione teorica del documento, e della conseguente nomenclatura, è autore Teodoro Sickel. Fu da lui proposta e dichiarata dapprima nel libro sui documenti carolingi¹; e, sviluppata progressivamente da lui medesimo e da altri (segnatamente in Germania) nel campo diplomatico e storico-giuridico, può dirsi che sia ora entrata generalmente nel linguaggio scientifico,

¹ *Acta Karol.*, I, pp. 107-108, 208-209.

e confidiamo che vi rimarrà come cosa definitiva, tanto ci paiono precisi e razionali i principî su cui essa si fonda¹.

È notevole che, se non la nomenclatura, almeno la dottrina di questa distinzione di due principali parti del documento si trova già in germe nel medio evo.

Un formulario anonimo di Baumgartenberg, del secolo XIV², dice che ciascuna *epistola* contiene « *specialem quendam tenorem inclusive, qui ex proprietate ipsius materie dinoscitur emanare* », e « *generalis cuiusdam tenoris formulam exclusive* »: e il Bresslau nota come il *tenor specialis* corrisponda a quello che ora chiamiamo testo, e la *formula* al protocollo. Ma anche più signifiante è, a mio avviso, il capitolo ultimo del *Tractatus notularum* di Rolandino, che tratta *De publicationibus instrumentorum*, dove vediamo chiaramente designato il testo con l'espressione *negocii tenor*, « *qui quidem negocii tenor dicitur ipse contractus* », e il protocollo col vocabolo *publicationes*, « *quae publicum et authenticum reddunt instrumentum* »³.

5.

CLASSIFICAZIONE GENERALE DEI DOCUMENTI.

I documenti medievali possono essere classificati scientificamente in più categorie, ma non si può negare che quest'opera di classificazione riflessiva ha qualche difficoltà ed

¹ Anche il PFLUGK-HARTTUNG, nella sua memoria: *Die Urkunden der päpstl. Kanzlei vom X bis XIII Jahrhundert* (München, 1882: estr. dalla *Archivistische Zeitschrift*) è d'accordo nella sostanza colla dottrina del Sickel: ma con poca opportunità, per quanto mi pare, adotta un'altra nomenclatura: *Rahmen* (cornice), suddivisa in *Vorrhamen* e in *Schlussrahmen*, invece di protocollo; *Conscript* invece di testo. — Cfr. la mia recensione in *Arch. stor. ital.*, 1883, XI, 120.

² In ROCKINGER, *Briefsteller u. Formelbücher*, p. 700; indicato dal BRESSLAU, p. 41 e riferito dal GIRY, p. 528.

³ ROLANDINI Bononiensis, *Summa totius artis Notariae* (Venezia, Giunti, 1546), cc. 469'-470'.

incertezza; né bisogna costringere troppo nella rigosità dei nostri sistemi dottrinali la pratica d'altri tempi, nei quali (come fu osservato dal Sickel)¹ appariscono in contraddizione continua da una parte un formalismo esagerato, dall'altra l'arbitrio individuale e il difetto di concetti chiari e determinati.

Nella classificazione dei documenti medievali possono prendersi per base diversi criterî: o la qualità e la condizione delle persone da cui emanano o in cui nome sono fatti; o la qualità o il contenuto dei documenti stessi; o le denominazioni che essi ebbero ai loro tempi².

Credo inutile fare la critica particolare di ciascun sistema, e ammetto che ognuno di essi, secondo il diverso modo di studio e d'insegnamento, possa avere il suo lato buono, e sembrare praticamente preferibile agli altri negli studi speciali. Ma criterio fondamentale della classificazione dev'essere quello di metterla in corrispondenza coll'ordinamento legislativo romano-medievale e colle condizioni politiche e sociali dell'epoca relativa.

Ciò posto, debbonsi anzi tutto fare due grandi categorie di documenti: la prima dei *Documenti pubblici*, l'altra dei *Documenti privati*³.

Nella prima categoria comprendonsi tutti i docu-

¹ *Acta Karol.*, I, 184.

² Il primo criterio fu in sostanza tenuto dal MABILLON che distinse le *cartae* in *ecclesiasticae, regales e pagenses*; e fu praticamente seguito da ANGELO FUMAGALLI nelle sue *Istituzioni diplomatiche*. Ma parve troppo semplice agli autori del *Nouveau Traité de diplomatique* (1750-1765); i quali vi sostituirono nove classi di documenti, desunte in parte dalla nomenclatura, in parte dal contenuto dei documenti stessi. Una nuova classificazione fu anche proposta dal prof. ANDREA GLORIA (*Compendio delle lezioni di paleogr. e diplom.*, p. 449): egli fa, come il Mabillon, tre classi principali di documenti; ma modifica la composizione delle prime due, assegnando alla prima tutti gli atti delle autorità laiche ed ecclesiastiche non giudiziari, e alla seconda i giudiziari delle medesime autorità; e mantiene sempre nella terza classe gli atti spettanti al diritto privato.

³ Questa divisione è pure adottata dal BRESSLAU (*Handb. d. Urkundenlehre*, I, 3), il quale opportunamente cita un passo del proemio di Marcullo al suo Formulario, dove già si distinguono « *negotia hominum tam in palatio quam in pago* ».

menti emanati da autorità pubbliche in forma pubblica, sia che riguardino il diritto in generale o che si riferiscano a particolari luoghi o persone. Sono documenti pubblici: le leggi, le costituzioni, i privilegi, le concessioni, i decreti, i placiti, le carte giudiziarie; e lo studio di queste varie specie di documenti dev'essere fatto secondo le diverse autorità da cui sono emanati, conformemente al sistema politico sociale del medio evo. Noi vediamo in questo essere a capo d'ogni potere e primi autori d'ogni diritto l'imperatore e il papa, e sotto le loro due autorità supreme e distinte¹ svolgersi il mondo feudale, la gerarchia ecclesiastica, le minori autorità dell'uno e dell'altro ceto; finché sorgono, autorità nuove e in parte indipendenti, i comuni e i principati. In questo stesso ordine deve procedere lo studio dei documenti pubblici, tenendo a fondamento la diplomatica imperiale e regia e la pontificia, perché all'una e all'altra si conformano, dal più al meno, tutti i documenti delle potestà minori.

La seconda categoria comprende i documenti spettanti al diritto privato, scritti per mano di notari e di privati scrittori. In questa categoria si comprendono, non solo i documenti fatti a istanza di persone, ma anche quelli in cui siano autori o destinatari persone pubbliche o pubblici istituti, purché tali documenti abbiano, per la sostanza, per la fattura e per il rogito, carattere di atti privati: mentre vi sono instrumenti notarili, compilati per notizia di atti regi, pontifici, ecc., i quali possono considerarsi come un'appendice alle carte pubbliche².

¹ «Due soli» li chiamò Dante, mentre la retorica guelfa, alla quale sono informati la massima parte dei formulari e dei libri sull'ars dictandi del medio evo, paragona il papa al sole e l'imperatore alla luna. La influenza maggiore o minore, che derivò dall'una o dall'altra di queste autorità principali allo svolgimento della diplomatica, è strettamente connessa colle condizioni politiche e col prevalere ora dell'autorità pontificia ora dell'autorità imperiale. — Ved. PFLUGK-HARTTUNG, *Papstpolitik in Urkunden* (in *Hist. Zeitschr.*, N. S., XIX (1886), pp. 71-77); e MUEHLBACHER, *Kaiserurkunde u. Papsturkunde* (in *Oesterr. Mittheil.*, App. IV, 499-518).

² Vedasi, ad es. per quanto spetta alla diplomatica regia, FICKER, *Beiträge*, I, 116 e altrove.

6.

DOCUMENTI REGI.

I documenti dell'autorità regia sono: *legislativi* (*Leges Capitularia, Constitutiones*, ecc.), o *giudiziarî* (*Placita, Judicia, Notitiae iudicatum*, ecc.), o *diplomatici* (*Diplomata, Litterae*, ecc.): qui ci occupiamo soltanto dei documenti diplomatici [3].

Il vocabolo *diploma*, per designare una concessione regia, risale all'antichità romana¹: ma rarissimo n'è l'uso nel medio evo². L'esumazione del medesimo può attribuirsi all'ardore classico degli umanisti, ed è poi rimasto nella diplomatica moderna, dal Mabillon in poi, per indicare atti sovrani, o di pubbliche autorità, concernenti particolari luoghi o persone.

La nomenclatura medievale dei documenti regi è svariatissima; ma, come già ho notato, dall'incertezza e volubilità della medesima non sarebbe possibile desumere una classificazione razionale: la quale vuole essere piuttosto determinata con riguardo al contenuto giuridico e alle forme di essi documenti.

Riguardo al contenuto giuridico, i documenti regi sono destinati a concedere o confermare *privilegi, diritti, possedimenti*, ovvero a dare gli *ordini esecutivi della volontà del re*; e riguardo alle forme, hanno maggiore o minore solennità in corrispondenza col contenuto, cogli ordinamenti amministrativi e con le regole di cancelleria.

Tutti, a mio avviso, possono raggrupparsi in due categorie principali: la prima delle quali è dei *Precetti* o *Privilegi*, cioè dei *diplomi propriamente detti*: l'altra delle

¹ Pei diplomi militari romani, o *privilegia militum*, ved. il libro II di questo *Programma*, I, 2.

² SICKEL, *Acta Karol.*, I, 5; BRESSLAU, *Handb.*, I, 6; GIRY, *Manuel de diplom.*, 6-7.

Lettere e dei Mandati. I documenti della prima categoria hanno carattere essenzialmente giuridico e politico, validità durevole, e forma più o meno solenne; quelli della seconda hanno carattere vario (letterario, politico, amministrativo, le Lettere; puramente amministrativo, i Mandati), efficacia transitoria, e forme assai semplici.

Precetti o Privilegi.

Praeceptum, nel suo proprio e originale significato, è, come dice il Sickel¹, ogni ordine che parte « de verbo regis », immediatamente o per mezzo dei suoi ufficiali, a voce o per iscritto: in sostanza, è un documento in pari tempo dispositivo e probativo, che concede o sanziona un diritto. Il praeceptum è d'uso quasi esclusivo presso i re longobardi², nonché nei diplomi dei re francesi della prima e della seconda dinastia; ed è poi passato nel formulario della cancelleria imperiale.

Equivale ad esso il Privilegium, che i maestri dell'Ars dictandi definiscono « privata lex » o « privatio legum »³. È bensì da notare che questo vocabolo spetta in origine solamente alle concessioni pontificie in favore di luoghi ecclesiastici; ma poi, così nella dottrina come nella pratica, passò anche ai documenti delle autorità secolari. Rispetto alla dottrina, vediamo Alberico da Montecassino, nel secolo XI, affermare « privilegia summorum sunt ecclesie cuiuslibet concessionones pontificum; e « precepta vel mundiburdia magnarum et secularium potestatum solummodo sunt, proprie autem regum vel principum »⁴, e nel secolo

¹ *Acta Karol.*, I, 185.

² A. CHROUST, *Untersuchungen über die longob. Königs-u. Herzogskunden*, p. 9.

³ Vedi la definizione datane dall'*Ars dictandi Aurelianensis*, dal FABA, dalla *Sächsische Summa*, dalla *Summa LUDOLFI*: in ROCKINGER, pp. 111, 197, 214, 375.

⁴ *De dictamine*, in ROCKINGER, pp. 36, 38.

stesso nel Regesto di Farfa farsi distinzione tra i « pontificum privilegia » e gli « imperatorum regumque praecepta »¹. Ma nel secolo XIII Guido Fava applica la sua *Doctrina privilegiorum* non soltanto ai documenti pontifici, bensì anche agli imperiali²; e l'*Ars dictandi Aurelianensis*, mentre definisce il privilegio « apostolica vel imperialis sanctio », tratta poi non soltanto dei privilegi pontifici e degli imperiali, ma anche dei « privilegia archiepiscoporum et episcoporum », e del « privilegium seculare, quod sepe currit », ch'è un atto di donazione fatto da qualsiasi nobile persona a una chiesa³.

Rispetto alla pratica, la parola Privilegium è rarissima nel formulario longobardo⁴, presso i Franchi cominciò con Ludovico il Pio⁵, ed è poi largamente accettata nel più recente formulario della cancelleria imperiale.

Mundiburdium vale carta di protezione, d'immunità, ma in sostanza equivale a Praeceptum, come sopra s'è mostrato per la definizione di Alberico Cassinese. Il formulario di Marculfo ne offre parecchi esempi, ma il vocabolo cadde presto in disuso.

Parecchi altri vocaboli, di significato generico, vengono offerti dal formulario dei documenti stessi, quali Oracula, Apices, Auctoritas, Edictum, Titulus, Constitutio, Pagina, Charta, ecc., e con più particolare significato il vocabolo Pactum. Diconsi Pacta o Pactiones i documenti regi, che sanzionano una promissione reciproca fatta tra l'autorità regia e un altro contraente: come sono i patti dei Carolingi in favore del dominio temporale della Chiesa, i patti degli imperatori con Venezia, il concordato di Worms, ecc.

¹ *Registro di Farfa*, edd. BALZANI e GIORGI, I, p. 7.

² ROCKINGER, pp. 197-200.

³ Ivi, pp. 111-114.

⁴ CHROUST, p. 10.

⁵ SICKEL, *Acta Karol.*, I, 186. — Intendasi nel formulario regio; giacché, nel significato di documento pontificio ed ecclesiastico, si trova già nei tempi merovingi: ved. MARCULFI, *Formulae*, lib. I, form. 1, 2 (Zeumer); 574, 575 (De Rozière).

Lettere e dei Mandati. I documenti della prima categoria hanno carattere essenzialmente giuridico e politico, validità durevole, e forma più o meno solenne; quelli della seconda hanno carattere vario (letterario, politico, amministrativo, le Lettere; puramente amministrativo, i Mandati), efficacia transitoria, e forme assai semplici.

Precetti o Privilegi.

Praeceptum, nel suo proprio e originale significato, è, come dice il Sickel¹, ogni ordine che parte « de verbo regis », immediatamente o per mezzo dei suoi ufficiali, a voce o per iscritto: in sostanza, è un documento in pari tempo dispositivo e probativo, che concede o sanziona un diritto. Il praeceptum è d'uso quasi esclusivo presso i re longobardi², nonché nei diplomi dei re francesi della prima e della seconda dinastia; ed è poi passato nel formulario della cancelleria imperiale.

Equivale ad esso il Privilegium, che i maestri dell'Ars dictandi definiscono « privata lex » o « privatio legum »³. È bensì da notare che questo vocabolo spetta in origine solamente alle concessioni pontificie in favore di luoghi ecclesiastici; ma poi, così nella dottrina come nella pratica, passò anche ai documenti delle autorità secolari. Rispetto alla dottrina, vediamo Alberico da Montecassino, nel secolo XI, affermare « privilegia summorum sunt ecclesie cuiuslibet concessionis pontificum; e « precepta vel mundiburdia magnarum et secularium potestatum solummodo sunt, proprie autem regum vel principum »⁴, e nel secolo

¹ *Acta Karol.*, I, 185.

² A. CHROUST, *Untersuchungen über die longob. Königs-u. Herzogskunden*, p. 9.

³ Vedi la definizione datane dall'*Ars dictandi Aurelianensis*, dal FABA, dalla *Sächsische Summa*, dalla *Summa LUDOLFI*: in ROCKINGER, pp. 111, 197, 214, 375.

⁴ *De dictamine*, in ROCKINGER, pp. 36, 38.

stesso nel Regesto di Farfa farsi distinzione tra i « pontificum privilegia » e gli « imperatorum regumque praecepta »¹. Ma nel secolo XIII Guido Fava applica la sua *Doctrina privilegiorum* non soltanto ai documenti pontifici, bensì anche agli imperiali²; e l'*Ars dictandi Aurelianensis*, mentre definisce il privilegio « apostolica vel imperialis sanctio », tratta poi non soltanto dei privilegi pontifici e degli imperiali, ma anche dei « privilegia archiepiscoporum et episcoporum », e del « privilegium seculare, quod sepe currit », ch'è un atto di donazione fatto da qualsiasi nobile persona a una chiesa³.

Rispetto alla pratica, la parola *Privilegium* è rarissima nel formulario longobardo⁴, presso i Franchi cominciò con Ludovico il Pio⁵, ed è poi largamente accettata nel più recente formulario della cancelleria imperiale.

Mundiburdium vale carta di protezione, d'immunità, ma in sostanza equivale a Praeceptum, come sopra s'è mostrato per la definizione di Alberico Cassinese. Il formulario di Marculfo ne offre parecchi esempi, ma il vocabolo cadde presto in disuso.

Parecchi altri vocaboli, di significato generico, vengono offerti dal formulario dei documenti stessi, quali *Oracula*, *Apices*, *Auctoritas*, *Edictum*, *Titulus*, *Constitutio*, *Pagina*, *Charta*, ecc., e con più particolare significato il vocabolo *Pactum*. Diconsi *Pacta* o *Pactiones* i documenti regi, che sanzionano una promissione reciproca fatta tra l'autorità regia e un altro contraente: come sono i patti dei Carolingi in favore del dominio temporale della Chiesa, i patti degli imperatori con Venezia, il concordato di Worms, ecc.

¹ *Registro di Farfa*, edd. BALZANI e GIORGI, I, p. 7.

² ROCKINGER, pp. 197-200.

³ Ivi, pp. 111-114.

⁴ CHROUST, p. 10.

⁵ SICKEL, *Acta Karol.*, I, 186. — Intendasi nel formulario regio; giacché, nel significato di documento pontificio ed ecclesiastico, si trova già nei tempi merovingi: ved. MARCULFI, *Formulae*, lib. I, form. 1, 2 (Zeumer); 574, 575 (De Rozière).

Anche questi *Pacta* sono diplomi; ma ne differiscono in parte, e pel processo di formazione e pei caratteri intrinseci¹.

Resta a dire dei precetti regî destinati a sostituirsi ai documenti o ai titoli perduti. Giova, intorno a ciò, risalire alla procedura romana, quale fu adottata dai Franchi, e come possiamo desumere dai Formularî del VI e del VII secolo².

Colui che aveva perduto i proprî documenti o titoli di possesso, per furto o altro maleficio, per incendio o per qualsiasi disgrazia, presentava alla curia municipale della città, e più tardi al vescovo o al conte sedenti con altri buoni uomini in giudizio, una sua *contestatiuncula seu plancturia*, coll'enumerazione dei documenti perduti, e colla domanda che i titoli di possesso, già derivanti dai medesimi, fossero dal magistrato convalidati. La prova della veridicità delle cose esposte si faceva mediante attestazione di un giudice pubblico e di particolari persone (*vicini pagenses*); e l'attestazione loro (*noticia relationis, relatium, notitia pagensium*) era riferita contestualmente nella petizione, e questa convalidata dalle sottoscrizioni o segnature degli attestanti. Il documento nuovo veniva appeso per tre giorni al mercato pubblico, secondo le più antiche formule, e poi autenticato dal magistrato municipale; oppure, secondo formule più recenti, l'appensione pubblica si faceva dopo il giudizio del magistrato, e un'altra copia, debitamente autenticata, si consegnava all'interessato. Dall'*appensio* pubblica tali documenti ebbero nei Formularî il nome di *Appennes*; e da questa procedura antica derivò la rinnovazione per precetto regio dei documenti perduti (*praeceptum regis de chartis deperditis*).

¹ SICKEL, *Das Privil. Otto I für die Röm. Kirche*, p. 84 e sgg.; FANTA, *Die Verträge der Kaiser mit Venedig*, in *Oesterr. Mittheil.*, App. I, 51 e sgg.; SICKEL-BRESSLAU, *Die kaiserliche Ausfertigung des Wormser Concordats*, ivi, VI, 106 e sgg., e particolarmente pp. 136-139.

² Cfr. DE ROZIÈRE, *Recueil général des formules usitées dans l'empire des Francs du V au X siècles* (Paris, 1859-1871): formule 403-416.

La petizione al re (corrispondente all'antica *contestatiuncula* o *plancturia*) prende nome di *suggestio*; è fatta o dall'interessato o dai vicini stessi, che debbono attestare della veridicità delle cose esposte, salvo che, se si trattava di luoghi ecclesiastici, pare che bastasse l'esposizione del danno sofferto senza allegazione di prove.

Il documento confermativo del re prende il nome di *Praeceptum, Auctoritas, Confirmatio*: i primi due vocaboli sono generici; il terzo è più speciale, e si riferisce non tanto a sostituzione di documenti perduti quanto a conferma di concessioni anteriori. Ma una denominazione precisa e costante per i *praecepta de chartis deperditis* non c'è. Il De-Rozière e il Sickel¹ li chiamano *Appennes*; ma nei Formularî regî antichi tale vocabolo non esiste, e può applicarsi solo per analogia. C'è invece, nel tempo carolingio, per questi *appennes* reali il vocabolo *Pancharta*; e lo Zeumer², trattandone espressamente, vuole che tale denominazione sia accettata nella dottrina, preferibilmente ad *Appennes*. È per altro da notare che il vocabolo *Pancharta* ebbe poi altri significati, cioè designò una certa categoria di privilegi pontificî, non che i cartularî e i titoli di fondazione di luoghi pii³.

Lettere e Mandati.

I vocaboli *Epistola, Litterae* hanno, nella diplomazia medievale, significato larghissimo, e si applicano a varî tipi di documenti, così di forma epistolare come di forma cancelleresca e notarile. Riguardo alle lettere regie, nota

¹ *Neuausfertigung oder Appennis?*, in *Oesterr. Mittheil.*, I, 229 e sgg.

² K. ZEUMER, *Ueber den Ersatz verlorener Urkunden ecc.*, in *Zeitschr. d. Savigny-Stiftung*, Germ. Abt., I, 89-123.

³ DUCANGE: «*Panchartae dicebantur diplomata illa, quibus reges bona ecclesiae seu monasterii omnia confirmabant, praecipue post amissa instrumenta; haud dubie quod in iis omnia praedia, jura et privilegia recenserentur*». Ne cita esempi di Carlo il Grosso e di Carlo il Semplice, e aggiunge: «*Panchartas vulgo etiam vocant regesta chartarum seu tabularia ecclesiarum*».

il Sickel¹ che nei tempi carolingi un grandissimo numero di lettere hanno carattere o privato o storico o letterario, e a queste non possono applicarsi le regole della critica diplomatica, perché non sono documenti di cancelleria, e riguardo allo stile sono composte con molta libertà. Ma v'è, fino d'allora, una categoria di lettere dirette dal re ai propri ufficiali, e che trattano esclusivamente di affari, le quali assumono carattere giuridico e determinate forme diplomatiche.

Una netta distinzione diplomatica tra privilegi e lettere non è sempre possibile, almeno nei tempi più antichi, essendo le lettere (come già ho notato) di carattere assai vario, così per la sostanza come per la forma: ora vicinissime ai diplomi, ora in aspetto di semplici notificazioni o di semplici mandati. Meglio apparisce tale distinzione nel periodo svevo², nel quale i privilegi hanno forma più o meno solenne e validità durevole, mentre le lettere sono compilate in forma semplice, concernono affari transitori e distinguonsi in aperte (litterae apertae o patentes) e chiuse (litterae clausae)³.

Alle *Litterae* ed *Epistolae* accostiamo gli *Indiculi*, che sono in sostanza lettere, notificazioni, mandati diretti a determinate persone e concernenti particolari affari. Questo

¹ *Acta Karol.*, I, 394, 404.

² FICKER, *Beiträge*, II, 6; PHILIPPI, *Zur Gesch. d. Reichskanzlei* cit., pp. 8-12 e altrove.

³ Ved. esempi di lettere varie dal periodo carolino allo svevo nei fascicoli I, II, III, VI dei *Kaiserurkunden in Abbildungen*, editi da TH. v. SICKEL e H. v. SYBEL. Alcune di queste sono semplici mandati: ma sono particolarmente notevoli i numeri seguenti:

III, 29: lettera patente di Ottone I, senza data, che notifica la fondazione del vescovato di Magdeburgo e il conferimento del medesimo ad Adalberto. Ha quasi in tutto le forme d'un diploma col *signum regis* e col sigillo, ma senza la recognizione cancelleresca; e nelle clausole del testo è detta « *charta vel notitia* ».

X, 16^a: documento di Federigo I, senza data; con cui prende in protezione il monastero femminile di S. Maria di Monza: è qualificato dagli editori come diploma, e tale è pel contenuto giuridico; ma le forme semplicissime, il « *Notum esse volumus* » del principio, possono anche farlo apparire come una lettera di notificazione.

VI, 18^b: X, 16^f. Lettere chiuse di Federigo I e II.

loro carattere apparisce nettamente dalle formule di Marculfo¹: non bisogna però dimenticare, che, secondo la mobilità ed elasticità della nomenclatura medievale, anche questo vocabolo servì a varî usi ed ebbe varî significati².

Anche i *Mandati* altro non sono che una categoria speciale di lettere esecutive, dipendenti il più delle volte da un diploma regio. Sono essi documenti di carattere principalmente amministrativo, coi quali il re, notificando i precetti, le concessioni, le costituzioni da lui emanate, così per casi particolari e rispetto a particolari luoghi e persone, come per generali occorrenze dello Stato, ne ordina l'esecuzione. I mandati sono generali o speciali, ed hanno forme assai semplici, e per il loro carattere transitorio, mancano talvolta anche della data. Ma è loro particolare caratteristica l'indirizzo al destinatario, anche quando nei diplomi questo va in disuso; ed hanno nel contesto le locuzioni *mandamus*, *praecipimus* e simili, che però trovansi anche nelle formule di sanzione dei diplomi. Rarissimi sono i mandati del tempo merovingico e carolingico, mentre abbondano nel periodo svevo e nell'età posteriore³.

7.

DOCUMENTI PONTIFICI.

Dei documenti pontifici non può a rigore stabilirsi una classificazione che convenga a tutte le età. Nota il Bresslau⁴

¹ MARCULFI *Formulae*, lib. I, num. 6, 9, 26, 27, 29 (Zeumer): sono tutte lettere contenenti particolari ordini del re. Il titolo n'è: *Indecolum regis*, *Indecolum*.

² Ved. FUMAGALLI, *Ist. dipl.*, II, 242-244. Anche nella raccolta dello ZEUMER sono parecchie formule dell'età marculfina, e posteriori, che hanno titolo d'*Indiculi*, e contengono lettere di vescovi e di privati, lettere informative, mandati, suppliche, ecc.

³ Cfr. BRESSLAU, pp. 48-49, 57-60. — La maggior parte delle lettere regie che si conservano nei Registri Angioini di Napoli hanno caratteri e qualità di mandati ora generali ora speciali: cfr. P. DURRIEU, *Les Archives Angevines de Naples* (Paris, 1886), I, 180.

⁴ *Handb.*, I, 65 e sgg.

che pei tempi più antichi mancano gli originali, i quali non cominciano che alla fine del secolo VIII, e sono rarissimi sino all'XI: mentre le copie, anche antiche, non danno garanzie sufficienti di fedeltà o di sincerità, e non offrono elementi bastevoli e sicuri per la dottrina e per la critica.

Inoltre, prima che si stabilisca il dominio temporale dei papi, i documenti di questi non hanno caratteri propriamente diplomatici; ma sono semplici lettere con formule religiose ed umili, quali convengono a sacerdote non a sovrano. Intanto, però, come si apparecchiava la signoria politica, andava costituendo lentamente la cancelleria diplomatica, formavasi la tradizione, preparavansi le nuove forme convenienti alla nuova e sempre crescente potenza del pontificato¹.

Dalla fine del secolo VIII alla fine del XV, da Adriano I a Eugenio IV e a Innocenzo VIII, la diplomazia pontificia si sviluppa in modo sempre più largo e rigoglioso; e le specie dei documenti, e le loro forme, e le loro denominazioni, si moltiplicano e si trasformano tanto, che una classificazione scientifica dei medesimi riuscirebbe sommamente difficile, se non la tenessimo in termini piuttosto lati. Credo pertanto opportuno di conservare, come fondamento, la vecchia classificazione stabilita dai PP. Maurini, di *Bolle*, *Brevi* e *Motuproprii*, e intorno a questa raggruppare le notizie più importanti sui documenti di ciascuna categoria.

Bolle.

Le *Bolle* sono la categoria più antica e più generale dei documenti pontifici, e si chiamano così dal sigillo di piombo

¹ Il DE MAS-LATRIE, nella *Revue des questions historiques*, fascicoli dell'aprile 1886 e aprile 1887, raccolse dal *Nouveau Traité de diplomatique* e dagli studi più recenti fino ai nostri giorni, un buono e utile compendio, diviso in due opuscoli, che intitolò: *Les éléments de la diplomatique pontificale*. Lo citerò secondo la paginazione della tiratura a parte: noto frattanto che il primo capitolo (I, pp. 7-10) è dedicato ai documenti pontifici dell'epoca più antica, ai quali sopra accenniamo. E per quest'epoca ved. anche FUMAGALLI, *Ist. Diplom.*, II, 104 e sgg.

pendente, di cui sono munite. La denominazione non è anteriore al secolo XIII, ma lettere in tal modo bollate risalgono al secolo VII¹.

Nelle bolle sono compresi vari generi di documenti: *costituzioni*, *privilegi*, *lettere*, *mandati*, ecc., e svariatissima ne è la nomenclatura. Nel *Liber diurnus* (sec. VII-VIII) si hanno le seguenti denominazioni: *Constitutum*, *Decretum*, *Privilegium apostolicum*, *Praeceptum*, *Praeceptio*, *Praeceptionis pagina*, *Epistola*, con altre locuzioni più speciali². Altre denominazioni ci sono date, oltre che dai documenti originali, dai trattati della *ars dictandi*; e notevole, tra le altre, è l'enumerazione che dei documenti pontifici viene fatta da una *Summa* sassone del secolo XIII: « *A sede apostolica dantur privilegia. commissiones, citaciones, procuraciones, donatorie, petitorie, sentencie, confirmaciones, appellaciones, executorie, dispensaciones, indulgencie, exempciones, visitaciones, inquisiciones, formate, obligatorie, missiles* »³.

Le bolle possono suddividersi in due classi principali: *Privilegia* e *Litterae*, o, continuando la vecchia nomenclatura dei Benedettini, *Bullae maiores* e *Bullae minores*⁴, la quale distinzione non deriva propriamente dalla maggiore o minore importanza del contenuto, ma dalla maggiore o minore solennità delle forme diplomatiche.

¹ *Nouveau Traité de diplom.*, V, 140. MAS-LATRIE, I, 16.

² Tra queste è *Indiculus* o *Indiculum*, che significa l'atto di promessa che fanno i vescovi e i papi eletti, ed anche si adopera per indicare le formule della *superscriptio* e della *subscriptio* delle lettere pontificie. — Cfr. *Liber Diurnus Romanorum Pontificum*, ed. TH. V. SICKEL (Vienna, 1889), formule I, LXXV, LXXVI, LXXXIII.

³ ROCKINGER, *Briefsteller u. Formelbücher*, p. 214.

⁴ La classificazione in *Privilegi* e *Lettere* fu data da L. DELISLE nella memoria sugli Atti di Innocenzo III (*Bibl. de l'Éc. des Ch.*, 1858, pp. 1-73). Il MAS-LATRIE, I, 16 e sgg., preferì attenersi alla vecchia nomenclatura e classificazione benedettina. — Eccessivamente minuziosa, e con una nomenclatura in parte assai strana, è la classificazione proposta dal PFLUGK-HARTTUNG nelle sue pubblicazioni di diplomazia pontificia (*Die Urkunden der päpstl. Kanzlei*, 1882 — cfr. la mia recensione in *Arch. stor. ital.*, 1883, XI, 118-121 —; *Päpstliche Originalurkunden u. Scheinoriginale*, 1884; *Specimina selecta Chartarum Pontificum Romanorum*, 1885-1887); le quali, del resto, nonostante polemiche vivaci, han portato a questi studi largo e utile contributo.

I *Privilegi* sono gli atti più solenni della curia pontificia; e il fine loro è, ordinariamente, di concedere, proteggere, confermare immunità e possessioni ecclesiastiche. Largamente li definisce e li descrive Alberico da Montecasino nel secolo undecimo¹, ma le forme di essi non rimangono sempre rigidamente le stesse². Possiamo con un rapido cenno — senza addentrarci qui nelle minute particolarità e nelle successive modificazioni — delinearne i caratteri generici³. Il saluto iniziale dei privilegi consiste nella formula « *in perpetuum* », o in altra ugualmente solenne: e il loro escatocollo si compone di più righe scritte e di più segni. Da Adriano I (772-795) comincia la doppia formula dello « *Scriptum* » e del « *Datum* », la prima delle quali è di mano dello scrittore del documento, ma non è costante, e non dura oltre Callisto II (1119-1124); la seconda occupa l'ultima linea del documento, con datazione amplissima. Con Leone IX (1049-1054) si introduce la « *Rota* », e inoltre si riduce in monogramma la salutatione finale « *benevalere* »: tra queste due figure è la sottoscrizione del papa. Non di rado, specie da Innocenzo II in poi, le bolle solenni hanno anche le sottoscrizioni dei cardinali. Nel corso del secolo XIII, dopo che Innocenzo III ebbe nel 1213 soppresso l'ufficio del Cancelliere della S. R. C., le forme antiche dei privilegi vanno decadendo⁴; il Diekamp ne notò l'uso sempre più raro da Innocenzo IV ad Alessandro IV (1243-1261)⁵.

Non tutti i privilegi hanno la stessa solennità di forme: ce n'è una categoria di meno solenni, che ebbero corso specialmente nei secoli XI e XII, i quali non si differenziano dai grandi privilegi per il contenuto, ma mancano di qual-

¹ *De dictamine*, in ROCKINGER, pp. 36-37.

² Vedine lo sviluppo nei citati *Specimina* del PFLUGK-HARTTUNG, tavv. I-106, che danno i facsimili delle *Bullae Maiores*.

³ Ved., più innanzi, il Capo IV che tratta del Protocollo dei documenti.

⁴ MAS-LATRIE, I, 18.

⁵ In *Oesterr. Mittheil.*, IV, 498.

che speciale distintivo esteriore o, se anche li hanno tutti, li hanno in forma più dimessa. Si chiamano questi *Privilegia minora*, e sono una specie di documenti che sta di mezzo tra i privilegi e le lettere, e non ha confini precisi né costanti¹. Può a questi privilegi minori applicarsi il vocabolo *Indulgentia*, che il Delisle² notò essere adoperato negli atti di Innocenzo III e di altri papi del secolo decimoterzo, come cosa distinta da privilegio, e del quale Guido Fava dette questa definizione: « *Indulgentia vero a privilegio differt, quia cum ea solemnitate fieri non habet, set per quandam favorabilem gratiam alicui persone specialiter indulgetur* »³.

Scadute a un po' per volta, le forme speciali dei privilegi, non ha più luogo la distinzione di *Bolle grandi* e di *Bolle piccole*: ma tutte possono essere designate col nome di *Lettere*; e, dal secolo XIII, i caratteri generali delle medesime, largamente considerati, sono i seguenti. La scrittura, così del protocollo come del testo, è di una sola mano, e tutta di seguito: in principio è il nome del papa col titolo di « *episcopus servus servorum dei* » e col saluto « *salutem et apostolicam benedictionem* »; in fine, la data semplice: il giorno del mese al modo romano e l'anno del pontificato, che si sostituisce all'antica datazione delle piccole bolle, consistente nel giorno e nell'indicazione, e che sotto Eugenio IV si accresce dell'anno dell'incarnazione.

Bensì, anche tra le bolle definitivamente costituite, dal secolo XIII in poi, sono delle differenze, e, tra le altre, appaiono esteriormente queste: ora il protocollo iniziale è

¹ Bene ne discotte il KALTENBRUNNER, *Oesterr. Mittheil.*, I, pp. 403-404. — Il PFLUGK-HARTTUNG, quasi che non fosse già di per sé mal definibile questa specie di « Privilegi minori », ne fa due sottoclassi: una di *Bullae maiores mediae* o *Prunkmittelbullen*, e l'altra di *Bullae mediae* o *Mittelbullen*.

² *Op. cit.*, pp. 16-17.

³ *Doctrina privilegiorum*, in ROCKINGER, p. 197. — Questa distinzione tra *Privilegi* e *Gratie* si conserva anche in età più moderne: così in una lettera di Cesare Borgia del 29 settembre 1500 (ed. E. ALVISI, *C. Borgia duca di Romagna*, Imola, 1878, p. 481): « *Voi dunque sforzative in tal fede sincerità et obedientia verso di noi perseverare, che abbiamo ragione ogni di più ample gratie et privilegi concedere* ».

tutto in lettere allungate, ora vi è di tal forma il solo nome del papa, ed ora invece è tutto in lettere minuscole, come il testo; l'attacco del sigillo di piombo ora è con filo di seta e altre volte con filo di canapa; e in fine, di contro al grandissimo numero di lettere che si spediscono aperte, ce ne sono alcune che serbano qualche traccia di chiusura. Aggiungasi che, nella curia e nella cancelleria pontificia, ebbero le lettere diverse denominazioni, corrispondenti, come le differenze sopra notate dei caratteri estrinseci, ora alle diverse qualità dei documenti, ora alla maggiore o minore importanza dei medesimi ed ora al diverso modo di spedizione. Delle più caratteristiche di queste denominazioni gioverà dare qui un breve cenno.

Litterae cum filo serico e *Litterae cum filo canapis*. La distinzione comincia fino da Lucio II (1144)¹ ed è sancita da un'istruzione cancelleresca del tempo di Bonifazio VIII². Le prime sono lettere di costituzione o di concessione, precetti, ecc., documenti, insomma, che costituiscono un titolo pel destinatario; le seconde invece sono lettere di commissione, di notificazione, documenti esecutivi. Questa distinzione è divenuta normale nelle spedizioni pontificie, e si è conservata anche nei tempi moderni.

Litterae communes e *Litterae legendae*. Innocenzo III parla di lettere spedite « *in forma communi* » o « *sub forma communi* »; e un trattato, composto in Germania poco dopo la morte di lui, distingue le lettere di commissione in « *simplices, communes, legendae* »³. Più specificatamente poi, ne

¹ F. KALTENBRUNNER, in *Oesterr. Mittheil.*, I, 404-405.

² Ed. DELISLE, *op. cit.*, p. 23, cap. 1: « *Est notandum quod littere domini pape alie bullantur cum serico, alie cum filo canapis* ». Le differenze di forma di queste due specie di lettere sono date nei capitoli 2, 5, 6, 10, e riassunte dal D. a p. 26. — Questo regolamento fu preso nuovamente in esame, con qualche particolare osservazione, da W. DIEKAMP, per i tempi da Alessandro IV a Giovanni XXII (1254-1334), in *Oesterr. Mittheil.*, IV, 502 e sgg.

³ DELISLE, *op. cit.*, p. 21.

discorre una costituzione di Niccolò III, dell'anno 1278¹. Da questa apprendiamo che le lettere da spedirsi « *sine lectione* » erano non soltanto di semplice commissione, ma di grazia, di conferma e rinnovazione di concessioni anteriori, di costituzioni ecclesiastiche, di censure, di difesa delle comunità e delle possessioni ecclesiastiche, ed anche « *privilegia communia* ». La differenza pertanto tra le lettere *communes* e le *legendae* non è certo la medesima che corre tra le lettere *cum filo canapis* e quelle *cum filo serico*: ma pare che in sostanza si riduca a questo: le *communes* si fondavano sul diritto comune, o erano compilate secondo « forme » precedentemente approvate dal papa, e per conseguenza potevano essere date dalla cancelleria al destinatario, senza essere nuovamente sottoposte alla lettura ed alla approvazione del pontefice; mentre le *legendae*, trattando di affari di speciale importanza, di casi eccezionali dovevano prima essere lette dal papa o, per commissione di lui, dal capo della cancelleria².

Litterae curiales. L'indicazione « *de Curia* », scritta a tergo di certe lettere pontificie, comincia dai tempi di Clemente IV (1265); ma la registrazione di tali lettere, separata dalle comuni negli ultimi quaderni dei registri pontifici, risale a Innocenzo IV³; e a tempo di Giovanni XXII (1316) i Registri predetti dividonsi in tre serie: *R. Communium*, *R. de Curia*, *R. Secretarum*⁴. Che cosa sia-

¹ Ed. GIO. MERKEL in *Arch. stor. ital.*, App. V, pp. 140-141, in modo incompiuto, e poi altri; e finalmente, M. TANGI, nel libro *Die päpstlichen Kanzlei-Ordnungen von 1200-1500* (Innsbruck, 1894), pp. 69-82, premettendovi un'accuratissima notizia diplomatica e letteraria.

² La citata costituzione di Niccolò III fu emanata in seguito alla presentazione, fattagli dal Vicecancelliere, di una « *cedula continens formas litterarum apostolicarum* ». Ora parecchie delle dette forme furono dal papa pienamente approvate in modo preventivo per qualsiasi caso, e a queste è apposto l'ordine « *Dentur* »; per altre fece riserve coll'ordine « *Legantur* »: ordine, che riguardava o tutto il testo della lettera o alcune parti di esso, e doveva osservarsi in certi casi e in certe condizioni, e in altre no.

³ Registro dell'an. II (1244): « *Litterae curiales sunt in isto quaterno* ». Cfr. E. BERGER, *Les registres d'Innocent IV* (Paris, 1884), I, pp. VIII, XX e sgg.

⁴ E. v. OTTENTHAL, *Die Bullenregister Martin V. und Eugen IV* (Innsbruck, 1885), pp. 123-124.

no propriamente le Lettere curiali è stato molto studiato ed è controverso¹; né, quanto alle ragioni della loro particolare registrazione, può dirsi che siansi conseguiti risultati definitivi, perché molte lettere di consimile natura sono registrate anche tra le comuni. Perciò la loro registrazione separata crediamo dipenda non tanto dalla qualità delle lettere, quanto da speciali pratiche o necessità burocratiche, che a noi sfuggono. Ma, quanto alla sostanza, può stabilirsi che chiamansi « lettere curiali » quelle che concernono non interessi privati, ma i « *negotia curiae* » così ecclesiastici, come politici e amministrativi. Queste lettere scrivonsi, non a petizione di privati, ma d'ufficio; e conseguentemente (come si esprime una costituzione di Eugenio IV del 1445) « *de sui natura gratis scribendae sunt* »².

Litterae secretae. Litterae clausae. Le une e le altre sono lettere che, in contrapposto delle *litterae patentes*, si spedivano segretamente, e riguardavano per lo più relazioni personali del papa o affari dello Stato; precedendo, in sostanza, quello che furono poi, con caratteri nettamente distinti, i brevi. L'Ottenthal³ identifica, nel maggior numero dei casi, le Lettere segrete con le Lettere chiuse; né credo che abbia torto; ma possono essere segrete anche lettere non chiuse, mandate per un fidato messaggero: ed è soltanto la seconda espressione che determina il fatto materiale della chiusura. Abbiamo notizia di lettere chiuse fino dai tempi di Innocenzo III, ma ne rimangono pochissimi esemplari.

La chiusura si faceva ripiegando l'uno sull'altro i lembi laterali e facendovi passare per due fori il laccio di canapa

¹ Ved. particolarmente, MUNCH-LOEWENFELD, *Aufschlüsse über das päpstl. Archiv* (Berlino, 1880), p. 60; F. KALTENBRUNNER, in *Oesterr. Mittheil.*, V, 244-249, e VI, 496; OTTENTHAL, *ivi*, 129-130, e *Die Bullenregister*, p. 120; E. BERGER, in *Bibl. de l'Éc. des Ch.*, XLV, 368, e nella prefazione ai Registri d'Innocenzo IV, p. XXI e sgg.

² Ed. OTTENTHAL, *op. cit.*, p. 175.

³ *Op. cit.*, pp. 123-125; ved. specialmente la nota 4 a p. 124.

a cui era appeso il sigillo; queste lettere portavano nel tergo l'indirizzo al destinatario¹.

Brevi.

I *Brevi pontifici* sono lettere chiuse, sigillate coll'anello del pescatore, che concernono affari personali dei papi, o politici e amministrativi del loro dominio temporale, e in seguito si estendono anche ad affari ecclesiastici, concessioni d'indulgenza, ecc. Della chiusura mediante l'anello piscatorio si ha menzione sino dal secolo XIII in una lettera di Clemente IV del 1265², dove è detto: « *Non scribimus sub bulla sed sub piscatorio sigillo, quo Romani pontifices in secretis utuntur* »³; ma l'uso dei brevi non diviene generale se non nel secolo XV, e solo da quell'età in poi essi acquistano quei caratteri che li distinguono nettamente dalle bolle, e che sono estrinseci ed intrinseci.

Degli estrinseci il principale e più caratteristico è appunto il *sigillo in cera rossa*, coll'impressione dell'anello del pescatore: « *sub annulo piscatoris* »⁴; viene poi la qualità della pergamena, finissima e bianchissima da ambo le facce, mentre nelle bolle è generalmente grossa, e sbiancata solo dal lato interno; e in fine la scrittura,

¹ Vedine facs. in SICKEL, *Monum. graph. M. Aevi*, IX, 4. Simile è una bolla di Paolo III, 29 ottobre 1546, a Cosimo dei Medici duca di Firenze, per notificargli l'elezione di Alfonso Tornabuoni a vescovo di San Sepolero (Arch. Fior. Dipl. *Stroziane-Galletti*). Nel margine superiore e inferiore della pergamena sono otto fori, e si vede che la lettera era stata piegata prima in quattro per il lungo, poi ripiegata a doppio trasversalmente, in modo che i fori venivano a combaciare in due punti: per questi passava la cordicella che chiudeva la lettera, e teneva appeso il piombo al disotto dell'indirizzo esterno. Ora la cordicella, con un lato strappato e col piombo pendente, è assicurata a due fori del lato superiore.

² Potthast, 19051.

³ Questo passo è riferito dal CANCELLIERI, *Notizie sopra l'origine e l'uso dell'anello piscatorio* (Roma, 1823), e poi da parecchi altri.

⁴ Poche impronte di tali sigilli si conservano, perché andavano distrutte nell'aprire le lettere; vedine alcuni esempli nei brevi di Giulio II degli anni 1511-1512, nell'Arch. Fior., tra le pergamene *Stroziane*.

che non ha alcuna relazione con quella in uso nelle bolle - gotica, poi bollatica -, ma è umanistica o italica, o di forme minuscole e corsive moderne.

Dei caratteri intrinseci i più notevoli sono: l'*intitolazione*, che dà il nome del papa col suo numero ordinale, *isolato*, in prima linea, e in seconda linea il nome del destinatario (che spesso è ripetuto anche nel dorso)¹, col solito saluto « *salutem et apostolicam benedictionem* »; e la *data* di tempo, nella quale il giorno del mese è espresso alla moderna in ordine diretto, e l'anno di Cristo e quello del pontificato sono in numeri romani. Alcuni brevi hanno anche la sottoscrizione autografa del papa², ma è cosa eccezionale, derivata forse da speciali ragioni personali o politiche.

Motupropri.

Si è già detto che l'introduzione di quest'ultima forma di documenti pontifici è del tempo di Innocenzo VIII. I motupropri hanno caratteri comuni colle bolle e coi brevi, ma ciò che da questi e da quelli li distingue è la mancanza del sigillo, al quale invece è sostituita la sottoscrizione autografa del papa. La formula « *motu proprio* » si trova in principio o in fine dell'atto, espressa generalmente in questo modo: « *Placet, et ita motu proprio mandamus* ».

¹ I brevi d'indulgenza non hanno indirizzo esterno, ma recano questa « *inscriptio* »: « *Universis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis salutem et apostolicam benedictionem* ». — Uno di tali brevi, emanato da Giulio IV, 16 marzo 1551 (Arch. Fior. Dipl. Strozzi), che concede ai fedeli della diocesi di Volterra di lucrare il giubileo in patria, ha nel dorso questo titolo di mano poco posteriore: « *Bulla iubilaei anni 1550* ».

² Esempi da pergamene dell'Arch. Fior. — 1475, agosto 20. Sisto IV ai Fiorentini, in favore del proprio nipote Francesco della Rovere. Sottoscrizione autografa: « *Sixtus qui supra manu propria f.* » — 1489, ottobre 9. Innocenzo VIII ai suddetti, in favore di Niccolò Orsini conte di Pitigliano, creditore della Repubblica per suoi stipendi: « *Ita est. Innocentius pp. VIII manu propria* ». — 1527, 18 maggio. Clemente VII, prigioniero in Castel S. Angelo, a F. M. della Rovere, perché conceda salvocondotto al Viceré di Napoli, chiamato a trattare accordo col papa: « *Ita est J. (Julius)* ».

La data è nei più antichi motupropri espressa al modo delle piccole bolle, cioè col giorno del mese secondo il calendario romano, e coll'anno del pontificato; poi, da Leone X, s'introduce la datazione alla moderna, come nei brevi [4].

8.

DOCUMENTI PRIVATI.

Molteplici sono le denominazioni che ebbero i documenti privati (*chartae pagenses*) nel medio evo, né sarebbe qui possibile, né opportuno, enumerarle tutte. Lasciando un tale ufficio ai glossari, mi limiterò a dar notizia di alcuni vocaboli principali, di significato generico, che sono come i capisaldi, dai quali emana e intorno ai quali si raggruppa la nomenclatura medievale. Sono questi: la *Scritta*, atto preparatorio; la *Carta*, la *Lettera*, il *Libello*, il *Chirografo*, documenti dispositivi; la *Notizia* e il *Breve*, documenti di prova¹.

La *Scritta* non è un documento notarile; anzi, nei testi italiani, si contrappone nettamente alla « carta », appartenendo a quella categoria di scritture preparatorie o sussidiarie, che la moderna diplomazia denomina « *atti* ». La *scritta* è infatti un atto di buona fede tra privati in forma privata; è un ricordo di un'azione di carattere legale, ma non ancora legalmente autenticata, ovvero di un accordo fatto a voce, che comunemente dicesi « mercato »: è, in generale, un *atto preparatorio* del documento notarile², ma

¹ È quasi superfluo notare che parecchi dei vocaboli adoperati per le contrattazioni private applicaronsi anche ai documenti pubblici.

² Caratteristico è questo ricordo di un prestatore fiorentino: « *A dì 8 di dicembre 1401 fecie Bonachosa una ischritta di sua mano nel modo e forma che fue il mercato; e questa fecie perché mi richiesono io gli servissi della metà dei denari, promettendomi che infra tre mesi m'arebbono fatta la carta: e ténomi due anni a parole* » (Arch. Fior. Dipl., S. M. Nuova, cartac. an. 1425: cfr. Arch. stor. ital., 1895, XV, p. 114).

non di rado sta in luogo di esso¹, e qualche volta serve a dar notizia di un documento già stipulato². Anche nelle caratteristiche intrinseche la scritta differisce dal documento notarile: ché non v'è intervento né sottoscrizione di rogatario; è in carta e non in pergamena; ed è scritta, fino dagli ultimi del secolo decimosecondo, e poi sempre, in lingua volgare³.

Carta (*charta*, *carta*, *chartula*, *cartola*) è il vocabolo per eccellenza destinato a significare il documento notarile, e in genere qualsiasi documento pubblico o privato⁴: delle due forme, *charta* e *chartula*, nelle più antiche fonti medievali

Nella *Canzone del Pregio* di DINO COMPAGNI (ed. I. DEL LUNGO, *D. C. e la sua Cronica*, I, 397) il vocabolo *Scritta* ha, per quanto mi pare, il significato di « minuta notarile », nella nona strofa, dove si dice:

Se buon pregio vole aver Notaro...
E d'inbreviar sue scritte non si' avaro...
E contra 'l dritto non scritte mutare.

¹ Tali sono le scritte per commissioni di opere d'arte, parecchie scritte di parentado, e molte obbligazioni e patti mercantili. — Una sentenza dei Consoli di Calimala del 1277 (Arch. Fior. Dipl. *Strozziene-Galletti*) si fonda sopra una semplice scritta di debito, in lingua volgare, allegata nel documento, ma non registrata dal creditore nei suoi libri, perché « *multe scripte et carte fiunt per mercatores, que non scribuntur ibi* ». — Nello Statuto di Calimala del 1332 sono sempre distinte le « scritte » dalle « carte »; e nel lib. I, rub. 86, si provvede come « le scritte e le ragioni de' libri delle compagnie » possano, a petizione di privati, essere date in copia « per piuvida [pubblica] carta » (Ediz. EMILIANI-GIUDICI, p. 99).

² Così, nel 1293, un tale Guccio fiorentino, in una cedola cartacea, fa ricordo di propria mano d'un prestito da lui fatto, del quale è « *charta per mano di ser Meo* ». E aggiunge: « *E questa ischritta fecie Ghuccio di sua mano* » (Arch. Fior. Dipl. Arch. gen., cartac.).

³ Ved. i miei articoli: *Due scritte volgari del sec. XIII*, in *Miscell. fior. d'erudiz. e storia*, I, pp. 23-24; *Di una carta latina-volgare del 1193*, in *Arch. stor. ital.*, 1890, V, pp. 275-278; *Mercato, Scritta e Danaro di Dio*, ivi, 1895, XV, pp. 306-315.

Non è qui il caso di illustrare gli altri significati che ha il vocabolo *Scritta* fuori del campo diplomatico, i quali poi si riducono a quello generico di « ricordo scritto ».

⁴ Nello stesso significato generale si adoperano *instrumentum*, *documentum*, *scriptum*, *munimen*, *pagina*, ecc. — *Munimen* è assai frequente nell'età longobarda, con particolare riferimento ai documenti privati (CHROUST, p. 11), ma si trova anche in tempi più recenti (FICKER, *Forschungen*, IV, num. 2, 5, 8, 28, ecc.). — *Carta sive Strumentum* si legge in un documento toscano del 1230-1231. « *In primis dedi Bonaccorso notario pro pretio unius carte sive strumenti, lxxxviii libras* » (Arch. Fior. Carte di S. Gimignano).

si trova usata di preferenza la seconda. E, per quanto spetta ai documenti privati, « carta » si chiama generalmente il documento dispositivo. Non mancano eccezioni: *Charta noticia* è chiamato un documento veneto d'investitura del 1017¹; e in una donazione aretina del 1074 si fa menzione d'un contratto di affitto, chiamandolo « *charta seu notitia* »²; ma in un documento salernitano del 1025 distinguonsi nettamente le *cartule* dai *brevi*³. Notevole è pure, a questo proposito, quanto ha osservato lo Zdekauer⁴ in un cartulario del Capitolo di Pistoia del secolo XII, intitolato « Libro della Croce ». In esso sono registrate, in due serie distinte, le *carte* o *cartule* e i *brevia*, e secondo la natura e lo scopo diverso di queste due specie di atti, le prime, documenti dispositivi, sono intestate col nome degli autori, e i secondi, documenti di prova, col nome dei destinatari⁵.

Della *Lettera* ho già toccato nei precedenti capitoli, discorrendo dei documenti regi e pontifici. La chiamarono, nel medio evo come nei tempi classici, *Epistola* o *Litterae*, usando questo secondo vocabolo di preferenza al plurale, anche quando si riferiva a un unico documento. L'*Epistola* è un componimento rettorico, intorno al quale le somme dell'*ars dictandi* nel medio evo diedero norme speciali e determinate, con riguardo non tanto alle lettere dei privati quanto a quelle delle cancellerie.

In generale i documenti pubblici, se si escludono le *Notizie*, hanno forma di lettera, e la loro partizione interna

¹ FICKER, *Forschungen*, IV, num. 47. Il documento contiene un precepto di investitura in favore del monastero di S. Zaccaria di Rialto: « *hanc cartam noticiam scribere precepit ad opus ipsius monasterii Sancti Zacharie* ».

² Cod. dipl. aret., ed. PASQUI, num. 216.

³ Cod. dipl. Cavensis, V, 100, num. 760. *Petrus f. Petri* rimette Mauro f. Bassi « *illa monimina que inter nos ad commune abemus... que sunt cartule duobus et tribus brebi* ». Segue l'inventario delle due carte (compro e vendite) e dei tre brevi (una locazione di vigna, e due divisioni di beni).

⁴ Studi sul documento privato italiano nei secoli X, XI, XII, Parte I (Siena, 1890): cfr. la mia recensione in *Arch. stor. ital.*, 1891, VII, pp. 171-173.

⁵ Questo cartulario pistoiese è stato pubblicato da QUINTO SANIOLI (*Libro Croce* a cura di Q. S.) nei *Regeste Chartarum Italiae*, n. 26, Roma, 1939.

corrisponde appunto, dal più al meno, alle preaccennate regole rettoriche; onde bene ai medesimi si sono applicati i nomi di *Epistolae* o *Litterae*. Ma gli stessi vocaboli si adoperarono talvolta anche nei documenti privati. Così il Mabillon menziona le *litterae et epistolae testamentales*, e le *epistolae donationis*; e il Fumagalli¹, le *epistolae ingenuitatis*, le *epistolae securitatis*, ecc. Osserva inoltre il Fumagalli che Marculfo raccoglie le carte spettanti al giure privato talora sotto il titolo di *chartae pagenses*, tal'altra sotto quello di *litterae pagenses*: la quale osservazione può sembrare, a dir vero, non troppo esatta, dacché nel libro secondo e nelle addizioni di Marculfo² sono i soli documenti di forma epistolare che hanno, nel titolo o nel contesto, i vocaboli *epistola*, *litterae*: ma è pur vero che questi stessi documenti, in altre formule, si intitolano *charta*, *libellus* o *libellum*. Onde possiamo dedurre che il documento dispositivo del medio evo, come derivò per le forme dall'*epistola* romana, così ne assunse parecchie volte la denominazione³.

Libello (*libellus*) nel linguaggio romano significò memoriale o supplica all'imperatore, querela criminale, notificazione, ed anche libro di note: nei più antichi formulari del medio evo troviamo *libellus* e *libellum* già nel significato di documento: *libellum dotis*, *securitatis*, *repudii*, ecc. Ma rimase questa denominazione principalmente ai contratti d'affitto o d'enfiteusi, dei quali si facevano due copie, per l'una e per l'altra parte contraente, che terminavano colla formula: «*unde duo libelli, uno tenore conscripti, facti sunt*» o altra simile. E notisi che la parola «livello», applicata a questi contratti, ci ravvicina al significato pri-

¹ *Istitut. diplom.*, II, 239.

² Cfr. la citata edizione dello ZEUMER.

³ Notevole è tra le *Formulae Augienses* del secolo VIII un *Libellum dotis* (ZEUMER, p. 357, num. 24), che ha in fine una formula di rogito notarile, e nel contesto questa frase: «*tibi talem epistolam dotis emitto, et in has literulas scribere precipio*». — Un documento notarile senese del 1230 (nel Caleffo Vecchio), dando notizia della presa di possesso d'un castello, comincia colla formula: «*Appareat his publicis litteris manifeste quod....*».

mitivo romano di *libellus*, avendo la concessione livellaria fondamento in una supplica, ossia in un *libellus* o *cartula petitionis* o *precaria*, che si presentava al proprietario del fondo da chi voleva impetrare tale concessione¹.

Chirografo è un documento scritto dalla mano dell'autore e consegnato, come titolo, al destinatario. Già vigeva, come abbiamo veduto, nel tempo romano; e le tavole cerate pompeiane ne danno qualche esempio²: ma nel medio evo ebbe, di regola, un più speciale significato. Si chiamarono «chirografi» i contratti la cui validità derivava principalmente dall'essere scritti, o per lo meno sottoscritti e suggellati, da uno dei contraenti e consegnato all'altro contraente, il quale a sua volta consegnava al primo un altro originale scritto, sottoscritto e suggellato da lui.

E questo legame reciproco di fede si sviluppò anche meglio nelle cosiddette *Carte partite* (*chartae pariclae, divisae, excisae, indentatae, divisae per alphabetum*, ecc.), che pure si chiamarono «chirografi»: le quali scrivevansi in più esemplari, quante erano le parti contraenti, sopra un sol pezzo o un sol rotolo di membrana; e ciascun esemplare era al solito scritto o sottoscritto da una delle parti e doveva essere consegnato all'altra parte. E la distribuzione tra le parti facevasi in questo modo: la membrana tagliavasi negli spazi tra un esemplare e l'altro, in modo che ciascun contraente venisse ad avere, come destinatario, l'originale scritto o sottoscritto dall'altro contraente come autore. Il taglio si fece dapprima in linea diritta, ma più tardi, per più sicurezza, in linea ondulata o dentata; e sulla linea del taglio si scriveva la parola *chirographum*, o una pia giaculatoria, o le lettere dell'alfabeto³.

¹ Ved. MURATORI, *Antiq. italic.*, tomo III, dissertaz. 36. — I livelli ecclesiastici sono così menzionati nelle Epistole di GERBERTO (ep. 2, ed. HAVET): «*Nescio quibus codicibus, quos libellos dicunt, totum sanctuarium Dei venundatum est*».

² BRESSLAU, I, 45-46.

³ Di questa materia ha trattato ampiamente il BRESSLAU, I, 502-510.

L'uso dei chirografi o carte partite è venuto dall'Inghilterra, dove, non essendo in vigore il notariato, la fede ai contratti derivava principalmente dalla partecipazione personale dei contraenti: i più antichi chirografi anglosassoni (e per lo più sono documenti regi) risalgono al nono secolo; in Germania, se ne conoscono del decimo; in Francia, dell'undecimo¹. In Italia se ne hanno ricordi fino dal secolo decimosecondo², e dal secolo decimoterzo cominciano i documenti³.

Mi limito qui a dare notizia di due carte senesi del 1283 e del 1321⁴, dalle quali può desumersi, in modo chiaro e completo, la procedura della chirografia, segnatamente nei

Ved. anche MABILLON, *De re dipl.*, pp. 5-7; WATTENBACH, *Schriftw.*, 3ª ediz., pp. 192-194, e il *Glossario* del DUCANGE, alla voce *Chirographum*.

¹ I due più antichi chirografi inglesi che si conoscano sono degli anni 855 e 901 (facs. in *Palaeogr. Soc.*, I, 2, 13); il più antico tedesco è un livello tra il vescovo di Treviri e il Capitolo del Ducmo, dell'anno 967 (BRESSLAU, I, 505). Della Francia abbiamo un diploma di re Enrico I (1031-1060), senza data, a favore dell'Abbazia di S. Genoveffa, in basso del quale stanno capovolte e tagliate a metà le parole PETRUS, PAULUS, GENOVEFA (*Recueil de facs. de l'École des Ch.*, fasc. 2, tav. 39: cfr. GIRY, *Manuel de diplom.*, p. 510).

² Negli *Annales Genuenses*, del secolo XII (MGH, *Scriptor.*, XVIII, 77) si menzionano «verba... in scripto redacta et per abecedarium divisa»; e negli HPM, VII, 299, è riferito un documento regio siciliano del 1174 in due esemplari, con questa annotazione: «in fine utriusque quedam magne littere per medium scisse per manum eiusdem Alexandri regii notarii insignite sunt» (BRESSLAU, I, 508).

³ Nei *Diplomi inediti Sicil. sotto i Normanni e gli Svevi* (Palermo, 1895) G. BATTAGLIA pubblica due carte di livello partite per alfabeto: una del 1265, in Messina (num. VI): «Unde ad futuram memoriam et utriusque partis cautelam facta sunt per alphabetum exinde duo consimilia instrumenta per manus mei dicti notarii Pauli; l'altra del 1238, in Palermo (num. XV): «duo inde scripta similia et per alphabetum bipartita... facta sunt».

Nell'Arch. di Stato di Genova è l'Inventario delle rendite e censi del Comune genovese in Acri, del 14 luglio 1249, in forma di strumento notarile «per alphabetum divisum»: ed. C. DESIMONI, in *Archives de l'Orient latin*, II, 215-221.

Tra le pergamene Medicee dell'Arch. Fior., una del 13 novembre 1436 contiene il «Memorandum de libris dimissis in custodia Roberti de Martellis factoris in banco Cosmi et Laurentii de Medicis mercatorum Florentie in Basilea per Robertum Appulby anglicum», colla ricevuta del prezzo fatta dall'Appulby. Nel margine superiore la pergamena è ondulata, e porta scritto in caratteri gotici corsivi le lettere A, B, C, D.

⁴ *Lettere volg. senesi*, edd. PAOLI e PICCOLOMINI, pp. 61 e 100.

patti e nelle convenzioni commerciali¹. Il primo di tali documenti è una lettera della compagnia degli Squarcialupi di Siena, nella quale si dispone che la nuova «ragione» o società mercantile tra Ghezze e Oddo degli Squarcialupi s'abbia a stabilire mediante reciproci chirografi (*ceragrafi*); che Ghezze scriva di sua mano uno dei chirografi, lo sottoscriva e vi appenda il suo sigillo, e questo se lo ritenga Oddo; che Oddo, d'altra parte, faccia altrettanto, e consegni il proprio chirografo a Ghezze². L'altro documento contiene un patto di società mercantile tra Francesco di Sozzo de' Tolomei, Mannuccio Gregori e Andrea da Melianda: la pergamena, sulla quale è scritto, è tagliata e dentata tanto nel margine superiore quanto nell'inferiore, donde si desume che se ne staccarono altri due esemplari uguali, e che questo stava nel mezzo. Nel principio del documento è detto che ciascuno dei tre compagni doveva avere un esemplare scritto, sottoscritto e suggellato dagli altri due: difatti questo superstite è scritto da Francesco, suggellato da Ranuccio e consegnato ad Andrea. Notevole è anche che non v'è rogito di notaio, però vi si dice che ne fu «fatta carta per mano di ser Nichola di Ranuccio Gigli notaio di Siena»: onde si può dedurre che i chirografi mercantili appartengano piuttosto alla categoria delle «scritte» che a quella delle «carte».

La *Notizia* (riferisco la definizione del Brunner³) è una «relazione sopra un atto giudiziario o estragiudiziario, che

¹ Per le norme della fattura dei chirografi ved. anche BONCOMPAGNUS e JOHANNES ANGLICUS, in ROCKINGER, *Briefsteller u. Formelbücher*, pp. 174 e 508.

² Credo opportuno riferire la parte della lettera che concerne il detto argomento (p. 61): «Inanzi a pasqua di quaresima comincierete a fare la vostra ragione: e, fatta la vostra ragione, sie farete i ceragrafi; e se no chapesero in uno cieragrafo, sie il fate in due, ma fate menzione l'uno de l'altro... E uno e i due che siano i cieraграфи, sieno scritti per mano di Ghezo e ritenghali Odo a sé; e in somegliante modo sie faccia Odo i suoi, iscritti di sua mano, e rechinel Ghezo quando elli ne verrà a Siena. E fate in ciascheuno cieragrafo pendare i vostri sugielli, e onieuno di voi iscriva di sua mano in piè del cieragrafo: 'In testimonianza di questo cieragrafo, io chotale si ci fone pendare il mio sugiello'. E l'altro faccia il somegliante».

³ *Zur Rechtsgesch.*, p. 16.

aveva già ottenuta la sua efficacia giuridica prima della documentazione». Il vocabolo è del linguaggio medievale ed è accompagnato spesso da altre locuzioni, che meglio ne determinano il significato: *notitia*, *notitia brevis*, *notitia recordationis*, *notitia iudicati*, *notitia pro securitate*, *notitia pro modernis et futuris temporibus*, *notitia ad memoriam habendam vel retinendam*, e altre simili.

Le stesse applicazioni ha, nel linguaggio dei documenti, la parola *Breve* (*brevis*, *breve*), che nel territorio beneventano assunse anche il nome più speciale di *memoratorium*¹. Di altri significati svariati che ebbe questo vocabolo non è qui il caso di discorrere minutamente², ma basterà fissarne due, che hanno relazione più o meno stretta colla diplomatica: *Breve*, per « lettera », di cui il Wattenbach³ adduce esempi del secolo nono, e che è poi rimasto vocabolo ufficiale per le lettere chiuse e private dei papi; e *Breve* per « carta di giuramento ». S'intende, con questo, una carta, su cui era scritta una formula di giuramento, alla quale facevano seguito i nomi dei giuranti⁴, e di qui de-

¹ BRUNNER, *op. cit.*, pp. 5-7.

² Vedasi il *Glossario* del DUCANGE, i *Dizionari* della CRUSCA e del REZASCO, ecc. e, in questo vol., il seguente cap. 9.

³ *Schriftw.*, p. 200.

⁴ Arch. Sen. Caleffo Vecchio, c. 101, an. 1214. « *Isti qui inferius leguntur iuraverunt fidelitatem prout in superiori breve continentur et scriptum est* ». — La carta della lega toscana del 1197, su cui giurarono i magistrati, i consiglieri e gli uomini delle città e terre collegate, è detta *Breve securitatis*. « *Iuraverunt consilarii civitatis Florentie, sicut statutum est, ad breve concordatum de securitate societatis Tuscie* »: e parimente il Potestà e gli uomini di Figline, adunati, giurano « *totum quod continetur in breve securitatis* » (*Docum. dell'antica costituz. di Firenze*, ed. P. SANTINI, Firenze, 1895, pp. 39, 44). — Nei *Documenti* stessi (pp. 65-66) la Promissione e giuramento, che fanno gli uomini di Colle nel 1201 di non aiutare Semifonte contro i Fiorentini è detto *Scriptura*, *Instrumentum*, *Breve*; *Scriptura*, nel proemio: « *Ex hac scriptura notum sit* »; *Instrumentum*, nella sottoscrizione del notaro che copia: « *exemplum secundum quod vidi in autentico instrumento* »; *Breve*, nell'intitolazione dell'elenco dei giuranti: « *Omnes homines infrascripti sunt homines de Colle et eius curia, qui, ut in brevi continentur, iuraverunt Florentie* ».

rivò il nome di « brevi » dato ai più antichi statuti¹, perchè erano appunto fatti a forma di giuramento da prestarsi o dagli ufficiali che dovevano farli osservare o dai sottoposti che dovevano osservarli; mentre i più recenti statuti sono fatti in forma precettiva. Per questa evoluzione di significato, la denominazione di « breve » si applicò non solo alle cedole, alle brevi membrane, alle carte sciolte, ma anche ai libri di Statuti²; e quando il libro conteneva più brevi statutarî si disse *Breviarium*³.

A compimento di questo capitolo giova notare, segnatamente rispetto ai documenti dispositivi, che i vocaboli generici di *charta*, *epistola*, *libellus*, ecc., sono assai spesso seguiti da un aggettivo qualificativo, o da un altro nome nel caso genitivo, che servono a determinare la natura speciale del documento, ovvero questo è indicato col solo titolo speciale, omettendosi i vocaboli generici. Così ad es., *Cartola convenientie*, *Convenientia*, *Conventum*, e in volgare *Convegna*, per « carta di patti »; *Charta iudicati*, *Iudicatum*, per « carta di donazione »; *Libellus locationis vel feo seu tenimento*, per « carta di affitto »; *Fiducia*, per « carta di sicurtà »; *Cautela* volg., per « carta di cauzione »; *Sin-*

¹ BONCOMPAGNUS, *Cedrus* (in ROCKINGER, p. 122): « *Huiusmodi societates faciunt fieri per manum publicam statuta, que vulgo brevia nominantur. Unde dicitur: 'Iste iuravit ad nostrum breve'* ».

² *Statuti senesi volg.* (ed. BANCHI), II, 235; *Arte dei Chiavari*, an. 1323: « nel libro ovvero breve degli ordini de la detta Università ».

Notisi che ai libri di statuti si applica anche il vocabolo *Carta*. Così nel *Dizionario* del REZASCO, a p. 161, sono menzionate la *Carta di popolo* in Orvieto, la *Carta de logu* in Sardegna, la *Carta di regola* nel Trentino, la *Carta consulum mercatorum* in Lucca. I *Capitula Carte Populi* d'Orvieto sono editi da L. FUMI in *Documenti di storia italiana*, pubbl. dalla R. Deputaz. di storia patria in Firenze, to. VIII.

³ *Breve degli ufficiali del Comune di Siena*, an. 1250, ed. BANCHI. « *Breviarium istud sub brevitate verborum potest non immerito a lectoribus comendari, cum singula officia singulis suo ordine debeant nexibus legalium preceptorum astringi.... Idcirco... d. Ubertinus senensis potestas Breves officialium Communis Senensis, qui erant dispersi per loca et hactenus inordinate detenti et non plene compositi, per quosdam sapientes ordinari fecit et compleri et seriatim redigi in hunc librum* ».

dicato volg., per « carta di procura »; *Carta di riconoscenza* volg., per « confessione dello stato di consistenza d'un mercante »¹; *Lettera di riconoscenza*, *Lettera testimoniale* volg., per « documento d'autenticazione », ecc. [5].

¹ Tolgo questi esempi da documenti toscani dei secoli XI-XIV, e bastino come semplice saggio: del resto, il fatto è così comune tanto nei documenti pubblici quanto nei privati, che sarebbe superfluo fare altre speciali citazioni. Vedansi i Dizionari e i Glossari.

II.

PREPARAZIONE E FATTURA DEI DOCUMENTI

AZIONE E DOCUMENTAZIONE.

L'organismo del documento, prima di essere perfetto, ha diversi momenti di preparazione e di elaborazione. Come esso nasca e come si vada formando, per quali vie, con quali elementi e per quali fattori riceva vita e personalità, è una ricerca che deve necessariamente precedere lo studio analitico delle parti onde il documento si compone nella sua costituzione definitiva: non potremmo infatti darci pieno conto di quello che il documento è, senza prima sapere come esso « diviene ».

Ogni documento ha base in un'azione giuridica, dalla quale derivano particolari diritti e particolari obbligazioni. Questa azione può avere conseguito la sua piena efficacia prima d'essere registrata nel documento, o può compiersi mediante esso. Nel primo caso azione e documentazione costituiscono due fatti distinti, e corrispondono a due momenti diversi; nel secondo, l'una e l'altra si confondono in un solo momento storico¹.

Certo, in origine, il documento è una semplice testimonianza scritta d'un'azione già perfetta e giuridicamente valida di per sé; la quale testimonianza, scritta appunto per serbare memoria dell'azione compiuta, ha, in sostanza, in giudizio e fuori giudizio, lo stesso valore che possono avere le testimonianze personali a voce, e soltanto sembra

¹ Dell'azione e della documentazione ha trattato magistralmente il FICKER nei *Beiträge zur Urkundenlehre*; acute osservazioni vi ha aggiunto il BRESSLAU nei capitoli XIV e XVI del suo *Manuale*.

ad esse preferibile, in quanto afferma i fatti in modo definitivo e durevole. Tale è il documento testimoniale romano; tali sono le *notizie* o *brevi* medievali; e, secondo tale concetto, nei *giudicati* e nei *placiti* del medio evo i documenti scritti vengono allegati come prove di fatto insieme, e promiscuamente colle deposizioni orali dei testimoni. Di più, dalle formule stesse, che si leggono nel testo di parecchie carte, ci viene confermato che, secondo la tradizione dottrinale, i diritti e le obbligazioni scritte nel documento hanno, effettivamente o virtualmente, base in un'azione indipendente da esso; e che il documento non ha altro ufficio se non quello di affermare il fatto compiuto e di perpetuarne la memoria ¹.

Ma nel diritto italiano del medio evo, dove il documento in generale ha forma di carta dispositiva, e il notariato ha fede pubblica, la documentazione acquista prevalenza sull'azione; anzi possiamo dire che l'una non si disgiunge dall'altra, essendo esso documento principio e fine dell'azione giuridica. Rimangono, è vero, l'una e l'altra distinte per un certo tempo nei documenti regî (eccettuati, ben s'intende, quelli che hanno carattere esecutivo); e così pure, ma assai più raramente, nei pontificî: ma, se tale ricerca è utile (e tornerò a parlarne a suo luogo) per determinare i momenti storici a cui possono riferirsi le date d'un documento, possiamo frattanto stabilire, come regola generale, che la carta dispositiva, sia pubblica o privata, sia cancelleresca o notarile, è compimento necessario dell'azione, e ne resta

¹ Notinsi, ad esempio, i seguenti preamboli: Donazione del conte Tommaso di Savoia ai canonici di Moriana, an. 1189: «*Sicut olim gesta didicimus per scripturam, sic que nostro geruntur in tempore debet posteritas edoceri*» (HPM, *Chartar.*, to. I, p. 951). — Documento del Monastero di Saint-Albin, an. 1048-1055. «*Katholicae ecclesiae consuetudo est ut quotiens edificium aliquid emit aut a quolibet dante accipit, testimonium convocet, litterarum notamine confirmet*» (*Bibl. de l'Éc. des Ch.*, 1875, p. 393). — Documento di Rainaldo vescovo d'Anjou, an. 1115-1125. «*A prudentia antiquorum patrum usque ad nos derivatum defluxit ut, si quid perpetuo in memoria retinere vellent, litterarum monumentis destinarent commendare*» (ivi, 425). — Nelle formule di corroborazione di parecchi contratti siciliani, compresi nella raccolta dei *Diplomi ined. sicil. Normanni e Svevi*, ed. G. BATTAGLIA (Palermo, 1895), si dichiara che il documento è fatto in primo luogo «*ad memoriam*» e in secondo luogo «*ad cautelam*».

il titolo fondamentale così rispetto al diritto, come rispetto alla storia ¹.

Ma la documentazione stessa non è un fatto semplice. Essa viene formandosi mediante varî atti consecutivi, i quali possono anche corrispondere a momenti storici diversi. Questi atti, considerati in modo generico, sono:

il mandato di compilare e scrivere il documento;

la compilazione e minutazione del medesimo;

la trascrizione definitiva;

il compimento e l'autenticazione mediante le opportune forme legali;

la spedizione e consegna al destinatario.

Fatta astrazione dal primo e dall'ultimo, che sono due atti che vengono prima e dopo la fattura intrinseca del documento, importa soffermarsi sugli altri tre, che spettano propriamente alla fattura medesima.

Già il codice di Giustiniano (lib. IV, tit. 21, *De fide instrumentorum*, § 17) distingue questi tre atti con locuzioni diverse: «*Transactionum etiam, quas instrumento recipi convenit, non aliter vires habere sancimus, nisi instrumenta in mundum recepta subscriptionibusque partium confirmata et, si per tabellionem conscribantur, etiam ab ipso completa et postremo a partibus absoluta sint, ut nulli liceat, prius quam haec ita processerint, vel a scheda conscripta... vel ab ipso mundo, quod necdum est impletum vel absolutum, aliquod ius sibi ex eodem contractu vel transactione vindicare*». «*Schedam conscribere*» è minutare; «*in mundum recipere, in mundo scribere*» è copiare al netto, a buono; «*complere, absolvere*» è dare perfezione al documento colle debite forme legali.

La medesima distinzione, con locuzioni corrispondenti, si ritrova nel medio evo.

Dictare (ital. *dittare, dettare*) esprime il lavoro intellettuale del comporre il testo del documento ², mentre i

¹ Ved. il cap. I di questo libro.

² Vedasi anche il § seguente. — *Dictare* include in sé talvolta il

verbi *scribere, describere, conscribere* indicano l'atto materiale dello scriverlo. Notevole è, a questo proposito, un passo della Cronaca Sangallese (*Casus Sancti Galli*) del monaco Ratperto, dove si narra che Ludovico (II), avendo nell'854 decisa una lite tra il Monastero di San Gallo e l'Arcivescovo di Costanza, ordinò che se ne facesse un documento, in questo modo: « *ut cautius haec eadem firmitatis scriptura communiretur, praecepit primitus tantummodo dictam et in aliqua scaeda conscriptam sibi praesentari; et, cum ille causam comprobaret, tunc demum cancellario praecepit in legitimis cartis conscribere praejati pacti confirmationem* »¹. Né sarà inopportuno ricordare la già citata *Canzone del Pregio* di Dino Compagni², nella cui nona strofa, riguardante l'ufficio del notaro, si distinguono assai bene i diversi passi della documentazione colle locuzioni: « *dettare, imbreviare scritte, in bello scrivere, rogare* »

I surriferiti vocaboli di *scribere, describere, conscribere* possono, etimologicamente, concernere così la minuta come la trascrizione definitiva o copia a buono, sebbene più spesso riferiscansi a questa: ma ci sono altri vocaboli speciali, che distinguono nettamente i due atti, e dei quali ho già discusso nel secondo Libro di questo *Programma* (cap. 13); basti registrarne qui, come i più caratteristici, due: *breviare* o *imbreviare*³ per le minute, e *grossare* o *ingrossare* per le copie a buono.

doppio significato di comporre e di dettare oralmente a chi scrive. Ne porgono esempi FUMAGALLI, *Ist. dipl.*, II, 197, 198; BRESSLAU, *Handb.*, I, 745; WATTENBACH, *Schriftw.*, 3^a, pp. 156, 157. — Ai quali si possono aggiungere i seguenti: an. 763, vendita d'una donna e d'un fanciullo in Chiusi: « *Scripti ego Uboald notarius rogatus ab Candidus v. h. et vinditore, ipso presente mihi que dictante* » (BRUNETTI, *Cod. dipl. tosc.*, I, 575). — an. 806, giudicato del conte e del vescovo di Verona: « *Et hanc notitiam iudicati fieri iussimus, et Garitardo notario scribere admonuimus et dictavimus, ut admodum in posterum nulla oriatur intentio* » (FICKER, *Forschungen*, IV, num. 6).

¹ In MGH, *Script.*, II, 69: riferito dal FICKER, *Beiträge*, I, 23.

² Vedi sopra, § 8, nota 2.

³ Notisi che « *imbreviare* » può talvolta avere il significato non di abbozzo di documento da fare, ma di transunto di documento già fatto. Dell'uno e dell'altro significato ci danno esempi gli Statuti volgari dello Spe-

La perfezione, infine, che si dà al documento colle debite forme legali, è anche nel medio evo, come nel codice di Giustiniano, espressa colle locuzioni *complere* e *absolvere*, e con altri simili, come *confirmare, finire*, ecc.¹

10.

MATERIALI PER LA PREPARAZIONE DEL DOCUMENTO.
FORMULARI.

Il documento, secondo come l'abbiamo definito, è, ad un tempo, un titolo giuridico e una scrittura che ha determinate forme letterarie e legali. Come titolo giuridico, ha base in un'azione che lo precede o s'immedesima con esso; come scrittura si giova di materiali preparatori, che contribuiscono a dargli forma e sostanza.

Questi materiali preparatori possono ridursi a tre specie: *Atti, Documenti anteriori, Formulari*.

Gli *Atti* (di cui ho già fatto cenno più volte nei precedenti capitoli) giovano in principal modo a fornire al documento gli elementi di fatto: tali sono le scritte, le imbreviature notarili, e gran parte di quel ricco materiale archi-

dale di Siena dell'anno 1318. Il capitolo 125 dispone che ciascun notaro dello Spedale « *tutte le carte le quali farà per lo detto ospitale sia tenuto di imbreviare in un libro.... poscia che quelle seràno rogate* ». E il capitolo 127 ordina che si debbano pubblicare « *tutti li instrumenti del detto ospitale, li quali sono imbreviati e non fatti* ». (*Stat. volg. Sen.*, ed. BANCHI, III, 116, 117).

Il Vocabolario della CRUSCA (V impressione) dà a *Imbreviare* il significato di « *stipulare, rogare* » sopra un esempio tratto dalla Sentenza del Cardinale Latino, riferita in volgare negli Statuti Fiorentini del 1355. « *Et io Bonamore da Corigla.... notaio e iudice ordinario.... tutte e ciascuna cose soprascritte.... roga i et imbrevia i* ». Ma è chiaro che l'« *imbreviare* » è qui un atto consecutivo al « *rogare* », la quale cosa è anche meglio spiegata dal seguito della sottoscrizione, che non è riferito dalla Crusca: « *et quelle poi allo infrascritto Uguccione notaio, del libro de' protocolli e imbreviature mie a levarne e pubblicarle comandai* ». Il testo latino dice: « *omnia et singula, me presente, lata pronumptiata et acta rogavi et imbreviai, et ea postmodum infrascripto Uguiccioni de libro proctocollorum et imbreviaturis meis assumenda et publicanda mandavi et commisi* ».

¹ Ved. il cap. 21.

vistico, che suole designarsi colla denominazione generica di *acta et scripturae*.

I *Documenti anteriori* possono essere usufruiti, tanto per la sostanza quanto per la forma, così per il testo come per il protocollo, in più modi: o con la inserzione testuale del documento anteriore, o con la ricompilazione e rinnovazione, o mediante transunto; ovvero riproducendo soltanto una parte del testo, o una parte del protocollo, secondo le necessità formali o sostanziali della nuova documentazione¹.

Gli atti e i documenti anteriori servono principalmente per i casi singoli: mentre un più generale sussidio deriva dai *Formulari*, e da tutti gli altri manuali, teorici e pratici, rettorici, cancellereschi e notarili, che concernono l'arte dello scrivere lettere e documenti, dimostrata con esempî e con precetti.

I più antichi formulari che ci rimangono, di documenti pubblici e privati, appartengono al regno dei Franchi, e all'età merovingica e carolina. Il principale tra questi, e il primo che abbia forma di raccolta organica divisa in due libri, è quello del monaco *Marculfo*, che visse nella seconda metà del secolo VII. I più antichi codici di Marculfo risalgono al secolo IX; altri codici dei secoli VIII-X contengono altre raccolte compilate in Francia e in Germania, alcune delle quali riferiscono qualche formula anteriore all'età marculfiana, ma in generale sono da considerarsi come compilazioni posteriori².

Dei secoli anteriori al Mille manca invece, in Italia, qualsiasi raccolta di formule, se ne togliamo quelle contenute nelle *Variae*³ di Cassiodoro per l'età degli Ostrogoti,

¹ Ved. FICKER, *Beiträge zur Urkundenlehre*, e specialmente la sezione *Vorlage und Beurkundung*, §§ 153-191; I, pp. 267-360; e BRESSLAU, *Handb.*, I, 646-656.

² E. DE ROZIÈRE, *Recueil général des formules*, cit., e *Formulae Merovingici et Karolini Aevi*, ed. KAROLUS ZEUMER, in MGH, *Legum*, Sectio V. (Hannover, Hahn, 1882-1886, 4°). — Vedansi anche gli studi dello stesso Z. nel *Neues Archiv*, tomi VI, VIII, XI, e di A. TARDIF nella *Nouvelle Revue historique de droit*, tomi VIII e IX.

³ Ved. l'ediz. del MOMMSEN in MGH, *Auctororum Antiquissimorum*, to. XII (Berlino, Weidmann, 1894).

che riguardano principalmente il diritto pubblico; alcune longobarde, le quali, nella forma in cui sono a noi pervenute, appaiono ricompile nel secolo undecimo o nella fine del decimo¹; e, per il tempo carolino, il *Liber diurnus*, per uso esclusivo della corte pontificia². Ma che vi fossero sino dall'epoca barbarica formulari notarili, il Muratori³ non dubita; e Rolandino stesso ne fa testimonianza nel proemio alla *Summa artis notariae*⁴. Ma andarono dispersi in parte per incuria, in parte perché la loro rusticità fece perdere ad essi ogni valore, e rese inutile la loro conservazione; dacché, nel secolo XI, in Italia era nata, e andò presto largamente sviluppandosi, la nuova *ars dictandi*, creando trattati e manuali dottrinali e pratici, nei quali i precetti della retorica e del giure si mescolano insieme, per dare regole e fornire esempî per scrivere lettere e compilare documenti.

L'origine italiana di questa letteratura rettorico-giuridica è un fatto su cui non cade né può cadere alcun dubbio: essa è ormai nelle linee generali sufficientemente trattata⁵; e da qualche tempo, anche sui singoli autori e sulle

¹ MGH, *Legum*, to. IV, p. 595 e sgg., ed A. BORETIUS.

² Ved. il capitolo seguente, dove si parla dei Manuali d'ufficio della Cancelleria pontificia.

³ *Antiq. ital.*, dissert. XII, to. I, pp. 666-668.

⁴ « *Antiquis temporibus super contractuum et instrumentorum formas et ordines fuerunt per quosdam prudentes viros, ignaros fortassis ex conscientiae puritate sagacitatum subtilium modernorum, quaedam compilationes et summae iuxta tunc viventium mores et consuetudines adinventae. Sed cum venerit quo iunior eo perspicacior aetas nostra, novos et subtiliores mores, sicut in multis aliis, ita in contractuum ordine secum ferens, oportuit ut, antiquis omissis ritibus, in contractuum dispositionibus et modis nostri formam temporis imitemur ecc.* » (ROLANDINI RODULPHINI, *Summa artis notariae* ecc., Lione, 1519, p. 1).

⁵ L. ROCKINGER, *Ueber die «ars dictandi» und die «Summae dictaminum» in Italien* (negli Atti della R. Accademia delle Scienze di Baviera, 1861); la introduzione del medesimo autore ai *Briefsteller und Formelbücher des elften bis vierzehnten Jahrhunderts* (in *Quellen zur bayr. u. deutsch. Geschichte*, to. IX, München, 1863); W. WATTENBACH, *Ueber Briefsteller des Mittelalters* (in *Arch. f. oesterr. Gesch.*, XIV); STINTZING, *Gesch. d. pop. Literatur des röm. Rechts* (Leipzig, 1867), pp. 297-309; N. VALOIS, *De arte scribendi epistolas apud Gallicos medii aevi* (Parigi, 1880); F. NOVATI, *La giovinezza di Coluccio Salutati* (Torino, 1888), ecc. — Per altre citazioni ved. BRESSLAU, *Handb.*, I, 624-625, in nota.

singole opere, fervono gli studi di valorosi eruditi italiani e stranieri. Mi limito qui a raccogliere le principali notizie e indicazioni.

L'unione dello studio della rettorica con quello della giurisprudenza è antica ed abituale nelle scuole del medio evo; e a questa età è trasmessa dalle tradizioni romane, da Cicerone, da Quintiliano, dai grammatici e dai retori della decadenza. Così accade, che dalle antiche scuole, istituite in Italia presso le chiese, nelle quali s'insegnava la grammatica, uscivano chierici e notari; e che i compilatori di formulari fossero non di rado anche maestri di rettorica; e lo stesso rozzo Marculfo, pur dichiarando che scrive soltanto « *ad exercenda initia puerorum* », si richiama, per la migliore educazione dello scrivere, ai « *sapientissimi viri et eloquentissimi ac rhetores et ad dictandum periti* ». Né è da dimenticare che nelle scuole stesse universitarie l'insegnamento rettorico andò congiunto con quello del diritto; e questo sappiamo dei giuristi della Scuola Pavese e di Irnerio in Bologna.

In mezzo a queste tradizioni ed influenze si formò quella che chiamasi « *ars dictandi* o *dictaminis* »¹. Alberico, monaco di Montecassino, vissuto nella seconda metà del secolo XI, fu il primo, a quanto sappiamo, che raccogliesse e dettasse tali regole in forma organica; e il suo *Breviarium de dictamine*², che contiene regole grammaticali e rettoriche in genere, e nozioni speciali sulle *litterae formatae* e sui privilegi dei papi e degli imperatori, contiene in sé le prime linee di quella dottrina, che fu poi largamente svolta dai maestri dettatori dei secoli successivi. L'*ars dictandi* fa riscontro all'*ars dicendi*; e, come questa dà le regole e le forme dell'*oratio*, così quella tratta dell'*epistola*, intesa

¹ Il *Dictare* è così definito nella *Summa* di LUDOLFO DI HILDESHEIM, in ROCKINGER, p. 359: « *Dictare est animi intencionem recta ordinatione explanare* ». — E del *Dictamen* dice: « *Sciendum autem quod Dictamen, Epistola, Karta, Littere, quantum ad presens opus synonima sunt, et alterutrum unum pro altero ponitur indifferenter* ».

² Ed. ROCKINGER, *Briefst. u. Formelb.*, p. 29 e sgg.

nel suo più largo senso, cioè, come lettera e come documento; e ne tratta non tanto secondo i precetti della rettorica classica, quanto secondo le necessità delle condizioni giuridiche e della pratica cancelleresca e notarile del medio evo.

Nei secoli XII e XIII fu una grande fioritura di trattati e manuali di questa ars dictandi, alla quale l'operosità della curia pontificia, le scuole di diritto e il notariato contribuiscono a dare un grande sviluppo e una grande espansione.

Dall'Italia questa dottrina si propaga nelle altre nazioni; e dovunque sono curie ecclesiastiche, scuole, cancellerie, è soggetto di nuovi studi e di nuovi lavori. La composizione generale di questi manuali consiste, come ho più sopra accennato, in precetti ed esempî: la parte precettiva comprende definizioni, regole grammaticali, rettoriche, giuridiche, cancelleresche; la parte degli esempî esibisce forme di lettere e di documenti o desunte da documenti veri o compilate artificiosamente (di che tornerò a dire nella fine del capitolo), ma sempre di tal fatta da poter servire di modello stilistico e di guida alla retta compilazione dei documenti futuri.

Una enumerazione dei maestri dettatori del medio evo non può ancora essere fatta in modo compiuto. È merito del Rockinger di averne dati larghi saggi e ragguagli nei suoi *Briefsteller und Formelbücher*: ma i nuovi studi, a cui dianzi accennavo, ci forniscono già e ci forniranno sempre più ampio materiale. Toccherà, frattanto, come semplice saggio, delle opere principali.

Circa il 1124, Ugo canonico di Bologna scrisse un trattato sulle *Rationes dictandi prosaice*¹, nel quale l'epistola è divisa in quattro parti principali: *Salutatio*, *Prologus* o *Exordium*, *Narratio*, *Conclusio*. — Un altro trattato anonimo di *Rationes dictandi* (che il Rockinger attribuisce ad Albe-

¹ Ed. ROCKINGER, p. 47 e sgg.

rico) dal Wattenbach e dal Bresslau è riferito alla seconda metà del secolo XII, e si crede opera d'un dettatore del territorio di Bologna o di Faenza¹. In questo trattato si considera l'epistola come divisa in cinque parti, cioè: *Salutatio*, *Captatio benevolentiae*, *Narratio*, *Petitio*, *Conclusio*; partizione, che è adottata in parecchie altre Somme successive. — Appartiene al 1180 circa una *Summa dictaminis* della diocesi d'Orléans², che segue la partizione suddetta, e discorre in modo particolare delle salutazioni, e delle varie specie di privilegi. — Notevole è anche la *Forma dictandi* per i notari di Roma, composta da Alberto de Morra, cancelliere della Santa Sede (e che fu poi papa sotto il nome di Gregorio VIII); nella quale, per la prima volta (nota il Valois³) si parla del *cursus* ossia del ritmo prosaico da applicarsi ai *dictamina* della curia.

Nel secolo XIII vediamo che i formulari e le opere dottrinali riferentisi alle epistole e ai documenti si spartiscono in due grandi categorie (e la distinzione dovette per certo incominciare fino dal secolo precedente): la prima è delle opere che riguardano l'*ars dictandi* in genere; l'altra, di quelle che si occupano particolarmente dell'*ars notariae*⁴, cioè Somme contenenti formule e commentari per la compilazione degli atti notarili.

Principali, tra i maestri dettatori di questo secolo,

¹ Ed. ROCKINGER, pp. 9-28: cfr. BRESSLAU, pp. 625 e 628.

² Ed. ROCKINGER, p. 95 e sgg.

³ *Bibliothèque de l'École des Chartes*, XLII (1881), pp. 166-168.

⁴ La dottrina del notariato fu detta *ars notariae* e *ars notaria*, e generalmente oggi è accettata la seconda locuzione (ved. BRESSLAU, DEL VECCHIO, GAUDENZI, MONACI, NOVATI, ecc.): ma ho creduto bene di non dipartirmi dalla prima, che fu adottata dal BETHMANN-HOLWEG, perché non sono rari gli esempi del vocabolo *Notaria* usato sostantivamente, così in latino come in volgare: DOMINICI DE VISEU, *Summa* (in ROCKINGER, p. 525): «*Incipit summa dictaminis, secundum quod notarii episcoporum et archiepiscoporum debeant notariae officium exercere*». — JO. BONONENSIS, *Summa* (ivi, p. 653): «*Summa notariae de hiis que in foro ecclesiastico... occurrunt notariis conscribenda*». — PETRI BOATERII, *Lectura* (facs. in *Coll. Fior.*, tav. 35): «*Incipit lectura d. Petri Boaterii iudicis super arte notariae*». — Per esempi italiani, vedasi il REZASCO alla voce *Notaria*.

sono due dello Studio di Bologna: *Buoncompagno da Signa*, fiorentino, e *Guido Fava* bolognese¹.

Buoncompagno, nato circa il 1170,² apprese in Firenze, come egli stesso afferma, i primi elementi dell'arte oratoria;³ insegnò lungamente a Bologna; peregrinò in altre città e in altre università italiane, lasciando dappertutto tracce dell'operosità sua; e visse sino a tarda età, conducendo una vita randagia, e finendo, a detta di Frate Salimbene⁴, miseramente in uno spedale presso Firenze. Abbiamo notizia certa di quindici opere di lui⁵; delle quali una è storica, e narra incompiutamente e poco autorevolmente l'Assedio d'Ancona del 1174⁶; due filosofiche, cioè il *Liber de amicitia* e il *Libellus de malo senectutis et senio*⁷, che paiono essere fatte quasi in emulazione e in contrasto

¹ Ved. A. GAUDENZI, *Sulla cronologia delle opere dei dettatori bolognesi* (in *Bullettino dell'Istituto storico italiano*, num. 11, an. 1895), pp. 87-118 (*Buoncompagno*); pp. 118-150 (*Guido Fava*). — Nelle pp. 154-174 discorre di Bene fiorentino e di Buono da Lucca, altri due maestri dettatori nello Studio bolognese.

Su Buoncompagno particolarmente è anche da consultarsi il bel libro di C. SUTTER, *Aus Leben und Schriften des Magister Boncompagno* (Freiburg i. Br., Siebeck, 1894).

² Il SUTTER, p. 27, e il GAUDENZI, p. 98, assegnando una data diversa all'opera di B., *Quinque Tabulae salutationum* (che è la prima delle sue opere rettoriche e fu da lui composta prima de' trent'anni), ponendola, cioè, il S. circa il 1204-5, e il G. circa il 1194, assegnano di conseguenza una data anche diversa alla nascita di lui. Secondo il S., questa è da porsi tra il 1170 e l'80; secondo il G., tra il 1165 e il 70 o al più negli anni 1168-1173.

³ ROCKINGER, p. 131.

⁴ *Chronica*, pp. 38-39.

⁵ Il SUTTER ne enumera 17: ma il *Liber X Tabularum*, che egli registra al num. 13, può considerarsi (cfr. GAUDENZI, *op. cit.*, p. 112) come una ricompilazione tentata e neanche compiuta delle *Quinque Tabulae salutationum* (num. 2). Quanto alle *Arengae* (num. 14), che (secondo una troppo magra indicazione data da A. GABRIELLI in *Arch. Soc. Rom. di st. patria*, 1889) si trovano, insieme con altri scritti di B., nel cod. Vallicell. C. 40, è molto da dubitare che siano di lui, e paiono piuttosto da attribuirsi a Guido Fava o ad altro autore.

⁶ La pubblicò per la prima volta il MURATORI, nei *Rer. It. Scriptores*, to. VI, col. 926-946; il GAUDENZI ne ha data una nuova edizione (secondo un altro testo che si conserva nei codd. Vatic. 3630 e Parigi. 4963 B) nel num. 15 (1895) del *Bullett. dell'Ist. stor. ital.*, p. 162 e sgg.

⁷ Ed. F. NOVATI in *Rendiconti della R. Accad. dei Lincei*, 1892. È l'ultimo libro scritto da B., e il N. l'attribuisce all'anno 1240.

delle opere consimili di Cicerone; e le restanti si occupano di rettorica e di ars dictandi o in modo generale o rispetto a speciali argomenti. La maggior opera di Buoncompagno, la più vivace ed originale, è la *Rethorica antiqua*, in sei libri, recitata e incoronata d'alloro in Bologna nel 1215, a cui l'autore, in un bizzarro testamento, che sta in luogo di introduzione, dà il proprio nome di *Boncompagnus*, istituendo esso libro suo erede, e facendo poi con esso un dialogo¹. Furono preparazione a quest'opera insigne altre minori, che egli stesso enumera nei preliminari alla medesima; e sono: le *Quinque Tabulae salutationum*, che si crede siano il più antico dei suoi scritti rettorici, e che l'autore stesso nel 1233 si accinse a riformare e ad ampliare fino a farne un libro di dieci tavole (*Liber decem Tabularum*), però senza condurlo a termine; la *Palma*, che dà le regole iniziali sulla composizione rettorica e sugli elementi grammaticali e ortografici dell'epistola²; il *Tractatus virtutum*, che discorre delle virtù e dei vizî delle dizioni, e le *Notulae Aureae* che sono un supplemento al precedente trattato; l'*Oliva*, che tratta dei privilegi; il *Cedrus*, degli Statuti generali e dei lodi³; la *Myrra*, dei testamenti; il *Breviloquium* e l'*Ysagoge*, che hanno per argomento gli esordî e le epistole introduttorie; e la *Rota Veneris*, che è una raccolta di lettere amorose⁴. Ultimo degli scritti rettorici di Buoncompagno (precedente bensì al già citato opuscolo filosofico sulla vecchiezza e la decrepitezza) è la *Rethorica novissima*, compiuta in Bologna nel 1235, divisa in tredici libri, e che ha carattere più giuridico che letterario⁵.

¹ Ne pubblica larghi saggi il ROCKINGER, pp. 128-174. Nota il GAUDENZI, p. 111, che « le opere citate dagli scrittori antichi sotto diversi titoli di *Ars dictaminis* (Ducange), *Pratum Eloquentiae* (Montfaucon), *Liber de ordinatione dictionum artificiosa* (Sarti), altro non sono che la *Rethorica antica* ».

² Ed. SUTTER, pp. 105-127, con larga esposizione a pp. 50-59.

³ Ed. ROCKINGER, pp. 121-127.

⁴ Edita parzialmente da E. MONACI (secondo il cod. Vallicell. C. 40) in *Rendiconti della R. Accad. dei Lincei*, 1889.

⁵ Ed. A. GAUDENZI, in *Bibliotheca iuridica medii aevi*, vol. II, pp. 251-297 (Bologna, 1892).

Tra i dettatori del suo tempo può affermarsi che Buoncompagno faccia parte a sé. Tutti li supera di gran lunga per altezza d'ingegno e per vigore di dottrina, e da tutti si discosta per certa bizzarria di spirito, che da Frate Salimbene è mirabilmente scolpita nei brevi tratti che racconta della sua vita. Negli scritti di Buoncompagno, così attraenti nella forma anche per noi moderni, è una grande e schietta originalità (della quale si vanta talvolta in modo eccessivo) e una tendenza risoluta a liberarsi dal convenzionalismo tradizionale: vi aleggia inoltre uno spirito nuovo di osservazione, di critica, di umanesimo, che par quasi miracoloso, ed è addirittura singolare, in mezzo al rigido formalismo della rettorica ecclesiastica e curiale, a cui s'inspirano quasi tutti i libri di ars dictandi nel medio evo.

A tanta altezza non mirò Guido Fava, un po' più giovine del precedente, che fu chierico e maestro bolognese, forse anche notaro¹. Ma l'opera sua, essendo più pratica, fu anche più divulgata; perché dei suoi scritti, che, senza divagare in troppe teorie, forniscono modelli di lettere, esordî, proverbi, sentenze, formule, e tanti altri elementi vivi di epistolografia e di diplomatica, adatti e bell'e apparecchiati pei casi occorrenti, gli scrittori poterono giovare largamente e senza fatica. Molteplici sono le opere di Guido Fava: e vogliono ricordarsi come principali la *Summa dictaminis* e i *Dictamina* composti, a detta del Gaudenzi, tra il 1226 e il '29, con un'appendice di *Epistolae* (che si conservano nel cod. Vatic. 5107, e la cui compilazione viene attribuita agli anni 1239-41); poi, gli *Exordia* e le *Arengae*; infine, la *Gemma purpurea*, la *Summa ad inveniendas et formandas materias* e i *Parlamenta et Epistolae* (che il Gaudenzi scoperse nel citato cod. Vaticano 5107), le quali tre scritture sono particolarmente notevoli per esservi mescolate alle formule latine parecchie in lingua volgare; e

¹ Ved. GAUDENZI, *Cronol. dettator. bologn.*, pp. 119-121.

segnatamente l'ultima, nella quale i « parlamenti », ossia modelli di discorsi, sono « nella lingua che si parla », mentre le « epistole » che li accompagnano sono in latino ¹.

Oltre le opere dei due principali maestri sopra menzionati, altre pure, tra molte, meritano speciale ricordo.

La *Summa dictaminis* di Tommaso da Capua ², notaio della Chiesa Romana, poi da Innocenzo III fatto cardinale di Santa Sabina, ha un carattere prettamente pontificio, ponendo per principio che « dalla celebre e gloriosa Chiesa di Roma », derivano « come da fonte rivi » tutte le regole della vita, « usque, scilicet, ad speciem ornati dictaminis »; e che non possono appellarsi dettatori quelli che non abbiano appreso « eius stili magisterium », e si mettano in via « sine talis lucis lucerna ». La Somma del Capuano si divide in trentacinque capitoli, nei quali si espongono ordinatamente e compiutamente le regole dell'epistola, e vi si aggiungono numerosi modelli di lettere, divisi in due parti.

La *Summa de arte prosandi*, composta nel 1275 da Corrado de Mure cantore della chiesa di Zurigo ³, tratta minutamente non tanto di rettorica e di stilistica, quanto del procedimento di formazione delle epistole e dei documenti, della loro fattura materiale, dei loro caratteri intrinseci ed estrinseci; ed è, perciò, fonte preziosa e copiosissi-

¹ Di Guido Fava il ROCKINGER pubblicò la *Doctrina ad inveniendas incipiendas et formandas materias* (pp. 185-196), e la *Doctrina privilegiorum*, che è l'ultimo capitolo della *Summa dictaminis* (pp. 197-200). — Il GAUDENZI ha pubblicato la *Summa dictaminis*, intera, nel *Propugnatore*, N. S., to. III (1890); i *Dictamina rectorica*, ivi, to. V; le *Epistolae*, ivi, to. VI, ma non compiutamente; i *Parlamenta et Epistolae*, in appendice al suo libro sul *Dialetto della città di Bologna* (Torino, Loescher, 1889: facs. in *Arch. paleogr. ital.*, vol. I, tav. 76). — O. REDLICH, nel libro *Eine Wiener Briefsammlung*, che tra poco citerò, riferisce, a pp. 317-331, *Exordia magistrorum Guidonis*. — Notevole è uno studio di E. MONACI, su la *Gemma purpurea* e altri scritti volgari di Guido Fava, in *Rendic. Accad. Lincei*, 1888.

² Ed. R. FR. HAHN, in *Coll. Monumentor. veterum et recentium* (Brunnswig, 1724), I, 279-385: ne riferì alcuni brani E. WINKELMANN, *Sicilische u. päpstliche Kanzleiordnungen* (Innsbruck, 1880), pp. 24-33. — Di un codice Laurenziano, dei primi del secolo XIV, che la contiene, è la notizia e il facs. in *Coll. Fior.*, tav. 8.

³ Ed. ROCKINGER, p. 430 segg.

ma di notizie nel campo della paleografia, della diplomatica e della *res scriptoria* del medio evo.

Notevolissima, a giudizio del Bresslau, è una *Summa prosarum dictaminis*, compilata da un ignoto chierico di Magdeburgo ¹, che si riferisce precipuamente agli usi della Cancelleria pontificia, ma tratta anche dei documenti imperiali, e di quelli dei principi secolari ed ecclesiastici.

Oswaldo Redlich pubblicò dal cod. Ottoboniano-Vaticano 2115, dottamente illustrandola, una raccolta di Lettere compilata in Vienna, sulla fine del secolo XIII, forse da Goffredo da Passau, canonico e protonotaro del duca Alberto d'Austria ²: la quale raccolta, essendo spartita sistematicamente in *litterae regum, ducum, comitum, episcoporum, humilium ecclesiasticarum personarum* ecc., preceduta dalla *Summa notariae* di Giovanni da Bologna, seguita da una serie di *Exordia* (di Guido Fava), *Salutationes*, *Versus*, *Auctoritates*, mostra di essere stata composta e ordinata con fine didattico; mentre coi documenti che vi sono inseriti illustra la storia dei tempi di Carlo d'Angiò, di Rodolfo d'Absburgo, d'Alberto d'Austria.

Parecchi altri, del resto, sono i libri didattici e le raccolte di formule spettanti all'arte del dettare, di questo secolo XIII e dei seguenti; dei quali basterà dire, in genere, che hanno valore maggiore o minore, secondo l'importanza della curia o della scuola da cui escono, e secondo il valore individuale del maestro dettatore; ma tutti, dal più al meno, s'accordano nelle linee generali, nella tradizione, nel metodo.

Riguardo alle *Somme notarili*, è tradizione che un formulario pei notari fosse scritto da Irnerio sui primi del mil-

¹ Ed. ROCKINGER, col titolo: *Sächsische Summa prosarum dictaminis*, p. 201 e segg.

² *Eine Wiener Briefsammlung zur Geschichte des deutschen Reichs und der oesterr. Länder in der zweiten Hälfte des XIII. Jahrhunderts. Nach den Abschriften von A. STARZER herausgegeben von OSWALD REDLICH* (Nel vol. II delle *Mittheil. aus dem Vatic. Archive*, a cura della Imp. Accad. di Vienna, Wien, Tempsky, 1894, 8°).

lecento: ma presto andò perduto, sebbene possa credersi, che abbia servito di modello a parecchi altri formulari posteriori¹: quanto alla dottrina dell'*ars notariae*, come parte speciale e autonoma dell'insegnamento del diritto, può dirsi (per le notizie che finora ne abbiamo) che abbia avuto nascimento in Bologna nei primi del secolo XIII².

Ranieri da Perugia, immatricolato tra i notai bolognesi del 1219 con titolo di «*magister*», scrisse per il primo un trattato organico intorno a quell'arte, composto d'una parte teorica e d'un formulario. Viene poi una *Summa artis notariae*, in quattro libri, l'ultimo dei quali è riserbato al formulario, scritta da Salatiello, notaro bolognese immatricolato nel 1237, e al quale si dà titolo di «*doctor notariae*».

Ma il più efficace e il più celebre maestro di quest'arte fu, com'è noto, Rolandino de' Passaggieri, che scrisse nel 1256 la sua divulgatissima *Summa artis notariae*, a cui aggiunse come appendice un *Tractatus notularum*. Questa Somma, tra il secolo XIII e il XIV fu commentata e ampliata da altri maestri, come Pietro da Unzola e Pietro Boaterio, e (come bene nota il Bresslau) rimase sino all'uscita del medio evo il «*libro manuale normale*» dell'arte notarile.

La letteratura dei libri teorico-pratici di *ars dictandi* e di *ars notariae*, tanto di carattere generale quanto d'uso speciale per le singole cancellerie o per le curie notarili delle singole regioni, dura oltre il medio evo, riproducendo o sfrut-

¹ Col titolo: *Il «Formularium tabellionum» di Irnerio*, G. B. PALMIERI pubblicò nel 1892 (Bologna, Virano), dal cod. Magliab. XXIX, 266, dei primi del secolo XIII, un formulario notarile che egli crede, e nella prefazione largamente dimostra, essere un rimaneggiamento del Formulario di Irnerio, e più precisamente la copia di una «recensione» del medesimo, fatta «tra il 1125 e il 1133».

² Ved. SARTI, *De claris archigymnasii Bononiensis professoribus* (nuova edizione a cura di C. ALBICINI e C. MALAGOLA, Bologna, 1888-1896), to. I, pp. 505-515; BETHMANN-HOLWEG, *Der civil Prozess des gemein. Rechts*, to. VI, § 128, *De arte Notariae*, pp. 159-197; BRESSLAU, *Handb.*, I, 631-632.

tando i vecchi formulari, o compilandone dei nuovi. Ma questi formulari moderni hanno assai meno importanza storica degli antichi, essendo che le loro forme sono ormai fissate secondo una tradizione generalmente accettata, ed esposte in modo generico, senza un determinato carattere storico o personale.

Invece, nei formulari antichi, e specialmente negli esempli di lettere e di documenti che fanno corredo ai manuali di *ars dictandi*, è molto spesso determinato il momento storico; e storici sono i personaggi da cui emanano o si suppone che emanino quelle lettere e quei documenti; storici i fatti a cui questi si riferiscono. E qui nasce la questione se quei modelli siano presi da documenti veri, o siano esercitazioni stilistiche compilate artificialmente su dati storici, per tirocinio e per uso pratico cancelleresco. La questione non può risolversi in modo generale, ed è da studiarsi caso per caso: ma intanto possono stabilirsi, in tesi generale, queste regole. Sotto l'aspetto diplomatico, ogni più prudente riserbo è opportuno, per non incorrere nel pericolo di prendere per documenti genuini dei semplici componimenti stilistici; a ogni modo è da ritenere che quei componimenti, anche se sono tratti da documenti veri, dovettero sottoporsi a un qualche rimaneggiamento, per meglio adattarsi al fine didattico e burocratico dei manuali di *ars dictandi*. Ma, sotto l'aspetto storico, si può andare più franchi, essendo ormai dimostrato per moltissimi riscontri che questi tali modelli, anche se siano compilati o ricompilati artificiosamente, tengono conto di ogni più minuta circostanza storica; e come bene ed esattamente corrispondono nel maggior numero dei casi ai fatti noti, così può loro darsi fede, come a efficaci testimonianze storiche di secondo grado, tanto per fatti nuovi che essi ci rivelino, quanto per particolarità nuove che aggiungano a fatti già conosciuti.

11.

CANCELLERIE.

La *Cancellaria* è l'ufficio, nel quale si elaborano gli atti delle pubbliche autorità, e in cui si raccolgono tutte le incombenze che importano a tale elaborazione, quali sono il ricevimento di petizioni e di atti dei privati, il coordinamento degli atti preparatori, la minutazione e la copia a buono dei documenti ufficiali, l'autenticazione, la registrazione, la spedizione.

Cancellarius è parola della bassa latinità, la cui propria etimologia è quella registrata da Papia: « *Cancellarius*, qui in cancellis primus est »; cioè, custode dei cancelli, e segnatamente dei cancelli dei tribunali: mentre è di formazione più recente l'altra etimologia, che lo fa derivare da *cancellare*¹. Ma l'ufficio di questo ostiario era divenuto già assai notevole ai tempi di Cassiodoro, tra le cui Varie è una lettera del Senatore del popolo romano al cancelliere Giovanni (che il Mommsen attribuisce all'anno 533), nella quale si parla in modo onorifico del « *cancellorum decus* » ad esso conferito, e così se ne enumerano le attribuzioni: « *Hoc igitur laudabile praeiudicium* (cioè, la buona fama dell'eletto) *cancellorum tibi decus attribuit, ut consistorii nostri* (cioè, del Senato) *secreta fidei integritate custodias, per te praesentandus accedat, per te nostris auribus desiderium supplicis innotescat, iussa nostra sine studio venalitatibus expedias, omniaque sic geras, ut nostram possis commendare iusti-*

¹ Ved. FUMAGALLI, *Istit. dipl.*, I, 446-448. La seconda etimologia è data anche dall'*Epitome exactis regibus*, compilazione dell'XI o XII secolo (ed. CONRAT, Berlino, 1884), cap. I, § 34: « *Cancellarii nomen a cancellando descendit, quia cancellare litteram est eam dampnare linea per medium ducta; unde dicitur cancellarius: cuius est officium rescripta (al. scripta) responsa principum et (imperatorum) mandata inspicere et male scripta cancellare et bene scripta signaculo sigilli imprimere* ». Cfr. la prefaz. dell'ed., p. 116; e le osservazioni del FICKER, in *Oesterr. Mittheil.*, VII, 165.

tiam »¹. La progressiva evoluzione ci mostra il cancelliere divenuto d'ostiario attuario, poi superiore ai semplici notari, poi capo di quell'ufficio che da lui si chiama *Cancellaria*, e che si compone, sotto la direzione di lui, di notari e di altri scrittori di minore grado.

Cancellerie regie. Cancellaria imperiale.

Le Cancellerie dei regni romano-barbarici si esemplarono su quella dell'impero romano bizantino, la quale era presieduta da un *Magister officiorum*, ed era distinta in quattro uffici (*scrinia*), a capo di tre dei quali (*scrinium epistolarum*, *scr. libellorum*, *scr. memoriae*) stavano altrettanti *Magistri scriniorum*, e a capo del quarto (*scrinium dispositionum*) un *Comes*. Gli uffici della cancelleria comunicavano direttamente coll'imperatore, finché sotto Costantino fu creato il *Quaestor sacri palatii*, ufficiale supremo e rappresentante immediato dell'autorità imperiale. Erano in essa *Notarii* di vario grado; ai quali si aggiunge nel secolo V un collegio di *Referendarii*².

Una donazione di Odoacre (conservataci in copia autentica e sincrona in un papiro del 489)³ nomina come scrittore di esso documento *Marcianum notarium v. c.*, e come sottoscrittore in nome del re *Andromachum v. i. et magistrum officiorum*.

Dell'età ostrogotica rimangono le Varie di Cassiodoro: dove sono notevoli, nel libro sesto, le formule che riferiscono all'elezione dei *Notarii* e dei *Referendarii regis*⁴. Tanto questi quanto quelli facevano parte del consiglio segreto del re; ma di maggior grado erano i referendari.

¹ CASSIODORI, *Variae*, lib. XI, ep. 6 (ed. MOMMSEN). — E altre delle Varie (XI, 10, 14, 36, 37, 39; XII, 1, 3, 10, 12, 14, 15) sono dirette a cancellieri delle province, i quali pare che avessero dal Senato missioni finanziarie e amministrative, e alcuni di essi sono intitolati *viri clarissimi*.

² BRESSLAU, *Handb.*, I, 151-157. — Cfr. la *Notitia dignitatum utriusque imperii* e, per singole notizie, anche la citata *Epitome*. [Sul notariato in generale si vedano le opere che citerò più avanti, al § 12].

³ MARINI, *Papiri diplomatici*, 82.

⁴ Lib. VI, form. 16 e 17 (MOMMS.).

Semplice è la costituzione della cancelleria dei re Longobardi; i cui diplomi hanno, come osserva il Fumagalli, per « unica tessera » di autenticità la sottoscrizione del rogatario. E questa è espressa generalmente colla formula « *Ex dicto domini regis, ex dictatu N. notarii, scripsi ego N.* ».

Distinguevansi dunque gli ufficiali della regia cancelleria in due categorie, di dettatori e di scrittori: notari sempre i primi; assai spesso anche i secondi, ma altre volte senza un titolo determinato¹. Vi sono, è vero, diplomi, nei quali apparisce il nome del solo dettatore, come quello di Cuniberto per S. Frediano di Lucca, del 697, « *ex dictatu Zauronii notarii* »; ed altri, in cui è quello del solo scrittore, come il diploma di Desiderio e Anso, del 759, pel Monastero dei SS. Michele e Pietro in Brescia, sottoscritto da « *Audoald notarius* »: ma la costituzione degli uffici della cancelleria è data dalla formula generale sopra riferita.

Gli studi del Chroust e del Bresslau hanno provato a sufficienza che questi dettatori e scrittori della cancelleria erano impiegati regi; ma ciò non esclude che esercitassero in pari tempo l'ufficio di tabellioni comuni.

Come si trasmettesse il « *dictum regis* » alla cancelleria; e se questa avesse un capo, o vi fosse tra lei e il re qualche altra dignità intermediaria, non apparisce chiaro dai documenti superstiti. Il *Protonotarius*, supposto dall'Oesterley² si fonda sopra una falsa lettura, trattandosi invece di *Poto notarius*; non più attendibile è la congettura del Troya³, che dalla formula « *ex dicto magistri notario* », d'incerta lezione, in un diploma di Ildebrando del 744, deduce che si tratti qui di un *magister notariorum*; e la menzione di *Garimundus strataris*, in un documento di Ariberto II del

¹ Vedasi il regesto dei documenti regi longobardi in CHROUST, *Untersuchungen*, pp. 186-193, dove sono i richiami anche ai numeri del *Codice diplomatico longobardo* del TROYA. — Un elenco degli ufficiali della cancelleria regia dei Longobardi è in BRESSLAU, I, 261-262.

² F. OESTERLEY, *Das deutsche Notariat*, I, 73-74. — Cfr. TIRABOSCHI, *St. dell'abb. di Nonantola*, II, p. 16.

³ *Cod. dipl. cit.*, num. 566.

706, per il vescovo di Vercelli, non ha più valore, essendosi il documento dimostrato falso.

Appariscono bensì qua e là dei *Referendarii*: la prima volta, in un diploma di Pertarito del 673: « *ex dictatu Theodoraci referendarii* »; poi sotto Rachi, sotto Astolfo, sotto Desiderio e Adelchi, e hanno la qualificazione di « *illustres* »; ma dell'importanza politica del loro ufficio non sappiamo nulla di certo. La formula di sottoscrizione del rogatario o li menziona come trasmissori dell'ordine del re « *ex dicto domini regis per N. illustrem referendarium* » ed anche come dettatori « *per N. referendarium ex ipsius dictatu* ». Di più si desume, dal confronto di varie sottoscrizioni, che taluni di questi referendari uscivano dall'ordine stesso dei notari della cancelleria, come furono Sisinnio e Andreate dei tempi di Desiderio; come anche si vede che altre volte erano gli stessi notari dettatori, che trasmettevano, senza intromissione di altri ufficiali di corte, l'ordine del re: « *per N. notarium et ex ipsius dictatu* ».

Poco più sappiamo della cancelleria dei re Merovingi, dove appariscono in alto grado i *Referendarii*, colla stessa autorità, nella spedizione degli affari, che avevano i referendari della corte imperiale d'Oriente. Sono essi che fanno relazione al re sulle suppliche, che custodiscono il sigillo regio e sottoscrivono e convalidano i diplomi; mentre gli scrittori dei medesimi non sono nominati; e, come presso i Bizantini, anche nel regno franco, più referendari a un tempo tengono ufficio, dividendosi forse le incombenze¹.

L'autorità loro andò poi scadendo, insieme con quella dei conti di palazzo, negli ultimi tempi del regno merovingico, mentre s'andavano innalzando, da Carlo Martello in poi, i maggiordomi, che ebbero anche cancelleria propria²: finché Pipino, ultimo dei maggiordomi, colla intromissione e

¹ SICKEL, *Acta Karol.*, I, 72-73.

² BRESSLAU, I, 271-277.

protezione dei pontefici, usurpò titolo e potestà regia, dando principio alla dinastia dei Carolingi.

S'introdussero allora nella cancelleria regia alcune essenziali innovazioni¹. Il personale della medesima, che sotto la dinastia precedente era misto di laici e di chierici, si compose interamente di persone del ceto ecclesiastico, cui si diede una graduazione; la quale, è vero, era già in germe sotto i Merovingi, ma da Pipino e da Carlomagno ricevette compimento e stabilità. Stava a capo un Cancelliere (che fino al tempo di Ludovico il Pio si trasse dal personale della cancelleria stessa); e sotto di lui erano due categorie di impiegati, rispettivamente destinati alla composizione o dettatura (*notarii*) e alla scrittura materiale dei diplomi (*scriptores*). Gli ufficiali della prima categoria, cioè i notari, talvolta convalidavano o « riconoscevano » i diplomi « *ad vicem Cancellarii* », e dalle sottoscrizioni di tali diplomi parecchi dei loro nomi ci sono conservati, mentre dei nomi degli scrivani si è perduta quasi ogni traccia².

Ricostituitosi con Carlomagno l'impero d'Occidente, la Cancelleria imperiale venne naturalmente ordinata al modo carolingio, e tale rimase per alcun tempo; se non che lo sviluppo sempre crescente dell'importanza politica dell'impero, e poi il passaggio della corona imperiale dai Carolingi franchi a dinastie tedesche, portarono naturalmente riforme e innovazioni nell'ordinamento della cancelleria³.

Alla cancelleria si sovrappongono l'*Arcicappellanato* e l'*Arcicancellariato*.

Originariamente i cappellani, nel regno franco, erano i custodi della cappa di S. Martino e di altre reliquie sacre

¹ SICKEL, *op. cit.*, I, 73 e sgg.

² Ved. la lista degli ufficiali della cancelleria carolingia, da Carlomagno a Ludovico il Pio, in BRESSLAU, I, 285-288. Vi è nominato esplicitamente un solo « *scriptor regius* », cioè *Bercaudus*, sotto Ludovico; però tra i notari se ne notano vari, che prima erano *stati* scrivani.

³ BRESSLAU, I, 295 e sgg.

appartenenti ai re, non che custodi del regio archivio; e presiedeva ad essi un arcicappellano. Cappella e cancelleria avevano tra loro relazioni immediate, perché i chierici dell'una potevano in pari tempo essere scrittori dell'altra, ma gli uffici erano distinti. Se non che, nell'854, da Ludovico il Germanico fu creato capo nominale della cancelleria Grimoldo abate di Weissenburg e di San-Gallo, già cancelliere effettivo e ora arcicappellano; e altri arcicappellani vennero dopo di lui, che ebbero la stessa onorifica dignità rispetto alla cancelleria, i quali peraltro non s'ingerirono nell'andamento interno della medesima.

Sotto Ludovico II apparisce per le prime volte un arcicancelliere: Dructemiro (già notaro fin dai tempi di Lotario I, padre di esso Ludovico) si sottoscrive *archinotarius*, *archicancellarius*, e in tale qualità « riconosce » i diplomi. L'arcicancellariato, pertanto, ha origine nel personale stesso della cancelleria, ma in seguito diviene una funzione di corte, come l'arcicappellanato.

Da Ottone I incomincia una spartizione della cancelleria imperiale secondo le diverse regioni dell'impero; e si hanno dapprima due distinti arcicancellieri per la Germania e per l'Italia; poi nel secolo XI si costituisce un terzo arcicancellariato per la Burgundia, però meno importante.

Assai complicata è la storia di questi arcicancellariati¹: basterà notare che, mentre dapprima tal dignità conferivasi a diversi vescovi dell'impero a beneplacito dell'imperatore, sotto gli Svevi si fermò in tre arcivescovi elettori, cioè quello di Magonza per la Germania, quello di Colonia per l'Italia, e quello di Vienne per la Burgundia; e quest'ultimo dal 1257 passò all'arcivescovo di Treviri, e il titolo suo si cambiò in quello di Arcicancelliere per il Regno d'Arles e per la Gallia (*per regnum Arelatense, per Galliam*).

¹ L'ha esposta con molta dottrina e con molta minuzia il BRESSLAU nel cap. settimo nel suo *Manuale*, al quale rimandiamo anche per gli elenchi degli ufficiali delle cancellerie regie e della imperiale dai primi Carolingi sino agli ultimi Svevi.

Come gli arcicappellani, anche gli arcicancellieri non pare che avessero, salvo rare eccezioni, alcuna parte operativa negli atti della cancelleria, e i diplomi infatti vengono generalmente sottoscritti e riconosciuti da cancellieri e notari effettivi « *ad vicem archicancellarii* » o « *ad vicem archicappellani* »¹. Fu molta invece la loro influenza politica. Già si disputavano per le competenze rispettive sotto gli Ottoni; contenuti sotto gli Svevi, spiegarono, durante l'interregno, la prepotente loro autorità nell'amministrazione dello Stato, immischiandosi anche negli affari interni della cancelleria; finché Arrigo VII, nel 1308, per metterli d'accordo e perché non soverchiassero l'autorità regia, cercò un *modus vivendi*, che rimase in vigore, salvo poche modificazioni, sino alla fine del Sacro Romano Impero. Il re lasciava ai tre arcivescovi elettori la soprintendenza della cancelleria e la nomina degli ufficiali, ma in modo piuttosto nominale che effettivo: cioè, al principio del regno egli procacciavasi il consenso loro per l'elezione dell'unico cancelliere per tutto l'impero, il quale prima di cominciare la sua triplice giurisdizione, doveva essere nominato da ciascuno dei tre arcicancellieri come proprio rappresentante, ma poi esercitava l'ufficio in nome e per mandato del re².

Del rimanente la costituzione interna della cancelleria rimane press'a poco, come l'avevano fondata i Carolingi. Ma sotto Enrico VI, accanto al cancelliere apparisce il *Protonotarius*, che ha ingerenza con esso negli affari, e che talvolta assume il titolo di Vicecancelliere nell'assenza del capo della cancelleria. Come tra il cancelliere e lui si spartissero le attribuzioni, non è ben determinato; ma certo è che il protonotaro ebbe, non meno del cancelliere, relazione imme-

¹ Ai tempi di Arrigo IV si trova un *Rainaldus* o *Raginaldus subcancellarius imperatoris*, sottoscritto in un documento di Milo vescovo di Padova del 1090 e in un diploma purpureo di Arrigo suddetto pel monastero di Pomposa del 1095 (BRESSLAU, in *Oesterr. Mittheil.*, VI, 131, nota 2; e in *Neues Archiv*, XIX, 683-685).

² HERZBERG-FRÄNKEL, *Geschichte der deutsch. Kanzlei*, 1246-1308, in *Oesterr. Mittheil.*, App. I, pp. 256-266.

diata colla corte; e, specialmente nel regno siciliano, assunse, come grande ufficiale dello Stato, una notevole importanza¹.

Come si dividessero il lavoro tra gli ufficiali delle cancellerie, e come gradatamente procedesse rispetto alla fattura dei documenti, è ricerca minuta, alla quale gli studi del Sickel, del Ficker e di altri diplomatisti moderni hanno recato notevole contributo. Basterà qui ricordare che distinguevansi due categorie d'impiegati, cioè i dettatori e gli scrittori, dei quali i primi, di regola, attendevano alle minute, gli altri alle copie a buono: ma non si esclude che gli uni e gli altri potessero essere usufruiti promiscuamente per uffici diversi; né che, in certi casi, il testo del diploma potesse essere redatto e disteso fuori della cancelleria ed esibito poi a questa per la debita autenticazione.

È infine opportuno riferire una osservazione di Corrado de Mure rispetto ai notari della cancelleria imperiale²: si traevano da diversi regni e province, perché fossero esperti delle consuetudini giuridiche delle diverse regioni, a cui dovevano riferirsi i privilegi e le lettere imperiali [6].

Cancelleria pontificia.

Si sa che fino dai primi tempi della Chiesa vi furono notari delle comunità cristiane: da questi, ordinati secondo le norme dell'antico notariato romano, è derivata a po' per volta e con forme semplici la *Cancelleria pontificia*, la quale non può dirsi definitivamente costituita, finché

¹ Ved. HERZBERG-FRÄNKEL, *op. cit.*, pp. 266-284; PHILIPPI, *Zur Gesch. der Reichskanzlei*, cit., pp. 19-21; M. RUSSI, *Paleog. e Diplom. Napol.*, pp. 89-97; E. WINKELMANN, *Sicilische und päpstliche Kanzleiordnungen* cit.

² ROCKINGER, *Briefsteller*, p. 457. « *Vidi enim* (dice Corrado, discorrendo della formazione dei privilegi pontifici e imperiali) *in curia pape necnon imperatoris, ubi notariis et curie rectoribus famularis eram satis et familiaris, quod diversis regnis regionibus terris provinciis notarii secundum exigentiam consuetudinis terrarum literas et privilegia formare solebant; immo curia imperatoris singulis regionibus seu provinciis notarios preposuit speciales* ».

non si fu assodato il potere politico e il dominio temporale dei papi¹.

Scarse e incerte le notizie prima di Gregorio Magno (590). Sotto di lui trovansi *Notarii sacrosanctae ecclesiae romanae*, uniti in un collegio (*schola*), e presieduti da un *Primicerius* e da un *Secundicerius*: formano in essa scuola una categoria speciale i *Notarii regionarii*, il cui nome corrisponde alle sette regioni ecclesiastiche della città.

Gli scrittori dei documenti pontifici appellansi *Notarii* sotto Gregorio I, *Notarii* e *Scriniarii* in seguito. Di questa seconda denominazione il significato etimologico è assai disputato (e tornerò a discorrerne nel capitolo prossimo); ma, sia che *scrinium* s'intenda per «archivio», sia che s'intenda per «banco d'ufficio», possiamo dalla medesima dedurre che i notari pontifici avevano già un ufficio stabile.

Da Adriano I (772-795) cominciano nei documenti pontifici le sottoscrizioni degli ufficiali di cancelleria: i quali erano divisi in due categorie: *datari* e *scrittori*². Gli ufficiali della prima categoria, sino al Mille, hanno queste denominazioni: *Notarius*, *Scriniarius*, *Primicerius*, *Secundicerius*, *Nomenclator*, *Sacellarius*, *Bibliothecarius* ecc.; quelli della seconda: *Notarius*, *Scriniarius*, *Protoscriniarius*, *Archiscriniarius*, *Notarius regionarius*, ecc.

Nei primi del secolo undecimo apparisce il *Cancellarius*³, prima nella categoria degli scrittori, poi in quella dei datari; e nel corso di quel secolo, essendosi la cancelleria pon-

¹ Ved. BRESSLAU, *Handb.*, I, pp. 157-163. — Il GIRY, *Manuel de diplomatique*, dedica parecchie pagine, 661-704, alla cancelleria pontificia, ma meno al suo ordinamento burocratico e alla sua storia interna, che alle forme dei suoi documenti. Seguendo il MAS-LATRIE, egli ne divide la storia in quattro periodi: 1° dai primi secoli della Chiesa a Leone IX (1048); 2° da Leone IX a Innocenzo III (1048-1198); 3° da Innocenzo III a Eugenio IV (1198-1431); 4° da Eugenio IV (1431) in poi.

² Ricavo queste notizie dai *Regesta Pontificum* del JAFFÉ e dei suoi continuatori.

³ Dai registi predetti apprendiamo che in alcune sottoscrizioni di lettere pontificie, anteriori al Mille, conservate in copia, si trovano i titoli *Cancellarius* e *Archicancellarius*; così, sotto papa Formoso (JAFFÉ-L, 3499), e sotto Sergio III (JAFFÉ-L, 3533, 3538): ma si credono lezioni sbagliate.

tificia riformata secondo le norme della cancelleria imperiale germanica, il *Cancellarius* ne diviene capo; l'ufficio suo ha dignità cardinalizia, e per un certo tempo, cioè fino alla morte di Celestino III, è unito a quello di *Bibliotecario* della Santa Romana Chiesa¹.

Sotto Leone IX, e finché durò il periodo della maggiore influenza tedesca, vi fu anche un *Archicancellarius*, che fu l'arcivescovo di Colonia; e durante il secolo dodicesimo la presidenza della cancelleria fu più volte tenuta da un cardinale, che ebbe titolo non ancora di *Vicecancellarius*, ma di *vicem Cancellarii agens* o *vice Cancellarii fungens*².

Non è questo ancora un ordinamento definitivo, e la varia e mutevole applicazione dei vocaboli tecnici lo dimostra. Un tale ordinamento l'ebbe la cancelleria da Innocenzo III (1198); e questo, possiamo dire, rimase fermo nelle linee generali fondamentali, sebbene gl'incrementi che ebbe la cancelleria nei tempi successivi lo modificassero, più o meno largamente, nelle singole parti.

Per quanto spetta alla cancelleria di Innocenzo III³, vediamo che presiede ad essa un cancelliere o un vicecancelliere; nel 1213 questo secondo, col titolo ormai stabilito di *Vicecancellarius S. R. E.*⁴, si sostituisce definitivamente al primo. Stanno sotto gli ordini del capo notari, scrittori e altri impiegati; e gli uffici della cancelleria dividonsi in quattro sezioni: delle *minute* (*litterae notatae, chartae notatae, notae*); delle *grosse*, cioè delle copie a buono (*litterae redactae in grossam litteram*); del *registro*; e della *bolla*, cioè dell'apposizione del sigillo di piombo ai privilegi e alle lettere pontificie.

¹ Ved. MARINI, *Papiri diplom.*, p. 213; e BRESSLAU, *Handb.*, I, 200.

² BRESSLAU, I, p. 203 e sgg.

³ È quasi superfluo ricordare che la migliore e più autorevole fonte di notizie su questo argomento è la Memoria, più volte citata, di L. DELISLE sugli Atti di Innocenzo III. — Ved. anche MUNCH LÖWENFELD, *Aufschlüsse über das päpstl. Archiv* (Berlino, 1880), p. 15 e sgg.

⁴ Sul Cancelliere e sul Vicecancelliere della S. R. C., sulle ragioni del cambiamento del titolo, e sulla storia dell'ufficio, ved. IO. CIAMPINI, *De S. R. E. Vicecancellario, illiusque munere auctoritate et potestate, deque offi-*

Gli impiegati del primo ufficio appellavansi *Breviatores*; del secondo, *Grossatores*, *Scriptores*; del terzo, *Registratores*, *Scriptores registri*; del quarto, *Bullatores*, *Bullarii*. V'erano inoltre un *Corrector* e uno *Scriniarius*; e quest'ultimo era incaricato di raccogliere ed esaminare gli atti occorrenti per la trattazione degli affari.

In una *Institutio Cancellariae Romanae super petitionibus dandis et recipiendis*, che il Muratori trasse dal Libro dei Censi di Cencio Camerario, attribuendogli la data dell'anno 1220 all'incirca, e che il Tangl pone tra il 1192 e il 1236¹, distinguonsi i *Notarii*, i *Breviatores*, gli *Scriptores*, i *Bullatores*.

Quale fosse la costituzione della cancelleria al tempo di Bonifazio VIII, ricaviamo dai *Documenta aliquot*, che il Merkel pubblicò². N'è capo il *Vicecancellarius*, che dirige gli affari e tiene il registro. Coadiutori suoi sono i *Notarii apostolici*, che, com'esso, dipendono direttamente dalla giurisdizione del papa; scrivono in un rotolo le petizioni, e le leggono al papa; dettano le lettere pontificie; e pongono la loro segnatura alle minute e alle copie a buono (*omnes notas et grossas*). Li aiutano in questo lavoro gli *Abreviatores*, che sono impiegati da loro esclusivamente eletti e da loro dipendenti. Le lettere sono copiate a buono dagli *Scriptores litterarum apostolicarum*, i quali sono nominati, previo esame, dal vicecancelliere, e dipendono da lui e dai notari apostolici. A capo di questi scrittori sta un *Rescribendarius* nominato dal vicecancelliere; e inoltre, ogni sei mesi, il vicecancelliere e i notari eleggono, nel loro corpo, un distributore delle lettere da copiarsi a buono (*Distributor notarum grossandarum*). È infine addetto all'ufficio

cialibus Cancellariae Apostolicae, aliisque ab eodem dependentibus ecc. (Roma, 1697).

¹ MURATORI, *Antiq. italic.*, diss. XII, I, pp. 707-708; TANGL, *Die päpstlichen Kanzleiordnungen* cit., pp. 53-55.

² *Documenta aliquot quae ad romani pontificis notarios et curiales pertinent*, in *Arch. stor. ital.*, Append., to. V; vedasi specialmente il num. II, pp. 136-138.

un *Corrector*, il quale « non debet habere aliud officium quam officium correctorie, nec debet esse scriptor vel abbreviator ».

Nel corso del secolo decimoquarto la cancelleria riceve gradatamente qualche riforma: e notevoli sono, in principal modo, le costituzioni di Giovanni XXII, che in parte riguardano l'ordinamento interno, in parte la spedizione degli affari¹. Queste riforme progressive vengono poi sancite per le costituzioni di Martino V e di Eugenio IV²: ma, in sostanza (se si tolga la graduale cessazione della partecipazione attiva dei notari apostolici agli affari, sostituendosi ad essi gli abbreviatori), l'ordinamento fondamentale della cancelleria non si diparte da quello che era ai tempi di Innocenzo III e di Bonifazio VIII. Infatti, rimane sempre a capo della medesima, e da lui ora esclusivamente dipendono gli impiegati di qualunque categoria, il *Vicecancellarius S. R. E.*, a cui si sostituisce, in assenza o per mandato di lui, un *Regens* o *Praesidens* o *Locumtenens cancellariae*; e gli uffici sono divisi nelle quattro già note sezioni delle *minute*, delle copie a buono, della registrazione e della bollatura.

Non credo opportuno entrare qui in più minuti particolari, né seguire la storia nei tempi più recenti, limitandomi soltanto ad alcune note rispetto alla nomenclatura degli impiegati delle diverse sezioni.

Dai tempi di papa Martino e di papa Eugenio cominciano gli abbreviatori a distinguersi nelle tre classi *de parco maiori*, *de parco minori*, *de prima visione*³: nell'ufficio degli scrittori vediamo, come assistenti al *Referendarius*, un *Computator* e due *Auscultatores*: infine, nella bollaria risiedono tre categorie di ufficiali: cioè, i tassatori della bollatura

¹ EDD. ERLER, *Liber Cancellariae Apostolicae* (Leipzig, 1888), pp. 157, 171, 172; OTTENTHAL, *Regulae Cancellariae Apostolicae* (Innsbruck, 1888), pp. 1-8; TANGL, *Die päpstl. Kanzleiordnungen*, cit. pp. 83, 91, 111, 115.

² EDD. CIAMPINI, *De Abbreviatorum de parco maiori ecc. antiquo statu ecc.* (Roma, 1691), pp. 9-21; OTTENTHAL, *op. cit.*, pp. 187-254; TANGL, *op. cit.*, pp. 133-175. — Ved. anche OTTENTHAL, *Die Bullenregister Martin V und Eugen IV* (Innsbruck, 1885).

³ Sugli Abbreviatori pontifici dà copiose notizie, anche pei tempi più recenti, il CIAMPINI nelle sue opere.

(*Custodes bullae, Bullatores, Magistri taxatores in plumbo*); i bollatori (*Fratres barbati o Plumbatores*); i tassatori delle lettere (*Lectores o Taxatores litterarum apostolicarum*)¹.

I *Secretarii apostolici*, la cui istituzione risale ai tempi avignonesi, partecipano da Gregorio XI in poi alla spedizione delle bolle, ma sono estranei alla cancelleria: sono uomini insigni, chiari scrittori, che hanno la personale fiducia del papa, e il cui precipuo ufficio è di dettare i brevi e di attendere alla corrispondenza privata dei pontefici².

Resta a dire, brevemente, dei *Manuali d'ufficio*, che furono in uso presso la cancelleria, i quali contenevano formule d'atti, ufficialmente imposte od approvate, e costizioni e regole de' pontefici, concernenti le incombenze del personale e la trattazione degli affari.

Di questi libri il più antico è il *Liber Diurnus Romanorum Pontificum*, ch'è un formulario di privilegi e di lettere, raccolto per la prima volta in un solo corpo al tempo di Adriano I, ma non compilato in un solo tempo: risultando da diversi gruppi di formule, formati tra il secolo VI e l'VIII, che conservano, anche nella loro ricomposizione unitaria, il carattere proprio dell'età in cui ciascuno si formò, aggiunte poi alcune formule dei primi del secolo IX.

Del *Diurnus* sono noti i codici: *Vaticano* (proveniente dalla biblioteca dei Cistercensi di S. Croce in Gerusalemme

¹ Vedasi (oltre le speciali ricerche del DIEKAMP, dell'OTTENTHAL e di altri nelle *Oesterr. Mittheil.*) la dotta e accurata memoria di M. TANGL, *Das Taxwesen der päpstl. Kanzlei*, che tratta compiutamente l'argomento delle tasse della Cancelleria pontificia dal secolo XIII alla metà del XV: in *Mittheil.*, cit., XIII (1892), pp. 1-106. La memoria è divisa in tre capitoli: 1° sviluppo delle tasse dal secolo XIII a Giovanni XXII; 2° da Giovanni XXII a Eugenio IV; 3° norme della tassazione e pagamento della tassa ai diversi uffici della cancelleria. Seguono alcuni documenti, dei quali il principale è il *Liber taxarum Cancellariae Apostolicae paparum Avinionensium temporibus*. — Altre notizie possono ricavarsi dai documenti che C. GUASTI pubblicò nell'*Arch. stor. ital.* del 1884, to. XIII, sotto il titolo: *Gli avanzi dell'archivio di un Pratese vescovo di Volterra, che fu al Concilio di Costanza*.

² CIAMPINI, *Abbreviatoris de Curia compendiarum notitia* (Roma, 1696), pp. 1-2; BONAMICI, *De claris pontificiarum epistolarum scriptoribus* (Roma, 1753); OTTENTHAL, *Die Bullenregister*, pp. 61-84, ecc.

di Roma)¹, che è il più antico e dal Sickel viene attribuito al tempo di Adriano I; *Claromontano* (già della biblioteca dei Gesuiti in Clermont, perduto nel secolo XVIII), da assegnarsi al principio del secolo IX²; *Ambrosiano* (derivante da Bobbio), della seconda metà dello stesso secolo IX, che mons. Ceriali inaspettatamente rivelò al pubblico, dopo che fu venuta in luce la sottocitata edizione del Sickel³. Il cod. Vaticano contiene novantanove formule, dieci in più il Claromontano, e tre, finora sconosciute, ne sono aggiunte nell'Ambrosiano.

Le edizioni principali del *Liber Diurnus* condotte sui codici Vaticano e Claromontano sono quattro. La prima fu apparecchiata, tra il 1645 e il 1650, da Luca Holstein, che scoperse nel convento di S. Croce il codice da parecchi secoli dimenticato; ma, vietata dalla censura pontificia e sequestratone il materiale (perché nelle controversie allora ferventi tra gallicani e romanisti parve che da certe formule di quel Libro potessero derivarsi argomenti contrari alla supremazia assoluta e all'infallibilità del papa), venne in luce non prima del 1724, pontificando Benedetto XIV, colla falsa data del 1658⁴. La seconda (ma, in fatto, la prima a vedere la luce) è del p. Giovanni Garnier, del 1680, condotta sul cod. Claromontano; la terza, del De Rozière nel 1869; la quarta, del Sickel nel 1889⁵.

¹ Per la storia di questo codice ved. E. DE ROZIÈRE, *Introduz. all'edizione sua del Liber Diurnus*, p. CXLIX e sgg. (Parigi, 1869); SICKEL, *Prolegomena zum Liber Diurnus I, II* (nei *Rendiconti dell'Accademia imperiale di Vienna*, 1888 e '89); I. GIORGI, *Storia esterna del cod. Vatic. del Diurnus* (in *Arch. Soc. Rom. st. patria*, 1889, vol. XI, p. 641 e sgg.). La dotta dissertazione del Giorgi (che peraltro, in molta parte, è semplicemente congetturale) si propone di dimostrare: che il codice appartenne un tempo alla Badia di Nonantola, rimastovi tra i libri di papa Adriano III, ivi sepolto nell'885; che prima del 1641 passò al monastero dei Cistercensi di S. Croce, per opera dell'abate Ilarione Ravcati: e che fu trasferito in Vaticano negli ultimi anni del secolo XVIII, e con ogni probabilità tra il 1798 e il '99.

² DE ROZIÈRE e SICKEL, *opp. cit.*

³ *Rendiconti del R. Istituto Lombardo*, XXII (1888), pp. 367-371.

⁴ La storia di questa edizione e della Garneriana è con ampia dottrina narrata dal DE ROZIÈRE, *op. cit.*, pp. XXXIX e sgg., CLXXVII e sgg., CLXXXIV e sgg. Nuovi schiarimenti vi ha aggiunto il SICKEL nei *Mélanges Havet* (Parigi, 1895), pp. 14-30.

⁵ La seconda fu più volte riprodotta, aggiuntivi supplementi e col-

[L'edizione del cod. Ambrosiano, curato da Achille Ratti, da L. Gramatica e da G. Galbiati, uscì alla luce nel 1921] [7].

Le controversie ecclesiastiche, tra le quali si trovò di mezzo occasionalmente, come sopra ho accennato, il *Liber Diurnus*, furon cagione che da taluno si combattesse o si mettesse in dubbio la sua autenticità: ma questa opposizione, mossa soltanto da spirito di parte, non ha alcun fondamento di ragione, e la riferisco qui semplicemente come notizia storica. Né maggiore validità ha l'opinione, da altri espressa anche ai giorni nostri, che il *Libro* fosse un semplice manuale di *ars dictandi*, composto da un maestro dettatore privato¹. Il fatto è che il *Diurnus* fu propriamente un manuale d'ufficio della cancelleria papale, e così durò fino ai tempi di Gregorio VII, Poi, non convenendo più alle nuove condizioni della Chiesa di Roma, cadde in desuetudine e in dimenticanza; salvo per alcune formule che il cardinale Deusdedit trasse da quello per la sua raccolta di canoni, e delle quali col tempo si dimenticò la provenienza².

Al *Liber Diurnus*, messo ormai da parte, non succedette subito un altro manuale d'ufficio, finché nella prima metà del secolo decimoterzo non si sostituì il *Liber Cancellariae Apostolicae*, che da Innocenzo IV (1243-1254) ebbe forma compiuta, e nel corso del secolo XIV nuove aggiunte³. Anche questo *Libro*, come già il *Diurnus*, non è fatto tutto d'un getto, ma ha, rispetto al contenuto, origini più antiche del tempo della sua formazione, e deriva da fonti diverse. Ne fu il primo nocciolo il *Provinciale* o *Liber Pro-*

lazioni, nel corso del secolo XVIII: cfr. DE ROZIÈRE, p. cxcì e sgg.; per la terza cfr.: E. DE ROZIÈRE, *Liber Diurnus ou Recueil de formules usitées par la Chancellerie pontificale du V au XI siècle* (Paris, Durand, 1869, 8°, pp. ccxxv-512); per la quarta cfr.: *Liber Diurnus Romanorum Pontificum ex codice Vaticano denuo edidit* TH. E. AB SICKEL (Vindobonae, 1889, 8°, pp. xcii-220, con facs.).

¹ Tale opinione fu sostenuta dal card. PITRA nel vol. I, p. 103 e sgg. dei suoi *Analecta novissima*. Il SICKEL vi ha risposto punto per punto nella Prefazione alla sua edizione del *Diurnus*, p. xxxix e sgg.

² SICKEL, *loc. cit.*

³ BRESSLAU, *Handb.*, I, pp. 253-258; TÄNGL, *Die päpstl. Kanzleiordnungen*, Introd., p. ix e sgg.

vincialis, contenente l'elenco dei cardinalati e dei patriarcati, arcivescovati e vescovati dell'orbe cattolico; e il *Liber Censuum* di Cencio Camerario vi dette in parte il proprio contributo. Intorno al *Provinciale* aggrupparonsi formule e costituzioni: formule di giuramenti del vicecancelliere e degli altri ufficiali di cancelleria, e formule di privilegi; e costituzioni e regole dei pontefici riguardanti la cancelleria.

Due redazioni ne rimangono del secolo decimoquarto; la più antica è quella del codice del Collegio spagnuolo di Bologna, da cui il Merkel trasse i già citati *Documenta aliquot*¹; la più recente, compilata da Teodorico di Nieheim, abbreviatore e scrittore apostolico, nel 1380, e desunta «*de libro Cancellariae non modica vetustate corroso*», sta nel cod. Parig. lat. 4169². L'opera di Teodorico ha questa chiusa: «*Finis unius libri cancellariae*»: onde si desume che già a quei tempi doveva esserne in vigore un secondo; e v'era difatti, col titolo ufficiale di *Quaternus Albus*, e anche di questo il Nieheim fece una copia d'ufficio nel 1380 («*de libro eiusdem cancellariae qui inibi vulgariter appellatur Quaternus Albus*»). Tale copia si conserva nel cod. Barberiniano XXV, 69; e dalla notizia datane dal Tangl (che ha il merito di averlo scoperto)³ si desume che il *Quaternus Albus* contiene forme di privilegi, e altre formule e costituzioni da Giovanni XXII a Urbano VI, e che fu compilato nel tempo avignonese.

Il codice Barberiniano poi ha altre aggiunte da Bonifazio VIII al 1560, e forse servì come manuale di cancelleria pei secoli XV e XVI.

¹ Recentemente è stato descritto da H. SIMONSFELD, *Beiträge zum päpstl. Kanzleiwesen* (nei *Rendiconti dell'Accademia di Baviera*, 1890, II, p. 218 e sgg.): cfr. la recensione di M. TÄNGL, in *Oesterr. Mittheil.*, XII, p. 187 e sgg.

² *Der «Liber Cancellariae Apostolicae» vom J. 1380 und der «Stylus Palatii» abbreviatus* DIETRICH VON NIEHEIM, herausgegeben von G. ERLER (Leipzig, 1888, 8°, pp. v-xxx, Introduzione; 1-216, *Liber Cancellariae*, 217-234, *Stylus Palatii*).

³ *Oesterr. Mittheil.*, X (1889), pp. 464-466: cfr. le già citate *Kanzleiordnungen*, Introd., p. XLVIII e sgg.

Compiono il materiale d'ufficio le *Regulae Cancellariae*, che cominciano con Giovanni XXII e seguitano ne' tempi successivi in serie non interrotta: se non che è da avvertire che quelle anteriori a Gregorio XI non si conservano in forma originale, ma sono ricomilate durante quel pontificato¹.

A queste aggiungansi altri formulari e manuali², che, se non sono d'origine propriamente ufficiale, furono peraltro compilati, per proprio comodo o per altrui istruzione, da abbreviatori e scrittori della cancelleria, e poterono anch'essi servire di guida alla spedizione degli affari e alla dettatura dei documenti [8].

A conclusione di questo capitolo, giova accennare che anche le particolari monarchie, i principati, i grandi feudatari, i comuni, le signorie, le chiese vescovili, le abbazie, ebbero cancellerie proprie, più o meno solenni: ma per gli studi generali della diplomazia basterà aver dato notizia delle due supreme cancellerie del mondo politico ed ecclesiastico del medio evo, alle quali si conformarono, più o meno, anche le potestà minori [9].

12.

NOTARIATO.

Il notariato è istituzione essenzialmente italiana, derivata, almeno in germe, dal diritto romano, sviluppata e perfezionata dal diritto italico del medio evo.

¹ OTTENTHAL, *Die päpstl. Kanzleiregeln von Johannes XXII bis Nicolaus V* (Innsbruck, Wagner, 1888); TANGL, *Die päpstl. Kanzleiordnungen*; SIMONSFELD, *Beiträge* già cit. e *Neue Beiträge* (nelle *Abhandlungen* dell'Accademia di Baviera, 1896, XXI, 2, p. 335 e sgg.); TEIGE, *Beiträge zum päpstl. Kanzleiwesen des XIII. und XIV. Jahrhunderts* (in *Oesterr. Mittheil.*, XVII (1896) pp. 408-440).

² BRESSLAU, *Handb.*, I, pp. 638-639; SIMONSFELD, *Beiträge e Neue Beiträge* cit., rispettivamente, pp. 228-232, 255-268, e pp. 337-343, 383-399; TANGL, in *Oesterr. Mittheil.*, XII (1891), p. 189.

Anteriormente a Giustiniano possono distinguersi, presso i Romani, tre categorie di scrittori di atti e documenti: si comprendono nella prima gli scrivani a servizio di particolari persone, i quali erano servi e salariati, e appellavansi *Exceptores*, *Actuarii*, *Notarii*; nella seconda, quelli che scrivevano nei pubblici uffici, *Scribae*¹; nella terza, quelli che esercitavano liberamente la professione dello scrivere atti, *Tabelliones* [10].

I *Tabelliones* sono i progenitori dei nostri notari. Se anche sia vero che essi ebbero principî umilissimi², certo è che vennero presto in pubblica estimazione, e le costituzioni di Giustiniano provvidero decorosamente al loro ufficio e alla loro dignità³. In tali condizioni di cose il tabellionato sopravvisse al disfacimento dell'impero; e non tanto restò saldo, ma ebbe nuovo incremento nelle signorie barbariche, e più nel risorgere dei comuni. Venne così acquistando ciò che il diritto giustiniano non avevagli ancora concesso (e che costituisce la caratteristica del notariato italiano del medio evo e del notariato moderno), cioè la *fides publica*, in virtù della quale il documento riceve piena credibilità e validità dal segno e dalla sottoscrizione del notaro.

Nell'evoluzione dal tabellionato romano al notariato medievale, rimangono i vecchi nomi, il cui significato si va modificando, e altri nuovi se ne aggiungono. Principali sono i vocaboli *Tabellio* e *Notarius*, i quali, considerati in modo generico, possiamo dire che servono a dar nome al diverso svolgersi dell'istituto nell'Italia greca e romana e nell'Italia

¹ SAVIGNY, *Gesch. d. röm. Rechts im Mittelalter*, lib. I, cap. 2; F. OESTERLEY, *Das deutsche Notariat*, I, pp. 6-12.

² L'OESTERLEY, p. 23, dice essere verisimile che i tabellioni fossero dapprincipio schiavi, fondandosi su varie leggi e varie glosse, che egli cita nelle note a pp. 16, 23, 24.

³ Queste costituzioni sono esposte e compendiate da E. DURANDO nel libro: *Il Tabellionato o Notariato nelle leggi romane, nelle leggi medioevali italiane e nelle posteriori specialmente piemontesi* (Torino, Bocca, 1897), parte prima, cap. 3; libro compilato con diligenza sulle fonti giuridiche, ma con quasi nessuna cognizione della moderna letteratura su tale argomento.

longobarda. Gli altri vocaboli s'accostano, più o meno, ora all'uno ora all'altro dei due tipi espressi dai due vocaboli principali sopra indicati.

Nei documenti romani troviamo i *Tabelliones* sino oltre il secolo X¹; nei ravennati, sino ai primi del XIII². Anche in Sicilia, e segnatamente a Palermo, i tabellioni sussistono sino al XIII secolo, mentre in altre città dell'isola già vigono i notari³; del resto questo vocabolo *tabellio* rimane, per tradizione, anche in tempi più recenti e in altri territorî, anche quando il notariato ha già avuto il suo pieno e generale sviluppo.

Ebbero i tabellioni anche altri nomi, cioè: *Forenses*, *Tabularii*, *Exceptores*, *Exceptores Curie*, *Curiales*.

La denominazione di *Forenses* troviamo in varî papiri ravennati del sesto secolo⁴, e non v'ha dubbio che essa è derivata dal *forum*, dove i tabellioni avevano stazione ed esercitavano il proprio ufficio.

I *Tabularii* sono in origine cosa diversa dai tabellioni, cioè ministri del censo, incaricati della contabilità nelle amministrazioni provinciali e comunali, custodi degli archivî; ma tale denominazione passò nel medio evo, quasi direi inconsciamente, anche ai tabellioni; più forse per assonanza che per affinità etimologica dei due vocaboli⁵.

¹ Il BRESSLAU, I, 438, ne pone il termine al secolo X; ma nei documenti del *Regesto Sublacense* (edd. ALLODI e LEVI, Roma, 1885) troviamo di frequente la sottoscrizione «*tabellio et scriniarius*», nel corso del secolo XI, e talvolta anche «*tabellio*» soltanto, com'è in due documenti del 1035 (num. 98 e 99).

² MARINI, *Papiri diplom.*; FANTUZZI, *Monum. Ravennati*; TARLAZZI, *Append. ai Monum. Fantuzzi*.

³ BATTAGLIA, *Diplomi ined. sicil.*, già citati; e COSENTINO, *I notari in Sicilia*, in *Arch. stor. sicil.*, N. S., an. XII.

⁴ MARINI, *Papiri diplom.*, num. 75, 86, 95, 113, 119, 120, 121.

⁵ Sulla differenza iniziale dei *tabularii* e dei *tabelliones*, ved. OESTERLEY, I, pp. 12-20. — Il FICKER, *Forsch.*, IV, num. 208, riferisce dall'*Oliva* di BUONCOMPAGNO una formula per la creazione di un giudice ordinario, nella quale è detto che gli si concede «*potestatem gladii, adoptandi, manumittendi, emancipandi, in integrum restituendi, ordinandi tabularios, et omnia*» ecc. — BATTAGLIA, *Diplomi ined. sicil.*, num. 10, an. 1221: «*Ad maiorem igitur securitatem exhibendam, presens instrumentum per manum*

Nello stesso modo in qualche documento vedesi adoperato *tabellarius*¹; e in altri il vocabolo *tabellio* è corrotto in *tabellius* o *tabelius*².

Umili principî ebbero nell'età romana, come abbiamo veduto, gli *Exceptores*³; ma nel quinto secolo le condizioni del nome e dell'ufficio erano cambiate: gli antichi scrivani a servizio di particolari padroni erano divenuti segretarî di pubblici uffici. Così (dice il Savigny) di regola ogni cancelleria (*officium*) ha i suoi *exceptores*, ogni senato di città ha il proprio *exceptor*, e le magistrature giudiziarie fanno scrivere da un *exceptor* i proprî giudicati⁴.

In Ravenna nel VI secolo gli *exceptores* si equiparano ai tabellioni, e sottoscrivono, com'essi, i documenti⁵: ma la vita di questo vocabolo è breve, né penetra nell'Italia longobarda.

I *Curiales* li troviamo in Ravenna e in altre città del territorio greco-romano: ma segnatamente caratteristica è la loro costituzione nel ducato napoletano⁶. N'è incerta l'ori-

subscripti tabularii vobis fieri feci... Actum in Trappano, in domo notarii Clementis». — Un diploma greco di re Ruggiero, del 1144, concede al vescovo di Palermo il privilegio di creare notari ecclesiastici per la città di Palermo, e in altri atti greci siciliani si trova il vocabolo *τοβουλάριος* adoperato come sinonimo di *νοτάριος* (COSENTINO, *Un dipl. relativo al Vespro sicil.*, in *Arch. stor. sicil.*, N. S., an. XII). — ROLANDINO, *Tractatus Notularum*, Proemio (ediz. di Lione, 1559, p. 787): «*Dicitur enim notarius tabellio sive tabullarius ab hoc actu: quia notabant olim in tabulis*».

¹ Il papiro 89 del MARINI, che è una donazione romana del 587, ha tra i testimoni un *Romanus* «*vir nobilis tabellarius urbis Rome*». Avvertasi bensì che il documento è in copia molto scorretta: il M. propone di leggervi «*vir honestus et tabellio*». — Il doc. 109 del *Regesto Sublacense*, an. 980, ha questa sottoscrizione: «*Scriniarius tabellarius S. R. E. complevi et absolvi*»; alla quale corrisponde nel testo quest'altra locuzione: «*mihi Benedicto scriniario et tabellioni urbis Rome scribendam pariter dictaverunt*».

² GLORIA, *Cod. dipl. Padov.*, num. 4 (an. 673); FICKER, *Forsch.*, IV, num. 46 (an. 1015); *Reg. Sublac.*, num. 26, 36, 44 (anni 965, 1036, 1049).

³ Etimologicamente *exceptor* corrisponde a *notarius*, come dimostra il MURATORI, l'uno e l'altro vocabolo significando colui che raccoglie i discorsi in note; e dicevansi *exceptores*, perché «*celeritate loquentium verba excipiebant, et in codicillos ac tabellas referebant*» (*Antiq. ital.*, dissert. XII, I, p. 674).

⁴ *Gesch. d. röm. Rechts.*, lib. I, cap. 2.

⁵ MARINI, *Papiri diplom.*, num. 88 A., 90, 95, 115.

⁶ A. CHIARITO, *Comento istorico-critico-diplomatico sulla costituzione*

gine, ma forse derivavano, come i curiali delle altre città, dalle antiche curie: certo è che non se ne ha menzione prima del decimo secolo.

I curiali erano uniti in corporazione, e distinguevansi con diversi nomi: *Primarius, Tabularius, Curiales, Scriniarii, Scriptores*, che avevano uffici diversi, ma tutti facevano atti pubblici e privati; anche, occorrendo, i semplici *scriptores*, che erano una categoria di figliuoli e discepoli dei curiali, destinati a succedere loro, e, in assenza dei titolari, a redigere gli atti in loro vece.

La giurisdizione dei curiali non s'estendeva in tutto il ducato, ma propriamente in Napoli e nell'agro napoletano; avevan fede pubblica larghissima, tanto che era in loro facoltà di compiere (*complere et absolvere*) gli atti anche in assenza dei testimoni e delle parti, e finanche di compiere testamenti anche dopo la morte del testatore!¹

Singolari sono le forme diplomatiche dei loro documenti, alle quali s'accostano quelle dei notari di Amalfi, di Sorrento e di Gaeta; singolarissima, e di molta difficoltà, la loro scrittura, detta *curialisca*, che durò, modificandosi ma non migliorando, sino al secolo XIV: e sino a questo secolo dura anche l'attività dei curiali, sempre però sminuendo, dagli Svevi in poi, sopraffatta dai nuovi notari d'istituzione imperiale e regia.

In Roma incontriamo, insieme coi tabellioni e dopo di essi, gli *Scriniarii*; e questo nome, che già era dei notari e scrittori della cancelleria pontificia, dal decimo secolo in poi si appropria agli scrittori di documenti privati, con equivalenza a *tabellio* e a *notarius*.

¹ « *de instrumentis conficiendis per curiales* » (Napoli, 1772); M. RUSSI, *Pa-leogr. e Diplom. dei docum. delle Prov. Napoletane* cit., parte I, cap. 2; parte IV, cap. 6; B. CAPASSO, *De Curialium Neapolitanorum sub Ducibus ordine officio et ritibus, Dissertatio* (in *Monum. ad Neap. Duc. historiam pertinentia*, II, II, 112-126, Napoli, 1892).

¹ Il CAPASSO, p. 118, ne adduce questo esempio da un testamento dell'an. 932. Andrea curiale, essendo morto nel frattempo il testatore, appone alla carta il segno della mano di lui, dichiarando che « *pro occupatione mortis minime scribere concurrit, sed omnia memorata scribere rogavit* ».

Le sottoscrizioni dei documenti romani recano le formule: « *N. scriniarius, N. tabellio et scriniarius, N. notarius et scriniarius, complevi et absolvi* ». È stato controverso se in questo vocabolo di *scriniarius* sia inclusa necessariamente l'idea di archivista, e se, per conseguenza, debba farsi una netta distinzione di senso tra *notarius* e *scriniarius*. Ora è da dire che certamente *scrinium* ha, fra gli altri significati, quello di « archivio », e che gli *scriniarii* poterono essere adoperati come archivisti (di che dà testimonianza sicura la formula 33 del *Liber Diurnus*: « *monimina..., quae in ecclesiastico nostro scrinio pro futuris temporibus cautela te modis omnibus contradere scriniariis sanctae nostrae ecclesiae convenit* »): ma non è da dimenticare che nella cancelleria romana bizantina *scrinium* (come acutamente nota e dimostra il Bresslau)¹ ha significato di « ufficio o sezione d'ufficio (*bureau*) »; e che, continuandosi questo significato nel formulario della Chiesa, i datari e gli scrittori della cancelleria pontificia ebbero nome di *scriniarii* senz'alcuna relazione col servizio archivistico; e, per similitudine di funzioni, appellaronsi nello stesso modo di scrittori rogatari delle carte private.

Entrati nel campo dei pubblici tabellioni, gli *scriniarii* equivalgono, né più né meno, ai notari delle altre parti d'Italia. Significativa, a questo proposito, è la formula del giuramento degli *scriniarii*, che si contiene nel *Liber Censuum* di Cencio Camerario; nella quale non è alcun accenno a servizio d'archivi; ma giurano soltanto di fare « *chartas publicas* » col consenso delle parti, e di cancellare gli instrumenti falsi che vengano alle loro mani; e il papa, dando loro « *pennam cum calamario* », li investe dell'ufficio, dicendo: « *Accipe potestatem condendi chartas publicas secundum leges et bonos mores* »².

¹ *Handb.*, pp. 161-163; dove è notevole questo esempio, desunto dai Dialoghi di S. Gregorio Magno: « *Anastasius S. R. E. notarius fuit. Qui, soli Deo vacare desiderans, scrinium deseruit* ».

² MURATORI, *Antiq. ital.*, diss. XII, I, 688.

Anche è da ricordare una glossa al libro secondo delle Decretali, cap. *ad audientiam*, dove è detto: « *Scriniarii appellantur tabelliones, et est vulgare Romanorum* »¹; alla quale si può aggiungere una notizia Vaticana, dei primi del secolo XI, in cui è menzione del Protoscriniario « *qui praeest scriniariis, quos tabelliones vocamus* »².

Ed è infine da tener conto della definizione di Rolandino, che dà della parola *scriniarius* tanto il significato etimologico quanto il significato morale, mostrando come il primo non abbia più che un valore storico: « *[Notarius] dicitur scriniarius, quia scripta eorum olim, ubi iura tenebantur, reponebantur in scrineis; vel quia in tabellione, sicut in scrinio, debet esse secretum et tutum esse quicquid eius fidei committitur* »³.

Origine romana, ma nuovo battesimo longobardo, ebbe il vocabolo *Notarius*, che, derivato da *nota* significò in origine lo stesso che tachigrafo.

Già sappiamo che, come gli *exceptores*, i *notarii* romani furono scrittori a servizio di particolari persone; poi divennero impiegati di cancelleria, prima nella corte imperiale del quarto e del quinto secolo, con titolo di *notarii principis*, e spartiti in più categorie⁴; poi, presso le cancellerie barbariche e le medievali di qualsiasi grado.

L'evoluzione del notaro da scrittore privato e da impiegato di cancelleria alle libere funzioni di tabellione, con autorità di scrivere instrumenti, e di autenticarli con pubblica fede, avvenne sotto il dominio e nel territorio dei Longobardi; e la nuova denominazione fu un po' per volta generalmente accettata nel diritto italico del medio evo; e il

¹ MURATORI, *op. cit.*, p. 680.

² SAVIGNY, *Gesch. d. röm. Rechts*, I, 379. — *Scriniarius*, come si vede, è vocabolo propriamente romano; e soltanto per eccezione se ne ha qualche esempio in altre parti d'Italia e anche fuori [11]. HANDLOKE, *Die lombard. Städte unter der Herrschaft der Bischöfe* (Berlin, 1883), p. 45; e BRESSLAU, *Handb.*, I, 163, nota 2.

³ *Tractatus Notularum*, Proemio; ediz. di Lione, 1519, p. 787.

⁴ Ved. il Cod. di Giustiniano, lib. XII, tit. 7: *De Primicerio et Secundicerio et Notariis*; e, per altre notizie e citazioni, BRESSLAU, *Handb.*, I, 152-154.

carattere dell'ufficio notarile, sorto a nuova e più autorevole dignità, venne consacrato nella definizione che ne dà Rolandino nel Proemio al *Tractatus Notularum*: « *Dicitur autem notarius a notaria; et est notarius persona privilegiata ad negotia hominum publice et autentice conscribenda, qui etiam aliis nominibus nuncupatur* »; i quali nomi (*tabellio sive tabularius, scriniarius, librarius, scriba*) egli enumera come vocaboli spiegativi delle attribuzioni e delle funzioni del notaro.

Rimangonò, di regola, nei confini dell'attività cancelleresca, il *Cancellarius* e lo *Scriba*; ma anche queste due denominazioni si adoperano talvolta negli stessi più larghi significati di *tabellio* e di *notarius*. Rispetto a *cancellarius*, ricordiamo che nel capitolo 12 del Capitolare italico di Lotario I si dispone, « *ut cancellarii electi boni et veraces cartas publice conscribant ante comitem et scabinos et vicarios eius* »; e nel cap. 71 [69], discorrendosi di giudicati e di scritture private, si adoperano promiscuamente le parole *cancellarius* e *notarius*¹. Rispetto a *scriba*, vediamo nell'editto Longobardo designati così più volte quelli che scrivono le *cartule* dei privati²; e veri notari sono, ad es., gli *scribae* delle città di Gaeta e di Amalfi³. Ma, quando la parola « notaro » divenne d'uso generale, *scriba* (così in latino come in volgare) tornò nei limiti suoi propri; cioè, a significare un cancelliere o un ufficiale di cancelleria, o uno scrittore addetto a un pubblico ufficio, od anche uno scrittore a servizio di un particolare signore⁴.

¹ PADELLETTI, *Fontes iuris italici Medii Aevi* (Torino, Loescher, 1877), I, pp. 403 e 417.

² *Scriba* e *Scriba* in Liutpr., cap. 22, 29, 91, 117: vi corrisponde *Scribane publico* in Rachi, cap. 8.

³ BRESSLAU, I, 441.

⁴ Rispetto agli *scribae* impiegati dei Comuni italiani, è da notare che questo vocabolo significa generalmente « notaro o scrivano », ma qualche volta anche s'innalza a « cancelliere ». Così, in Firenze il *notarius et scriba Reformationum* fu volgarizzato nel 1355 per « notaio et scrivano » (ved. GUASTI, *Pref. ai Capitoli del Com. di Fir.*, p. VII). In Siena, si desume dai registri della Balla del secolo XV, che alla Cancelleria del Comune presiedeva un cancelliere, detto anche Segretario, che aveva sotto di sé scrivani (*scribae*).

Quando in una stessa sottoscrizione si trovano insieme le locuzioni *notarius* e *scriba*, talvolta si equivalgono, come, ad es., nella seguente: « *Lambardus, publicus scriba et notarius* »¹; ma di regola (e gli esempi ne sono frequentissimi) *notarius* vi ha significato generale, mentre *scriba* indica l'ufficio speciale in cui quel tale notaro è impiegato.

Un significato consimile sembra avere il vocabolo *Scriptor* (ital. *Scrittore*); e infatti, quando si adoperi nel senso di notaro o scrivano addetto a un ufficio qualsiasi, può dirsi che equivalga a *scriba*: ma sarebbe eccessivo dedurne che, usato così sostantivamente, possa equivalere di per sé solo a notaro pubblico o a tabellione; né Rolandino difatti lo pone tra i sinonimi di notaro.

Le mie osservazioni mi conducono a stabilire, che nelle sottoscrizioni notarili, il vocabolo *scriptor* è adoperato non come indizio di professione, ma come notizia che il sottoscrivente è quegli che ha scritto il documento. Le formule più comuni sono: « *N. notarius scriptor huius chartulae* »; ovvero, più semplicemente: « *N. notarius scriptor* »; e l'una e l'altra in sostanza vengono a dire: « *N. notaro che ha scritto questa carta* ». Talvolta, è vero, nelle sottoscrizioni è la semplice parola *scriptor*; ma c'è già *notarius* nel contesto; e se non c'è *notarius*, c'è qualche altro sostantivo che determina la professione dello scrivente e sottoscrivente, come *tabellio*, *forensis*, *presbiter*, *clericus*, *acolutus*, ecc.² In-

notari e coadiutori: ma nel 1525-26 troviamo un cancelliere, mess. Francesco Orlandini, che s'intitola tanto *scriba* quanto *cancellarius*. — Di « scribi » a servizio di particolari signori ci dà quest'esempio un docum. fiorentino del secolo XII (*Arch. stor. ital.*, 1876, XXIII, p. 402): « *Ugolottus plebanus de Stia, iuratus dixit quod iamdiu fuit scriba Comitum et interdum scripsit Florentinis ex parte et ex mandato Comitum, ut non offenderent monasterium de Rosano* ».

¹ Arch. Fior. Dipl. Bonifazio: carta d'affitto del 19 maggio 1225.

² *Forensis scriptor*, *tabellio scriptor*, sono frequenti nelle carte raven-nati (ved. MARINI, *Papiri diplom.*); *notarius scriptor*, in Toscana e in Lombardia. — DINO COMPAGNI, *Cron.*, I, 14 (ed. DEL LUNGO, p. 63), parlando della congiura contro Giano Della Bella, dice: « *I notai scrittori furono ser Matteo Biliotti e ser Pino da Signa* ». E bene annota il DL.: « *Scrittori*. Che prendevan atto della seduta »: cioè, non « *scribae* » in genere, ma « *scriptores* [huius coniurationis] ».

somma *scriptor*, aggettivo non indica in genere l'ufficio o la condizione di pubblico scrittore di documenti, ma il fatto speciale dell'aver egli scritto un dato documento.

Degli scrittori privati che hanno scritto carte o notizie, senza appartenere all'ordine dei notari o tabellioni; degli ecclesiastici, numerosissimi, che esercitarono tali funzioni, nonostante i ripetuti divieti dei re e dei concili, non mi tratterò qui a parlare: ma, restando nell'argomento del notariato, credo opportuno di dire qualche cosa della *istituzione dei notari*.

Le sottoscrizioni dei notari ai documenti offrono, rispetto alla derivazione giuridica del loro ufficio, una grande varietà. Ora dichiaransi notari d'una città o di un determinato territorio, o notari di conti, di vescovi o d'altra signoria feudale; ora (e sono i più) diconsi *istituiti dall'autorità imperiale*, ora dalla pontificia.

Come nel diritto romano l'istituzione del tabellionato risale all'imperatore, così è per regola del notariato nel medio evo; se non che, questa regola ha eccezioni di fatto, che alla lor volta diventano consuetudini normali, secondo i diversi tempi e i diversi luoghi.

Sino al secolo XI l'istituzione dei notari si considera come un diritto comitale, locale, e può essere fatta da qualsiasi autorità politica, nel territorio di propria giurisdizione; mentre dal secolo XI in poi la creazione o la sanzione della nomina sono *riserbate all'autorità suprema*.

Nella prima età abbondano, pertanto, notari *istituiti da conti e da vescovi*, notari che prendono nome da singole città, ed esercitano liberamente l'ufficio nel proprio territorio senz'alcun bisogno di sanzione imperiale.

Ma nello stesso tempo, segnatamente del secolo nono, s'incontrano di già nei territori medesimi notari regî, i quali, sebbene da principio avessero per solo ufficio quello di accompagnare i messi regî e di sottoscrivere i giudicati, pure assai presto s'immischiano anche di documenti privati, ed, estendendosi la loro giurisdizione per tutta Italia, facilmente

acquistano prevalenza sui notari locali: onde avviene che anche questi reputano utile a sé di richiedere la sanzione regia; e ciò che essi domandano per utilità propria (pur senza esservi obbligati per legge) diventa dal secolo XI esclusiva prerogativa dell'imperatore, al quale d'ora in poi spetta il diritto di nominare i notari o con speciali concessioni investire altri della facoltà di elegerli¹.

Questo è il diritto: ma, come accade, non vi corrisponde sempre la realtà dei fatti, e notari di nomina non imperiale trovansi anche nel secolo decimosecondo e nei seguenti [12]. Ora da ciò potrebbesi dedurre che l'antica consuetudine continuasse tacitamente tollerata o si ripristinasse: ma di quest'uso od abuso, che dir si voglia, altre sono le ragioni, in parte locali, in parte politiche.

Tra le locali, vediamo che in Romagna il notariato si svolse in modo diverso che nelle altre province d'Italia, governate dal diritto longobardo e poi dal franco-germanico.

In Romagna (come dimostra il Ficker) i notari regî non distrussero mai l'instituzione del notariato locale, e, prima come dopo il secolo undecimo, furono pochi, attribuendosi in quella regione poca o niuna importanza alla sanzione regia.

Le ragioni politiche sono varie. Anzi tutto è da avvertire, che il diritto di nomina dei notari locali in parecchi casi, anche se apparentemente non risale all'autorità suprema, forse si fonda sopra antichi privilegi imperiali². Aggiungasi che, al tempo della lega lombarda, molte città arrogaronsi tale diritto di moto proprio; e nei tempi più recenti poi, scadendo a po' per volta la superiorità del potere imperiale, i singoli stati attribuirono a sé con autorità sovrana molte prerogative spettanti all'impero, e tra le altre la nomina dei notari.

¹ FICKER, *Forschungen*, II, p. 69 e sgg. Notisi che quando nei documenti si vede nominato un « *notarius domini N. imperatoris, domini N. regis* », si deve intendere non ch'egli sia a servizio di quel tale imperatore o re, ma che da lui è stato eletto; e perciò in tali formule si trovano menzionati anche imperatori o re defunti. Esempi in FICKER, *op. cit.*, pp. 70-71.

² MURATORI, *Dissert. cit.*, pp. 559-660; FICKER, *op. cit.*, p. 73.

Di notari istituiti per autorità pontificia, « *auctoritate apostolica* », non è menzione espressa, dice il Muratori¹, prima del secolo XIII: ma le origini ne risalgono ai notari ecclesiastici dei primi tempi del Cristianesimo, ai notari regionari, che il papa eleggeva « *ex auctoritate beati Petri principis apostolorum* »². I quali notari, adoperati dapprima soltanto a servizio delle chiese e per atti ecclesiastici, assunsero poi il libero esercizio del tabellionato e, come i notari eletti dall'imperatore o da altre autorità civili, scrissero e autenticarono le carte private.

Tanto i notari istituiti per autorità imperiale, quanto quelli per autorità pontificia, non che coloro che si fregiavano del titolo della doppia autorità, « *apostolica et imperiali auctoritate notarii* », esercitarono giurisdizione non solo in Italia, ma anche nelle altre regioni d'Europa, nel regno latino di Gerusalemme, nelle colonie marittime orientali delle nostre repubbliche³.

E così, il propagarsi del notariato di tipo italiano fuori d'Italia fu, quanto alle persone dei notari, larghissimo, in specie dal secolo XIII al XV; ma, come istituto, scarsa ne fu la conoscenza e lenta l'espansione⁴, rimanendo in vigore

¹ *Dissert. cit.*, p. 688.

² *Liber Diurnus*, formule 69, 70.

³ *Nouveau Traité de diplomatique*, V, p. 66 e sgg.; BEUGNOT, *Assises de Jérusalem*, II, p. 99; P. BERTI, *Documenti del commercio dei Fiorentini in Francia, sec. XIII-XIV* (in *Giorn. stor. Arch. Tosc.*, I, an. 1857); DESIMONI, *Actes passés à l'Aïas (Petite Arménie), à Beyrouth, à Famagouste, par-devant de notaires génois, 1271-1301* (in *Archives de l'Orient latin*, voll. I e II, an. 1881-1883), ecc.

⁴ Nelle costituzioni del Concilio di Londra del 1237 si legge che « *tabellionum usus in regno Angliae non habetur, propter quod magis ad sigilla autentica recurrere est necesse* » (MATTHAEI PARISIENSIS, *Chronica Maiora*, ed. H. B. LUARD, Londra, 1876; III, p. 438). — GIOVANNI DA BOLOGNA, nel proemio alla sua *Summa notariae* (ROCKINGER, p. 603), dichiara di averla composta « *cum.... regnum Angliae quasi totum personis careat, que, secundum formam romane curie vel ydoneam aliam qualemcunque, noticiam habent eorum que ad artem pertinent notarie* ». — CORRADO DE MURE, parla dei « *tabelliones quales videmus in Lombardia* », aggiungendo essere necessario per l'autenticazione dei documenti l'uso del sigillo « *in hiis terris et provinciis* » (e intende quelle nelle quali e per le quali scrive) « *in quibus non est usus legalium tabellionum* » (ROCKINGER, p. 476). — Notevole è quanto è detto intorno al notariato italiano nel *Formularius de modo*

negli altri stati, più o meno tenacemente, altri sistemi d'autenticazione dei documenti privati: di che non è qui luogo d'occuparci¹.

prosandi di Baumgartenberg (sec. XIII-XIV) (ROCKINGER, p. 766). « In aliis terris, sicut in Longobardia et Tuscia, publica instrumenta scribuntur per publicos tabelliones. Publicus autem tabellio vocatur notarius, quem papa vel imperator ad hanc dignitatem admisit: hunc oportet iurare quod fideliter exequatur officium suum. Et in talibus literis non apponi solent sigilla, set ipse tabellio format tantummodo signum suum in litera, et sufficit: unusquisque autem tabellio habet proprium suum signum per quod munit literas publicas quas scribit. Sed ista non fiunt apud nos ».

¹ OESTERLEY, I, p. 356 e sgg.; BRESSLAU, I, 472 e sgg.; GIRY, p. 824 e sgg.

III.

IL TESTO DEI DOCUMENTI

PARTIZIONE ANALITICA E FORMULE SPECIALI.

Richiamandomi alla definizione data del *testo dei documenti* nel § 4, ricorderò che si designa con questo nome quella parte intrinseca di ogni documento, che contiene il fatto documentato e le forme letterarie e giuridiche della compilazione, ossia: *l'introduzione*; la *parte espositiva e dispositiva*; le *formule finali*. Queste tre sezioni principali del testo si dividono nelle seguenti formule o gruppi di formule:

- a) esordio;
- b) notificazione;
- c) esposizione del fatto;
- d) disposizione;
- e) sanzioni legali;
- f) corroborazione.

Le formule *a*, *b*, spettano alla sezione anteriore; *c*, *d*, alla sezione centrale; *e*, *f*, alla sezione finale.

Introduzione.

a) *L'esordio* (*exordium*, *arenga*, *prooemium*, *prologus*) è definito da Buoncompagno: « *quidam preambulus nuntius ordo et preparamentum ad reliqua facienda* »¹. Come l'esordio delle orazioni, secondo i precetti della retorica antica, è destinato a predisporre e a preparare benevolmente l'animo degli uditori²; così *l'arenga* delle lettere e dei documenti

¹ Oliva, ed. SUTTER, p. 112.

² CICER., *De inventione*, I, xv, 20: « *Exordium est oratio animum auditoris idonee comparans ad reliquam dictionem; quod eveniet, si eum bene-*

medievali contiene in generale sentenze, versetti biblici, proverbî e detti di savî in verso e in prosa, le quali servono a dichiarare in modo preliminare e generico la moralità, la legalità, l'opportunità delle cose esposte e disposte in esse lettere e documenti¹.

Svariatisime sono le forme e il contenuto degli esordî: ma, se bene si considerino, non sono senza una certa regola, e possono non difficilmente classificarsi in categorie razionali, che corrispondono a determinate categorie di fatti e di documenti. Così, nei documenti regî e imperiali, vediamo che l'esordio consiste non di rado in un'affermazione dei doveri e dei diritti dell'autorità regia², ovvero esprime la convenienza di premiare i fedeli, o il concetto utilitario del vantaggio che potrà venire al re dai concessi beneficî.

E quasi sempre utilitari, o nel senso spirituale o nel materiale, sono gli esordî che si premettono alle concessioni regie in favore di luoghi ecclesiastici, esprimendovisi il desiderio di guadagnare la salute eterna, non iscompagnato

volum, attentum, docilem fecerit». — Cfr. QUINTIL., *De orator. inst.*, IV, I; e C. JULI VICTORIS, *Ars Rhetorica* (ed. A. MAJ, Roma, 1823). Questo trattato, desunto compendiosamente dai retori antichi, e attribuito dal Maj al IV secolo, nel cap. 15, tratta *de principiis*, cioè degli esordî, secondo la dottrina e in parte colle parole stesse di Quintiliano, che sono una larga illustrazione della definizione Ciceroniana. Notevole è quanto vi si dice in principio del cap. 27, *de epistolis*: «*Epistolis conveniunt multa eorum quae de sermone praecepta sunt*».

¹ *Sächsische Summa* (ed. ROCKINGER), p. 218: «*Salutationem sequitur a r e n g a ; et est arenga concurs et verborum et sententiarum positio, auctoritate aliqua, si dictatori placuerit, inter certa, que ita premiti debet et in principio obtinere suum locum, ut a subsequente materia non solum non discrepet vel discordet, inmo per omnia sibi perficiat sensum eius: esset enim alias monstruosum, tamquam, si 'humano capiti cervix iungatur equina'*». — Parecchi *Exordia* (pp. 317-331, 336-367), *Versus* (pp. 333-335), *Auctoritates* (pp. 367-377) sono pubblicati da O. REDLICH nel già cit. vol. *Eine Wiener Briefsammlung*: l'*a u c t o r i t a s* v'è definita: «*uniuscuiusque sapientis propositio*».

² Notevole è una lettera di ALCUINO a Carlomagno (ed. DUEMMLER, num. 191, p. 671), che, affermando la derivazione divina della dignità imperiale, enumera i doveri morali della medesima, che si vedono poi svolti in parecchi esordî: «*Dum dignitas imperialis a Deo ordinata ad nihil aliud exaltata esse videtur, nisi populo praeesse et prodesse; proinde datur a Deo electis potestas et sapientia; potestas ut superbos opprimat, et defendat ab improbis humiles; sapientia, ut regat et doceat pia sollicitudine subiectos*».

qualche volta dall'altro di star bene possibilmente anche in questo mondo¹.

Di carattere prevalentemente religioso sono, come ben s'intende, gli esordî dei documenti pontifici, i quali o s'ispirano al sentimento degli alti doveri e delle alte prerogative della Sede apostolica, ovvero esprimono concetti di giustizia e di carità universale, confortandoli talvolta con citazioni bibliche e con allegazione di tradizioni storiche².

Quanto ai documenti privati, gli esordî dei medesimi contengono o i soliti concetti religiosi e morali (segnatamente nelle pie «*offersioni*»), o considerazioni generali di diritto, ovvero affermano insistentemente l'utilità della documentazione scritta³.

Vuolsi infine notare che l'esordio non ha da confondersi colla motivazione speciale del documento. L'esordio è un ornamento preliminare, che ha un valore puramente morale, puramente letterario; e si adatta a tutti i documenti d'una stessa specie o di caratteri consimili: mentre la motivazione speciale si riferisce propriamente al documento al quale è apposta, ed essendo destinata ad esporne le ragioni e le circostanze di diritto e di fatto, è in sostanza compresa nella formula c. L'esordio, pertanto, non è una formula necessaria all'integrità del documento, e solo si adopera in quelli che hanno maggiore carattere di solennità; né

¹ Notinsi i seguenti: DE ROZIÈRE, form. 21 (di Ludovico il Pio): «*Si liberalitatis nostrae ecc., id nobis ad mortalem vitam temporalem transigendam et ad aeternam feliciter obtinendam, profuturum absque dubio credimus*». — Ivi form. 299: «*Cum petitionibus servorum dei ecc., hoc nobis procul dubio tam ad statum terrestrem corroborandum quam aeternae vitae beatitudinem capessendam profuturum esse credimus*». — Diploma di Ottone II per Farfa, 3 febr. 981 (ed. STUMPF, *Acta imperii*, num. 232): «*Serena mente ecclesiarum loca nostra auctoritate accumulamus et confirmamus, et statum nostri imperii confirmari et animam nostram sacrari ab excelso rege minime dubitamus*».

² Come esempio d'un prolisso esordio, nel quale si raccolgono i diversi concetti sopra enumerati, vedasi quello di una bolla di Urbano II, che conferma possedimenti e diritti al vescovato d'Anagni, 23 agosto 1088 ed. PFLUGK-HARTTUNG, *Acta Pontif. inedita*, II, num. 175): «*Potestatem, auctore deo*», ecc.

³ Vedine esempi nelle note (2) al § 9.

manca, tra i maestri dettatori del medio evo, chi lo condanni come inutile; per es. Corrado de Mure, il quale, mentre afferma che l'esordio «*facit ad ornatum*», aggiunge che è roba da farsi dalla gente che ha tempo da perdere: «*facere arengas, precipue longas, solis convenit ociosis*»¹.

b) La *notificazione* (*promulgatio, notificatio*), viene dopo l'esordio, o, in mancanza di questo, subito dopo il protocollo iniziale.

Varie ne sono le formule, o in forma oggettiva, come «*Notum sit omnibus, Noverint universi, Cognoscat praesens aetas et futura, Pateat omnibus, Cunctis appareant, Constat*» ecc.; o in forma soggettiva e in nome dell'autore, come «*Notum esse volumus, Manifestus sum ego*» ecc., o in nome del rogatario, quando questi in principio del testo dichiara: «*Scripti ego*» ecc.: la quale ultima formula, derivata dagli antichi documenti romani (e che è in sostanza, anch'essa, una specie di promulgazione) è chiamata dal Brunner *praescriptio*².

Tra l'esordio e la notificazione sogliono essere inseriti degli avverbi di causalità, come «*Itaque, Etenim, Ideoque, Igitur, Eapropter, Quapropter*» ecc., e quando la notificazione manca ne fanno essi stessi le veci, servendo come d'anello di congiunzione tra la parte introduttiva e la parte centrale del documento.

Parte espositiva e dispositiva.

c-d) Questa parte o sezione centrale, che si suddivide in: *espositiva* (*narratio*) e *dispositiva* (*dispositio*), contiene il fatto documentato, ed è veramente l'anima del documento in quanto questo è una testimonianza storica.

¹ ROCKINGER, p. 468. — Cfr., ivi, p. 744, dal Formulario di Baumgartemberg (sec. XIII-XIV): «*Arenga est quedam proliza prefacio que ad benivolenciam captandam premititur; et hac raro aliquis utitur apud modernos, nisi in curia romana*».

² Zur Rechtsgesch., I, 28 e altrove.

Né più occorre dirne, quanto alla sostanza intrinseca, perché lo studio e il giudizio di essa appartiene piuttosto alla critica storica che non alla diplomatica: ma quanto alla forma è da osservare che può essere di due maniere: *soggettiva* e *oggettiva*¹.

Dicesi *soggettiva*, quando l'autore è nominato in prima persona ed espone le cose scritte nel documento, come se egli stesso, in persona propria, le dettasse; *oggettiva*, quando il documento parla degli autori o contraenti in terza persona, e il fatto documentato ha in certo modo l'apparenza di essere narrato dal rogatario. Tutte e due le forme risalgono al tempo romano, e tutte e due appaiono nei libelli pompeiani del primo secolo²; mentre nei transilvanici del secondo secolo³ vedesi sempre usata la seconda forma.

La forma soggettiva rimane, anche nel medio evo, forma propria dei diplomi, delle epistole, dei chirografi, ed è molto frequente, fino al secolo decimoprimo, anche nei contratti e documenti privati; ma poi, col procedere del tempo, cede alla forma oggettiva, in corrispondenza (per quanto mi pare) coll'importanza sempre maggiore che acquista l'ufficio del notariato.

Formule finali.

Le formule finali, o *clausole*, del documento sono di due qualità.

Le une, dette di *sanzione* (*sanctio*), servono a dar forma legale al fatto documentato e a sancirne l'osservanza con opportune obbligazioni.

Le altre, dette di *corroborazione* (*corroboratio*) servono ad annunziare o a comandare l'eseguimento delle formalità neces-

¹ Ved. BRUNNER, pp. 17-18; BRESSLAU, I, 5.

² Ved. G. DE PETRA, in *Atti dei Lincei*, Serie II, vol. III, pp. 158-159.

³ CIL, III, II, p. 821 e sgg. Cfr. il libro II di questo *Programma*, § 4.

sarie alla legittima perfezione del documento, e mettono in relazione il testo coll'escatocollo.

e) Le clausole di *sanzione* comprendono: derogazioni o rinunzie a qualsiasi diritto, legge o privilegio che sia contrario alle cose stabilite nel documento; formule precettive, che ingiungono l'osservanza del medesimo e vietano che ad esso si contraddica o si contraffaccia; promissioni e giuramenti; sanzioni penali.

Le *formule precettive* sono proprie dei documenti emanati dalle pubbliche autorità, ed hanno forma di comando agli ufficiali dello Stato e alle potestà civili ed ecclesiastiche di minor grado, o di decreto generale che s'indirizza all'università degli uomini, o per lo meno dei sudditi e dei fedeli.

Ma anche nei documenti privati non manca talvolta la clausola precettiva; tale è il cosiddetto *precetto* o *comandamento della guarentigia*, che emana, non dall'autore, ma dal rogatario, il quale in cosiffatti casi esercita ufficio piuttosto di giudice che di notaro. Il *praeceptum guarentigiae* s'incontra di frequente nelle carte private d'obbligazione e di debito dal secolo XIII sino almeno al XV, ed è menzionato e regolato da varî statuti del Dugento e dei secoli seguenti¹. Tale formula precettiva ha per effetto che l'*instrumento*, così guarentigiato, acquista efficacia di cosa provata in giudizio e basta al creditore come titolo per procedere senz'altro contro il debitore inosservante all'esecuzione che dicesi «parata», cioè senza bisogno d'altra sentenza giudiciale. La forma di cosiffatto precetto, quale ci è data dagli statuti e dalle carte, è, in generale, la seguente: «*Ego N. iudex et notarius praecepi nomine guarentigiae* (al. *per guarentigiam*

¹ Ved., su quest'argomento, H. R. BRIEGLER, *Ueber executorische Urkunden und Executiv-Prozess* (Stuttgart, 1845); segnatamente, nel primo volume, il cap. 2 che concerne l'Italia; e nel secondo, gli estratti da opere di giuristi italiani, dei secoli XII-XIV, pp. 1-188, e da statuti italiani degli stessi secoli, pp. 189-290. — Cfr. la mia *Miscell. di Pal. e Dipl.*, num. VIII, in *Arch. stor. ital.*, 1882, X, pp. 250-258; e la bella Memoria di C. NANI sugli *Statuti di Pietro II di Savoia* (Torino, 1880), segnatamente il § 5.

o *nomine iuramenti*) *N. volenti et confitenti, secundum formam Constituti* [Florentini, Senensis ecc.] (al. *secundum formam* o *ex forma capituli Constituti... de guarentigia loquentis*) *quod praedicta observet* ecc.: onde desumiamo che tale clausola precettiva è in relazione necessaria colle formule di promessa e di giuramento.

Le *promissioni* e le *obbligazioni* reciproche delle parti, la cui introduzione nei contratti si deve ai giureconsulti romani, si fondano sopra un principio d'equità naturale¹; una sanzione religiosa v'aggiunge il giuramento, di cui si cita come il più antico esempio quello che fa Sisivera, nobile donna ravennate del secolo VI, nella sua donazione alla chiesa di Ravenna, «*per deum omnipotentem et sancta quattuor evangelia, quos corporaliter manibus meis teneo, salutemque dominorum invictissimorum principum Augustorum Romanum gubernantum imperium*»². Dei varî riti di giuramento quello che ha avuto più larga e durevole applicazione è il giuramento sui Vangeli³.

Le *sanzioni* penali sono di due specie: *spirituali* e *temporali*. Delle prime (*poena spiritualis*), in forma di maledizioni e d'imprecazioni, ha fatto uso ed abuso la Chiesa così nei canoni dei concilî come nei diplomi dei papi e dei vescovi; e l'abbondanza di tali imprecazioni, piamente meditate da un «*quod absit*», e contrappesate qualche volta da promesse di premî celesti agli osservanti, dura sino al secolo XIII, ora riproducendo vecchi modelli, ora sbizzarrendosi in nuove e strane fantasticherie⁴. Raramente s'incontrano queste minacce e maledizioni nei diplomi regi⁵: ma penetrarono, dedotte dai formularî ecclesiastici,

¹ FORTI, *Istituz. civili*, lib. I, p. 92: «I giureconsulti promossero l'equità, introducendo nei contratti tali clausole, che, stipulando la piena osservanza della buona fede, obbligassero i giudici a conoscere delle questioni nascenti da siffatti contratti a seconda del natural lume d'onestà».

² MARINI, *Papiri diplom.*, num. 93.

³ Vedansi, per altre notizie, FUMAGALLI, *Istituz. diplom.*, I, 421-425; GIRY, *Manuel de diplom.*, pp. 558-559.

⁴ FUMAGALLI, I, 412-421; GIRY, pp. 562-565.

⁵ SICKEL, *Acta Karol.*, I, pp. 202-203.

nelle carte private, specialmente se queste contengano atti a favore di luoghi e d'istituti religiosi: la maggiore fioritura n'è tra il secolo decimo e l'undecimo¹.

Le sanzioni penali temporali (*poena temporalis*, *poena pecuniaria*) sono comunissime nei documenti regi e imperiali dall'età carolingia in poi², segnatamente nei privilegi, immunità, conferme, ecc.; e v'è di regola espressa la condizione che la pena da pagarsi per l'inosservanza del precetto regio vada per una metà al regio fisco e per l'altra al destinatario danneggiato.

Anche nei contratti privati si pattuiscono, per la contravvenzione alle cose stipulate, pene pecuniarie, oltre il risarcimento dei danni; il formulario che contiene tali sanzioni termina colla clausola seguente o altra consimile: «*Et, poena soluta, haec charta in sua permaneat firmitate*».

Molto discussa è la formula «*cum stipulatione subnixta*», che si trova in un grande numero di carte franco-germaniche, e che può dirsi derivata dalle consimili clausole «*solemni sponsione, roboratione, stipulatione interposita*» delle antiche carte italiane³. Non v'ha dubbio che essa ha origine dalla *stipulatio* romana, la quale era un atto di reciproca obbligazione tra le parti, imposto e sancito dalla legge per la validità del contratto, e nella forma più antica si

¹ Il *Regesto Farfense* (edd. GIORGI e BALZANI) offre esempi di simili formule imprecative in parecchie carte di donazione al monastero di Farfa dei secoli X e XI. — Il prof. C. CALISSE (*Documenti del Mon. di S. Salv. del Monte Amiata* ecc., secoli VIII-XII, Roma, 1894, p. 149) dice che tali imprecazioni sono rare nei documenti amiatini, «avendosi esempio appena sulla decima parte di essi». Osserviamo peraltro che, dei 70 documenti che egli pubblica, i più sono di vendita e di affitto, e in questi è naturale che non si trovino cosiffatte clausole: ma nelle poche carte di donazioni al monastero, che sono della prima metà del secolo XI, le imprecazioni non mancano mai.

² SICKEL, *op. cit.*, p. 200 e sgg.

³ Ved., principalmente, FUMAGALLI, *Istituz. diplom.*, II, 296-298; MARINI, *Papiri diplom.*, num. 90, 93, 96 e annotazioni a pp. 282, 313; PARDESSUS, *De la formule «cum stipulatione subnixta»*, in *Bibl. de l'Éc. des Chartes*, II (1840), p. 436; LOENING, *Der Vertragsbruch in deutschen Recht* (Strassburg, 1876), I, pp. 17 e 536-537; BRUNNER, *Zur Rechtsgesch.*, I, pp. 4, 221-228, e altrove; GIRY, *Manuel de diplom.*, pp. 572-574 [13].

faceva verbalmente ed era rafforzato da sanzioni penali¹. Ma poi il concetto primitivo si perdette; e il significato della formula nell'adattamento di essa alle mutate condizioni della documentazione medievale, si trasmutò. A quale atto o momento della documentazione sia essa da riferirsi, non mi pare che sia stato ancora determinato in modo definitivo², né forse potrà determinarsi, considerato il concetto poco chiaro e preciso che ne avevano gli stessi scrittori dei documenti medievali: ma, comunque sia di ciò, lasciando ogni più intima indagine ai giuristi, questo possiamo intanto affermare con sicurezza: che tale formula, e per la sua collocazione nel documento, e per la sua relazione col restante formulario, non rappresenta in niun caso un atto formale anteriore alla documentazione, ma sempre un atto finale di questa, destinato a rafforzare le cose stipulate nel contratto e a vincolarne l'osservanza.

f) Le clausole di *corroborazione* servono ad annunziare l'ordine dato o la rogazione fatta di scrivere e pubblicare il documento; le sottoscrizioni e segnature degli autori e quelle dei rogatari (rispettivamente, ufficiali di cancelleria o pubblici notari), non che l'intervento dei testimoni e l'apposizione dei sigilli; insomma, tutte quelle formalità, che sono necessarie a «*firmare chartam*», cioè a convalidare e compiere definitivamente il documento.

¹ PAULI, *Sententiarum libri* (ed. HUSCHKE): I, I, 3: «*Pacto convento Aquiliana stipulatio subiici solet: sed consultius est huic poenam quaque subiungere, quia, rescisso quoquo modo pacto, poena ex stipulatu repeti potest*». — V, VII, 9: «*Obligationum firmandarum gratia stipulationes inductae sunt, quae quadam verborum solemnitate concipiuntur, et appellatae, quod per eas firmitas obligationum constringitur: stipulum enim veteres firmum appellaverunt*». Ved. anche II, III, 1; II, XXII, 2; V, IX, 1.

² Il FUMAGALLI la riferisce, in genere, alle promesse e obbligazioni delle parti contraenti; il PARDESSUS, alle penalità; il BRUNNER, al compimento della carta mediante le sottoscrizioni; mentre, secondo il LOENING, essa è una semplice formula di convalidazione senza un proprio e speciale significato. Rispetto alle penalità nei documenti franchi e alla relazione delle medesime colla *stipulatio*, ved.: SIÖGREN, *Ueber die röm. Conventionalstrafe unde die Strafklauseln der frankischen Urkunden* (Berlino, 1896).

14.

LINGUA E STILE.

La lingua ufficiale delle cancellerie e del notariato è, per tutto il medio evo, la latina, se si faccia eccezione per alcune regioni del mezzogiorno d'Italia, non tocche dalla conquista longobarda, dove per più secoli fu in vigore, non però esclusivamente, la lingua greca: le regioni che già costituivano la Magna Grecia, e la Sicilia. È usato il greco nei documenti dell'isola sotto la dominazione araba, e contemporaneamente nelle Puglie e nelle Calabrie durante il periodo bizantino; e in quella e in queste regioni ne continua l'uso, promiscuamente al latino, sotto i Normanni e gli Svevi, e fino ai principî del secolo XIV: finché il latino, prendendo ogni giorno più largo piede, finisce con occupare interamente il campo¹.

La lingua latina dei documenti non è, ben s'intende, la lingua classica degli scrittori; ma la derivazione sua è dal latino rustico volgare, che già s'era infiltrato negli stessi documenti romani (come può vedersi dalle tavolette pompeiane e dalle daciche), e nuove alterazioni riceveva via via per opera dei dialetti locali e dei linguaggi barbarici. Nota il Bresslau² che il latino si conservò meglio che altrove nel territorio di Ravenna, durante la dominazione ostrogotica, per la influenza di Cassiodoro « uno degli ultimi rap-

¹ M. RUSSI, *Paleogr. e Diplom. delle prov. napol.*, parte VI, pp. 177-194; BRESSLAU, *Handb.*, I, 597-600. Ved. le Collezioni del TRINCHERA, del CUSA, dello SPATA, ecc. — Quattro *Lettere greche di Federigo II*, del 1250, furono pubblicate dal WOLF, nel 1848, di sul cod. Laur. Conv. soppr. 161, secolo XIII, e una nuova edizione ne fece N. FESTA, in *Arch. stor. ital.*, 1894, XIII, pp. 1-34; nella quale il testo (scorretto e disordinato nella prima stampa) è ricondotto alla vera lezione. Il W. giudicò che queste lettere fossero originariamente minutate in latino, poi nella cancelleria stessa di Federigo tradotte in greco, e così spedite: il F. invece crede che venissero scritte originariamente in greco da un italiano della corte di Federigo pratico di quella lingua.

² *Handb.*, I, 558-577.

presentanti della perfetta cultura romana»: mentre nelle altre parti d'Italia la corruzione era già incominciata fino dal secolo VI, e divenne generale con la conquista longobarda, non solamente nei documenti notarili, ma anche in quelli delle cancellerie regie d'Italia, e negli stessi documenti pontifici. Rispetto a questi ultimi, si crede comunemente e si afferma che almeno la cancelleria pontificia, in mezzo a tanto sfacelo, si sia data cura di conservare la tradizione della buona lingua antica; ma ora ha dimostrato inconfutabilmente il Bresslau che anche i documenti di essa cancelleria dal secolo VIII alla metà dell'XI, cioè propriamente fino al pontificato di Benedetto IX (Pietro Diacono), sono infarciti di barbarismi e di volgarismi non meno degli altri documenti italiani pubblici e privati.

Né a migliorare la lingua e lo stile dei documenti ebbe alcuna efficacia la cosiddetta Riforma carolina. È nota l'importanza che si suole attribuire ai provvedimenti legislativi di Carlomagno e agli insegnamenti della celebre scuola di Alcuino riguardo alla buona scrittura e alla correttezza dei testi; ed è innegabile (come provano i codici che ci rimangono di quell'età e di quella scuola) che nel campo letterario ed ecclesiastico tali provvedimenti fecero subito del bene: ma non così nel diplomatico, dove, nello stesso impero franco-germanico non cominciarono a sentirsene gli effetti (del resto, assai scarsi e non durevoli) se non sotto Ludovico il Pio.

L'Italia poi possiamo dire che non se ne giovò affatto; e la lingua dei suoi documenti, per la contaminazione dei linguaggi barbarici e per quella sempre crescente dei volgari, che andavano risolutamente costituendosi, non che per la imperizia e talvolta l'ignoranza dei notari¹, si mantiene sino a metà del secolo XI, e anche oltre, in condizioni veramente anormali così rispetto al vocabolario come rispetto alla grammatica.

¹ MABILLON, *De re dipl.*, pp. 55-56; MURATORI, *Antiq. ital.*, dissert. XII,

Ma sul finire di codesto secolo sorge in Italia (l'abbiamo già veduto) l'*ars dictandi*, che prende sempre maggiore incremento nei due secoli successivi; le *Summae* composte dai maestri dettatori sostituisconsi ai vecchi formulari barbarici; e le scuole (che sono rettoriche e giuridiche a un tempo) giovano non solo all'educazione dei rettori e dei grammatici, ma anche a quella dei legisti, dei cancellieri e dei notari.

Tutti questi innovamenti, che hanno origine schiettamente italiana, producono benefici effetti così nella composizione letteraria dell'epistole e dei documenti, come nella coltura dei notari. Riguardo ai quali è da notare, che in varî statuti del secolo XIII la buona conoscenza del latino è imposta come condizione necessaria all'esercizio della loro arte, ed è anche esplicitamente ordinato che tale coltura debba provarsi mediante esame. È notissima la disposizione statutaria di Bologna del 1246: « *quod nullus de cetero possit fieri tabellio de novo, nisi examinatus fuerit* » da quattro notari per ogni quartiere, scelti tra i « *melioribus et pericioribus et literatoribus societatis notariorum* »; e quelli soli, degli esaminandi, siano approvati e dichiarati idonei al tabellionato, che diano buona prova « *qualiter sciunt scribere, et qualiter legere scripturas quas fecerint litteraliter et vulgariter, et qualiter latinare et dictare* »¹.

Ma non è la sola costituzione che si abbia su questa materia, sebbene essa sola sia generalmente citata. Anche gli statuti di Pietro II di Savoia (1263-1268) hanno un provvedimento non meno notevole: « *quod omnes notarii sive tabelliones qui fecerint vel facere voluerint instrumenta vel chartas, examinentur per iudicem nostrum, et inquiratur si intelligent grammaticam et latinum et ea que pertinent ad officium notariae vel tabellionatus, et si qui reperiantur qui praedicta sciunt, admittantur, alioquin repellantur a dicto officio exer-*

to. I, col. 666. Calorosa, e diciamo pure, eccessiva, è la difesa che fa dei notari il FUMAGALLI, *Istituz. diplom.*, I, 271 e sgg.

¹ *Statuti del Comune di Bologna dall'an. 1245 all'an. 1267*, ed. L. FRATI (Bologna, 1874), libro VIII, rubr. 1, pp. 185-188.

cendo, donec docti et instructi in dicto officio sint et experti »¹. E il costituito di Siena del 1262 impone a chiunque voglia prendere « *officium tabellionatus* », di dovere essere esaminato da due giudici e da un notaro già matricolato « *de ipsius scientia et legalitate et scriptura* »².

Minuziosi sono i precetti dei maestri dettatori rispetto allo *stile*, sebbene praticamente non siano sempre osservati, né accade qui trattenerci, perché in massima parte riguardano la retorica generale: ma giova dar qualche cenno di una particolarità di stile, che è propria in special modo della diplomazia pontificia; dico, del *cursum*, cioè delle regole che concernono la cadenza ritmica delle frasi.

Sino da Leone Magno (440-461) fu uso della Curia romana di dare alle frasi del discorso scritto una disposizione armoniosa in relazione colle leggi della prosodia latina e secondo certe norme che risalgono all'arte oratoria romana, dove quest'armonia fu appellata *numerus*³.

Questo stile, di cui si hanno esempi nella prosa metrica delle lettere di Simmaco e di altri scrittori del quarto secolo⁴, e che ebbe più tardi il nome di « *cursum Leoninus* », continuò, più o meno rigorosamente osservato, sino ai tempi di Gregorio Magno, poi cadde in desuetudine, e non ne rimane più traccia nel *Liber Diurnus*. Ma nella fine del secolo XI ritornò in vigore, per ordine di papa Urbano II e per opera di Giovanni Caetani cassinese, posto da esso papa, il 23 agosto 1088, a capo della cancelleria, col preciso incarico di riformarne lo stile, tornando all'antico, e ripristinando il « *cursum Leoninum* ». Ed è curioso (come acutamente nota

¹ C. NANI, *Gli Statuti di Pietro II conte di Savoia* (Torino, 1880: dalle Memorie della R. Accademia delle Scienze), p. 53.

² *Costituto del Comune di Siena dell'anno 1262*, ed. L. ZDEKAUER (Siena, 1897), dist. II, rubr. 141, p. 249.

³ CICER., *Orator*, III, XLIV. — Cfr. NOËL VALOIS, *De arte scribendi epistolas apud Gallicos medii aevi* (Parigi, 1880), cap. 7.

⁴ LOUIS HAVET, *La prose de Symmaque et les origines métriques du Cursum* (Paris, 1892: fasc. 94 della *Bibliothèque de l'École des Hautes Études*). — Cfr. JULIEN HAVET, *Les actes des Evêques du Mans* (Oeuvres, to. I, pp. 312-317).

il Duchesne¹) che con questa restaurazione coincide la sparizione del *Liber Diurnus* dagli usi della cancelleria: onde potrebbe dedursi che la condanna cancelleresca di questo libro derivi, oltre che dalle ragioni politiche (a cui ho accennato in un precedente capitolo anche da ragioni stilistiche.

Le regole del *cursus* sono stabilite definitivamente da Alberto de Morra che fu cardinale e cancelliere della Chiesa dal 1178 al 1187, e poi papa col nome di Gregorio VIII, in un libretto intitolato: « *Forma dictandi quam Romae instituit magister Albertus qui et Gregorius papa* »²; e quasi nello stesso tempo accolte e divulgate con qualche aggiunta da maestro Trasmondo, notaro della Chiesa apostolica e discepolo di Alberto; e nuovamente esposte, a metà del secolo XIII, da Riccardo de Pofi, scriniario della Curia romana³.

Il ritmo prosaico, detto *cursus*, non è precisamente la stessa cosa dell'antica prosa metrica più sopra menzionata, ma ne deriva immediatamente: se non che al computo della quantità, secondo le norme della prosodia latina, sostituisce (essendo il sentimento di questa a po' per volta sparito) l'accentuazione sillabica.

Si parla nella *Forma dictandi* di Alberto de Morra di *dattili* e di *spondei*, ma deve intendersi che sono dattiliche le parole che hanno l'accento sull'antipenultima sillaba, spondaiche quelle che l'hanno sulla penultima; mentre i monosillabi sono considerati come mezzi spondei.

Dalla ben combinata distribuzione di questi spondei deriva l'armonia della frase e delle varie parti di essa; e la dottrina del *cursus* si occupa di tutte queste parti, ma

¹ DUCHESNE, *Note sur l'origine du Cursus ecc.*, in *Bibl. de l'Éc. des Ch.*, L (1889), pp. 161-163. Riferisce il D. il passo del *Liber Pontificalis*, che di ciò dà notizia, ed è il seguente: « *Tunc papa, fratrem Iohannem virum utique sapientem ac providum sentiens, ordinavit suumque cancellarium.... constituit, ut per eloquentiam sibi a Domino traditam antiqui leporis et eloquentiae stilum, in sede apostolica jam pene omnes deperditum, sancto dictante spiritu reformaret, ac Leoninum cursum lucida velocitate reduceret* ».

² Ms. nella Bibl. Naz. di Parigi, Lat. 2820.

³ BRESSLAU, I, 588-589; GIRY, p. 459.

la maggiore importanza attribuisce al modo, di finir bene la frase; e anche in pratica è questa la parte più osservata.

Non parendomi qui opportuno riferire le minute regole del *cursus*¹, basterà dire che per la fine della frase si propongono da Alberto due modi: il *cursus velox*, che consiste in due spondei preceduti da un dattilo (« *gaudia perve-nire; agere nimis dure* »); il *cursus planus*, che consiste in una parola formata di uno spondeo e mezzo, preceduta da un'altra simile o da due spondei (« *audiri compellunt; confidenter audebo* »); Trasmondo poi vi aggiunse il *cursus tardus*, che termina la frase con un dattilo preceduto da uno o più spondei (« *facta diri-gentur in exitus* »)².

Di questi tre modi il primo è più raccomandato, mentre il terzo si preferisce per la fine dei singoli membri di una frase, più che per la chiusura di questa.

La dottrina del *cursus*, a cui Giovanni Anglico, maestro dettatore del secolo XIII, diede nome di « *stilus gregorianus* », per l'autorità che le veniva dall'essere istituita da un papa, si estese presto oltre la Curia pontificia, e fu accolta in parecchi manuali di *ars dictandi* del secolo sopra citato: rispetto alla pratica, è da dire che nella cancelleria pontificia fu più osservata per le lettere che per i privilegi, e quanto all'uso di essa oltre la Curia, ci staremo alla testimonianza di Giovanni Anglico sopra menzionato: « *Stilo gregoriano utuntur notarii domini pape, cardinalium, episcoporum, et quedam alie curie* »³.

Mentre lo stile si andava migliorando, e la lingua latina rimaneva per più secoli la lingua ufficiale dei documenti, in pratica bensì vediamo essersi presto adoperate, nel dettato di questi, anche le nuove lingue volgari. Vero è che la loro espansione fu lenta, e la legittimazione

¹ Vedasi l'eccellente memoria di N. VALOIS, *Étude sur le rythme des bulles pontificales*, in *Bibl. de l'Éc. des Ch.*, XLII (1881), pp. 161-198, 257-272; non che, BRESSLAU, I, 589-590; GIRY, pp. 456-459.

² Gli esempi qui addotti riproduco dal BRESSLAU, I, 590, note 1, 2, 3.

³ ROCKINGER, *Briefsteller*, p. 501.

assai tarda; ma è interessante studiarne i principi e il graduale progresso. Rimando ad altre fonti per quanto riguarda le lingue delle altre nazioni d'Europa¹, e mi limito qui a dire della lingua italiana.

Fino dai più antichi secoli del medio evo si insinuano nei documenti latini, o che dovrebbero esser tali, parole, locuzioni, formule, dettate in lingua volgare²; e sono testimonianze notevoli di un lavoro di preparazione, efficace sebbene lento, ma non potrebbero addursi come prove dell'uso diplomatico della nuova lingua.

Sono documenti latini corrotti, non documenti italiani; e se anche presentino tanta copia di elementi nuovi da costituirne, raccogliendoli d'ogni parte e mettendoli assieme artificiosamente, dei documenti perfetti di lingua volgare, pur tuttavia da questo artificio possono aversi degli ingegnosi lavori d'intarsio, non dei corpi organici e viventi³.

Notevoli, invece, per la storia della formazione già organica della lingua e del suo uso popolare, sono certe formule di deposti testimoniali che si leggono, con poche varianti, nei placiti cassinesi degli anni 960, 963 e 964⁴. Osserva il Monaci, rispetto al placito del 960, che «è questo il più antico documento finora conosciuto, ove s'incontri non soltanto qualche parola o frase, ma un periodo intero scritto in volgare». E il Rajna, dissertando sulle formule dei placiti del 960 e del 964, dice che questo «saggio di vol-

¹ FUMAGALLI, I, 241-250; BRESSLAU, I, 603-607; GIRY, pp. 464-475.

² MURATORI, *Antiq. ital.*, dissert. xxxii; S. CIAMPI, *De usu linguae italicae saltem a saec. quarto* (Pisa, 1817), pp. 19-20, 23; A. GLORIA, *Del volgare illustre del sec. VII sino a Dante* (Padova, 1880); ID., *Volgare illustre nel 1100* (Padova, 1885); R. DAVIDSOHN, *Geschichte von Florenz* (Berlino, 1896), vol. I, Forschungen, pp. 160-164, ecc.

³ Ved. la citata operetta del GLORIA, *Del volgare illustre sino a Dante*.

⁴ E. MONACI, *Crestomazia italiana dei primi secoli*, num. 1; P. RAJNA, *I più antichi periodi risolutamente volgari nel dominio italiano* (in *Romania*, XX, 385-402); F. D'OVIDIO, in *Gröber's Zeitschr. f. roman. Philol.*, 1896, p. 523. — Nel documento del 960 la formula dice: «Sao ko kelle terre per kelle fini que ki contene trenta anni le possette parte sancti benedicti». Nel documento del 964: «Sao eco kelle terre per kelle fini, que tebe mostrai, trenta anni le possette parte Sancte Marie». E finalmente in quello del 963: «kella terra per kelle fini qui bobì mostrai Sancte Marie...». ecc.

gare italiano, per quanto modesto, rappresenta fino ad ora per noi ciò che sono per la Francia i Giuramenti di Strasburgo [842], cioè sono esse il più antico esempio di volgare contenuto in documenti diplomatici nel «dominio italiano».

Ma semplicemente «contenuto»: ché sarebbe strano dedurre dalle medesime, che il volgare già s'adoperasse nella compilazione dei documenti. È infatti da osservare che sono formule di testimonianza orali, dettate dal giudice, recitate poi a voce dai testimoni e riferite, per memoria, nel documento: né fanno parte del formulario diplomatico di esso, ma vi s'introducono come citazioni.

Documenti scritti interamente in volgare non s'incontrano prima del secolo XII.

Una carta fabrianese di «convenimento» del 1186 ha una parte del formulario dei patti scritto in volgare¹: ma più perfetto esempio lo dà una carta picena di vendita del 1193, nella quale è inserita integralmente una scritta di pignoramento e d'obbligazione².

In generale può dirsi che i più antichi documenti in volgare siano le cosiddette *scritte*; documenti, come già sappiamo, di carattere privato e fatti senza intervento di notaro. Non poche ne incontriamo nel secolo XIII; e hanno forma o di ricordi o di private contrattazioni.

Notevole poi è il testamento della contessa Beatrice da Capraia scritto in lingua volgare nel 1279, a cui dà, per la diplomatica, particolare importanza l'essere riferito dall'autografo in pubblica forma per mano del notaro fiorentino Rinaldo di Iacopo da Signa, e autenticato con autorità del vicario regio di Firenze e di un suo giudice assessore³. Penetra il volgare, in questo secolo, anche nei ma-

¹ MONACI, *Crestomazia*, num. 9.

² Ivi, num. 10. Ed. la prima volta G. LEVI, in *Giorn. di filol. romanza*, I, 234 e segg. (fac. in MONACI, *Facsimili di ant. mss.*, tav. 21). — Cfr. il mio articolo: *Di una carta latina-volgare del 1193*, in *Arch. stor. ital.*, 1890, V, pp. 275-278.

³ Arch. Fior. Dipl. prov. Cestello, 1278, febr. 18. Edd. LAMI, *Mon. Ecol. Flor.*, I, 75-78; CIAMPI, *Volgarizzamento dei trattati d'Albertano* (Firenze, 1832), p. 77 e segg.; MONACI, *Crestomazia*, num. 118. — Ved. il mio

nuali dell'*ars dictandi*, per modelli di lettere e di concioni, di che sono esempi parecchi in Guido Fava¹ e altri nel Libro fiorentino *De regimine civitatis*²; e cominciano pure i volgarizzamenti degli statuti³ e di altri documenti.

Non mi trattengo a discorrere dei ricordi e delle lettere private, né dei ricordi, conteggi e lettere mercantili, che offrono in detto secolo tanto copiosa e preziosa suppellettile di lingua viva, perché mi dilungherei troppo dai confini della diplomatica: è infatti da avvertire che dagli stessi maestri dell'*ars dictandi* erano tali scritture considerate come estranee ai precetti dell'arte loro. « *Mercatores* (dice Buoncompagno) *in suis epistolis verborum ornatum non requirunt, quia fere omnes et singuli per idiomata propria seu vulgaria vel per corruptum latinum ad invicem sibi scribunt et rescribunt, intimando sua negocia et cunctos rerum eventus*⁴.

Nei tre secoli seguenti, dal XIV al XVI, e più nei due ultimi, l'uso della lingua volgare, accosto alla latina, si diffonde in molte specie di atti e scritture delle pubbliche amministrazioni: leggi e statuti; corrispondenze politiche; provvisioni di consigli, deliberazioni di signorie, decreti e ordinanze di principi; patti e capitolazioni; bandi, gride, ecc.; nonché, sempre più, nei documenti privati.

Fare citazioni e distinzioni sarebbe qui superfluo: basti notare, che questo movimento vivo e di continuo crescente, che partiva dal popolo e sforzava, per dir così, il campo ufficiale⁵, ci mostra che l'influenza delle vecchie tradizioni

articolo: *Sul testamento volgare della contessa Beatrice da Capraia*, in *Arch. stor. ital.*, 1897, XX, pp. 120-125.

¹ Già da noi ricordati; cfr. pure: MONACI, *Crestomazia*, num. 19.

² Cod. Laur. Stroz., 63, secolo XIII. Lo descrive il DAVIDSOHN, *Gesch. von Flor.*, I, Forschungen, pp. 141-143; e a p. 164 ne riferisce tre formule latino-volgari di conciones o parlamenta da recitarsi dal nuovo potestà.

³ Il primo volume degli *Statuti senesi scritti in volgare*, ed. F. L. POLLORI (Bologna, 1863), contiene gli Statuti di Montagutolo del 1280, dell'Arte di Carnaiuoli di Siena del 1288, dell'Arte dei Lanaiuoli del 1292.

⁴ ROCKINGER, p. 173.

⁵ Ne abbiamo esempio in una petizione popolare del 1414 ai Consigli maggiori di Firenze (ed. A. GHERARDI, in *Miscell. Fior. d'erudiz. e storia*, I [1886], pp. 28-29) colla quale si chiede « che tutte le scritture de' piati e

(le quali tenevano forzatamente in piedi una lingua morta, non più intesa dalla generalità del popolo) veniva gradatamente affievolendosi, quanto meno quelle tradizioni corrispondevano alle condizioni e alle necessità della vita così pubblica come privata.

Ma, ciò nonostante, alle influenze nuove resistettero finché poterono le cancellerie e il notariato; e, mentre in Francia Luigi XII con ordinanza del 1512 e Francesco I con altre degli anni 1529 e 1539 (ordinanze, che al nostro Fumagalli parvero non « troppo ben digerite », né sagge!)¹ bandivano il latino dagli atti pubblici, disponendo che questi, d'allora in poi, dovessero essere scritti esclusivamente nella lingua nazionale francese; qui in Italia (che politicamente non era, né moralmente aveva coscienza di nazione) tale bisogno non fu sentito dai governi né dalle curie dei diversi Stati; e così gli atti cancellereschi e i notarili, rigorosamente autentici, continuarono in grandissima parte, nel secolo XVI e anche oltre, a essere scritti in latino: più tenace di tutti, sino ai giorni nostri, la Curia pontificia.

Non mancarono bensì nel detto secolo manifestazioni isolate, ma molto significanti, a favore della legittima adozione della lingua italiana nelle scritture politiche.

È nota una lettera di mons. Giovanni Guidiccioni, del 1534, nella quale loda mess. Claudio Tolomei, di avere scritta l'Orazione per la pace « in lingua toscana », e, discutendo poi se sia il latino o il volgare da preferirsi per simili orazioni, conchiude in favore della « toscana favella », perché è più efficace e più facilmente intesa da tutti, mentre la lingua latina si può chiamare una lingua « straniera »².

Ma più fanno all'argomento nostro certe parole, calde di

sentenze che si faranno o fare si dovranno pe' Sei o Ufficiale di mercantanzia o nella loro corte o nelle corti delle Arti di Firenze ecc. si debbano fare e scrivere in volgare e non altrimenti, e se altrimenti si facessero non vaghino e non tengano e non siano d'alcun valore overo effetto ecc. ». La petizione fu approvata dalla Signoria e dai Consigli nei giorni 27 e 28 maggio.

¹ *Istituz. diplom.*, I, 248-249 e 262-263.

² GUIDICCIONI, *Opere*, ed. C. Minutoli (Firenze, Barbèra, 1867), I, pp. 200-204.

un sentimento d'italianità che precorre i tempi, scritte da un gentiluomo senese, Bartolomeo Piccolomini, nel 1529, in un suo trattatello intitolato: *Il perfetto Cancelliere*, manoscritto nella Biblioteca Chigiana di Roma: « *In Italia (egli scrive) tutte le città dovrebbero scrivere toscano e rare volte latino.... per fin che la lingua non è in maggior grado e sotto un imperio che la sparga ancora tra le strane nazioni.... Il che quando abbia ad essere, non saprei indovinare, vedendo l'Italia così divisa che difficilmente ci può nascere la grandezza di un signor solo, il quale fusse italiano* »¹.

¹ Questo brano interessantissimo fu fatto conoscere dal prof. ENEA PICCOLOMINI, che lo pubblicò in un Numero Unico, edito in Siena il 29 maggio 1893, nell'inaugurazione del Monumento ai caduti di Curtatone e Montanara. Mi par bene (giacché questi cosiddetti « Numeri Unici » vivono la vita d'un giorno, e in genere non meritano di più!) riferire la bella nota appostavi dall'editore: « Scartabellando or fa qualche anno nella biblioteca Chigiana un'operetta inedita di scrittura senese *Il perfetto Cancelliere*, composta da Bartolomeo Piccolomini nel 1529, mi imbattei in un tratto, dove ragionando l'autore della lingua da usare negli atti cancellereschi, se cioè sia preferibile l'uso del latino all'uso del volgare, e se ogni città o Stato abbia a servirsi del volgare proprio o del toscano, conchiude con le parole che sopra ho trascritte. Le quali mi parvero e paiono memorabili e degne di essere divulgate, perché in esse il desiderio della unione d'Italia sentito da quel valentuomo in un'età piena di divisioni, di discordie e di egoismo, tutto traspare dal nobile sgomento che lo affliggeva intravedendo quanto fosse difficile e lontano l'adempimento de' suoi voti ».

IV.

PROTOCOLLO DEI DOCUMENTI

NOTIZIA PRELIMINARE.

Il *protocollo* (gioverà qui ripetere la definizione datane sopra, nel § 4) è il complesso di quelle forme che danno al documento perfezione legale e carattere di personalità, e servono alla sua autenticazione, datazione e pubblicità. Importa dire che a tale vocabolo non è stato mai attribuito nel medio evo questo speciale significato, come possiamo desumere per analogia dal linguaggio librario antico e dal linguaggio curiale moderno¹.

Adoperato primieramente dal Sickel, come altrove ho notato, nella partizione analitica dei documenti regî dei Carolingi, è stato poi generalmente applicato, e può benissimo applicarsi, a ogni maniera di documenti pubblici e privati. Né è tutto: ché tale vocabolo cammin facendo ha avuto un ulteriore sviluppo. Siccome le formule che costituiscono il protocollo in parte precedono il testo, in parte lo seguono, si è creduta opportuna la distinzione di *protocollo iniziale* e *protocollo finale*²; e queste due parti così

¹ SICKEL, *Acta Karolin.*, I, 208-209, in nota. L'autore ricorda che si chiamò *πρωτοκολλον* il primo foglio dei rotoli papiracei ed *ἑπτακολλον* l'ultimo; e che la novella 44 di Giustiniano prescrisse che ogni documento in papiro fatto in Costantinopoli dovesse, per segno di autenticità, recare nel *protocollo* il nome del conte delle sacre largizioni e la data della carta. — Cfr. anche il libro II di questo *Programma*, p. 88.

S'accorda col nuovo significato diplomatico la definizione che di *Protocole des actes* dà il Dizionario dell'Accademia francese: «Style communément adopté pour l'intitulé et la clôture des actes et procès verbaux». Ma nulla di simile m'è accaduto di trovare nella nomenclatura italiana, dove protocollo non ha altri significati che di «prima bozza, minutarlo, libro di imbreviature».

² *Eingangsprotokoll* e *Schlussprotokoll* sono le denominazioni adottate dal FICKER nei *Beiträge zur Urkundenlehre*: vedansi specialmente i §§ 193, 254 e sgg., 261 e sgg.

distinte sono state poi designate con denominazioni diverse, chiamandosi propriamente protocollo la prima, ed escatocollo la seconda. Per conseguenza il vocabolo protocollo ha, nella moderna diplomatica, un significato più largo e uno più ristretto.

Inteso nel significato più largo, il protocollo dei documenti contiene le seguenti formule:

- a) invocazione divina;
- b) intitolazione;
- c) sottoscrizioni e segnature;
- d) datazione;
- e) apprezzazione.

Le formule *a* e *b* stanno sempre nel protocollo iniziale; la formula *c* sempre nell'escatocollo; varia invece è la situazione delle formule *d* ed *e*.

16.

INVOCAZIONE DIVINA.

L'invocazione divina ha origine dai precetti apostolici, e segnatamente da quello di San Paolo (*Ep. ad Coloss.*, III, 17), che dice: «*Omne quodcumque facitis in verbo aut in opere, omnia in nomine domini nostri Iesu Christi*»; il quale precetto è così commentato, riguardo all'uso dell'invocazione nelle lettere, da San Giovanni Crisostomo (*Homilia IX in ep. Pauli ad Coloss. III*): «*Et ideo nos quoque in epistolis nomen domini praeponimus. Ubi fuerit nomen domini, omnia sunt fausta et facilia: nam, si consulum nomina efficiunt, ut firma sint decreta, multo magis nomen domini*»¹.

L'ispirazione religiosa bastò perché l'invocazione divina fosse accolta nei documenti spontaneamente, e vi si diffondesse in modo popolare, reputandosi una formula, se non

¹ MIGNE, *Patrol. gr.*, LXXII, 364.

giuridicamente necessaria, almeno cristianamente doverosa, non che propizia al buon effetto degli atti e delle scritture civili: del resto niuna disposizione di legge, che la rendesse legalmente obbligatoria, vi si mescolò mai¹.

Vero è che una costituzione imperiale di Arcadio e Onorio del 395², assai spesso citata, dispone che, nei patti e nelle transazioni, quegli il quale contravverrà alle promesse, «*quae invocato dei omnipotentis nomine, eo auctore, solidaverit*», sia notato d'infamia e privato d'ogni diritto e d'ogni azione: ma che qui si parli dell'invocazione divina, che sta a capo del protocollo, non mi pare ammissibile: credo piuttosto che si accenni a una formula qualsiasi di giuramento che inserivasi nel contesto, perché, con invocare il nome e l'autorità di Dio, l'osservanza dei patti ricevesse in certo modo una sanzione sacra, e acquistasse maggior fermezza e inviolabilità. Altra cosa (mi sia lecito d'insistere) è l'invocazione divina, come formula iniziale dei documenti: questa si propagò naturalmente senza bisogno di alcun

¹ Nel proemio della *Lectura domini PETRI DE BOACTERIIS iudicis super arte notarie* (an. 1307; ms. nell'Archivio di Stato di Firenze; facs. in *Coll. Fior.*, tav. 35) dice l'autore che l'invocazione del nome di Dio negli atti deriva da un mandato «*divinum, apostolicum, canonicum et humanum*», e aggiunge che «*Iustinianus etiam, qui legum est pater et administrator, hoc idem mandare videtur, ut ad omnia consilia omnesque actus in Christi nomine progrediamur, ut C. de officio Praefecti pretorio Affrice, l. in nomine domini. Et quamvis illa verba in se necessitatem non videantur habere, nemo tamen est qui ignoret, quod principi placuit, legis habet vigorem*». — Notisi peraltro che la legge, da lui citata, di Giustiniano (*Cod.*, I, 27, 1) ha, è vero, in principio la formula: «*in nomine domini nostri Iesu Christi*», e nel contesto le formule: «*deo auxiliante, cum dei auxilio, deo iuvante*»; ha anche un prologo magniloquente, dove si dice che di tutti i benefici si debba riferir grazie e dar lode a Dio, e che tutti gli atti delle autorità dello Stato debbano farsi coll'aiuto e secondo la volontà di Dio: ma non fa alcuna menzione né dà alcun precetto circa l'uso dell'invocazione come formula diplomatica.

² *Cod. Theod.*, II, IX, *De pactis et transactionibus*, 3: ripetuta nel *Cod. Iustinian.*, II, 4, 41. Credo opportuno trascriverne qui il testo: «*Si quis maior annis adversum pacta vel transactiones, nullo cogentis imperio, sed libero arbitrio et voluntate confecta, putaverit esse veniendum, vel interpellando iudicem, vel supplicando principibus, vel non implendo promissa ea, quae invocato dei omnipotentis nomine, eo auctore, solidaverit, non solum inuratur [al. notatur] infamia, verum etiam actione privatus, restituta poena, quae pactis probatur inserta, earum rerum et proprietate careat et emolumento, quod ex pacto vel transactione illa fuerit consecutus*».

provvedimento di legge, come quella che si fondava sopra un precetto cristiano e sopra una tradizione popolare, aveva un carattere esclusivamente religioso e, come formula, non importava affatto alla legalità e alla convalidazione del documento.

Bisogna distinguere due maniere di invocazione: una, espressa con segni, che si dice *simbolica* o *monogrammatica*; l'altra con parole, che si dice *verbale*.

L'invocazione *simbolica* o *monogrammatica* è la più antica. Consiste in un segno, più o meno complesso, simboleggiante il nome di Cristo, cioè o la croce o il *crisma*¹. Intendesi per *crisma* (*chrismon*) il monogramma Costantiniano che è costituito dall'intreccio delle due lettere greche X e P (✠), o un'altra sigla che rappresenti le iniziali di *Iesus Christus*; cioè o una J molto allungata, intrecciatavi a metà d'asta una specie di C con molti ornamenti e frastagli, oppure una grande C parimenti frastagliata [14].

Il Carini distingue tre periodi del *signum Christi* nell'epigrafia e nella paleografia cristiana²: il primo (egli dice) è quello della croce dissimulata, a tempo della persecuzione; il secondo, della croce semivelata, al quale periodo appartiene, oltre la croce decussata (X), il crisma Costantiniano; e il terzo, infine, quello della croce nuda [15]. Stando a questa distinzione, se ne deduce che i segni simbolici d'invocazione adoperati nei documenti appartengono al secondo e al terzo periodo.

Innanzi a Carlomagno non fu usata nei diplomi regî altra invocazione che la *simbolica*.

¹ In un frammento di *ars dictandi* del secolo XII, riferito col titolo di *Syntagma dictandi* dal MABILLON, in *De re dipl.*, libro VI, p. 619 (poi dal FUMAGALLI, I, 304) si legge: «*Proprie regum vel principum praecepta signum certum non habent in exordiis; sed quod facere scriptoribus collibuerit, vel crucem, vel chrismon, vel litteram quamlibet circumdatam serpentibus vel quodlibet aliud quod voluerint*».

² I. CARINI, *Il «Signum Christi» ne' monumenti del medioevo. Appunti per la nuova Scuola Vaticana*, 2^a ediz. (Roma, 1890).

Dell'uso di questa abbiamo notizia certa e documentata rispetto ai Merovingi, non così pienamente, ma con assai probabilità, rispetto ai Longobardi. Si sa che di questi non ci rimane altro diploma originale genuino, se non il diploma di re Astolfo (755) per Bergamo; e questo ha in principio, come segno d'invocazione, una semplice croce. Ora, dal confronto dei documenti privati contemporanei, che di quel segno non mancano, e considerato che i diplomi regî longobardi sono fatti a guisa di carte notarili, può ragionevolmente dedursi che anche gli altri diplomi regî l'avessero¹.

Aggiungasi che già, di quei tempi, apparisce la formula d'invocazione verbale «*in dei nomine*» nei titoli dell'Editto e penetra anche nel contesto dei documenti regî e privati, non come formula iniziale d'invocazione a capo del protocollo, ma avvicinata al nome del re nell'enumerazione degli anni del regno, e col significato di «per grazia di Dio», «colla volontà di Dio».

Dopo che Carlomagno ebbe introdotta (come si vedrà) l'invocazione verbale nei diplomi, continuò pure in essa l'uso della *monogrammatica* posta innanzi a quella, ma non costantemente, e dopo Ottone quarto decadde². La forma di essa nei diplomi imperiali è, di preferenza, quella d'un C frastagliato; ma questi frastagli (che hanno apparenza, e in più antichi tempi ebbero anche sostanza, di note tironiane esprimenti una invocazione verbale) non sono più da considerarsi che come ornamenti arbitrari³.

Nei documenti pontifici abbiamo qualche esempio d'invocazione simbolica del secolo nono e nel decimo, e più frequentemente nell'undecimo: i più antichi esempî sono di semplici croci (Pasquale I, an. 819, papiro; Giovanni XIII, an. 967, pergamena); mentre nel secolo XI si adoperano promiscuamente croci e crismi. L'uso ne decadde da Leone IX

¹ FUMAGALLI, *Istituz. diplom.*, I, 306, e CHROUST, p. 25.

² FUMAGALLI, 302: cfr. i *Kaiserurkunden in Abbildungen*.

³ SICKEL, *Acta Karol.*, I, 294-296.

in poi, e fu definitivamente soppresso da Gregorio VII¹; né dell'invocazione verbale i papi, ch'io sappia, fecero uso mai.

Ho accennato che fin dai tempi longobardi una semplice croce segna il principio dei documenti privati; e questo segno dura oltre quell'età; ma presto è sostituito, nel maggior numero dei casi, dal *signum notarii*, che, come precede la sottoscrizione notarile in fine dell'escatocollo, così prende il luogo del segno d'invocazione a capo del protocollo².

L'invocazione verbale comincia colla formula « *In nomine* »; nomina, nel caso genitivo, Dio (*dei, domini dei, dei aeterni, dei omnipotentis* ecc.), Gesù Cristo (*christi, iesu christi, salvatoris nostri, redemptoris nostri* ecc.), le tre persone della Trinità (*patris, filii et spiritus sancti*), la Trinità (*sanctae et individuae trinitatis*), aggiungendovi qualche volta la Vergine e i Santi.

Fu introdotta da Carlomagno nei diplomi regî, e ne fu continuato l'uso dagli imperatori franco-germanici e dai re italiani, con molta frequenza, sino verso la metà del secolo XIII; poi decade ma non si estingue affatto, tornando a rifiorire, pei privilegi più solenni, sotto Carlo IV³.

La formula invocativa di Carlomagno fu costantemente: « *In nomine patris et filii et spiritus sancti* »; quella di Ludovico il Pio: « *In nomine domini dei et salvatoris nostri iesu christi* »; nei documenti degli imperatori successivi la più comune formula, senza esclusione di altre, è: « *In nomine sanctae et individuae trinitatis* ».

L'invocazione verbale è frequentissima nelle carte notarili dal secolo VIII in poi, e termina generalmente con « *amen* ».

¹ PFLUGE-HARTUNG, in *Archival. Zeitschrift*, XII (1887), pp. 71-74.

² Ved. il cap. 20, c).

³ Ved. HERZBERG-FRANKEL, in *Kaiser Urkunden in Abbild.*, testo, pp. 215-218. — H. GRAUERT osserva, ivi, p. 303, che nei documenti di Ludovico il Bavaro, il crisma non è più usato e la invocazione verbale è rarissima.

Dei papiri diplomatici della raccolta del Marini poco è da dire, mancando quasi tutti del protocollo; ma i pochi, che l'hanno conservato intero, non presentano alcuna formula d'invocazione, e cominciano colla data dell'impero e del consolato¹.

Uno studio particolareggiato delle formule d'invocazione nei documenti privati, secondo i diversi tempi e i diversi territori, può fornire utile contributo alla critica storica e diplomatica dei medesimi: ma questo è ufficio della diplomatica speciale, a cui il presente mio libro (cheché esso valga) non può dare se non un elementare sussidio. Mi limito, per semplice saggio, a dire qualche cosa delle carte toscane anteriori al Mille, secondo le osservazioni che ho fatte sulle raccolte a stampa e sugli originali.

Nel secolo VIII s'invocano i nomi di Dio e di Cristo, colle formule: « *in nomine dei, domini dei, dei omnipotentis, dei eterni christi, dei salvatoris nostri iesu christi* ecc. *amen* »; e tra tutte prevale, segnatamente nei documenti lucchesi, la semplice formula « *in dei nomine amen* ».

In conformità del formulario imperiale, comincia l'invocazione della Trinità, nelle carte toscane, ai tempi di Carlomagno, colle formule: « *in nomine patris et filii et spiritus sancti* » e « *in nomine sancte et individuae trinitatis* », e continua nel secolo IX promiscuamente all'invocazione di Dio e di Gesù Cristo: la quale bensì, come antica e tradizionale, ha sempre la prevalenza e solo per qualche tempo del secolo X è sopraffatta della formula imperiale.

E per confronto con altro territorio, aggiungo quest'altre osservazioni sul primo volume del codice diplomatico di Bari delle Puglie². I documenti del periodo greco (an. 952-1067) hanno, nel maggior numero, l'invocazione di Gesù Cristo, e altri quella di Dio eterno, fusa il più delle volte con

¹ MARINI, num. 94, 120, 122.

² *Cod. diplom. Barese*, vol. I (Trani, 1897), edito a cura della Commissione provinciale di archeologia e storia patria di Bari, a cura di FRANCESCO NITTI di VITO.

l'altra di Cristo («*domini dei eterni et salvatoris nostri iesu christi*»), «*domini nostri iesu christi dei eterni*»). L'invocazione della Trinità comincia nel periodo normanno (an. 1073-1094), assai più tardi dunque che in Toscana: ma già in questo periodo l'uso dell'invocazione verbale si fa meno frequente, e rarissimo è poi nel periodo svevo (an. 1195-1266).

17.

INTITOLAZIONE.

L'intitolazione è formula propria dei documenti pubblici, e si compone di tre parti, cioè: del nome e dei titoli dell'autore, del nome e dei titoli del destinatario, e di una formula di saluto.

Nei manuali dell'*ars dictandi* è chiamata generalmente *Salutatio*; e Corrado de Mure la descrive nel modo seguente¹: «*Et in hoc nomine salutatio tria notantur: persona salutans, persona salutata, et modus salutandi*». Fu detta anche, nelle Formule franco-germaniche, *Indiculus*²; mentre il vocabolo *Titulus* significò semplicemente l'enunciazione del nome e dei titoli dell'autore (*concedentis*) e del destinatario (*recipientis, accipientis*), non compresi il saluto («*sine optacione salutis*»)³.

Si distinguono salutazioni iniziali e finali. Così il *Liber Diurnus Romanorum Pontificum* chiama *Superscriptio* l'intitolazione iniziale delle epistole pontificie, *Subscriptio* la formula di saluto e di benedizione, che sta in fine delle medesime⁴; e nelle Formule di Salisburgo distinguonsi gli

¹ ROCKINGER, p. 461.

² Ved. la citata Raccolta dello ZEUMER.

³ GUIDO FABA, in ROCKINGER, p. 197; CORRADO DE MURE, *ivi*, 456.

⁴ Formula 1: «*Indiculus epistolae faciendae*».

indicoli «*ad initium scedule*» (intitolazioni ed esordî) dagli indicoli «*in fine scedule*» (salutazioni finali)¹.

La disposizione delle varie parti dell'intitolazione e il formulario delle medesime sono minutamente regolati dalla rettorica del medio evo.

Anzitutto è da notare che, secondo i precetti di quella rettorica, le persone che potevano ricevere o scrivere lettere distinguevansi in tre ordini²: superiore, medio e inferiore, con denominazioni e suddivisioni diverse.

Nell'ordine primo stanno come persone *excellentiores* o *maximae* il papa e l'imperatore, e vi hanno pur luogo, tra gli ecclesiastici: i cardinali, gli arcivescovi e vescovi, e i più insigni prelati di condizione simile ai vescovi; e, tra i laici, i re, e alcuni maestri dettatori vi aggiungono i conti palatini, i duchi, i marchesi.

Nell'ordine secondo si annoverano le altre persone, così ecclesiastiche come laiche, di minor grado, ma aventi una certa giurisdizione.

L'ordine ultimo poi, che non ha confini ben determinati, e ha maggiore o minore comprensione secondo le diverse Somme, va dai canonici agli scolari, dai borghesi più ragguardevoli all'infima plebe e agli operai manuali, i quali peraltro sono nominati nella classificazione soltanto per rilevarne l'indegnità³.

Questa artificiosa classificazione serve di norma, così nei manuali rettorici come nella pratica delle lettere e dei

¹ ZEUMER, *Formulae Salzburgenses*, num. 40 e 43; 41, 42, 44-49. — Per le salutazioni iniziali e finali delle lettere private, ved. le formule 245-310 pubbl. da O. REDLICH, nel cit. libro *Eine Wiener Briefsammlung*, pp. 331-333.

² Ved. i *Briefsteller u. Formelbücher* del ROCKINGER, e il mio articolo: *La distinzione delle classi sociali nella rettorica del medio evo*, nella *Rassegna settimanale di Roma*, 8 agosto 1880 (vol. VI, num. 136).

³ CORRADO DE MURE (in ROCKINGER, p. 429) chiama gli artefici «*viles mechanicarum artium professores*» (il che, del resto, è conforme alla vecchia dottrina di CICERONE, *Off.*, I, 44, secondo la quale «*opifices omnes in sordida arte versantur*»); non concede loro il diritto di «*mittere litteras speciales*», ma soltanto di scrivere occasionalmente suppliche, invettive e lamentazioni.

documenti, per l'assegnazione dei titoli convenienti agli autori e ai destinatari e per la disposizione delle parti della salvezione.

Titoli.

Odoacre e i re Ostrogoti usarono il semplice titolo di « rex », come si ricava dall'unico documento del primo, che ci è rimasto testualmente (come abbiamo detto sopra), e dalle Lettere e Formule di Cassiodoro.

Il titolo dei re Longobardi, nella sua forma compiuta è: « *Flavius N. vir excellens o perexcellens o excellentissimus rex* »: ma « *flavius* »¹ non è costante, e qualche volta manca anche « *vir* ».

In corrispondenza col « *vir excellens* » dei Longobardi sta il « *vir inluster* » dei Merovingi: « *N. Francorum rex vir inl.* ». Non è però da tacersi che qualcuno ha revocata in dubbio la comune interpretazione del *v. inl.* Nel 1885 J. Havet² propose che il *v. inl.* dei diplomi originali superstiti si abbia da applicare non al re scrivente, ma ai destinatari, perché tali diplomi erano sempre in forma di lettere ai grandi ufficiali dello Stato; e dacché questi, e non il re, erano « *virii inlustres* », si abbia a leggere, non più « *vir inluster* », ma « *virii inlustribus* ». Pipino (aggiunge l'Havet), di maggiordomo fatto re, conservò il suo vecchio titolo di « uomo illustre »; e quest'applicazione, da lui e dai successori Carolingi fatta di esso titolo alla dignità regia, ha tratto in errore i copisti posteriori dei diplomi dell'età merovingica, ed è

¹ Narra PAOLO DIACONO nella sua *Historia Langobardorum*, III, 16 (MGH, *Scriptores Rer. Langob.*, p. 100), che questo titolo fu conferito ad Autari « *ob dignitatem* ». — È, per certo, un semplice errore di stampa quello che si legge nelle *Istituz. diplom.* del FUMAGALLI, I, 309, che, cioè, l'uso di questo titolo nei documenti longobardi cominci con Rotari; ma credo opportuno di notarlo, perché tali errori facilmente si propagano e, per dire così, si consolidano.

² In *Bibl. de l'Éc. des Ch.*, XLVI, pp. 138-149: riprodotto in J. HAVET, *Oeuvres* (Paris, 1896), vol. I.

stata causa che essi, male interpretando l'abbreviatura *v. inl.*, attribuissero a quei re un titolo che è divenuto regio soltanto nell'età carolingia.

Questa teoria è stata pienamente accettata in Francia ed ha avuto anche fuori di Francia pronta e larga adesione¹, ma l'hanno vigorosamente combattuta il Pirenne e il Bresslau².

Quanto a me, la credo più ingegnosa che sicura. Certo, l'avere l'Havet trovato in dieci diplomi merovingi originali dopo *v. inl.* un frammento di *bus* sembra dargli pienamente ragione: ma si osservi che codesti documenti, da lui citati, han forma di lettere, mentre la finale *bus* non si trova in altri, come le notizie e i giudicati, che non comportano indirizzi a destinatari. Ora se in quelli della prima specie è ammissibile (e in fatto è così) che il re, scrivendo a particolari destinatari, dia loro la qualifica che loro spetta di « *virii inlustribus* », e riserbi a sé il semplice titolo di « *Francorum rex* »³, non s'intende bene come in quelli della seconda specie possa il *v. inl.* applicarsi ad altri che all'autore.

Carlomagno, nei primordi del regno, si tenne alle semplici formule dei Merovingi, ma, espugnata Pavia nel 774 e sottomesso il regno Longobardo, si chiamò « *rex Francorum et Langobardorum* »; fatto patrizio romano, vi aggiunse « *patricius romanorum* »; e, restaurato l'impero nell'800, si proclamò « *serenissimus augustus a deo coronatus magnus, pacificus, Romanorum gubernans imperium, qui et, per misericordiam dei, rex Francorum et Langobardorum* ».

Variamente formulate sono le intitolazioni dei successivi imperatori, ma non vi mancano mai le parole *imperator* e *augustus*.

¹ Ved. GIRY, *Manuel*, pp. 318 e 708, e l'opuscolo sotto citato del BRESSLAU, nota 1.

² Rispettivamente, nei *Comptes-rendus* della *Commission royale d'histoire* del Belgio, serie IV, to. XIII, num. 2 (1885); e nel *Neues Archiv*, to. XII (1886). Rispose ad essi l'HAVET nella *Bibl. de l'Éc. des Chartes*, XLVIII (1887), pp. 127-131: cfr. *Oeuvres cit.*, to. I.

³ Quest'osservazione fu già fatta dal FUMAGALLI, I, 310-311.

Cogli Ottoni comincia, a dire del Fumagalli¹, la formula « *semper augustus* », ma non diviene frequente se non con Federico I, ed è costante nei successori di lui. Gli ultimi Sassoni e i primi Salici adottarono, nei titoli, formule d'umiltà o di devozione, aggiunte o sostituite a quelle della loro dignità: così Ottone III si appellò « *servus iesu christi, servus apostolorum* »; Corrado III, « *rex pacificus* » e gli Enrichi che gli succedettero, « *servus servorum dei, humilis, humilissimus* » ecc.; ma l'esempio non ebbe poi séguito.

Il titolo proprio del figliuolo dell'imperatore designato a succedergli nell'impero è dapprima « *rex* » semplicemente, poi gli si sostituisce « *rex Romanorum* », che, secondo le osservazioni del Ficker², comincia ad apparire in qualche documento del III e del IV Enrico, ma non diviene proprio della Cancelleria se non sotto Enrico V.

Il numero ordinale aggiunto al nome del principe non viene in uso prima della fine del secolo X; anteriormente Ludovico II e altri Carolingi, per determinare la propria personalità, usarono di aggiungere al proprio il nome del padre³. A mia notizia, il primo imperatore che siasi intitolato coll'aggiunta del numero ordinale è Ottone III (« *Otto Tertius, Tertius Otto* »): viene poi la serie degli Enrichi Salici, il cui numero ordinale si legge non di rado o nell'intestazione o nella linea del monogramma o in quella della data.

Nel periodo Svevo, Enrico VI segue il modo dei precedenti Enrichi; Ottone IV, più di rado; Federico II quasi mai, se non che suole essere notato nell'escatocollo⁴. Poi nei lunghi interregni, nei brevi imperi, il numero ordinale andò in disuso, finché fu riassunto con regolarità da Carlo IV.

¹ Istituz. diplom., I, 317.

² *Neue Beiträge zur Urkundenlehre*, in *Oesterr. Mittheil.*, VI, 225-253. Apparisce, invero, la prima volta in un diploma di Enrico II del 1007 (Stumpf, 1465), ma il F. lo ritiene per falso o scritto posteriormente.

³ Cfr. FUMAGALLI, I, 324-325.

⁴ I re latini di Gerusalemme apponevano al proprio nome il numero d'ordine progressivo dal primo re in poi colla formula: « *N. per dei gratiam in sancta civitate Hierusalem Latinorum rex quartus, quintus* » ecc. Esempi in MÜLLER, *Relazioni toscane coll'Oriente*, parte I, num. 5, 9, 12, ecc.

Nell'intitolazione dei diplomi regi e imperiali, da Carlo-magno in poi, si accompagna al nome e ai titoli dell'autore la formula « *dei gratia* », alla quale equivalgono altre diversamente espresse, come « *divina favente clementia, divina ordinante providentia, divina dispensante gratia, dei nutu, dono dei, deo favente* » ecc.

Variamente discusso è il significato politico di questa formula; e due opinioni affatto diverse sono espresse dal Fumagalli¹ e dal Pèrtille². Il primo le attribuisce un significato di dura devozione religiosa, almeno sino al secolo XIII, finché la Somma di Tommaso da Capua afferma essere in essa un carattere di « arroganza » e di « altissima dignità »³: mentre il Pèrtille sostiene che tale formula, fino da principio, ebbe sempre ed esclusivamente un significato teocratico e politico, servendo ad affermare la derivazione dell'autorità regia dal diritto divino, e l'indipendenza di essa autorità rispetto al popolo.

Sarebbe troppo lungo e qui non opportuno trattare a fondo di tale questione: ma, secondo qualche mio particolare studio, credo di potere stabilire che i due termini religioso e politico, nel significato della detta formula, non possano nettamente distinguersi, né prima né poi; che il significato politico c'entra più spesso e più presto che non paia al Fumagalli, cioè, fino dalla stessa età carolingia⁴; mentre d'altra parte, non può escludersi che essa contenga in sé sempre anche un sentimento di devozione, che qualche volta è prevalente, com'è, ad esempio, nella nota formula della contessa Matilde: « *Matilda, dei gratia, si quid est* » [16].

¹ Istituz. diplom., I, 329 e sgg.

² *Storia del diritto italiano*, 1^a ediz., I, 73; 2^a ediz., I, 87.

³ « *Et nota quod mediocres vel minores personae non debent de se dicere dei gratia, quia quodammodo hoc verbum arrogantiam vel dignitatem vel magnificentiam magnam importare videtur* ».

⁴ Questo significato è chiaramente espresso in una formula del tempo di Ludovico il Pio (ROZIÈRE, form. 416): « *Constat nos divina dispensante gratia ceteris mortalibus supereminere: unde oportet ut cuius precellimus munera, eius studeamus modis omnibus voluntati parere, nam et his quibus nos scimus divinitus precesse, debemus in quibuslibet necessitatibus prodesse* » ecc.

Nelle più antiche lettere dei papi, questi assumono il titolo di *episcopus*, più raramente quello di *papa*, che per altro è frequentissimo nelle lettere del Codice Carolino: la compiuta formula «*episcopus servus servorum dei*» fu assunta da Gregorio Magno (sebbene ce ne sia qualche esempio anche anteriore), e si fa sempre più frequente nei secoli VII e VIII; è consacrata dal *Liber Diurnus*; e dal secolo IX in poi diviene definitiva¹.

I titoli, gli attributi onorifici che si danno ai destinatari, variano non soltanto secondo le condizioni di essi, ma anche secondo quelle degli scriventi; e si intende subito, ad esempio, che *pater*, *filius*, *frater* hanno un'applicazione diversa, secondo la diversità delle reciproche condizioni dell'autore e del destinatario. Basterà qui accennare le forme principali dei titoli e attributi onorifici che si danno alle diverse classi di persone o scrivendo a loro o scrivendo di loro². Al papa si dice *sanctissimus*, *beatissimus*, *apostolicus*, *coangelicus* ecc., all'imperatore e ai re, *gloriosissimus*, *serenissimus*, *invictissimus* ecc.; alle persone ed agli enti ecclesiastici, *venerabilis*, *venerandus*, *reverendus* ecc.; ai principi e ai grandi signori, *egregius*, *virtuosissimus princeps*, *magnificus dominus*, *illustris dux*, *nobilis vir* ecc.; alle minori autorità, ai comuni e università, ai laici in genere, *illustris*, *spectabilis*, *clarissimus*, *discretus*, *providus*, *dilectus*, *fidelis*, *prudens*, *sapiens* ecc.

Disposizioni delle parti.

Alberico Cassinese³, e, dopo lui, gli altri maestri dettatori danno le regole intorno alle disposizioni delle

¹ Cfr. FUMAGALLI, *Istituz. diplom.*, II, 107-108; MAS-LATRIE, *Élém. de diplom. pontif.*, I, 12; *Liber Diurnus*, formula I.

Ved., per più ampie notizie, FUMAGALLI, I, 336-362, e i principali manuali di *ars dictandi*.

³ In ROCKINGER, pp. 10-11.

parti della salutatione. Rispetto al collegamento dei nomi coi titoli, chiamano *praescripta*, *subscripta*, *circumscripta* la salutatione, secondo che il nome, rispettivamente dell'autore e del destinatario, è preceduto o seguito o circoscritto dai propri titoli. Rispetto alla collocazione reciproca dei nomi di chi scrive e di chi riceve la lettera, se ne ricavano in genere (salvo qualche particolare dissomiglianza di minor conto) queste norme:

1. il nome dell'autore si prepone quando la lettera è indirizzata da un maggiore a un minore;
2. si prepone invece il nome del destinatario, quando questo è di maggior grado;

3. c'è una certa libertà nelle lettere tra uguali; ma la maggior parte dei maestri dettatori opina che, in tali casi, il nome del destinatario per cortesia debba premettersi.

Applicando queste regole alle lettere diplomatiche, e particolarmente a quelle degli imperatori e dei papi, bisogna ricordare che si tratta di due «*personae maximae*». Per conseguenza, l'una e l'altra hanno diritto al primo posto, a qualunque persona essi scrivano, e da qualunque persona sia loro scritto: ma, nelle relazioni reciproche tra papa e imperatore, l'*ars dictandi* de' secoli XI-XIII, prevalentemente clericale e guelfa, ha fatto una gradazione anche di questi due «massimi», e li considera non già come «*due soli*» al modo dantesco, ma «*sicut sol et luna*», e il sole è il papa¹.

Il nome del papa pertanto, secondo questa dottrina, deve avere sempre la precedenza sia egli autore o destinatario; e infatti Alberico (secolo XI) stabilisce come regola normale questa formula: «*Domino et in Christo venerabili, N. dei gratia totius sancte ecclesie summo et universali pontifici N. dei gratia Romanorum imperator augustus*», e la conferma nel secolo XIII Corrado de Mure, insegnando che:

¹ C. DE MURE (in ROCKINGER, p. 449): «*Maxime persone sunt antho-nomasice papa et imperator, quia, sicut sol et luna in syderibus, sic ipsi omnibus superlative preponuntur*».

«*imperator, solo papa excepto, se et suum titulum omnibus anteponebat*»¹.

Fino al decimo secolo i papi non hanno tenuto una regola costante circa il preporre o posporre il nome loro a quello dei destinatari²; anzi assai spesso, per dimostrazione d'umiltà, hanno preferito di metterlo dopo.

In questo, come in altri punti, vediamo che il formulario pontificio s'adatta alle condizioni politiche dei tempi, ed è uno specchio limpidissimo del progredire circospetto, ma in pari tempo assiduo ed efficace, della potenza pontificia. Il *Liber Diurnus*, nella sua prima formula, pone il nome del papa scrivente sempre in secondo luogo, sia nelle lettere da dirigersi «*ad principem*», cioè all'imperatore, sia in quelle destinate a minori autorità, ecclesiastiche e laiche di qualsiasi grado; e anche nelle epistole del *Codex Carolinus* il nome del papa scrivente vien sempre dopo quello del re. Ma dal secolo x in poi, dicono i Maurini, il nome del papa ha preso invariabilmente il primo luogo nelle intitolazioni.

Saluto.

L'intitolazione termina, come ho già detto, con una formula di saluto; ma questo, che nei documenti pontifici non manca mai, in quelli regi e imperiali si usa, per regola generale, solamente quando hanno forma di lettere a speciali destinatari.

La formula più semplice e più antica di saluto è «*salutem*», ma questa nei documenti medievali ha spesso altre aggiunte, come «*salutem in domino, salutem et intime dilectionis affectum, salutem omnemque prosperitatem*» ecc. o è sostituita da altre formule consimili. Nelle lettere regie e imperiali, a qualunque persona o luogo o università sieno

¹ ROCKINGER, pp. 13 e 452.

² *Nouv. Traité de Diplom.*, V, 99-102; FUMAGALLI, II, 108.

destinate, di solito, invece di augurare salute, si offre grazia: «*gratiam suam et bonam voluntatem; gr. suam cum bona voluntate; gr. suam et omne bonum*» ecc.¹.

Ma nelle lettere che l'imperatore scrive al papa la formula del saluto si muta in una espressione di riverenza: «*debitam in christo reverentiam salutem et obsequium filiale*» ecc.

Varie sono le formule di saluto nelle antiche lettere pontificie, e fra queste prevale «*salutem in domino*»; ma poi a tutte si sostituisce «*salutem et apostolicam benedictionem*», che comincia ad apparire, raramente, sino dalla fine del secolo VII con Giovanni V, e diviene normale dal secolo XI in poi².

Resta che diciamo della formula «*in perpetuum*». Questa formula di grande solennità (sostituita, talvolta, dalle equivalenti: «*ad perpetuam, ad aeternam rei memoriam*» ecc.) si pone nel principio dei privilegi, invece del saluto, per indicare che le cose in esso concesse o statuite hanno carattere di perpetuità. Secondo Guido Fava³ questa formula è propria esclusivamente dei privilegi pontifici «*ad ostendendum quod ecclesiastica concessio perpetua esse debet*»; non dei privilegi secolari, «*ad denotandum quod ius imperii non est perpetuum sed temporale*», né si pone nelle concessioni ai laici «*quia laycorum non sunt perpetua sed dinoscuntur transitoria*» [17]. Ma questa dottrina così rigida non fu con pari rigidità osservata in pratica.

La formula «*in perpetuum*», e le altre ad essa equivalenti, furono, è vero, proprie dei privilegi o bolle grandi dei pontefici; e, dopo il secolo XV, si trovano anche nei brevi che hanno carattere di decreti generali e di costituzioni⁴; ma fu anche adoperata nei privilegi imperiali, collo stesso significato di generalità e d'irrevocabilità, e l'*Ars*

¹ Federigo I, scrivendo al figliuolo Enrico, gli profferisce «*salutem et paterne dilectionis affectum*» (BOEHMER-FICKER, *Acta imperii selecta*, num. 162, an. 1189).

² FUMAGALLI, II, 127.

³ ROCKINGER, pp. 197-199; cfr. CORRADO DE MURE, ivi, p. 456.

⁴ GRY, *Manuel*, p. 700.

*dictandi Aurelianensis*¹ (fine del secolo XII) la pone come formula essenziale del *Privilegium imperatoris*. Dirò di più, che talvolta anche le signorie di minor grado si sono arrogate il diritto di fare concessioni perpetue. Cito, come esempio curioso e notevole, un documento di Teodorico conte di Fiandra, del 1157², che concede certe franchigie per le fiere di Lille, Messines e Ypres: nell'intitolazione di esso è la formula « *in perpetuum* », e nell'esordio se ne dà la ragione: « *Que statuuntur a principibus terre, in sui firmamento debent permanere* ».

18.

SOTTOSCRIZIONI E SEGNATURE DEGLI AUTORI.

La partecipazione delle persone che hanno in qualsiasi modo dato opera o consenso a comporre, autenticare e pubblicare il documento, si esprime nell'escatocollo mediante sottoscrizioni autografe; o mediante segni rappresentativi delle medesime, accompagnati da formule; o mediante notizie e liste dei rispettivi nomi.

Questi diversi modi comprendo tutti sotto la locuzione generale di *sottoscrizioni* e *segnature*³; cominciando, nel presente capitolo, a discorrere di quelle degli *autori*, quali ci si presentano nei documenti regi, pontifici e privati.

a) Nei documenti regi.

La sottoscrizione del principe è un modo romano continuato nell'impero bizantino, dove troviamo statuito per

¹ ROCKINGER, p. 112.

² Ed. GIRY, in *Histoire de la ville de Saint-Omer* (Paris, 1877), p. 380, docum. 7.

³ Ho già notato che le sottoscrizioni e segnature partecipano della natura dei caratteri intrinseci e di quelli estrinseci; ma, per non tornarvi

legge dell'imperatore Leone dell'anno 470 che niun decreto imperiale sia tenuto per autentico, se non sia dalla mano dell'imperatore segnato col sacro inchiostro di porpora o di cinabro, del quale era vietato a ogni altro di servirsi¹.

Tale uso fu imitato dagli Ostrogoti. L'anonimo Valesiano narra che Teodorico si sottoscrivesse con una lamina d'oro traforata, nella quale erano incise le quattro lettere « LEGI »²: « *Igitur rex Theodoricus inlitteratus erat et sic obruto sensu, ut in decem annos regni sui quattuor litteras subscriptionis edicti sui discere nullatenus potuisset: de qua re laminam auream iussit interrasilem fieri, quattuor litteras 'legi' habentem; unde, si subscribere voluisset, posita lamina super chartam, per eam pennam ducebat, ut subscriptio eius tantum videretur* ».

Nei diplomi dei re Longobardi (le cui forme, come sappiamo, sono semplicissime) non v'è sottoscrizione del re, ma del mandato, di cui fa testimonianza il rogatario colla formula: « *ex dicto domini regis* », di che ho già discorso nel cap. 11.

Presso i Franchi invece la sottoscrizione trovata usata regolarmente, ed è di due maniere: prima autografa, poi mediante un segno³.

È autografa, quasi sempre, presso i Merovingi, giacchè quasi tutti quei re sapevano scrivere; e, anche se non è, ne conserva l'apparenza e vi corrisponde la formula: « † *N. rex subscripsi* ».

sopra due volte, credo opportuno raccogliere qui insieme le notizie che ho da darne tanto sotto l'uno quanto sotto l'altro aspetto.

¹ *Cod. Justin.*, lib. I, tit. 23, const. 6. — Cfr. WATTENBACH, *Scriptw.*, 3^a ediz., p. 248.

² ANONYMI VALESIANI, *Pars posterior (Chronica Theodoriana)*, ed. MOMMSEN, in MGH, SS. antiquissimorum, to. IX, p. 326: — Secondo l'antica recensione del Valois e del Gronovio (seguita anche in istampe recenti) leggevasi qui « THEOD », e il FUMAGALLI, *Istituz. diplom.*, I, 433, annotava: « Per ridurre le cinque indicate lettere al numero quaternario, specificato dall'Anonimo, il *th* dovrebbe essere preso per un *θ* greco ». La lezione « *legi* » già felicemente congetturata dal REISKE, è confermata dal MOMMSEN sulla fede del *Cod. Berlin. Phillips 1885* del secolo IX.

³ SICKEL, *Acta Karol.*, I, 213-214, 316-320.

A tale *scriptio*, in forma autografica, si sostituì sotto i Carolingi il *signum manus regis*, che consiste in un segno manuale e in una formula. La formula è: « *Signum manus N. gloriosissimi regis; piissimi, serenissimi imperatoris* » ecc.: il segno consiste prima in una croce, poi in un monogramma. Usarono della prima Pipino e Carlomagno; fu introdotto il secondo, in modo definitivo, da Carlomagno¹, e continuò e si sviluppò presso gli imperatori successivi, con uso costante fino a Carlo IV, dopo il quale ricominciano le sottoscrizioni autografe.

Il *monogramma* è una figura, cruciforme o quadrata, costituita di lettere disposte in ordine simmetrico, e legate insieme mediante linee rette o spezzate, le quali lettere, ricomposte in ordine conveniente, formano un nome, un titolo, una formula [18]. I monogrammi dei re Carolingi esprimono il nome del re; ma quelli degli imperatori più recenti sono assai più complicati, e includono anche la menzione della loro dignità e dei loro diversi regni [19].

Importa distinguere nei monogrammi le lettere, che compongono il nome o il nome e i titoli, dalle linee di legamento. Le lettere sono certamente di mano dello scrittore del documento o d'altro ufficiale della cancelleria, e così pure gran parte delle linee di legamento: ma tra queste ultime ve n'è alcuna più caratteristica, che si attribuisce alla mano del re, e testimonia la sua personale partecipazione all'atto del compiere e spedire il diploma. Di ciò in massima non si può dubitare, perché è attestato in modo esplicito dalle formule, e perché anche l'ispezione degli originali ce ne può, sino a un certo punto, convincere. Ma non si possono dedurre regole generali e sicure; e, rispetto ai casi particolari, se qualche volta la differenza di mano appa-

¹ C'è qualche monogramma anche dei Merovingi, ed è in lettere corsive, di mano cancelleresca. Il GIRY, p. 708, dice che tali monogrammi adoperavansi quando il re era minorenni o non poteva, per qualsiasi ragione, firmare personalmente.

risce evidente¹, più spesso, quanto più la ricerca è sottile, altrettanto rimane incerto il risultato².

b) Nei documenti pontifici.

La *scriptio* delle antiche lettere pontificie consiste in una formula finale di salvezza e di benedizione, scritta di regola, per quanto si crede, dalla mano del papa³. La formula più comunemente usata è quella di Gregorio Magno: « *Deus te incolumem custodiat* », e la ritroviamo uguale nella sostanza, con qualche variante di forma, nel *Liber Diurnus*⁴.

Regole più precise si stabiliscono coll'introduzione dei privilegi o bolle grandi. Abbiamo già osservato (cap. 7) che l'escatocollo dei privilegi si compone di tre linee: la prima del *Datum*, la seconda della *Scriptio papae*, la terza dello *Scriptum*. Qui importa discorrere della seconda, che si compone di tre parti: sottoscrizione del papa nel centro, ruota a sinistra e salvezza finale a destra.

Cominciamo da questa, che ha origini più antiche. Nei privilegi essa consiste nella formula « *Bene valete* », la quale fin verso la metà del secolo XI è scritta distesamente in una o due parole, e in una o due linee; e il carattere suo, diverso dalla scrittura del testo⁵, ci dimostra com'essa, continuando l'ufficio dell'antica *scriptio*, o salvezza finale autografa, stia a testimoniare l'intervento personale

¹ Così è in un diploma di Corrado II per Corvey, an. 1025 (in *Kaiserurkunden in Abbild.*, fasc. II, tav. 1), nel cui monogramma la sbarra orizzontale di H è per certo aggiunta dopo.

² FUMAGALLI, *Istituz. diplom.*, I, 434 e sgg.; SICKEL, *Acta Karol.*, I, 316-320; FICKER, *Beiträge zur Urkundenlehre*, II, 63-77, 144-160, e altrove. Cfr. i *Kaiserurkunden in Abbildungen*.

³ Lo afferma risolutamente, rispetto alle lettere di Gregorio Magno, P. EWALD, in *Neues Archiv*, III, 548 e sgg.

⁴ Esempi di altre formule, dal IV al VII secolo, vedansi nel *Nouveau Traité de diplomatique*, V, pp. 94, 103, 114, 135, ecc.

⁵ Ved. gli *Specimina* del PFLUGK-HARTTUNG.

del papa. Con Leone IX (1049-1056) la formula si riduce a monogramma [20], che dapprima fu forse delineato da un familiare del papa, ma presto divenne fattura della cancelleria¹. Compimento grafico ad esso monogramma suol essere una specie di segno d'interpunzione, che il Pflugk-Harttung chiama *Comma*, e che si trova fino ai tempi di Gregorio VII².

Insieme col monogramma del *Benevalete* nasce la *Rota*³, che è una figura formata di due cerchi concentrici, con l'area del cerchio minore tagliata in croce rettangolare [21]. Nei quattro scompartimenti dell'area interna sono brevi, iscrizioni, in caratteri maiuscoli. Così Leone IX v'inscrisse, in lettere disposte singolarmente nei quattro spazi: «L. E. O. P.»; Vittore II: «IHC. XPC. PETRUS. PAULUS»; e le sigle di Gesù Cristo si ritrovano nelle ruote di Stefano IX, di Niccolò II, di Clemente III, con qualche variazione nelle altre parole: mentre in quelle di altri papi sono dei motti sacri, cioè: «PAX OMNIBUS CHRISTI FIDELIBUS» in Benedetto X; «MAGNUS DOMINUS NOSTER ET MAGNA VIRTUS EIUS» in Alessandro II; «MISERATIONES TUAE DOMINE SUPER OMNIA OPERA TUA» in Gregorio VIII⁴. Ma da Urbano II in poi la varietà cessa, e nei quattro precitati scompartimenti si riproduce costantemente la leggenda del sigillo plumbeo, cioè i nomi degli apostoli Pietro e Paolo «SCS PETRUS; SCS PAULUS»; e quello del papa col proprio numero ordinale «ALEXANDER PP. III». In giro poi tra i due cerchi sta il motto, o divisa del papa (come «VERBO DOMINI COELI FIRMATI SUNT» di Pasquale II; «FIRMAMENTUM ERIT DOMINUS TIMENTIBUS EUM» di Callisto II, ecc.), ed è preceduto da una *crocellina*. Che valore diplomatico abbia la *rota*, è detto da un formulario che il Delisle pubblicò da un codice del

¹ Ved. F. KALTENBRUNNER, in *Oesterr. Mittheil.*, I, 383-384; W. DIEKAMP, ivi, III, 572.

² Ved. le cit. *Mittheil.*, V, 434-440, e i citati *Specimina*.

³ Così, in varie *Somme* dei secoli XIII e XIV: ALBERICO CASSINESE l'aveva chiamata *Orbiculum*.

⁴ Ved. PFLUGK-HARTTUNG, *Specimina*, tavv. 17-42.

secolo XIV, e che ha certamente origini più antiche¹: «*In rota nichil scribatur, quousque sit lectum privilegium et signatum per papam signo crucis*»: la *rota* dunque rappresenta, anch'essa, un intervento personale del papa, come già lo rappresentavano l'antica salvezza finale e il *Benevalete*, prima che fosse ridotto in monogramma cancelleresco. Infatti, è generalmente ammesso (e i formulari e le osservazioni grafiche lo confermano) che sia di mano del papa la crocellina, che precede l'iscrizione in giro²; e l'iscrizione stessa, se non è autografa (e nel maggior numero dei casi mi pare che non sia)³, è bensì di una scrittura speciale diversa da quella della cancelleria; onde possiamo dedurre che sia di mano d'uno speciale mandatario del pontefice.

La sottoscrizione personale ed esplicita del papa comincia con Pasquale II. La formula di tale sottoscrizione è generalmente questa: «† *Ego N. catholicae ecclesiae eps. ss.*»; e la scrittura può asserirsi che sia autografa per i diplomi di Pasquale e dei suoi più prossimi successori; e anche quando non è più autografa, deve ritenersi (come la scrittura della divisa) opera di un rappresentante personale del papa [22].

Sottili ricerche paleografiche possono dar luogo a particolari eccezioni o per lo meno far nascere dei dubbî; ma che in genere la regola sia questa, si dimostra dai seguenti

¹ *Bibl. de l'Éc. des Ch.*, XIX, 73.

² Cfr. DELISLE, in *Bibl. cit.*, XIX, 34 (che dice essere la crocellina la sola cosa autografa del papa); WATTENBACH, *Schriftw.*, 3^a ediz., p. 462; KALTENBRUNNER e DIEKAMP, in *Oesterr. Mittheil.*, I, 381-383 e III, 572-574.

³ Segni d'autografia nella scrittura della divisa pontificia vedono il KALTENBRUNNER e il DIEKAMP, il primo particolarmente nei documenti di Pasquale II, l'altro fino dai tempi di Leone IX. Sono disposto anch'io ad ammettere tale autografia per Pasquale, perché questi, che aggiunse alla ruota e al *Benevalete* la sottoscrizione autografa, poté anche tracciare di sua mano le parole maiuscolo-corsive della divisa, assai somiglianti ai caratteri minuscoli semicorsivi della sottoscrizione; e in altri casi pure, dove e nella ruota e nella sottoscrizione prevale un carattere andante semicorsivo, non nego che autografia ci possa essere; ma dove la scrittura della divisa, maiuscola o minuscola, ha forme calligrafiche artificiose, che rivelano uno scrittore di professione (ed è il maggior numero dei casi), non credo che quest'autografia possa ammettersi e neanche congetturarsi

XII ecc.

fatti grafici: primo, che i caratteri della sottoscrizione pontificia hanno, segnatamente nei documenti più antichi, un andamento corsivo e semicorsivo personale; secondo, che anche quando divengono calligrafici, non si confondono mai col carattere cancelleresco del testo ma piuttosto s'avvicinano a quelli della divisa; terzo, che cambiano col cambiare del papa, e per ciascun papa si mantengono uguali.

Le bolle comuni non hanno sottoscrizione, consistendo il loro segnacolo d'autenticità nel sigillo plumbeo [23]; e né anche l'hanno i brevi, nei quali l'anello del pescatore, che chiude la lettera, rappresenta di per sé l'intervento personale del papa [24]. Solamente in casi che gli stessero particolarmente a cuore, poté il papa aggiungere alle bolle e ai brevi o la propria firma o altre parole di sua mano, per più efficace raccomandazione: ma questo procedimento, affatto personale ed eccezionale, è estraneo alla compilazione diplomatica del documento¹.

c) Nei documenti privati.

Una legge di Giustiniano del 528 (*Cod.*, IV, 21, 17) dispone che i contratti di vendite, commutazioni, e donazioni, non abbiano validità, « nisi instrumenta in mundum recepta, subscriptionibusque partium confirmata, et, si per tabellionem conscribantur, etiam ab ipso completa, et postremo a partibus absoluta, sint ».

Alle leggi romane dunque risale il principio delle sottoscrizioni autografe e dei corrispondenti segni manuali che vediamo nei documenti del medio evo: ma sull'uso delle

¹ Una bolla di Pio II, 25 nov. 1458, ai Senesi (nell'Arch. di Stato in Siena), per chiedere loro di reintegrare i nobili nel reggimento della città, ha un poscritto di parecchi versi, tutto di mano del papa e colla sua firma, dove più caldamente si torna a raccomandare la stessa cosa, che al Piccolomini stava tanto a cuore. Quanto alle sottoscrizioni autografe nei brevi, rimandiamo a quanto dicemmo nel § 7.

medesime occorrono alcune osservazioni. Anzitutto è da notare che, sebbene da Giustiniano si parli espressamente di sottoscrizioni delle parti, in fatto si sottoscrivono generalmente i soli autori¹, mentre l'intervento del destinatario è rarissimo²; e quando si tratta di documenti di reciproca obbligazione, come patti, permutazioni, livelli, chirografi in più originali, ecc., ciascuna parte di solito sottoscrive l'esemplare che deve andare in mano dell'altro contraente.

Bisogna distinguere inoltre i documenti dispositivi (*chartae*) da quelli di prova (*notitiae, brevia, memoratoria*). Le *carte* sono, di regola, sottoscritte dagli autori, perché da loro parte la rogazione³, e ciò avviene (secondo le distinzioni topografiche del Brunner) così nel territorio lombardo-toscana come nel territorio romano: mentre le *carte* del territorio beneventano, e d'altre regioni dell'Italia meridionale, non hanno generalmente sottoscrizione d'autore. Le *notizie* invece (che sogliono essere fatte a rogazione, non dell'autore, ma del destinatario), in qualsiasi territorio d'Italia siano fatte, sono, di regola, prive della sottoscrizione; eccettuati, almeno per la Toscana, molti documenti che si chiamano « brevi », ma che sono scritti a petizione degli autori⁴.

Le sottoscrizioni e segnature degli autori (uno o più che siano per ciascuna carta) durano sino ai primi del secolo XIII, ma già nella fine del secolo anteriore l'uso non ne era più costante. D'allora in poi gli autori e contraenti si nominano dal rogatario nel testo, come da lui si scrivono

¹ OESTERLEY, *Das deutsche Notariat*, I, 314; BRUNNER, *Zur Rechtsgesch.*, 57-60.

² Ne dà esempio un documento aretino del 1078 (*Cod. dipl. Aret. cit.*, n. 228), col quale Costantino vescovo affida la custodia della cattedrale a Giocondo proposto e ai canonici di S. Donato. Il documento, tra le altre sottoscrizioni, ha quella di esso proposto: « Ego Jocundus archidiaconus et prepositus, huiusque privilegii receptor, ssi ».

³ E, infatti, in alcune di dette sottoscrizioni, si chiamano *auctores, rogatores*. Per *Auctor*, ved. gli esempi addotti nel § 2, nota 1; *Rogator* (« signum manus N. rogatoris ») si trova di frequente nelle *carte romane*: cfr. BRUNNER, pp. 26, 308, e il *Cartularium Sublacense*, ed. ALLODI e LEVI.

⁴ Ved. § 2, citato.

le liste dei testimoni: mentre campeggia, sola, nella fine del documento prevalendo a ogni altra forma di autenticazione, e bastando per tutte, la sottoscrizione del rogatario, preceduta dal segno. Questo sia detto in modo generale per quanto concerne le carte lombardo-toscane, senza escludere che in casi particolari e in altre regioni siansi conservate le antiche consuetudini; finché per la legislazione moderna, le sottoscrizioni delle parti e dei testimoni tornano ad essere condizione necessaria.

Vediamo ora quale fosse il formulario e la grafia delle sottoscrizioni e segnature.

Ridotte alla più semplice espressione, le formule sono due: « † ego N. subscripsi » e « signum † manus N. »: la prima si adopera per le firme autografe (*subscriptiones*), la seconda per i segni manuali che stanno in luogo di queste (*signationes*).

L'una e l'altra hanno spesso un compimento che meglio ne determina l'ufficio e lo scopo. Così nei papiri ravennati l'autore sottoscrivente dichiara che ha riletta la carta, che questa sta bene com'è, e che vi dà il suo consenso¹. Nelle carte toscane poi, sino al secolo XII, ho notato una quasi costante differenza di formule, secondo che le sottoscrizioni sono autografe o sono fatte mediante il segno manuale rappresentativo. Nelle prime infatti si dice: « ego N. a me facta subscripsi », ovvero: « in hanc chartulam, in hunc libellum a me factum subscripsi »; e nelle altre: « signum † manus N., qui hanc chartulam fieri rogavit ».

Il *signum manus* consiste generalmente in una croce, che, come osserva il Guigue², è il segno cristiano per eccellenza, e significa a un tempo invocazione, professione di

¹ MARINI, num. 90, secoli VI-VII, donazione: « signum † manus Iohanni(s) ecc. donatoris, omnia suprascripta cognoscentis et consentientis, cui et relecta est »; num. 98, secolo IX, donazione: « Signum manus.... ecc. cui et rel. est »; num. 114, an. 539-546, vendita: « † ego Deutherius.... relegi consensi, subscripsi ».

² M. C. GUIGUE, *De l'origine de la signature et de son emploi au moyen âge* ecc. (Paris, 1863). È un libro curioso e importante, che può anche oggi consultarsi con profitto, anche se non si voglia in tutto ammettere la tesi

fede, giuramento: altre volte però si hanno dei segni che raffigurano propriamente mani¹ o altri segni artificiali².

Quanto si dice qui di cosiffatti segni, vale non tanto per gli autori quanto per i testimoni; e vale parimente per gli uni e per gli altri l'osservazione, che nel maggior numero dei casi si fanno tanti segni quanti sono i segnatarî, anche se la menzione di essi sia fatta in modo complessivo.

In casi d'impedimento poteva l'autore, secondo le leggi romano-barbariche, delegare altra persona a sottoscrivere il documento in nome suo³; ovvero egli stesso lo sottoscriveva colla semplice croce o con altro segno manuale. Diversi potevano essere i motivi di questa delegazione e di questa segnatura; e il più frequente (come ben si capisce) era quello dell' « ignorantia litterarum ». Nei più antichi documenti medievali questo motivo è sovente espresso nella formula che accompagna il segno manuale; altre volte sono addotti altri motivi, come, ad es., « propter negligentiam usui sui manibus », « propter caliginem oculorum »⁴, « pro pestifera et innumerabili infirmitate », ecc.⁵; ma in séguito

sostenuta dall'autore: « que la signature a été inventée par ceux qui ne savaient pas écrire ».

¹ Ne dà esempi il GUIGUE, e parecchi possono anche ricavarsi dai nostri documenti. Nel *Cod. dipl. Aret.* (ed. PASQUI) è da notarsi questa formula del doc. 235 (an. 1079): « signum † manus Gizzi, qui hanc cartam et manum suam fieri fecit »; e qui il *manum suam* si riferisce al segno della croce, ma in altri documenti, come i num. 217, 219, 239, ecc., c'è veramente raffigurata una mano.

² GUIGUE, pp. 63-73.

³ Il GUIGUE, *op. cit.*, p. 21, riferisce due tratti delle *Lex Wisig.* (lib. II, tit. 5), e dell'*Ed. Theod.* (cap. 29), che concernono tale argomento. Per la prima l'auctor, se non può sottoscrivere « aegritudine obsistente », ha facoltà di pregare altro presente di sottoscrivere l'atto in sua vece, e questo s'intende valido « si subscriptionem vel signum ad vicem illius auctoris ille qui est rogatus impresserit »; per l'altro, « si testator, aut literas ignorando, aut per necessitatem vicinæ mortis, propriam subscriptionem non potuerit commodare, tunc octavus testis pro testatore adhibeatur huiusmodi, de cuius fide dubitari omnino non possit ». Il GUIGUE medesimo riferisce questa sottoscrizione del testamento di Giovanna contessa di Tolosa, an. 1270: « Ego Iohanna comitissa Tolosae et Pictaviae predicta propria manu Alberici capellani mei huic testamento feci subscribi ».

⁴ *Mem. e Doc. Lucch.*, V, II, num. 56 e 73, an. 758, 791.

⁵ *Reg. Sublac.*, num. 27, donaz. dell'an. 924.

tale motivazione non si stimò più necessaria, e il più delle volte non se ne fa alcun cenno.

Rimane un'ultima ricerca paleografica: questi segni manuali sono, o no, autografi? In massima, e secondo il formulario, dovrebbero essere: in pratica generalmente non sono, ma debbono attribuirsi, come la formula che li dichiara autografi, alla mano stessa del rogatario. Ciò si dimostra assai palesemente per le apparenze grafiche. Difatti, nella serie delle segnature a piè d'una carta, le quali dovrebbero essere di mani diverse, i segni non di rado si riscontrano essere tutti di forma uguale. Notisi poi, che i segni di croce sono talvolta assai artificiosi, in modo che un analfabeta non potrebbe tracciarli; e quel che si dice delle croci, di casi tanto più delle figure delle mani, ecc. Infine, quando si premettono a una lista complessiva di nomi più croci, quanti sono i nomi menzionati, queste croci, anzi che stare ognuna a sé, come dovrebbe essere se tante diverse mani le avessero tracciate, non di rado s'accostano e si aggraticciano insieme in una sola figura: il che, necessariamente, non può essere opera che d'un solo artefice.

Concludiamo, pertanto, che i segni manuali, dei quali si possa sicuramente affermare l'autografia, sono assai rari; e la consueta formula che accompagna quei segni e contiene una tale affermazione, non è il più delle volte se non una finzione notarile, tacitamente e comunemente accettata.

19.

CONSENZIENTI E TESTIMONI.

Alla sottoscrizione dell'autore si accompagnano nel documento altre sottoscrizioni, segnature e liste di nomi, le quali hanno lo scopo o di affermare il consenso (e in certi casi anche la partecipazione) di altre persone al fatto documentato; o di fare testimonianza della veridicità del fatto e del legale procedimento della documentazione.

Secondo questo doppio fine debbonsi dunque fare due categorie delle persone chiamate a sancire e comprovare, insieme coll'autore, il documento: una dei consenzienti, l'altra dei semplici testimoni; ma, perché l'una e l'altra, se talvolta distinguonsi esplicitamente, tal altra si confondono, è opportuno discorrerne qui in modo complessivo.

a) Nei documenti regi.

Di regola, l'autorità regia non ha bisogno di porre i propri atti sotto la fede di consenzienti o di testimoni, perché il potere di lei è assoluto e indiscutibile¹; e se in taluni antichi diplomi trovansi sottoscrizioni di intervenienti, e in altri più moderni liste di testimoni, queste non sono già a diminuzione dell'autorità suprema, ma servono a rafforzarla coll'ostentata adesione di persone costituite in minor grado ma in pari tempo assai ragguardevoli nello Stato.

Notò il Sichel², rispetto alla diplomazia merovingica e carolina, che l'intervento dei testimoni apparisce di regola in quei documenti soltanto, che sono destinati a confermare privilegi concessi a monasteri; le quali conferme, per un certo rispetto alle immunità dei vescovi, si dicono fatte « *cum consilio pontificum, cum consensu episcoporum* ».

Un'altra categoria di testimoni è poi derivata dai patrocinatori delle istanze, che venivano presentate alla corte del re o dell'imperatore³. Questi patrocinatori o erano mandati dai postulanti a presentare e sollecitare essi medesimi la domanda; ovvero erano persone autorevoli in corte o grandi ufficiali dello Stato, che, o spontaneamente o d'ufficio e a petizione altrui, si assumevano il carico di

¹ Da un cartulario del secolo XI il BRESSLAU, I, 798, ricava questa annotazione: « *testes in hac re ne requiras, quibus.... non eget regia potestas* ».

² *Acta Karol.*, I, 66-67.

³ FICKER, *Beiträge*, I, 226 e sgg.; II, 440-442; BRESSLAU, *Handb.*, I, 790 e sgg.

sollecitare le istanze e far spedire i relativi documenti. Nell'un caso e nell'altro il loro intervento viene menzionato nel diploma regio, e significa adesione, consiglio, consenso, partecipazione, e in fine, per evoluzione progressiva, testimonianza. Notisi bensì che, anche quando i patrocinatori menzionati nel contesto si trasformano in testimoni registrati nell'escatocollo, questa loro qualità conserva sempre il significato piuttosto di consenso ufficialmente richiesto e ufficialmente obbligatorio, che non di presenza effettiva; e questo giova a spiegarci certe anomalie, di che tra poco dirò.

Premesse queste osservazioni generali, vediamo ora quale fosse l'intervento dei testimoni nelle carte regie delle diverse età.

I diplomi dei re Longobardi non hanno sottoscrizioni nè liste di testimoni; mentre esempi delle prime ci offre qualche diploma dei Merovingi, e qualche altro dei primi Carolingi.

Il più antico che si citi è un documento di Clodoveo II, dell'anno 653¹, nel quale si confermano i privilegi concessi da Landerico vescovo di Parigi al monastero di Saint-Denis, e nel cui escatocollo è una lunga lista di sottoscrizioni autografe, o con apparenza autografica, di vescovi, di ecclesiastici e di laici, colle formule: « *consentiens subscripsi, consensi et subscripsi* » o, semplicemente, « *subscripsi* ».

Come ultimo esempio, cita il Sickel² un diploma di Ludovico il Pio, del 794, per la cella di Nouaillé, nel quale alla sottoscrizione del re, giovinetto di sedici anni, si aggiungono quelle di altre autorevoli persone della sua corte. Ma sono casi rari, che manifestansi a modo di eccezione, né seguitano nei secoli successivi.

In sostituzione alle disusate sottoscrizioni di intervenienti cominciano ad apparire, nel secolo XI, liste di testimoni, delle quali il più antico esempio che si co-

¹ PARDESSUS, *Diplomata, chartae ecc. ad res gallo-francicas spectantia* (Parigi, 1849), num. 322.

² *Acta Karol.*, I, 203: cfr. II, 84, 297; MÜHLBACHER, *Reg. Carol.*, n. 497.

nosca è in un diploma di Corrado II, del 1028, per l'abbazia di Corvey (Stumpf, 1975), dove la lista dei testimoni, preceduta dalla parola « TESTES », è scritta in colonna nello spazio rimasto bianco tra la fine del testo e le ultime linee dell'escatocollo, che comprendono la ricognizione e la datazione, ed ha a destra il sigillo imperiale, a sinistra il *signum imperatoris* o monogramma¹.

Continuano queste liste di testimoni di quando in quando, ma non troppo spesso, nei diplomi imperiali dell'undecimo secolo, facendosi più frequenti presso gl'imperatori Salici del secolo XII, frequentissime nel periodo Svevo. La collocazione di esse è alla fine del testo, e, più precisamente, tra le formule di corroborazione e la sottoscrizione regia; formano il più delle volte paragrafo nuovo, ma la loro scrittura procede in linea continuata. Le formule che le precedono sono queste: « *huius o cuius rei testes sunt; huic rei interfuerunt; nomina testium; testes fuerunt presentes; presentibus testibus; sub testimonio; idoneos testes subter notari fecimus, quorum nomina hec sunt* », e altre consimili.

In queste liste di testimoni non è raro il caso di incontrarsi in strane anomalie. Vi si vedono talvolta nominati, come presenti, testimoni che erano effettivamente lontani (né vi mancano i morti); altri, che riferiscono a momenti storici anteriori o posteriori, raccolti, insomma, in una stessa lista nomi di persone che, per ragioni storiche e cronologiche, non era possibile che, in quel dato momento, fossero insieme. Il fatto fu già notato dal Fumagalli², e già da lui sappiamo che cosiffatte anomalie nelle sottoscrizioni e segnature sono una « pratica costante », e non infirmano punto la sincerità e la piena regolarità di un diploma. E le ragioni di tali anomalie sono state, ai giorni nostri, fondatamente e con piena competenza, spiegate dal

¹ Il facsimile di questo diploma è in *Kaiserurkunden in Abb.*, II, 2. N'è un cenno in FUMAGALLI, I, 428-429: più intimamente ne discorrono, rispetto alle varie questioni paleografiche che vi si riferiscono, il FRICKER, *Beiträge*, I, 231, e il SICKEL, *Kaiserurkunden* cit., testo, p. 18.

² *Istituz. diplom.*, I, 455-456.

Ficker¹, dalla cui dottrina, che compendiosamente esporrò, possono ricavarsi le norme elementari, che devono guidare lo storico e il diplomatista nell'apprezzamento di queste liste.

Giova anzi tutto ricordare (come ho notato poc'anzi) che le testimonianze nei documenti regî esprimono più che altro il concetto politico del consenso, non quello della presenza effettiva dei consenzienti. Vero è che fu in sostanza questa presenza personale, che fece sì che i patrocinatori, i consiglieri, i partecipanti all'azione o alla documentazione (tutte forme varie di consenzienti) si riducessero poi in liste di testimoni; ma il primitivo concetto politico del consenso rimase anche in queste, e vi rimase come cosa principale, mentre la presenza personale effettiva diventava una faccenda secondaria. La compilazione delle liste dei testimoni, affidata alla cancelleria, e condotta secondo certe norme auliche e burocratiche, non consisteva precisamente nel registrare chi di fatto c'era o non c'era, ma chi, di regola, per quelle date norme, ci doveva essere; e la regola, come si sa, spesse volte non concordava col fatto.

È anche da considerare che i testimoni, raccolti in un'unica lista, non si riferiscono sempre tutti a uno stesso momento storico, poiché i momenti di formazione d'un documento, come già sappiamo, sono parecchi: alcuni sono testimoni dell'azione, altri della documentazione in genere, altri della minuta, altri della copia a buono; né si esclude il caso che certe liste derivino da minute o da originali anteriori: onde non è da far meraviglia che tutti questi elementi, raccolti da fonti diverse, e fusi in una sola lista, non possano, per questo fatto materiale, acquistare una concordanza che prima non avevano, sebbene per finzione legale debbano averne l'apparenza.

Oltre queste considerazioni di metodo, che spiegano le ragioni di certe anomalie, c'è poi da tener conto degli errori

¹ Ved. specialmente i *Beiträge zur Urkundenlehre*, II, 440 e sgg.; e *Neue Beiträge*, in *Oesterr. Mittheil.*, II, 179 e sgg.

materiali, segnatamente per quanto si riferisce a scambi o corruzioni di nomi; e anche rispetto a questi, sarà bene di essere un po' indulgenti verso quegli'impiegati di cancelleria, che dovevano fabbricare le liste, legalmente obbligatorie, di quei testimoni. Presenti, costoro spesso non erano; presenti in corte, forse sì, o almeno ci dovevano essere, ma non proprio alla documentazione. Onde accadeva che i loro nomi, che dovevano di necessità essere inclusi nelle liste, fossero non di rado malnoti ai minutanti, che li scrivevano, per così dire, a orecchio e non senza errori; e gli ingrossatori, o copiatori a buono, li copiavano poi come li capivano, e assai spesso li capivano male.

Così formavansi le liste dei testimoni nei documenti regî.

Dalle osservazioni fattevi sopra possiamo trarre due conseguenze. La prima è che le anomalie e contraddizioni, che s'incontrano nelle medesime, appartengono alla numerosa categoria delle finzioni legali, categoria molto elastica, e allora ed ora molto tollerata in pratica; e sarebbe un grave errore assumerle, di per sé sole, come indizi di falsità o di irregolarità d'un documento. L'altra conseguenza è che, per il modo di fattura delle medesime, si conferma quanto poco conto si tenesse, politicamente, dell'effettivo intervento di consenzienti e testimoni nei documenti regî; intervento che invocavasi soltanto a pompa e ad esaltazione, non già a difesa, né tanto meno a limitazione o diminuzione dell'autorità regia, allora veramente sacra e inviolabile.

b) Nei documenti pontifici ed ecclesiastici.

Tanto meno ebbero bisogno della convalidazione di testimoni, come oggi li intendiamo, gli atti emanati in forma diplomatica dall'autorità pontificia; né con tal nome vorrei chiamare, col Pflugk-Harttung¹, coloro che si sot-

¹ PFLUGK-HARTTUNG, *Die Urkunden der päpstl. Kanzlei*, pp. 27-35. È bensì notevole e istruttivo questo suo capitolo per minute osservazioni analitiche e storiche.

toscrivono ai privilegi più solenni dei papi, parendomi che essi appartengano piuttosto alla categoria dei consenzienti e aderenti. Queste sottoscrizioni collettive sono rarissime nei tempi antichi; comprendono cardinali e altri prelati, e riduconsi poi ai soli cardinali; ma anche le sottoscrizioni di questi sono rare sino a Pasquale II, e non diventano parte essenziale dei privilegi solenni sino a Innocenzo II¹.

Un formulario, edito dal Delisle, e che ho già citato², dà queste regole rispetto alle sottoscrizioni dei cardinali: « *Subscriptiones vero cardinalium episcoporum fieri debent recte sub scriptione pape.... A sinistra vero parte, videlicet a principio scripture debent se subscribere presbyteri cardinales; in alia parte dextra debent se subscribere diaconi cardinales. Quilibet cardinalis debet se subscribere manu propria cum signo crucis depicto, vel alio signo, si alio est usus* » [26].

Sulle sottoscrizioni dei cardinali torna la solita questione paleografica, se siano autografe o no. Il Wattenbach lo nega in modo assoluto³, e forse nel maggior numero dei casi ha ragione, ma non è da escludersi che delle autografe ce ne siano; e a ogni modo, esse, e più le croci che le precedono, indicano una partecipazione personale qualsiasi dei cardinali stessi⁴. L'inchiostro e i caratteri diversi di quelle sottoscrizioni, i tipi diversi delle croci secondo i diversi cardinali, ci convincono che quel lavoro non è fatto in cancelleria; e se anche (come osserva il Wattenbach) fa ostacolo all'ipotesi dell'autografia l'essere talvolta di diverse forme la croce e la sottoscrizione d'uno stesso cardinale in documenti diversi, possiamo peraltro facilmente ammettere che costoro sottoscrivessero, se non di propria mano, almeno per mezzo di propri mandatari, in modo che,

¹ F. KALTENBRUNNER, in *Oesterr. Mittheil.*, pp. 386-387; L. MASTRIE, *Les élém. de la diplom. pontif.*, II, 29.

² *Bibl. de l'Éc. des Ch.*, XIX, 73.

³ *Schriftw.*, 3^a ediz., p. 462.

⁴ DELISLE, in *Bibl. de l'Éc. des Ch.*, XIX, 34-35; KALTENBRUNNER, in *Oesterr. Mittheil.*, I, 386-390; DIEKAMP, *ivi*, III, 500-501.

se non materialmente, almeno moralmente, la loro sottoscrizione per mandato rappresentasse il loro intervento [27].

c) Nei documenti privati.

Anche nei documenti notarili sono da distinguersi i consenzienti (*consentientes*) dai testimoni (*testes*). Stanno fra i primi i parenti, i mundualdi, i mallevadori, e tutti coloro, insomma, il cui consenso è richiesto come condizione necessaria dalla legge; nonchè quelli che intervengono all'atto insieme all'autore, e lo approvano e lo confermano, come partecipi in certo modo dell'autorità: tali sono, ad es., nei documenti vescovili, abbaziali ed altri ecclesiastici, i dignitarî dei capitoli, i canonici, i chierici, i monaci, ecc. E questo consenso si esprime in più modi: — o si annunzia in modo generico nel testo, senza che ne seguano le singole sottoscrizioni dei consenzienti; — o questi vengono particolarmente nominati nel testo, e poi nell'escatocollo seguono le loro sottoscrizioni o segnature; — o infine si hanno le sottoscrizioni o segnature dei consenzienti, senza che ne sia prima fatta menzione nel testo. Le formule con cui si esprime il consenso sono, di solito: « *consensi; consentiens subscripsi; consensi et subscripsi* » ecc.

Ma veniamo a discorrere particolarmente dei testimoni propriamente detti (*testes*).

Rispetto ai documenti dell'età romana, ne abbiamo il tipo nelle tavolette cerate di Pompei e di Transilvania, che appartengono al primo e al secondo secolo dell'era cristiana: queste sono provviste di sottoscrizioni di testimoni, verisimilmente autografe nel maggior numero dei casi¹. I sottoscrittenti sono in numero di sette, quando il libello ha forma di documento testimoniale, cioè,

¹ Ved. MOMMSEN, in *CIL*, III, 922. Nota egli come non autografe, ma scritte dalla stessa mano che ha scritto il documento, le sottoscrizioni testimoniali della *Cautio de puella emptâ*, an. 139, num. 6.

quando riceve validità, non dalla scrittura, ma dall'affermazione dei testimoni; e in numero minore, quando ha forma di *chirografo*, cioè quando è scritto dall'autore o per mandato di lui, ed ha così in se stesso la prova della propria validità¹.

Venendo al medio evo, ho già osservato che il tipo caratteristico della documentazione di quell'età ci è offerto dalla carta dispositiva longobarda: ora aggiungo che, rispetto ai testimoni, anche la carta neoromana accostasi più o meno a questo tipo; onde possiamo discorrere dell'una e dell'altra a un tempo.

Dare la carta ai testimoni, perché la firmino, esprimersi colla formula « *testibus offerre* (o « *tradere* ») *roborandam* »; la quale formula si riscontra di frequente nei papiri ravennati e in carte romane anche d'età più recente², ma è rara assai e di poco oltrepassa il secolo VIII nelle carte lombarde e toscane³. L'atto materiale dell'attestazione è espresso dall'Editto (Liutpr., cap. 63) colla frase « *ponere manum in cartola* ».

Varia è la rappresentazione materiale e vario il formulario delle testimonianze.

Nei papiri ravennati e in altre carte dello stesso tipo dal secolo VI all'XI, vediamo che i testimoni si registrano nell'escatocollo, e questa registrazione si fa in due forme: prima, in forma di sottoscrizioni personali di essi testimoni, le quali prendono luogo tra la fine del testo e la firma del rogatario, e appaiono per le più autografe: poi, in forma di una *Notitia testium*, scritta dopo quella firma e compilata

¹ Cfr. DE PETRA, in *Atti dei Lincei*, Serie II, vol. III, pp. 164-165; e BRUNNER, *Zur Rechtsgesch.*, pp. 44-50; vedasi pure il capo I di questo libro.

² Nel *Regesto Sublacense* (secoli X-XI) vedesi trasformata nella formula: « *testes qui subscriberent rogavi* ».

³ Cfr. BRUNNER, pp. 38-39. Non posso esser concorde coll'illustre autore quando asserisce essere l'« *offerre testibus* » nella carta toscano-lombarda molto frequente (« *sehr häufig* »). Salvo alcuni documenti lucchesi della prima metà del secolo VIII, nelle carte toscane non l'ho trovata quasi mai; s'incontra, è vero, con una certa frequenza nelle lombarde, e in ispecie nelle donazioni e nei testamenti del secolo VIII e della prima metà del IX, ma poi sparisce dal formulario: cfr. *Cod. dipl. Langobardiae*.

da esso rogatario, la quale ripete, disponendoli in colonne, i nomi dei testimoni sottoscrittori¹. La *notitia testium* non è un compimento necessario del documento, ma è frequentissima [28], e il più antico esempio ce n'è offerto dalla raccolta del Marini in un testamento dell'anno 575, che ha, per di più, altre sette sottoscrizioni di testimoni a tergo, appostevi dopo la chiusura del testamento².

Finchè dura il regime delle sottoscrizioni e segnature personali (e può stabilirsene il termine circa al secolo XII), le testimonianze fanno parte dell'escatocollo, e il formulario di esse non è tante volte di semplice sottoscrizione, ma esprime in modo ragionato ciò che i testimoni han veduto fare, ciò che essi intendono di attestare. Così, nei papiri ravennati, vediamo i testimoni alle donazioni dichiarare che l'autore ha firmato e giurato la carta, dopo averla riletta, e che questa è stata consegnata al donatario, ora testimoniando di tutte queste cose insieme, ora soltanto di alcuna di esse³; mentre i testimoni alle vendite fanno testimonianza del prezzo pagato, aggiuntavi non di rado pure la dichiarazione, già sopra citata, dell'essere stata all'autore riletta la carta o dell'averla questi firmata⁴.

Anche in altri documenti anteriori al Mille si trovano di queste sottoscrizioni ragionate; ma può stabilirsi, in modo generico, che sono poche, e si fanno sempre più rare: mentre in ogni secolo del medio evo è generale la consuetudine, così nel territorio longobardo come nel romano, delle sottoscrizioni testimoniali compilate secondo semplici formule come: « † *Ego N. rogatus a N.* (autore), *testis subscripsi* » ovvero: « *Signum † manus N. testis o rogati testis* »⁵.

¹ Vedine esempi nelle tavole che stanno in appendice ai *Papiri dipl.*, del MARINI, e nell'*Arch. paleogr. ital.* del MONACI.

² MARINI, *Papir. dipl.*, num. 75. — Non hanno la *notitia testium*, ma soltanto le sottoscrizioni, i documenti 86 (donazione, an. 553), 90 (id., secoli VI-VII), 122 (vendita, an. 591).

³ *Op. cit.*, num. 86, 90, 93, 95, 98, 110.

⁴ *Op. cit.*, num. 114, 120, 121, 122, 126.

⁵ Nei documenti di Sulmona dei secoli XI-XII (ved. *Cod. dipl. Sulmonese*, ed. N. F. FARAGLIA, Lanciano, 1888) i testimoni si sottoscrivono col

La evoluzione dalle sottoscrizioni e segnature alle liste dei testimoni comincia già prima del Mille; comincia, cioè, coll'aggruppamento dei nomi dei testimoni in una serie collettiva, preceduta da tante croci quanti sono i testimoni nominati e dalla formula « *signa manuum* »; poi da queste, che vogliono avere sempre l'apparenza di segnature personali, si passa alle vere e proprie liste, compilate dal notaro, ed enunciate colle formule: « *praesentibus testibus, testes sunt* » ecc.

D'allora in poi non è più costante la collocazione dei nomi dei testimoni nell'escatocollo; ma trovansi non di rado anche nel protocollo iniziale. Dire della varietà di tale procedimento nei varî territorî e nelle varie età, sarebbe qui impossibile; né può farsi senza studî speciali accuratissimi. Basti, per rispetto alla generalità, quanto sopra ho accennato; e mi sia lecito come saggio di più particolari ricerche, di riferire brevemente quanto ho osservato nei documenti toscani dei secoli XI a XIII, che è appunto il periodo caratteristico dell'evoluzione dalle sottoscrizioni o segnature alle liste. Intendasi che queste mie note concernono le formule più consuete, senza tener conto delle eccezioni.

Nel secolo XI e XII le carte toscane hanno generalmente nell'escatocollo i *signa manuum* coi nomi dei testimoni disposti in lista; mentre nei brevi o notizie maggiore è la varietà. Suole darsi in questi la lista dei testimoni in principio, e apporsi in fine i supposti segni di loro, facendone menzione in modo generico con formule che riduconsi a questa: « *signa manuum praedictorum hominum qui ibidem fuerunt rogati testes* »; ma altre volte nominansi nel contesto esplicitamente i consenzienti e genericamente i testimoni, colla formula « *in praesentia bonorum hominum, quorum*

segno e colla formula « *signum manus N. rog. a suprascripto* »; la parola « *testis* » non c'è; il « *suprascriptus* », s'intende, è l'autore rogante. Nei documenti baresi dei periodi greco e normanno la formula più comune delle sottoscrizioni dei testimoni è « *testis sum* » senza « *rogatus* ». (Cfr. *Cod. dipl. Barese*, ed. NITTI, vol. I).

subter leguntur nomina » o con altre simili, e allora la lista di questi si dà in fine.

Nel sècolo XIII si fanno generali le liste dei testimoni compilate dal notaro, e ora stanno in fine, ora in principio del documento; e poichè le mie osservazioni non mi permettono finora di stabilire intorno a ciò una regola certa, basterà almeno fermar questo (che vale anche per altri territorî e per secoli più recenti): che la collocazione delle liste dei testimoni è connessa colla datazione; e che, quando la data di tempo e quella di luogo sono bipartite, la lista dei testimoni sta, di regola, colla seconda.

20.

COMPIMENTO DELLA CARTA.

SOTTOSCRIZIONI CANCELLERESCHE E NOTARILI.

Chiudesi la serie delle sottoscrizioni e segnature con quelle dei cancellieri e dei notari, dalle quali il documento riceve perfezione e riconoscimento della sua piena validità.

Cancellieri e notari hanno, in massima (ved. cap. 2), un ufficio unico, quello di rogatarî: ma praticamente il metodo del loro operare è diverso, e diversa anche è l'importanza giuridica delle loro sottoscrizioni.

Il cancelliere è un impiegato; il notaro, un magistrato libero, che ha pubblica fede. La sottoscrizione del primo serve ad affermare la legittimità e regolarità dei documenti, che vengono emessi mediante il suo ufficio, ma è in parecchi casi poco più che una formalità burocratica: onde si intende come possa essere non autografata, possa anche essere omessa, possa venire rafforzata o sostituita da altri espedienti e, in principal modo, dal sigillo. La sottoscrizione del notaro, invece, oltre ad affermare le predette cose, significa qualche cosa di più; significa, possiamo dire, la creazione di un titolo

giuridico; essendo, nel diritto italiano, tale sottoscrizione non solo il compimento necessario della carta, ma il principio e la base della sua legale efficacia.

a) Nei documenti regi.

Ai documenti regi fa da compimento la *recognitio* (recognitio) della cancelleria, la quale consiste in una sottoscrizione e in una formula che viene dopo il *signum regis*¹.

I diplomi dei Longobardi sono sottoscritti da semplici notari; e il modo l'ho già esposto nel cap. 11: ma nella costituzione più complicata della cancelleria dei Franchi, segnatamente Carolingi, e di quella degli imperatori germanici, anche il modo e le forme della ricognizione divengono più complicate. Questa è fatta dal cancelliere o da un notaro della cancelleria, e contiene il nome e titolo del riconoscente; più tardi, la menzione dell'arcicancelliere o arcicappellano (i quali bensì, come già sappiamo, non hanno alcuna ingerenza effettiva negli affari interni della cancelleria e nella spedizione dei diplomi, ma sono rappresentati dal riconoscente colla formula «*ad vicem*»); e infine la formula propria di ricognizione, che è «*legi, relegi, obtuli*» sotto i Merovingi, «*recognovi, subscripsi*» nei tempi successivi [29].

¹ Ved. FICKER, *Beiträge*, II, 160-188. — Il FUMAGALLI, *Istituz. diplom.*, I, 446, dice: «Dopo il monogramma ci si presentano nei diplomi le *signature*, o piuttosto le *controsignature*. Lo scopo principale avutosi in mira nell'introdurle, si fu per riconoscere se fossero questi accuratamente scritti e secondo la mente del sovrano». Ho notato questo passo, perché sia chiaro il significato diplomatico speciale che il F. dà al vocabolo *signature*, cioè di ricognizione cancelleresca; da non confondersi con quello che gli diamo noi sotto il rispetto puramente paleografico. In questo senso noi non facciamo una distinzione intrinseca tra *signature* e *sottoscrizione*; ma con questo secondo vocabolo intendiamo di significare le sottoscrizioni autografe, e col primo, quelle fatte mediante segni artificiali, sieno le une o le altre o di autori, o di cancellieri e notari.

La ricognizione nei tempi più antichi sta a destra della segnatura e sottoscrizione del re, più tardi nella linea di sotto, con qualche ritorno al modo antico fino ai tempi di Enrico II¹: è scritta in caratteri allungati, come la precedente linea del *signum regis*; e, nei tempi carolingi, è preceduta da un *chrismon*, e termina con un *signum recognitionis*, che suole comprendere note tironiane o segni imitativi delle medesime².

Una delle questioni più importanti trattate dalla diplomatica moderna è quella che concerne l'autografia della ricognizione. È merito principalmente del Sickel e della sua scuola di avere recato in ciò novissima luce, sottoponendo ad esame, con acume e con pazienza ammirabili, i singoli diplomi, a fine di distinguere in ciascuno il dettatore, lo scrittore del testo, lo scrittore o gli scrittori del protocollo, il riconoscente nominale, il riconoscente effettivo. Non affermerei che, caso per caso, queste sottili ricerche abbiano dato risultati assolutamente sicuri, giacché il criterio su cui principalmente si fondano, è la diversità delle mani; criterio assai spesso troppo fallace così nella critica paleografica dei codici, come in quella dei documenti; ma certe dottrine, certe norme fondamentali possono dirsi ormai assodate, e le espongo brevemente³.

Sotto i Merovingi e i primi Carolingi, cioè fino a Ludovico il Pio, le sottoscrizioni sono autografe: il riconoscente poteva avere, o no, partecipato alla redazione del diploma,

¹ FICKER, *Beiträge*, II, 161.

² SICKEL, *Acta Karol.*, I, 320 e sgg.

³ Non sto a fare minute citazioni. Vedansi i già citati *Acta Karolinerurkunden in Abbildungen* (in *Oesterr. Mittheil.*, 1881), ecc. Sono applicate queste norme nella citata collezione dei *Kaiserurkunden in Abb.*, e nei *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, editi, sotto la direzione del Sickel, nei *MGH*. Nelle quali due raccolte gli scrittori e i sottoscrittori sono indicati e distinti con tante sigle aggiunte al nome del capo della cancelleria: così *Poppo A.B.C.*, *Bruno A.B.C.*, ecc. significano altrettanti impiegati della cancelleria di Poppo, di Bruno, ecc., scrittori o sottoscrittori di diplomi, dei quali non si conoscono i nomi, ma dei quali si è creduto di potere, per criteri grafici, distinguere la personalità.

ma l'aveva a ogni modo riletto, e colla sua sottoscrizione se ne faceva mallevadore. Ma coi figliuoli di Ludovico comincia la confusione, che si fa sempre maggiore nei secoli X e XI, nei periodi sassone e salico. Si hanno sottoscrizioni fatte di propria mano del cancelliere; altre di notari col proprio nome; altre di notari col nome del cancelliere, di cui fanno le veci; e non poche, infine, di ufficiali inferiori, che, sottoscrivendosi pel cancelliere e pei notari, ne usurpano i nomi.

Anche la ricognizione cancelleresca, pertanto, diviene col tempo una finzione legale, e naturalmente scade d'importanza, e comincia ad essere trascurata come cosa inutile, in specie da Federigo II in poi. Ma in questo periodo di decadenza accade, che quanto più la ricognizione diventa rara, tanto maggiore importanza debba per contrasto attribuirsi a quei casi in cui essa viene eccezionalmente adoperata, porgendoci essa speciale testimonianza che alla spedizione di quei diplomi, che ne sono forniti, abbia effettivamente partecipato colla sua presenza il cancelliere, anche se non li ha sottoscritti di propria mano. Rare si mantengono le ricognizioni anche nell'interregno succeduto all'impero svevo, ma assai spesso sono autografe; e autografe sono di certo sotto Enrico VII e sotto Carlo IV¹ nel regno del quale bensì la ricognizione si restringe poco per volta ai soli diplomi con bolla d'oro [30].

b) Nei documenti pontifici.

La partecipazione della cancelleria alla fattura e alla spedizione dei privilegi pontifici si manifesta in tutte e tre le linee che servono a questi di compimento².

¹ HERZBERG-FRÄNKEL, *Gesch. d. deutsch. Kanzlei* cit., pp. 272-275.

² DIEKAMP, *Päpstl. Urkundenwesen* ecc., in *Oesterr. Mittheil.*, III, 587 e sgg.; PFLUGK-HARTTUNG, *Die Urkunden der päpstl. Kanzlei* cit., pp. 12-23; GIRY, *Manuel*, pp. 670, 674 e sgg. Ved. anche il § 7 di questo libro.

La prima linea contiene il nome e la sottoscrizione autografa dello scrittore del testo, e nei più antichi tempi, da Adriano I a Urbano II, vi si aggiunge la data del mese e l'indizione. Ma dal menzionato Urbano in poi diviene una semplice sottoscrizione senza data, e la sua formula normale è la seguente: « *Scriptum per manum N. scriniarii o notarii regionari et scriniarii* ». Questa linea dello *Scriptum*, che viene immediatamente di seguito al testo, separata dal medesimo soltanto dal triplice AMEN, è la prima a scadere delle tre dell'escatocollo, e non va oltre a Callisto II.

Che parte avesse la cancelleria nella fattura materiale della seconda linea contenente la *subscriptio papae*, ho già detto nel § 18.

La terza e ultima linea ci dà conto della spedizione della bolla. Comincia colla frase: « *Datum per manus* », e contiene il nome e i titoli del datario, il giorno, il mese, l'indizione e l'anno dell'incarnazione e del pontificato¹.

Le lettere o bolle comuni non hanno sottoscrizioni cancelleresche, che facciano parte integrante della compilazione del documento; i brevi recano la sottoscrizione del segretario.

c) Nei documenti privati.

Più largamente dirò del documento medievale privato, che si compie mediante la sottoscrizione e autenticazione del rogatario. Notisi intanto che questa sottoscrizione notarile ha un valore diverso nelle carte e nelle notizie. In quelle è un vero e proprio atto di compimento (*completio*), espresso con appropriate formule, di che tra poco dirò; in queste è una semplice *subscriptio*, che fa testimonianza di un atto già compiuto, a cui il notaro è intervenuto come

¹ Per la composizione di queste tre linee mi pare opportuno richiamare l'attenzione dei lettori sulla bolla di Benedetto VIII per Giovanni ostiario del Sacro Palazzo Lateranense, dell'an. 1017, nell'Archivio

persona di pubblica fede, e che egli ha redatto in iscritto: le formule, che egli a ciò adopera, lo dimostrano chiaramente: «*hoc breve scripsi et interfui; his actis interfui*¹; *interfui, previdi, denotavi*²; *ibi fuit et hoc breve, predictorum contrahentium rogatu, scripsit*»³ ecc.

La sottoscrizione e autenticazione notarile delle carte sino al secolo XII, nella sua forma normale e perfetta, si compone delle parti seguenti:

- segno del tabellionato;
- nome e titoli del rogatario;
- notizia della rogazione ricevuta, della scrittura del documento, e di altri atti finali della documentazione;
- formula «*post traditam*»;
- formula di compimento.

Chiamasi *segno del tabellionato* quel segno manuale artificioso, che sta innanzi alla sottoscrizione notarile. Consiste dapprima in una semplice croce; poi, col tempo, diviene più complicato, serbando bensì nel maggior numero dei casi un aspetto cruciforme, e altre volte assumendo figure bizzarre, simboliche o monogrammatiche⁴.

di Stato di Firenze (Dipl. prov. *Roccettini di Fiesole*), pubblicata ed illustrata da A. GIORGETTI, in *Arch. stor. ital.*, 1893, to. XI, pp. 104-111.

¹ BRUNNER, p. 42.

² *Cod. dipl. Aret.*, num. 205, marzo 1071.

³ *Arch. Fior. Dipl. Pistoia*, 22 febbraio 1164.

⁴ «*Notariorum veterum signa nonnulla curiosa*», dei secoli XIV-XVI, sono dati dal BARINGIO, *Clavis diplomatica* (Hannover, 1737). — Un breve cenno ne dà il FUMAGALLI, *Istituz. diplom.*, II, 221; più largamente ne discorrono il GUIQUE e il GIRY. — Cfr. F. LEIST, *Die Notariats-signete, ein Beitrag zur Gesch. des Notariats* ecc. (Leipzig, 1896); l'opera si compone d'un'introduzione storica e di 25 tavv. di facsimili. — Nell'*Arch. paleogr. ital.* del MONACI sono vari esempj dei secoli XI-XIII del pronome personale «*Ego*», iniziale della sottoscrizione notarile, espresso in forma monogrammatica; e in altri documenti (ivi, vol. II, tavv. 23, 25, 26) anche il nome del rogatario è in forma di monogramma. — Un documento romano di livello, dell'an. 1198 (di cui è il facs. nella mia Scuola di paleografia) ha per segno notarile un braccio piegato a squadra: notisi che lo scriniario, che l'ha scritto e sottoscritto, si chiamava *Fortibrachium*. — Un documento aretino del 1073 (*Cod. dipl. Aret.*, num. 209) ha in principio e in fine per segno notarile un monogramma che, sciolto, significa: *NOTA(rius)*.

L'uso di questi segni, che hanno insieme un carattere professionale e personale, è nato senza dubbio in Italia, dove i tabellioni, i curiali, i notari erano costituiti in corporazione, e dove il segno e la sottoscrizione di ciascuno di loro aveva, rispetto alle carte da loro rogate, lo stesso valore che altrove il sigillo [31]. E ciò fu notato nel secolo XIII da Corrado de Mure, che n'ebbe conoscenza in «*Lombardia*»¹: «*Legales tabelliones, quales videmus in Lombardia omnibus instrumentis que scribunt manu sua inponunt quoddam signum seu karacterem specialem, quo signo seu quo karactere idem utuntur pro sigillo. Et omnes quibus ostensum fuerit huiusmodi instrumentum in iudicio vel extra iudicium, plenam et legitimam fidem ipsi adhibent instrumento, quia ipsi tabelliones ad assertionem veritatis astricti sunt prestito corporaliter iuramento*».

Fuori d'Italia il segno notarile s'incontra, più presto o più tardi, dovunque entri in vigore l'instituzione del notariato al modo italiano. Così fu tardo nei paesi tedeschi, dove (come ci attesta Corrado sopra menzionato) non era nel medio evo «*usus legalium tabellionum*»; mentre assai presto, e già prima del secolo XIII, l'incontriamo in Francia, e segnatamente nel mezzogiorno di essa; ed ha incremento grandissimo nei secoli successivi².

Al segno del tabellionato segue l'intitolazione del rogatario (se così posso chiamarla); cioè, il nome di lui, preceduto dal pronome personale *Ego*, e seguito dai suoi titoli e dalle sue attribuzioni.

Sappiamo già che vi furono scrittori di documenti non appartenenti all'ordine del notariato; che i notari ebbero varie denominazioni, secondo i tempi e secondo le varie regioni d'Italia; e che varia è pure la derivazione giuridica del loro ufficio: tutte queste cose dichiara lo scrittore e rogatario della carta nella sua intitolazione, alla quale non

¹ ROCKINGER, *Briefsteller*, p. 476.

² GIRY, *Manuel*, pp. 602-604.

manca talvolta anche il « *dei gratia* »¹: né intorno a ciò mi dilungo, avendone già discorso nel § 12.

Ma giova fermarsi brevemente sulla nuova denominazione « *iudex ordinarius et notarius* », che compare nel secolo XIII, sostituendosi il « *iudex ordinarius* » all'antico « *iudex regis* », e diviene poi frequentissima. Attribuzioni diverse furono, a rigore, quelle del giudice ordinario, e quelle del notaro; il primo, avendo autorità di esercitare atti di giurisdizione volontaria; il secondo, di redigere e autenticare documenti: ma, essendo i due uffici riuniti spesso in una sola persona, le attribuzioni dell'uno e dell'altro naturalmente si agglomerano². Così accade che senza distinzione alcuna siano enumerate nei formulari di quei diplomi regi, palatini, vescovili, ecc., che istituiscono o investono notari: e che i due titoli siano riuniti sovente con pari grado nelle sottoscrizioni notarili. È un caso, credo io, assai raro, che fra i due titoli sia fatta una netta distinzione; eccone un esempio della fine del secolo XII: contratto di compra e vendita, nel quale consentono mariti e mogli, e queste ultime interrogate dal rogatario dell'istrumento, e queste ultime interrogate dal rogatario dell'istrumento, a forma di legge, dichiarano di non avere sofferto violenze; ora il rogatario, sottoscrivendosi, distingue le due qualità, da lui esercitate in quell'occasione, di giudice e di notaro, in questo modo: « *Ego Ildebrandus iudex predictas mulieres interrogavi, atque notarius hec rogavi et scripsi, et huic istrumento ideo completionem dedi* »³.

Abbiamo già veduto che la rogazione (*rogatio*) che fa l'autore al rogatario, di scrivere la carta si comprende nelle formule di corroborazione del testo (§ 13), e che spesso si ripete nelle sottoscrizioni degli autori stessi (§ 18).

¹ È molto usata nei documenti del territorio romano: vedine parecchi esempi nell'*Arch. paleogr. ital.* del MONACI. V'aggiungo un esempio toscano: R. Arch. Fior., Dipl. S. Vigilio, 1^o maggio 1134: « *Enricus ego dei gratia notarius* ».

² FICKER, *Forschungen*, III, p. 229 e sgg.

³ R. Arch. Fior., Dipl. Cestello, 25 marzo 1199.

Le locuzioni che a ciò si adoperano sono: « *rogavi, rogavimus, rogavit, rogaverunt* »; e a queste richiamasi il notaro nella propria sottoscrizione colla parola « *rogatus* », o con altra frase equivalente, seguita non di rado dalla menzione degli autori o delle parti roganti.

Dichiara poi che il documento è stato scritto da lui stesso: « *scripsi; hanc cartulam scripsi* » ecc., essendo di regola, nei documenti antichi, una sola persona lo scrittore e il rogatario¹.

In non poche carte, segnatamente anteriori al Mille, fa inoltre ricordo che il documento è stato sottoscritto e corroborato dai testimoni: « *post omnium testium roborationem; post a testibus roboratam; post testium subscriptiones* » ecc.: e in altre, dopo la formula « *scripsi* », attesta che in presenza sua e dei testimoni è stata fatta la formalità della tradizione del documento al destinatario; se si tratta di compra e vendita, che è stato pagato il prezzo al venditore².

Molto discussa è la formula *post traditam*, che sta innanzi alla formula di compimento, e che dura nelle carte sino al secolo XII. Che significato abbia e a quale degli atti della documentazione possa la medesima riferirsi, è stato variamente dissertato e sentenziato³. Né io starò qui a ridiscutere l'ardua controversia; mi limito soltanto a un'os-

¹ Le due formule « *rogatus* » e « *scripsi* » non stanno sempre a rigore nell'ordine sopra notato. In parecchi documenti « *scripsi* » sta a capo di tutta la sottoscrizione (ne danno numerosi esempi i *Documenti Amiatini* del CALISSE); in altri « *rogatus* » sta in fine (es. in *Arch. paleogr. ital.*, II, tav. 26).

² Della prima specie di attestazione sono copiosi esempi nei papiri ravennati; della seconda, eccone alcuni pochi di carte toscane, desunti dal *Cod. dipl. Long.*: an. 730, Pisa: « *Ego Rodoald notarius hanc cartula scripsi, soledos dante vidi, et post traditam explevi* »; — an. 739, Lucca: « *Ego Petrus scripsi, et in presentia testium sese soledos dante vidimus, cumplevi et dedi* »; — an. 740, Lucca: « *Ego Gaudentius ante presentia testium ipsos suprascriptos solidos dante vidi* ».

³ Ecco, in compendio, le più autorevoli opinioni, disposte per ordine di tempo:

L. A. MURATORI, nella dissert. XII (*Antiq. ital.*, I, 669-670), riferisce la

servazione, che del resto è già stata proposta dal Ficker e dal Calisse: nella disposizione materiale delle varie parti della sottoscrizione notarile, la formula «*post traditam*» viene immediatamente prima della formula di compimento, e dopo tutte le altre indicazioni, che possono in quella essere comprese. Conseguentemente pare a me che sia da escludersi il riferimento della medesima così all'atto preliminare della consegna della carta da scrivere fatta dall'autore al rogatario (in corrispondenza coll'antica formula del «*levare chartam*») ¹, come all'atto finale della consegna

formula «*post traditam*» alla consegna della carta ai testimoni perchè la firmassero, aggiungendo che questa consegna la faceva il notaio: «*roborandam tradebat chartam, h. e. subscriptione firmandam: ipse vero tandem, suo nomine apposito, complebat, ac personis quarum intererat ipsam chartam authenticam dabat, idest, demittebat*».

G. MARINI, *Papiri dipl.*, p. 259, la riferisce a una tradizione della carta fatta sì dal notaio, ma non già ai testimoni, sibbene a una delle parti: «*dobbiamo argomentare che i tabellioni, prima di venire all'atto della complezione e assoluzione, ed anche prima che i testimoni sottoscrivessero, facessero la formalità di consegnare ad alcuna delle parti l'istrumento*».

G. FUMAGALLI, *Istituz. diplom.*, II, 222-223, vuol vedere in essa richiamato l'atto preliminare della consegna che l'autore fa al notaio della carta non scritta, perchè ci scriva il documento.

J. FICKER, d'accordo in parte col Muratori e in parte col Marini, tiene per fermo «*zweifellos*», che la formula si riferisca alla consegna che il notaio fa della carta alle parti e ai testimoni perchè la sottoscrivano, fondandosi e sulla collocazione di essa nel contesto della sottoscrizione notarile, e sopra un'antica formula (che peraltro il BRUNNER dice di non aver mai veduta): «*scripsi, tradidi, complevi et dedi*».

H. BRUNNER, *Zur Rechtsgesch.*, pp. 87-96, invece, con non minore sicurezza, vede in detta formula indicata una tradizione della carta dalle mani dell'autore in quelle del destinatario (prima bensì del compimento notarile); e rispetto ai documenti romani, ne adduce evidenti ed amplissime prove. Quanto ai documenti lombardo-toscani, dice che anche in questi abbondano prove consimili, ma non esclude che in casi singoli il notaio mettesse quella formula senza averne coscienza.

Infine C. CALISSE, *Documenti Amiatini*, p. 158, torna alla sentenza del Ficker, e ne dà le prove desunte dai documenti medesimi.

¹ Su questa formula ved. BRUNNER, *Zur Rechtsgesch.*, pp. 104-112, e ZEUMER, in *Zeitschr. der Savigny Stiftung*, IV, 113-117. — Del caso, molto raro, che di quella preliminare tradizione si faccia cenno nella sottoscrizione del rogatario porge il CALISSE un esempio notevole, desunto da un documento amiatino del 1086 (?): ma bene osserva che «*in tal caso la dichiarazione dell'aver scritto segue, e non precede, quella dell'effettuata consegna*». Il donatore aveva detto nel contesto: «*hanc cartam ofertionis Rainerio iudici tradidi et scribere rogavi*»; e il rogatario ripeté nell'escatocollo: «*post tradita scripsi*» (*Doc. Amiat. cit.*, num. 59 e p. 158).

definitiva della carta, già scritta e compiuta, che si fa al destinatario. Pare a me certo, pel confronto di parecchie sottoscrizioni, che la formula debba necessariamente riferirsi a un atto di tradizione qualsiasi che ha luogo in uno dei momenti intermedi fra il compimento della scrittura del testo e il compimento dell'escatocollo.

La formula di compimento si presenta diversa secondo le età e secondo i territori. Volendo tener conto di tutte le sue varietà, ci sarebbe da farne un elenco senza fine, assai curioso; ma basta qui fissarne i caratteri e le differenze principali.

Esaminando i documenti dall'VIII al XII secolo, il Brunner ¹ ha potuto stabilire che la formula notarile di compimento è propria dei documenti dell'Italia superiore e media, mentre manca nelle carte beneventane e in altre dell'Italia meridionale; e che nelle regioni in cui i documenti sono provvisti della *completio*, la formula normale è, pel territorio romano, «*complevi et absolvi*», e pel territorio lombardo-toscano, «*complevi et dedi*».

Si cita come il più antico esempio della formula romana la frase «*hanc donationem completam absolvi*», che è in un papiro ravennate del 553 ².

La detta formula vediamo poi regolarmente usata, oltreché nel territorio romano e nel ravennate, dai curiali di Napoli e nei territori greco-romani di Sorrento, Amalfi, Gaeta ³, non che in altri luoghi dell'Italia centrale e settentrionale non longobarda, e (come nota lo stesso Brunner) apparisce anche occasionalmente nella Venezia e nell'Istria, sebbene, di regola, in quella regione si usasse «*complevi et firmavi*», e in questa «*complevi et roboravi*».

¹ *Zur Rechtsgesch.*, pp. 41-43, 79-85. Ved. anche la memoria dello stesso autore sul *Registrum Farfense*, in *Oesterr. Mittheil.*, II, 6-7.

² MARINI, *Papiri dipl.*, num. 86.

³ A. CHIARITO, *Comento istor. crit. dipl. sulla costituz. De instrumentis ecc.* (Napoli, 1772), p. 101; B. CAPASSO, *Monum. ad Neapol. Ducatus historiam pertinentia*, vol. II, parte II, Praef., p. 116.

Notevole è la *completio* delle carte sulmonesi nei secoli XI e XII. In queste il notaro rogatario si sottoscrive, generalmente, due volte: prima, in fine del testo, innanzi all'*actum*; poi, in fine dell'escatocollo, dopo l'autore e i testimoni. Ma la prima sottoscrizione è una semplice dichiarazione ch'egli ha scritto il documento: « *hanc cartulam scripsi* »; mentre l'altra (che però qualche volta manca) contiene la formula di compimento. Questa nel secolo undecimo è, di regola, « *complevi et finivi* » e si cambia nel dodicesimo in « *complevi et scripsi* », espresse l'una e l'altra con varia ortografia ¹.

Quanto alla formula longobarda osserviamo che non si presenta sempre nella rigida forma determinata dal Brunner, ma, pur mantenendo il suo carattere di *completio*, offre parecchie varietà, delle quali riferisco qualche esempio desunto da carte toscane dei secoli VIII-XII: « *deplevi; explevi; scripsi et complevi* (o *bene complevi* o *deplevi* o *subplevi*); *complevi et reddidi; supplevi et dedi; deplevi et relegi; posui* (o *subposui* o *imposui*) *completionem* » ecc ².

Nel corso del secolo XIII il formulario si muta. Il rogatario non parla più di compimento né di tradizione della carta; ma semplicemente dichiara di averla scritta, pub-

¹ Ved. il *Cod. dipl. Sulmonese*, ed. FARAGLIA.

² Ci trarrebbe troppo in lungo una rassegna delle molte varietà di sottoscrizioni notarili e di formule di compimento. Il BRUNNER, p. 85, riferisce alcuni esempi di sottoscrizioni rimaste del secolo XII; e dello stesso secolo è la seguente, di una carta di donazione del 1116, riferita dallo SCHUPFER, *Storia del dir. ital.*, 2ª ediz., p. 488:

Angelus his metris caudicus ista peregi
Notarii signo subscribens more benigno.

Esempi del secolo XI ci offre il *Cod. diplom. Aretino*: in tre documenti (num. 274, 275, 278) degli anni 1088, 1089, 1090 il rogatario Pietro si sottoscrive in questo modo: « *Hic subsignator — sum legis Petrus amator* » e continua: « *atque scripsi et complevi, notarii functus officio* » (num. 274, 275); « *atque iussione prefati episcopi interveniens hoc scripsi, notarii functus officio* » (num. 278).

Nel detto *Cod. Aret.* (num. 253) è anche curiosa questa *completio* apposta a una donazione del 1083 in favore del Monastero di SS. Flora e Lucilla: « *Ego Aritius notarius scripsi et complevi. Pro isto meo labore, et alio quod in futuro facere desidero, humilimis precibus vestram orationem cupio* ».

blicata e sottoscritta, colle formule seguenti: « *in publicam formam redegi; publice scripsi; scripsi et publicavi* », terminando con « *ideoque subscripsi* » o con altre formule consimili. Aggiunge poi, non di rado, l'annotazione di avervi apposto il proprio segno: « *signavi; signo meo signavi; signo meo solito signavi; meo solito signo et nomine roboravi; meae manus signum apposui* » ecc. [33].

21.

APPRECAZIONE.

Secondo la partizione che nel § 15 ho fatta del protocollo, sarebbe qui il luogo di discorrere della *datazione*. Ma l'argomento, storicamente e diplomaticamente considerato, ha così grande e varia importanza, che non è possibile trattarne in un solo paragrafo, anche limitandomi (come mi propongo di fare) a darne notizie elementari e a non divagare dal campo diplomatico. Rimando pertanto la trattazione delle date al capitolo seguente (che comprende i §§ 22-28); e discorro qui subito dell'*appreciazione*.

È questa una formula di buon augurio, di origine romana, e che acquistò forme cristiane nel medio evo, la quale è destinata a *chiudere felicemente* il documento, come l'invocazione divina era destinata a propiziarne il principio. L'appreciazione, moralmente considerata, ha un certo rapporto colla salutatione finale, e in questo senso si potrebbero, ad esempio, considerare come altrettante apprezzazioni nei documenti pontifici le formule autografe di saluto e di benedizione che si trovano nelle antiche lettere dei papi, il *Benevalete*, convertito poi in monogramma, non che il triplice « *amen* », che chiude il testo dei privilegii.

Ma questi ravvicinamenti morali non danno il carattere proprio dell'appreciazione come formula diplomatica.

12.

Questo carattere speciale essa lo assume nei documenti regi; e consiste nell'essere la medesima intimamente connessa colla formula della datazione, ed esserne quasi il compimento, con qualche varietà di collocazione, quando, nei privilegi solenni, la data si scinde nelle due formule del *Datum* e dell'*Actum*¹. La formula dell'appreciazione è «*feliciter*» presso i Longobardi; «*feliciter in domino, in dei nomine feliciter*» presso i Merovingi; parimente presso i Carolingi, ma aggiuntovi spesso «*amen*». Nei diplomi dei successivi imperatori c'è una certa varietà di formule; ma, complessivamente considerata, l'appreciazione, quando sia in forma veramente compiuta, si compone di tre parti: cioè, della parola «*feliciter*», che n'è la base; dell'invocazione divina («*in domino, in dei nomine, in christo, in christi nomine*»); e della parola «*amen*».

Nei documenti privati l'appreciazione consiste per lo più nella semplice formula «*feliciter*», ed è al solito connessa colla datazione: la troviamo di regola nelle carte, ma rarissime volte nei brevi. Quando le date del tempo e del luogono sono divise, e la prima sta nel protocollo iniziale, l'altra in fine del testo, anche la parola *feliciter* (spesso abbreviata *fel.* o *f.*) suole essere odoperata due volte; prima a chiusura del protocollo iniziale, e a separare questo dal testo; poi in fine del testo medesimo, dopo la formula dell'*Actum*, che contiene l'indicazione del luogo. Né mancano esempî di documenti che ce la mostrano applicata anche alle sottoscrizioni dell'escatocollo².

Osserva il Giry che l'appreciazione cade a poco per volta in disuso nel corso dei secoli XI e XII, e che non se ne trova più traccia oltre al secolo XIII³. Accetto in massima questi

¹ Per più speciali osservazioni, ved. FICKER, *Beiträge*, II, 4, 328, 336, ecc.

² *Manuel*, p. 590.

³ Ved. ad es. la sottoscriz. di *Ursus tabellio* nel papiro 127 del MARINI, (secolo X); e quella di *Filiolu notarius* nel num. 19 dei *Documenti amiatini* del CALISSE (an. 812). — Una carta di Passignano, 10 maggio 1098 (R. Arch. Fior.) ha questa sottoscrizione dell'autore: «*Ego Ubertus abbas a me facto feliciter*».

termini; ma, considerata questa formula sotto il rispetto grafico, aggiungo qualche altra osservazione sul modo con cui essa va progressivamente dileguandosi e trasformandosi.

Da *feliciter*, ho già notato, si fa *fel.*, *f.*; ridotta a quest'ultima elementare espressione, la sigla *f* si va insensibilmente tramutando in un segno di paragrafo (§), e così dura anche nei secoli XIV, XV, XVI, conservando nelle carte private il posto tra il protocollo iniziale e il testo.

Certo questo segno di paragrafo, nei tempi moderni, non ha più che fare col significato morale della formula «*feliciter*»: è un segno materiale di divisione e nulla più. Ma, indagandone l'originale e seguendone lo sviluppo, pare evidente che il segno deriva dalla formula per una evoluzione grafica continuata; e che la formula è cessata non per un deliberato cambiamento del formulario, ma per un progressivo e incosciente mutamento della sua figura materiale: onde accade che nei due secoli d'incipiente desuetudine della formula, che sono anche quelli dell'evoluzione della sua grafia, non si possa in moltissimi casi determinare in modo assoluto se si tratti di una reliquia di *f* che muore o di un embrione di § che nasce.

V.

DATAZIONE DEI DOCUMENTI

NOTIZIA PRELIMINARE. BREVE STORIA DEL CALENDARIO.

Nei documenti considerati come testimonianze storiche, la data è, se non il principale, certo uno dei principali elementi da considerarsi, ed è quello che offre non di rado le maggiori difficoltà per la sua retta interpretazione, così nei rapporti generali coi molteplici computi cronografici che correvano nel medio evo, come in quelli speciali col documento a cui è applicata e colle diverse fasi dell'azione e della documentazione.

Lo studio della cronologia medievale, nella sua piena comprensione e nelle molteplici attinenze che ha colla matematica e colla storia, costituisce in certo modo una scienza di per sé, della quale non è qui il luogo per trattare *ex professo*, [34] ma, riferendoci per più ampie e particolari cognizioni ai trattati e ai manuali di cronologia¹, ne discorre-

¹ Ricordo in primo luogo l'*Art de vérifier les dates*, opera classica per lo studio della cronologia medievale. Ne uscì la prima edizione in Parigi nel 1750, a cura dei pp. MAURINI D'ANTOINE, CLÉMENCET, DURAND; altre tre se ne pubblicarono, pure in Parigi, a cura di altri Benedettini tra il 1770 e il 1808 (cfr. RÜHL, *Chronol.*, 3). Una prima versione italiana fu pubblicata a Venezia, nei tipi di G. Gattei, in parecchi volumi in-8°, an. 1832 e sgg. Il MAS LATRIE ne ha riprodotto testualmente la parte dottrinale e tecnica nel suo *Trésor de Chronologie* ecc. (Parigi, 1889).

Si consultino anche: H. GROTEFEND, *Handbuch der histor. Chronologie des deutschen Mittelalter und der Neuzeit* (Hannover, 1872); ID., *Zeitrechnung d. deutsch. Mittelalter und d. Neuzeit*, vol. I (Hannover, 1891); ID., *Abriss der Chronologie des Deutschen Mittelalter und der Neuzeit* (Lipsia, 1912); E. BRINCKMEIER, *Praktisches Handbuch der histor. Chronologie* ecc. (Berlino, 1882); J. KOPALLIK, *Vorlesungen über die Chronologie des Mittelalter* (Vienna, 1885); F. RÜHL, *Chronologie des Mittelalter und der Neuzeit* (Berlino, 1897), ottimo lavoro. — Di molta utilità pratica è il libretto di G. C. CARRARESI, *Cronografia generale dell'E. V. dall'anno 1 all'anno 2000* Firenze, Sansoni, 1875 [35].

remo solo in quanto ha relazione, in modo diretto e immediato, colla critica storica e diplomatica dei documenti.

La datazione di questi è di tempo e di luogo. Le date di tempo (delle quali principalmente ci occupiamo) indicano l'anno, il mese, il giorno (e qualche volta anche l'ora) del documento o del fatto documentato; e sono desunte dal calendario, e, per quanto riguarda la successione degli anni, anche da ère storiche speciali. Non sarà pertanto inutile premettere, alla particolareggiata trattazione dei diversi computi cronografici usati nel medio evo, una breve storia del calendario.

Il calendario è istituito, come ognuno sa, per regolare, secondo le rivoluzioni periodiche dei corpi celesti, la misurazione del tempo in relazione cogli atti della vita ecclesiastica e civile, e le sue indicazioni comprendono lo spazio d'un anno¹. Nel calendario nostro cristiano, che è in sostanza quello stesso che ebbe Roma, l'anno civile si ragguaglia all'anno solare tropico, che è di 365 giorni e un quarto circa²; e si divide in mesi, settimane e giorni.

Dell'anno antico di Roma, detto anno di Romolo, non si hanno notizie certe; ma si crede che fosse di dieci mesi divisi in 304 giorni con principio dal mese di marzo³. Da Numa Pompilio fu accresciuto di due mesi (gennaio e febbraio), formandone un anno lunare di 355 giorni e fu messo in relazione coll'apparente corso annuo del sole, intercalandovi ogni due anni 22 e 23 giorni: la quale intercalazione, affidata ai pontefici, non fu mai, o per trascuranza o per mala fede, eseguita a dovere; onde

¹ F. BLONDEL, *Historie du calendrier romain* (Parigi, 1682) ne dà questa più larga definizione: « Ce que nous appellons Calendrier n'est autre chose qu'une distribution politique des temps, que les hommes ont ajustée à leurs usages »; e la giustifica in questo modo: « Je la nomme politique, parce qu'elle dépend purement de l'institution humaine et parce qu'elle est différent selon le différent Génie des Nations, qui disposent leurs almanachs ou leurs fastes chacune à leur manière. » (pp. 1-2).

² cioè, g. 365, o. 5 48' 48".

³ B. MODESTOW, *Der Gebrauch der Schrift unter den römischen Königen* (Berlino, 1871), pp. 82-83.

nacque tra l'anno astronomico e il civile una grande confusione.

A questa pose rimedio Giulio Cesare colla riforma che fece mentre aveva ufficio di pontefice nell'anno 46 av. C. (708 di R.), coadiuvato da Sosigene astronomo alessandrino. La riforma giuliana si studiò di porre l'anno in piena corrispondenza coll'anno tropico; e, con questo intendimento, stabilì il corso normale del sole in 365 giorni e 6 ore; fissò l'equinozio di primavera invariabilmente al 25 di marzo; ordinò che l'anno comune avesse una durata di 365 giorni; che le 6 ore d'eccedenza dell'anno solare si trascurassero per tre annate di seguito, e venissero tenute in conto soltanto quando la somma loro aveva raggiunto lo spazio d'un giorno intero, cioè ogni quattro anni, di modo che ogni quarto anno fosse di 366 giorni; che l'intercalazione si facesse tra il sesto e il quinto giorno avanti le calende di marzo, onde il giorno intercalato prese il nome di « *bis sexto Kalendas martias* » (25 febbraio) e diede all'anno di 366 giorni quello di « *annus bissextilis* ».

La riforma giuliana è rimasta, in sostanza, la base del nostro calendario ecclesiastico e civile, così nel medio evo come nell'età moderna; se non che, per qualche lieve differenza nei rapporti tra l'anno giuliano e l'anno solare, ha avuto bisogno di progressive correzioni e riforme.

La riforma giuliana stabilisce, come si è detto, il corso annuo del sole in 365 giorni e 6 ore precise, mentre è effettivamente più corto di qualche minuto.

Questa eccedenza di pochi minuti poté parere anno per anno insensibile; ma, venendo essa nel giro di 128 a 129 anni a formare un giorno intero, ne conseguì che l'equinozio di primavera, fissato invariabilmente al 25 di marzo, veniva invece a retrocedere di un giorno ogni volta che si compiva il giro d'anni sopra menzionato.

Ora accadde che nel 325 s'adunò in Nicea un Concilio per regolare la celebrazione della pasqua cristiana in modo che non si confondesse mai più colla pasqua degli Ebrei, come

fin allora si era tollerato; e stabilì che la celebrazione si facesse la prima domenica dopo il plenilunio, che cade nel giorno dell'equinozio di primavera o dopo. Nelle loro indagini dovettero quei padri accorgersi che l'equinozio era già retroceduto di quattro giorni dall'anno della riforma giuliana in poi; e, accertato questo, senza curarsi d'indagarne le cagioni e di correggere gli errori del computo giuliano, fissarono definitivamente l'equinozio di primavera al 21 di marzo. Ma l'equinozio continuò naturalmente a retrocedere anno per anno, e col cumularsi degli anni e dei secoli la differenza tra l'anno ecclesiastico-civile e l'astronomico divenne sempre più grave.

A ciò si pose mente; ma senza annettervi da principio importanza, fino dal più remoto medio evo; e le indagini e i tentativi di correzione si moltiplicarono di generazione in generazione, quanto più stridente sentivasi il contrasto e quanto più andavano progredendo gli studi scientifici.

La storia di queste indagini e di questi tentativi che prepararono nel corso di più secoli la riforma gregoriana, è davvero interessante; e poiché ricerche di moderni eruditi, quali il Kaltenbrunner, lo Schmid, il Marzi, ecc., vi hanno portato grandissima luce¹, possiamo qui delinearla per sommi capi.

La prime serie osservazioni sugli errori del calendario cominciano, secondo il Kaltenbrunner, nel secolo XIII con Giovanni Sacrobosco, monaco scozzese, Roberto Grossetête, cancelliere dell'Università di Oxford, e Giovanni Campano².

¹ F. KALTENBRUNNER, *Die Vorgeschichte der Gregorianischen Kalenderreform*, nei *Sitzungsberichte* dell'Accademia di Vienna, LXXXII (an. 1876), pp. 289-411; J. SCHMID, *Zur Geschichte der Gregorianischen Kalenderreform*, I: «I lavori scientifici che precedono o immediatamente seguono la riforma», in *Histor. Jahrbuch*, III (1882), pp. 388-415; D. MARZI, *La questione della Riforma del Calendario nel Quinto Concilio Lateranense* (Firenze, 1896); Id., *Giovanni Maria Tolosani e Giovanni Lucido Samoteo; G. M. Tolosani, Alessandro Piccolomini e Luigi Giglio*, nella *Miscellanea storica della Valdelsa*, V (1897), pp. 32-62, 202-209.

² Il Campano, seguendo l'astronomo arabo Albategni, calcola l'errore dell'equinozio «un giorno ogni cento anni». È notevole questo, in quanto

Ma il primo a porre innanzi nettamente la questione della riforma fu Ruggero Bacone (1214-1294) nell'*Opus Majus*, che egli dedicò a Clemente IV, insistendo anzi tutto sulla necessità di stabilire la durata esatta dell'anno tropico e solare: a che provvidero con sufficiente precisione le celebri «Tavole astronomiche Alfonsine», composte da un collegio d'astronomi creato da Alfonso X di Castiglia, ed emanate nel 1252.

Meno viva fu l'agitazione pel calendario nel secolo XIV; ma frattanto tale questione fece un grande passo innanzi, dacché la Chiesa, dapprima avversa, entrò risolutamente nel movimento di riforma, e se ne fece guida, sentendo il bisogno di conservare l'autorità propria contro le nuove arditezze della scienza e di cercare essa stessa una soluzione al problema, che salvasse possibilmente l'autorità dei concili, provvedesse (conformemente alle deliberazioni di questi) alla celebrazione della pasqua nel debito termine, e rispondesse infine alle ragioni scientifiche.

Clemente VI ha il merito di avere per il primo dato un indirizzo scientifico a questa materia¹; e d'ora innanzi la storia della riforma del calendario si raggruppa intorno ai papi e ai concili.

S'occuparono della questione i Concili di Costanza (1417) e di Basilea (1434-1437): nel primo dei quali la riforma fu propugnata, colla presentazione di un apposito disegno, da Pietro d'Ailly, cardinale e arcivescovo di Cambrai, e nel secondo dal cardinale Niccolò di Cusa, alunno di Paolo Toscanelli fiorentino; ma non si venne ad alcuna conclusione.

Continuarono bensì gli studi dei dotti intorno alla questione; e principalmente se ne occupò il celebre Giovanni Regiomontano (Giovanni Müller di Königsberg), il quale fu per ciò chiamato a Roma da Sisto IV, ma immaturamente morì nel 1476.

sarebbe la fonte a cui Dante si è attenuto nella sua allusione agli errori del Calendario (*Par.*, XXVII, v. 143). Cfr. MARZI, *op. cit.*, pp. 3, 7-8.

¹ KALTENBRUNNER, *Die Vorgeschichte*, pp. 315-322.

E la questione ebbe nuova sosta, finché fu ravvivata da Leone X nel Quinto Concilio Lateranense convocato nel 1411 da Giulio II e continuato sotto la presidenza di Leone dal 1513 al 1517.

Sotto l'impulso del papa Medici, a cui fu cooperatore sapiente Paolo di Middleburg¹, si manifestò una grandissima e mirabile attività di studi intorno al calendario; il papa vi pose tutta l'anima sua, scrivendo replicate volte alle università degli studi, ai vescovi cattolici, ai capi degli Stati; invocando il concorso dei singoli dotti; e i dotti risposero da ogni parte, e più largamente gl'italiani e in special modo i toscani.

Non pare bensì che il Concilio pigliasse le cose egualmente a cuore (cheché ne creda il Marzi), dacché negli Atti di esso, pubblicati nel 1521, non apparisce neanche che la questione vi fosse posta e discussa! Ma se, in fatto, la riforma non fu deliberata né emanata, tuttavia può affermarsi (e quest'affermazione si desume in modo evidentissimo dal dotto e ampio libro del Marzi medesimo) che l'opera scientifica di preparazione era ormai pressoché compiuta; e tutti gli elementi per compierla di fatto erano approntati. Spetta dunque a papa Leone X e a Paolo di Middleburg il merito intrinseco di quella riforma; mentre era riserbato a un altro papa il porla in atto e darle il nome.

Quest'altro papa fu, com'è universalmente noto, Gregorio XIII: il quale, in esecuzione di un decreto del Concilio Tridentino (che nell'ultima sessione tenuta il 4 dicembre 1563, dava mandato al papa di riformare il breviario, il messale, e insieme, necessariamente, il calendario), si pose zelantemente all'opera, e nominò una Commissione di dotti italiani e stranieri, presieduta dal cardinale bibliotecario Guglielmo Sirleto, calabrese, perché esaminasse i la-

¹ D. MARZI, *op. cit.*, parte I, capp. 3 e 4, dà notizie accuratissime, e in parte inedite, di Paolo, non che una larga recensione della sua opera principale *Paulina De recta paschae celebratione*, stampata a Fossombrone nel 1513; pubblica inoltre, in appendice, pp. 233-249, la *Vita di Paolo* scritta da BERNARDINO BALDI.

vori scientifici venuti in luce dopo il Concilio Laterano, e soprattutto un disegno semplice e razionale (che, dipartendosi dalle basi già stabilite sotto Leone X, migliorava e facilitava praticamente l'attuazione della riforma) composto da Luigi Giglio¹, pure calabrese, e presentato, essendo lui premorto, dal fratello Antonio. La Commissione approvò in massima il progetto del Giglio, e ne fece fare un riassunto, che fu mandato ai principati cattolici e alle università degli studi sotto il titolo di *Compendium novae rationis restituendi calendarii*².

Le risposte che vennero furono in massima parte favorevoli; e in questa gara scientifica si segnalano come già a tempo del Concilio Lateranense, principalmente gli italiani e in particolar modo, per impulso del granduca Francesco I de' Medici, i toscani, mentre degli stranieri pochissimi risposero; e la facoltà teologica di Parigi scrisse una stupida e violenta diatriba contro ogni novità nella scienza³.

Raccolti i pareri e continuati i lavori, la Commissione presentò al papa nel 1580 il proprio rapporto⁴; e il papa, con bolla del 24 febbraio 1582 « *Inter gravissimas* », bandì la riforma, la quale, praticamente, consistè nei seguenti capi:

1. che, per ristabilire l'equinozio di primavera al 21 di marzo, giorno stabilito dal Concilio di Nicea, e dal quale si era l'equinozio scostato di dieci giorni, si togliessero dieci giorni al mese d'ottobre 1582, contando dopo il giorno 4 subito il giorno 15.

¹ Per la storia e i lavori di questa Commissione è notevole la memoria del KALTENBRUNNER, *Beiträge zur Geschichte der Gregorianischen Kalenderreform. I: Die Commission unter Gregor XIII, nach Handschriften der Vaticanischen Bibliothek*, in *Wiener Sitzungsberichte*, XCVII, an. 1880, pp. 7-54).

² Comunemente è denominato con forma latina Lilio; ma mi par più proprio, collo Schmid e col Marzi, conservare a questo cognome la forma italiana.

³ Ne dà un largo estratto il KB. nei cit. *Beiträge*, pp. 37-39.

⁴ Lo pubblicò il KB., dal cod. Vatic. 3685, nei citati *Beiträge*, pp. 48-54. — In una delle celebri Tavole della Biccherna di Siena è dipinta un'adunanza della Commissione in presenza del papa (ved. C. PAOLI, *Le tavolette dipinte della Biccherna e della Gabella nell'Archivio di Stato di Siena*, Siena, 1891: col facs. della menzionata tavola).

2. che ogni quattro anni ce ne fosse uno bisestile secondo la riforma giuliana; ma poiché l'intromissione quadriennale di questo bisesto produceva, come si è veduto, un'eccedenza, a questa si rimediava, facendo sì che degli anni secolari fosse bisestile soltanto uno ogni quattro, cioè quelli soli che potevano dividersi per 400¹.

La riforma gregoriana, basata sulla durata dell'anno solare in 365 g., 5 o., 49', 32'', presenta sempre una tenue differenza col corso effettivo del sole, ma è tanto poco sensibile che per parecchie decine di secoli non sarà avvertibile in pratica. Un tentativo di correzione della riforma gregoriana fu fatto nel 1701 sotto Clemente XI, e fu anche nominata a ciò una commissione di cardinali e di dotti; ma, per la difficoltà dei mezzi e per l'inutilità pratica della cosa, il tentativo non ebbe seguito².

La propagazione della riforma gregoriana non fu senza ostacoli, mossi principalmente da cause religiose e politiche³. L'accettarono, più o meno sollecitamente, gli Stati cattolici, e, primi fra tutti, gli Italiani nello stesso anno 1582⁴. Pure in quest'anno fu accolta in Francia, Spagna, Portogallo, Lorena, Polonia⁵, e parzialmente nei Paesi Bassi.

¹ Così fu bisestile il 1600; comuni furono il 1700, il 1800, il 1900; mentre il 2000 sarà bisestile.

² Da una lettera del 27 settembre 1701, scritta da Roma dal conte A. M. Fede, ministro ivi residente, al card. Francesco Maria de' Medici, tolgo la seguente notizia: « La Santità di N. S. ha deputato una congregazione sopra la correzione del Calendario, della quale ha fatto Prefetto l'Em.^o Noris e Segretario mons. Bianchini da Verona suo cameriere, scrivendovi anche altri letterati più celebri nell'astronomia e nelle erudizioni ecclesiastiche » (R. Arch. Fior., Mediceo, filza 5716, num. verde). — Per altre notizie ved. il *Giornale dei letterati d'Italia* (Venezia), tomi IV (1710), p. 64 e segg.; XVI (1713), 57-58; XIX (1714), 130 e segg.; e MORONI, *Dizion. d'erudiz. eccl.*, all'articolo *Calendario*.

³ Particolareggiate notizie ne dà l'*Art de vérif. les dates*.

⁴ Per la Toscana vedasi il bando granducaale del 20 giugno 1582 in L. CANTINI, *Legislaz. toscana*, X, 208. — È curioso un equivoco del GROTEFEND, *Handb.*, p. 50 (riprodotto naturalmente da altri, come il BRINCKMEYER, il COPALLIK, ecc.), che pone l'introduzione del calendario gregoriano in Toscana nel 1750; confondendo questa riforma con un'altra ivi introdotta dalla Reggenza Lorenese, cioè, colla riduzione dei diversi modi di cominciare l'anno al computo moderno del 1^o di gennaio: ved. il paragrafo seguente.

⁵ Nel 1586 pone l'*Art de vérif. les dates* l'accoglimento del nuovo stile

Fra il 1583 e l'84 s'introdusse nei Cantoni cattolici della Svizzera per opera di San Carlo Borromeo, cardinale arcivescovo di Milano, che già, per ordine del Cardinale Segretario di Stato (del 16 giugno 1582), l'aveva introdotta in Lombardia¹. Nel 1588 l'adottò l'Ungheria, ma non senza viva discussione e opposizione, dichiarandosi dal Reichstag, che si riceveva « *nullius alterius quam sola et unica regia Sue Maiestatis auctoritate* », cioè in ossequio al decreto di re Rodolfo, e non in ossequio al decreto papale².

Fierissima fu la lotta in Germania; lotta religiosa, politica e scientifica, e non senza spargimento di sangue³. Quando Rodolfo II imperatore propose, nel 1582, alla dieta di Augusta l'adozione del nuovo calendario, tutti gli Stati unanimemente la rifiutarono, non volendo fare atto di sottomissione all'autorità pontificia; ma l'imperatore, adoperandosi con prudenza, mostrando l'importanza matematica e commerciale della riforma, riuscì, con patente dell'ottobre 1583, a farla accogliere dagli Stati cattolici, colla stessa formula bensì, che fu più tardi, come abbiamo veduto, adottata nel regno d'Ungheria. Nel 1700 vi aderirono gli Stati protestanti della Germania e i Cantoni protestanti della Svizzera, adottando, per segno d'indipendenza dal papato, il calendario corretto dal matematico Eccardo Weigel, che del resto va d'accordo col gregoriano. Si pro-

in Polonia; ma F. BOSTEL, in *Oesterr. Mittheil.*, VI (1885), 626, basandosi sopra un precedente lavoro di A. WEINERT e sopra nuovi documenti, stabilisce la data del 1582, notando bensì che in quell'anno si seguì in alcuni uffici ad adoperare il vecchio stile, colla formula « *iuxta antiquum callendarium* ».

¹ Vedi J. SCHMID, in *Histor. Jahrbuch*, V, 75-76.

² Vedi l'interessante memoria di A. KÁROLYI, in *Oesterr. Mittheil.*, III, 628-635; e una breve recensione che fa la *Ungarische Revue* (1883, fasc. 1, pp. 72-74) di un libro di L. SZÁDEGZKY, pubblicatosi in occasione del Giubileo della riforma Gregoriana.

³ F. KALTENBRUNNER, *Die Polemik über die Gregorianischen Kalenderreform*, in *Wiener Sitzungsberichten*, LXXXVII (1877), pp. 485-586; ID., *Der Augsburger Kalenderstreit*, in *Oesterr. Mittheil.*, I (1880), pp. 499-540; F. STEVE, *Der Kalenderstreit des 16. Jahrhunderts*, nelle *Abhandlungen* della R. Accademia di Baviera, an. 1880. — Dell'introduzione del nuovo calendario in Vienna discorre particolarmente K. UHLERZ in *Oesterr. Mittheil.*, XII (1891), pp. 639-646.

pagò pure nei primi del secolo XVIII la riforma definitivamente nei Paesi Bassi, e nel 1752 fu adottata dall'Inghilterra. Rimangono ora attaccate al vecchio stile, in Europa, soltanto la Russia, la Serbia e la Grecia ¹.

23.

ÈRA CRISTIANA.

Dei vari modi di contare gli anni nei documenti medievali, quello dell'èra cristiana è il più recente, ma sta a capo di tutti per importanza storica e per universalità di propagazione; onde a me par bene di cominciare da questo.

Il computo dell'èra cristiana fu introdotto da Dionigi il Piccolo, monaco scita fiorito in sulla metà del secolo VI, in una sua Tavola di cicli pasquali, che ha principio dall'a. di C. 532, e fa sèguito immediatamente a quelle di Cirillo d'Alessandria (a. di C. 437-531). Ora, mentre nelle tavole di Cirillo gli anni erano indicati secondo l'èra di Dioneleziano, cioè dal principio del regno di lui (29 agosto 284) ², Dionisio vi sostituì l'indicazione degli *anni domini nostri Jesu Christi*, non volendo « *circulis nostris memoriam impii et persecutoris innectere* » ³.

Il prim'anno dell'èra cristiana dionisiana corrisponde al 753-54 dell'èra di Roma secondo il computo Varroniano: non pare, bensì, si accordi esattamente coll'anno effettivo della nascita di Gesù; né questo può determinarsi con piena

¹ Il calendario, oltre l'annotazione dell'anno, dei mesi, dei giorni, dà pure altre indicazioni astronomiche, matematiche, ecclesiastiche (epatte, concorrenti, regolari, lettere domenicali, cicli, ecc.) delle quali non parlerò, essendone rarissimo l'uso nei documenti: ma nei trattati e nei manuali di cronologia, può, chi voglia, trovarne esempî.

² Conseguentemente nelle tavole di Cirillo gli anni sono numerati da 123 a 247.

³ RÜHL, *Chronologie*, p. 130.

sicurezza per l'incertezza dell'interpretazione di due luoghi del Vangelo di S. Luca (I, 5 e III, 23), a spiegare i quali si affaticano esegeti e cronografi ¹. Del resto per lo studio della pratica medievale basta fermare questo: che, quando si dice èra cristiana o volgare, s'intende quella stabilita secondo il computo dionisiano; e che il principio di questa, secondo la più accreditata opinione, è in ritardo di tre o quattro anni rispetto alla nascita di Cristo ².

I cronografi e gli scrittori di storia usarono l'èra cristiana assai prima degli scrittori di documenti: così, nel secolo VI, la vediamo usata in Inghilterra (dove la introdusse S. Agostino, l'apostolo dei Britanni) dal venerabile Beda nella sua *Histor. Eccl.*, e in Italia, da Cassiodoro nel *Computus Paschalis*: nel VII, in Spagna ³; e nell'VIII, da vari Concili, in Francia e in Germania ⁴.

Riguardo ai documenti, i più antichi esempî se ne hanno presso gli Anglosassoni, della fine del secolo VII e del principio dell'VIII ⁵. Nello stesso secolo VIII, ma più tardi, ne

¹ Per informazioni su questa controversia gioverà leggere i seguenti articoli: di M. VERNES su Ljunberg, *Chronol. de la Vie de Jésus* (Paris, 1879), in *Revue Critique*, 9 agosto 1879; di L. D. su Florian Riess, *Das Geburtsjahr Christi* (Freiburg i. B., 1880), ivi, 17 genn. 1881; del predetto VERNES su Florian Riess, *Nochmals das Geburtsjahr Christi* (Freiburg, 1883), ivi, 1^o genn. 1884; di H. HOLTZMANN sulle citate due memorie del Riess, in *Histor. Zeitschr.*, to. LIII, an. 1885, p. 498.

² JOHN J. BOND, in una memoria « The Christian Era », inserita nelle *Transactions of the Historical Society*, I, pp. 72-87 (Londra, 1875) si studia di risolvere la questione in un modo assai ingegnoso. La nascita di Cristo, egli dice, avvenne nell'anno 28 di Augusto, che corrisponde al 750 di Roma secondo il computo Varroniano; mentre il primo anno dell'èra dionisiana corrisponde al 753-754 di Roma. Questa differenza di quattro anni dipende da un semplice equivoco avvenuto nel computo dell'èra Augustea: la quale si è fatta incominciare non dal principio del regno, ma dall'assunzione del nome di Augusto, che avvenne nell'anno quarto di detta èra.

³ BRUNO KRUSCH dice di averne trovato il più antico esempio in un ms. madrileno, dove l'indicazione dell'anno è espressa in questo modo: « *Ab incarnatione d. n. Jesu Christi usque in praesentem primum gloriosi principis Bambani annum, qui est era 740, sunt anni 672* » (*Neues Archiv*, IX, 121).

⁴ Concilium Germanicum, 742 (*Art de vérif. les dates*, p. iij); Liptinense, 743, Suessionense, 744 (MABILLON, *De re dipl.*, p. 176).

⁵ Cioè, un documento privato del 676 e uno regio del 704: cfr. RÜHL, *Chron.*, p. 199, il quale cita pure due documenti regi del 605, ma li dice assai sospetti di falsità.

comincia l'uso in Francia, e nel IX in Germania¹, e non più antichi di questo secolo sono i primi documenti privati italiani, che recano tale data². La curia pontificia non l'accorse prima di Giovanni XIII (968-70)³; e l'imperiale ne offre il più antico esempio in un diploma di Lotario I dell'anno 840⁴. Per regola generale può affermarsi che l'uso dell'era cristiana nei documenti fu rarissimo prima del Mille.

Anche quando l'era cristiana è generalmente adottata, resta sempre la difficoltà di determinare il valore preciso del numero dell'anno scritto nei documenti in corrispondenza con quello che ha nel computo moderno, dove l'anno civile si regola secondo l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre. Nei computi medievali, infatti, v'è grande diversità riguardo al principio dell'anno; e alcuni lo cominciano più presto, altri più tardi del nostro 1° di gennaio: onde accade che, secondo codesti diversi stili, uno stesso anno solare viene designato con due numeri diversi; uno dei quali s'accorda colla numerazione nostra, l'altro ne differisce per una unità di più o di meno, secondo che il principio dell'anno in quel dato stile è in anticipazione o in ritardo rispetto al nostro 1° di gennaio.

I principî dell'anno, nella cronografia dei documenti medievali, sono sei:

1° gennaio (*stile moderno*);

1° marzo (*stile veneto*);

25 marzo (*stile dell'Incarnazione*);

Pasqua di Risurrezione (*stile francese*);

¹ Ved. RÜHL, p. 199; GIRY, p. 89; BRESSLAU, II, p. 839.

² Il BRUNETTI, *Cod. dipl. tosc.*, I, 45, cita, come il più antico esempio in Toscana dell'uso dell'era volgare, una carta di Chiusi dell'890. Eccone la formula: « *In nomine domini dei eterni. Anno ab incarnatione d. n. iesu christi octingenti nonanta, ingressio d. Guido rex in Italia anno secundo, mense augustum exientes dies quinto, ind. septima* » (R. Arch. Senese, Dipl. S. Salvatore). Aggiungo la citazione d'un documento fiorentino del 991: « *In n. d. dei eterni. Ab incarnatione eius nongentesimo nonojesimo primo, mense augustum, indictione quarta* » (R. Arch. Fior., Dipl. Passignano).

³ JAFFÈ, *Regesta Pontificum*, praef.

⁴ SICKEL, *Acta Karol.*, I, p. 221.

1° settembre (*stile bizantino*);

25 dicembre (*stile della Natività*);

La formula più generale per designare gli anni dell'era cristiana è « *anni domini* », con altre formule speciali per i diversi stili, nel discorrere dei quali terrò quest'ordine: prima dirò dello stile dell'Incarnazione e di quello della Natività, i quali furono i più generalmente usati in Italia; poi, del veneto e del bizantino, anch'essi adoperati in particolari regioni italiane; poi dello stile francese; e infine del computo moderno.

a) Stile dell'Incarnazione.

Lo stile dell'Incarnazione (*annus incarnationis dominicae*) pone il principio dell'anno al 25 di marzo, festa dell'Annunciazione di Maria (onde dai cronologi è detto anche « anno dell'Annunciazione, anno di Maria »); ed ebbe larghissima diffusione nel medio evo, per influenza del culto verso la Vergine, antichissimo e generale nella Cristianità¹.

Questo stile include in sé due computi diversi, che sono denominati *stile fiorentino* e *stile pisano* (*calculus florentinus, calculus pisanus*), e distano di un anno tra loro. Rispetto al computo moderno, il *fiorentino* comincia l'anno in ritardo di 2 mesi e 25 giorni, cioè va d'accordo coll'anno comune dal 25 marzo al 31 dicembre, e segna una unità di meno dal 1° gennaio al 24 marzo. Il *pisano* invece va innanzi al computo nostro di 9 mesi e 7 giorni, accordandosi con questo solamente dal 1° gennaio al 24 marzo (quando il fiorentino ne differisce di una unità di meno) e contando un'unità di più nel resto dell'annata.

Lo stile fiorentino fu prevalente in Toscana. L'usarono senza eccezione Firenze e Siena, e, in generale, le terre dei loro dominî².

¹ GROTEFEND, *Handb.*, p. 26.

² Per es., Samminiato del Tedesco, che sino al 1369 seguì lo stile

Ristretto invece fu l'uso dello *stile pisano* che ebbe corso costante in Pisa e nel suo dominio, nello stato di Piombino, e per eccezione, e temporaneamente, in altri luoghi¹.

Anche nelle altre regioni d'Italia e presso altre nazioni, vediamo assai usato il modo di cominciare l'anno dal 25 di marzo; ma, per quanto si dimostri molto diffuso, forse non fu mai tanto quanto lo stile della Natività, del quale diremo nel prossimo paragrafo.

Resta da fare un'osservazione sulla formula « *annus incarnationis* ». Questa, in significato ristretto, si oppone all'altra « *annus nativitatis* », significa, cioè, un anno che comincia dal 25 marzo, non dal 25 dicembre²; ma può benanche (come la formula generica, sopraccitata, di « *annus domini* ») assumere un significato più largo, cioè indicare, semplicemente, « *anno tale dell'era cristiana* », senza particolar riguardo al principio dell'anno da un giorno piuttosto che da un altro. Già avevalo notato il Mabillon³, e parecchi documenti lo confermano. Così, nel 1305, Arno vescovo di Ginevra ordinò che d'allora innanzi nella sua diocesi l'*annus incarnationis*, invece che da Pasqua, « *inciperet in nativitate domini nostri Jesu Christi* »⁴. E in Milano, dove si seguì costantemente lo stile della Natività, non pochi documenti recano la formula « *anno dominice incar-*

pisano, dovette adottare il fiorentino, quando in detto anno si sottomise a Firenze per capitolazione (cfr. GUASTI, *I Capitoli del Comune di Firenze*, Inv. e Reg., I, p. 229). Lo stesso fece Cortona, e per la stessa ragione, nel 1411, come diremo più avanti.

¹ Corneto l'usò sino al 1234 (Comunicazione di TH. WUSTENFELD in PELUGK-HARTUNG, *Iter italicum*, p. 530); e in Lucca (che di regola seguì lo stile fiorentino sin verso la fine del secolo XII, poi quello a *nativitate*), si ha qualche esempio di stile pisano nel secolo XIV, quando fu governata dai Pisani (cfr. *Arch. stor. ital.*, Serie III, vol. XII, parte I, p. 137 in nota).

² Nella *Summa notariae* di GIOVANNI DA BOLOGNA (ROCKINGER, p. 610) si legge: « *Annus domini a nativitate dicitur, ad differenciam illorum qui incipiunt annos domini ab incarnatione: unde in terris, ubi consuetudo est incipere annos domini ab incarnatione, non debet scriba dicere: Anno domini a nativitate, set anno domini ab incarnatione, ut servet consuetudinem sue terre* ». — Cfr. *Bibl. de l'Éc. des Ch.*, XLIX, 256.

³ *De re diplom.*, p. 177.

⁴ GROTEFEND, p. 26.

nationis », mentre, fatti i debiti calcoli, si vede che anch'essi sono datati dalla Natività¹.

b) Stile della Natività.

Lo *stile della Natività* comincia l'anno dal giorno di Natale, con anticipazione di 7 giorni rispetto all'anno comune, e si esprime colle formule « *anno nativitatis, anno a nativitate* » o anche, semplicemente, « *anno domini* ». Fu anche denominato « *stile romano* » perchè è proprio della curia di Roma²; denominazione che passò poi allo stile moderno, nel quale si trasformò insensibilmente.

La propagazione di questo stile fu larghissima in Italia e fuori, e tanto più lo vediamo propagare quanto più prende incremento e si allarga il notariato per autorità imperiale. Non è facile darne, in succinto, regole precise troppa essendo la varietà degli stili cronografici da regione a regione e da luogo a luogo; e mi limito pertanto a qualche notizia generica, cominciando dall'Italia³.

Negli Stati della Monarchia di Savoia si usarono promiscuamente, secondo il Datta⁴, lo stile dell'Incarnazione e quello della Natività, finché nel secolo XIII prevalse il secondo. Questo stesso fu generalmente usato nella Lombardia, nella Liguria, nella Romagna, insomma nell'Italia

¹ La cosa è così comune, che è quasi superfluo esemplificarla. Ne do un solo esempio, per saggio, desumendolo dai *Documenti diplomatici milanesi*, pubblicati dall'Osio, vol. I, num. 14. Precetto del Potestà di Milano: « *anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo septuagesimo quinto, die iovis, quartodecimo die mensis martii, ind. tertia* ». È il 14 marzo 1275 (stile comune e della Natività), non già 1276, e ciò si desume dall'indizione III, che correva nel 1275, e dal giorno della settimana, che ricorre in giovedì appunto il 14 marzo 1275.

² Esempi: « *mos romane ecclesie* » (inscriz. cit. di Corneto del 1234); « *mos romane curie* » (documento avignonese del 1542 nel R. Arch. Fior.); « *calculus romanus* » (documento pisano del 1559, ivi).

³ Tutte queste notizie ho ricavate da documenti e da autorevoli opere cronologiche, ma, salvo casi speciali, stimo inutile farne la citazione.

⁴ *Lezioni di paleogr. e crit. dipl.*, pp. 378-379.

superiore e media, se non che Piacenza si tenne costantemente fedele a quello dell'Incarnazione secondo il modo fiorentino ¹.

Nella Toscana sappiamo già che prevalse il computo dell'Incarnazione, ma contarono gli anni dalla Natività: Lucca, dal secolo XII in poi, Arezzo, Pistoia e, sino a metà del secolo XV, Cortona ².

Roma e il territorio romano usarono costantemente il computo della Natività; mentre dalla Cancelleria pontificia nella datazione delle bolle si usò di preferenza lo stile dell'Incarnazione ³. In Napoli e nel Regno lo stile della Natività soppiantò poco per volta il bizantino, di che diremo tra poco; e in Sicilia ebbero corso promiscuamente i due stili della Natività e dell'Incarnazione.

Tenne i due stili anche la Germania: più anticamente, quello dell'Incarnazione, che ebbe principale sede in Treviri sino al secolo XIII e fu detto « *stilus, mos treverensis* »; poi, quasi esclusivamente, quello della Natività.

In Francia, ai tempi dei Merovingi si usò di cominciare l'anno dal 1° di marzo e dal 1° di gennaio; poi si accolsero lo stile dell'Incarnazione secondo il metodo pisano, e quello della Natività, ch'ebbe prevalenza ai tempi carolingi; e in fine la terza dinastia dei re, per gli atti ufficiali, adottò, come vedremo, lo stile della Pasqua di Risurrezione. Ma frattanto nelle singole regioni restò in vigore una grandissima varietà di computi cronografici ⁴.

¹ B. PALLASTRELLI, *Dell'anno dell'incarnazione usato dai Piacentini* cit.

² Dal dotto libro di G. MANCINI, *Cortona nel medio evo* (Firenze, 1897), si ricava che, sino agli ultimi del secolo XIV, nei protocolli dei notari cortonesi dopo il 24 dicembre si legge la nota: « *Mutatio Millesimi* ». Colla sottomissione a Firenze nel 1411, Cortona adottò lo stile fiorentino, ma qualche notaro, avverte il M., rimase fedele al vecchio stile sino al 1450. Di ciò ho trovato documenti confermativi; per es. un diploma del vescovo di Cortona del 6 giugno 1443, per concessione d'un fonte battesimale, ha la formula « *anno domini, ab eius nativitate* » (Arch. R. Fior. Dipl., prov. Galletti).

³ La *Summa* di GIOVANNI DA BOLOGNA, già citata, insegna: « *In curia romana incipiunt notarii: anno domini a nativitate; curia tamen in privilegiis incipit annos domini ab incarnatione* ».

⁴ Vedine particolareggiate notizie in GIRY, pp. 112-122.

Diversi stili si usarono anche in Inghilterra, ma la regola generale è che sino al secolo XII, e oltre, prevalse lo stile della Natività, e poi questo fu usato promiscuamente a quello dell'Incarnazione, non esclusi quelli della Pasqua e della Circoncisione, che, come scrisse il monaco *Cervasius Cantuariensis*, del secolo XII (« *in ecclesiam dei multam mendaciorum confusionem inducunt* » ¹). E infine in Spagna, dopo che ebbe termine l'era speciale spagnuola, della quale si dirà in un prossimo paragrafo, si cominciò l'anno secondo i varî modi dell'era cristiana, prevalendo in fine quello della Natività.

Un'ultima osservazione. Il computo della Natività, sebbene in massima parte concordi col nostro attuale, non deve essere tuttavia confuso pienamente con questo, ma deve tenersi conto dei sette giorni, che anticipano in esso il principio dell'anno rispetto al nostro Capodanno.

È certo che l'anno della Natività cominciava da Natale, e negli ultimi sette giorni di dicembre si contava una unità di più. Valga qualche esempio. È noto che Carlomagno fu coronato imperatore in Roma nel Natale dell'880: ora le Grandi Cronache di Francia dicono che ciò fu nell'801, contando gli anni della Natività; e Gio. Villani (*Cron.*, II, 15), che in questo luogo derivò la sua notizia da quella fonte francese, ripete: « *Il detto Carlo Magno... fu consacrato e coronato in Roma gli anni di Cristo 801 con grande solennità e onore il....* ». Un diploma di Ottone IV, dato da Prato in favore dei fratelli Ventrilio e Guido pisani ², porta questa data: « *Acta sunt hec apud Pratum anno a Nat. Domini Mill.º CC.º xijº, indict. XV, imperii nostri anno tercio. Dat. quinto Kal. ianuarii* », cioè 28 dicembre: ora il 1212 del documento, computato a *nativitate*, deve intendersi per 1211 secondo lo stile comune, come si comprova col confronto dell'indizione e dell'anno del regno. E, venendo a tempi più recenti, citiamo un diploma di Alberto II re dei

¹ GIRY, p. 124, in nota.

² R. Arch. Fior. Dipl. *Samminiato*, 28 dicembre 1212.

romani, per Giuliano Davanzati fiorentino, che ha la data del 29 dicembre 1439¹ colla semplice formula «*anno domini*», aggiuntavi la data del regno «*regnorum nostrorum anno primo*»: dove la formula «*anno domini*» deve ragguagliarsi ad «*anno nativitatis domini*», e conseguentemente il numero dell'anno 1439 intendersi per 1438, secondo lo stile comune: la quale cosa si prova per due fatti: 1° che l'anno primo di Alberto finisce il 30 maggio 1439, essendo egli stato eletto il 30 maggio 1438; 2° che egli morì il 27 ottobre 1439.

c) Stile veneto

Lo *stile veneto* comincia l'anno dal 1° di marzo, a imitazione dell'anno di Romolo, e con ritardo di due mesi rispetto allo stile comune. Fu questo metodo usato da Gregorio di Tours e da altri scrittori francesi del VI e VII secolo, con esempi nei documenti di Francia sino al secolo VIII. Fu esso lo stile ufficiale di Venezia sino alla caduta della Repubblica, e si designava colla formula «*more veneto*» o colle semplici sigle *m. v.*; mentre furono datati, con diversi stili (Veneto, Incarnazione, Natività) gl'istrumenti notarili, non che gli atti pubblici e privati delle terre del dominio, non derivanti da magistrature veneziane.

È, pertanto, l'uso pratico di questo metodo non scevro di eccezioni e di incertezze, a chiarire le quali mi valgo delle cortesie comunicazioni di due valenti specialisti, R. Predelli e V. Lazzarini.

Rispetto all'uso ufficiale, lo stile veneto è la regola: ma il Predelli nota che la Cancelleria Veneziana adoperava lo stile comune negli atti destinati all'estero. Rispetto all'uso notarile, i più antichi registri dei notari sono generalmente datati *ab incarnatione*; e qualche volta, dai notari per autorità imperiale², a *nativitate*: ma il Lazzarini, esaminando

¹ Ivi, prov. Biblioteca Nazionale.

² MARTINELLI, *Lessico Veneto* (Venezia, 1852), p. 27.

diligentemente gli atti notarili del Due e del Trecento, ha osservato che, pure essendo in essi generalmente la formula «*ab incarnatione*», lo stile che i notari veneziani seguivano era il veneto, mutando l'anno il 1° di marzo.

d) Stile bizantino.

Nell'Italia meridionale, e segnatamente nelle Puglie, nelle Calabrie, nei territori italo-greci, si usò nel medio evo di contare gli anni dal 1° di settembre con anticipazione di quattro mesi dell'anno comune. Questo modo, derivato dai Greci e in pieno accordo col corso delle loro indizioni, possiamo chiamare *stile bizantino*.

Escece il Russi quando afferma essere esclusivo questo uso nelle provincie del Regno Napoletano¹: ma più strana è l'asserzione del Grotefend, che lo limita ad alcuni annalisti².

La verità è che i documenti di Bari delle Puglie ce ne offrono continui esempî fino al secolo XVI. Notevole è un documento del 20 dicembre 1508 (allo stile comune, 1507), scritto in Bari, rog. *Petrus de Falconibus de Baro*, e destinato a Firenze, nel quale si dà la regola dello stile cronografico barese: «*Virgineo carnem sumpsit qui ex utero puram, Anno eiusdem millesimo quingentesimo octavo, secundum cursum civitatis Bari, ubi anni domini semper a primo die mensis septembris una cum inditione mutantur, ... mense decembris, vicesimo eiusdem, undecime inditionis*»³: dove è anche da osservare la singolarità della formula che esprime l'incar-

¹ *Paleogr. e diplom. delle provincie napoletane*, p. 56.

² *Handb.*, p. 29: dice che questo stile, «*besonders in Südtalien in einigen Annalen erscheint*», e cita *Lupus Protospatarius* e *Annales Barenenses* in MGH, SS., to. V.

³ R. Arch. Fior. Dipl., prov. Biblioteca Nazionale. Cfr. il mio articolo *Cronographische Bemerkungen*, in *Oesterr. Mittheil.*, VII, 464-465.

nazione di Cristo, alla quale fanno riscontro altre formule, non meno curiose, in altre carte baresi assai più antiche¹.

e) Stile francese della Pasqua di Risurrezione.

Come in Francia avessero corso nei documenti, secondo le diverse regioni, gli stili cronografici della Incarnazione e della Natività abbiamo già veduto: ma sotto i re della terza dinastia, pur persistendo nelle carte notarili le diverse consuetudini locali, s'introdusse un nuovo computo speciale dalla Pasqua di Risurrezione, che durò fino ai tempi di Carlo IX, quando si unificarono i diversi stili cronografici.

Lo stile francese della Pasqua ritarda il principio dell'anno da 2 mesi e 22 giorni sino a tre mesi e 25 giorni, rispetto al computo moderno, secondo il vario cadere della Pasqua: onde gli anni vengono tutti di misura disuguale. La cosa può parere irragionevole, e tale la giudica lo stesso Giry²; ma si spiega invece molto ragionevolmente, quando si consideri che, per principio, il sistema di datazione dei documenti ufficiali francesi si desumeva esclusivamente dal calendario ecclesiastico, e anche i singoli giorni si designavano secondo le feste dei Santi del calendario, non secondo il numero d'ordine che hanno nel mese: dato un tale ambiente, era naturale che il rinnovarsi dell'anno civile si mettesse in relazione colla maggior festa dell'anno ecclesiastico.

Questo stile si designa col nome di «*mos Gallorum*», e tale designazione era in particolar modo opportuna nei documenti destinati all'estero³.

¹ Dal *Cod. dipl. Barese*, ed. NITTI, vol. I. — An. 1181: «*Munifice incarnationis regis eterni anno ecc.*». — 1211: «*Veri dei et hominis nostri salvatoris Jesu Christi anno incarnationis ecc.*». — 1245: «*Ex quo divine claritatis lux infulxit per verbi misterium incarnationis anno ecc.*». — 1255: «*Ex quo pro mundo carnem sumpsit deus anno ecc.*».

² *Manuel*, p. 110.

³ Ne adduco alcuni esempi da documenti fiorentini. — Una confessione di debito di un fiorentino residente in Lione verso un altro fioren-

f) Stile moderno.

Lo *stile moderno*, che possiamo anche chiamare «*stile romano*» o «*stile della Circoncisione*», incomincia l'anno dal 1° gennaio, come nel calendario di Giulio Cesare; e, secondo il calendario ecclesiastico, la solennità della Circoncisione n'è il «*capo d'anno*».

Ci sono tracce di questo stile fino dai primi tempi del medio evo in Francia, in Germania, in Inghilterra; non so, se in Italia: è bensì da avvertire che la differenza minima che è tra questo stile e quello della Natività può fare confondere facilmente l'uno coll'altro.

Venendo a tempi più recenti vediamo che in Francia lo stile moderno divenne d'uso ufficiale per un editto di re Carlo IX, del gennaio 1563-1564, che soppresse, oltre lo stile nazionale della Pasqua di Risurrezione, tutti gli altri computi cronografici allora vigenti nelle varie parti del regno; ma, secondo il Giry¹, non divenne generale ed esclusivo sino al 1580. Un ricordo della recente introduzione del nuovo stile l'abbiamo in Montaigne. Nel 1572

tino pur residente ivi, rog. Giovanni Cadier, 13 gennaio 1551 (st. com. 1552), ha questa formula: «*Anno domini ecc. a paschate more Gallorum sumpto ecc.*». Verisimilmente il documento doveva essere sfruttato in Firenze; e perché non ci fosse dubbio sulla vera significazione della data, parve necessario avvertire che tale documento, sebbene fosse stipulato tra due fiorentini, era datato, non secondo lo stile della loro nazione, ma secondo quello della nazione del rogatario. (R. Arch. Fior. Dipl., prov. *Biblioteca Nazionale*). — Niccolò Tornabuoni residente in Amboise, eletto vescovo di Borgo S. Sepolcro (Toscana), fa di là un mandato di procura per la presa di possesso, rog. *Florentius Augerart* chierico e notaro: il documento ha questa data: «*Anno eiusdem domini millesimo quingentesimo quinquagesimo nono ante pascha, ind. tertia, mensis vero martii die vigesima octava*» (Arch. cit., prov. *Galletti*). La Pasqua cadde, in quell'anno 1560, il 14 aprile. — Lorenzo Lenzi, oratore fiorentino in Francia, scrivendo il 15 aprile 1500, da Lione alla Signoria di Firenze, aggiunge alla data la formula «*more italico*» (Arch. cit., *Lettere alla Signoria*). La Pasqua cadeva in quell'anno il 19 aprile, e con quella formula si scansa l'equivoco di interpretare la data al modo francese.

¹ *Manuel de dipl.*, p. 106.

egli scriveva: « *Je nasquis entre unze heures et demi le dernier jour de fevrier mille cinq cent trente trois, comme nous comtons à cette heure commanceant l'an en janvier* »¹.

Nello stesso secolo decimosesto lo stile che chiamiamo moderno divenne d'uso comune anche negli altri stati d'Europa; mentre l'Italia fu, in generale, più tarda ad accettarlo, sebbene non manchino esempî dell'uso medesimo anche nel detto secolo: così, in Sicilia, senza esclusione di altri stili; e in Reggio d'Emilia, colla formula « *anno circumcisionis* »².

In Toscana, per decreto di Francesco di Lorena imperatore e granduca, dato il 20 novembre 1749, i varî computi cronografici fin allora vigenti furono aboliti, e ridotti a quest'unico, che nella legge è detto « *stile romano* » e che principia l'anno dal 1° di gennaio³.

Il nuovo stile si inaugurò il 1° di gennaio 1750, e ne serba ricordo un'iscrizione marmorea di Giovanni Lami nella Loggia della Signoria, detta popolarmente dell'Orca-gna o dei Lanzi⁴.

Resta per ultimo che io dica dell'uso dell'era cristiana nella cancelleria pontificia. Fin da quando questa adottò la detta era (e fu, come già abbiamo veduto, non prima del

¹ MICHEL DE MONTAIGNE, *Essais*, livr. I, chap. 19.

² Una serie di documenti fatti in detta città o appartenenti alla famiglia Baldicelli Scaruffi (R. Arch. Fior. Dipl., prov. *Cest*), dall'anno 1497 al 1566, portano costantemente la data della Circoncisione e l'indizione romana.

³ RICHA, *Chiese fiorentine* (Firenze, 1755), II, p. 222; ed è riprodotta nella *Firenze antica e moderna illustrata* (Firenze, 1794), V, p. 368; e in MOISÈ, *Illustraz. del Palazzo dei Priori* (Firenze, 1843), p. 167.

⁴ La legge di Francesco di Lorena si compone di 15 articoli: i primi cinque concernono l'unificazione dei diversi stili cronografici allora vigenti in Toscana e la riduzione di tutti al solo computo del 1° gennaio; gli articoli 6-10 si riferiscono alla riforma degli orologi, ordinando che « si contino le 24 ore che compongono il giorno astronomico di 12 in 12, cioè dalla mezzanotte al mezzogiorno, e dal mezzogiorno alla mezzanotte susseguente »; gli articoli 11-15 contengono sanzioni generali. — È pubblicata in L. CANTINI, *Legislazione Toscana*, XXVI, pp. 185-188. Cfr. ZOBÌ, *Storia civile della Toscana*, I, pp. 294-296.

secolo x), usò principalmente lo stile dell'Incarnazione, tanto secondo il metodo fiorentino quanto secondo il pisano, e qualche volta quello della Natività.

Da Eugenio III (1145) in poi prevalse il computo dell'Incarnazione secondo lo stile fiorentino, con qualche eccezione, ritornando in vigore quello della Natività con Bonifacio VIII: il quale stile, come già abbiamo veduto, fu sempre preferito, e prima e dopo, negli atti curiali. Ma, per quanto spetta alle bolle pontificie, tornò a prevalere lo stile dell'Incarnazione, secondo il metodo fiorentino; e Eugenio IV nel 1445 ne rese obbligatorio l'uso per tutte le bolle, mentre fin allora l'era cristiana era notata nei soli privilegi o bolle maggiori.

Lo stile moderno, che tanto più ha ora ragione di chiamarsi « *romano* », fu adottato per le bolle da Gregorio XIII, riformatore del calendario, e confermato poi in modo definitivo da Innocenzo XII con ordinanza del 1691.

Quanto ai brevi *sub annulo piscatoris*, dice il Grotefend¹ che cominciò in essi l'uso dello stile moderno nel 1621: ma v'è già adoperato fin dagli ultimi del secolo xv²; e s'intende, perché i brevi non emanavano dalla cancelleria, e gli altri uffici della curia erano già avvezzi da secoli allo stile della Natività.

24.

INDIZIONE.

Un altro modo d'indicare l'anno nei documenti (modo che risale ai primi secoli dell'era cristiana, e precede l'uso diplomatico di questa) è l'indizione, che è un ciclo

¹ *Handb.*, p. 27.

² Ho fatto questo riscontro in parecchi brevi pontifici dell'Archivio di Stato di Firenze, cominciando appunto dalla seconda metà del Quattrocento; e mi sono convinto (per quanto ho veduto) che la regola non ha eccezione.

di quindici anni, numerati singolarmente per ciascun ciclo da 1 a 15.

Quale sia l'etimologia del vocabolo, quale l'origine del computo, è stato lungamente e variamente disputato, nè al fine nostro giova riferire tali disputazioni¹. Basti che, secondo le ultime scoperte dei papiri egiziani e secondo un'acuta indagine critica di Otto Seeck², pare assodato che l'indizione nacque in Egitto (i cui papiri ci presentano questo modo di datare sino dal 321), e di là si sparse in tutto il mondo romano. Derivò verisimilmente da un ciclo d'imposizioni tributarie, che prima (secolo III) era di cinque, poi (secolo IV) di quindici anni; e divenne computo cronografico al tempo della poliarchia di Diocleziano, essendosi reso molto difficile contare gli anni secondo le ère degli imperatori, varie, confuse e poco note, mentre parve più semplice e sicuro contarli da un termine a un termine fisso, cioè da un censimento all'altro.

Ma veniamo alla pratica. Importa notare che il numero dell'indizione scritto nei documenti non rappresenta già la serie progressiva dei cicli indizionali, ma il numero progressivo degli anni dentro un ciclo qualsiasi. Quando si dice che un dato anno ha l'indizione prima, seconda, ecc., si deve intendere che a codesto anno corrisponde il primo, secondo, ecc. anno di un ciclo indizionale in corso, non importa qual sia; e giunti alla quindicesima indizione, si ricomincia, daccapo, dal num. I. Così, ad esempio, se l'anno 313 ha, come ora vedremo, l'indizione I, sèguita questa a crescere di un'unità per anno sino alla XV, e il 328 avrà poi nuovamente l'indizione I.

Il ragguaglio tra le indizioni e gli anni dell'E. C. si fonda su la base generalmente concordata che l'anno 313 sia principio di un periodo d'indizioni³; onde consegue che,

¹ Ne dà un'accurata notizia il RÜHL, *Chron.*, p. 175 e sgg.

² *Die Entstehung des Indictionscyklus*, in *Deutsche Zeitschrift*, XII, (an. 1894-1895), pp. 279-296.

³ Cfr. RÜHL, pp. 176 e 181-183.

risalendo indietro, l'anno 4 di C. avrebbe parimente l'indizione I, e il principio dei cicli indizionali sarebbe in ritardo di tre anni rispetto al punto di partenza dell'era cristiana dionisiana. Ciò posto, la regola che ne deriva per istabilire il ragguaglio sopra accennato, è molto semplice. Per cercare il numero dell'indizione corrispondente a ciascun anno dell'E. C., bisogna a questo aggiungere 3, e dividere tutto per 15: il quoziente ci dà il numero dei periodi d'indizione già trascorsi; e l'avanzo, il numero cercato dell'indizione: non essendovi avanzo, corre l'indizione XV.

Notisi per altro che l'indizione non si muta sempre al primo dell'anno secondo lo stile comune dell'E. C., ma vi sono tre specie d'indizioni, con principî d'anno diversi, cioè:

- a) l'indizione greca (o Costantinopolitana), dal 1° di settembre;
- b) l'indizione bedana (o costantiniana, o cesarea o italica), dal 24 settembre¹;
- c) l'indizione romana (o pontificia), dal 25 dicembre o dal 1° di gennaio.

Rispetto all'anno comune dell'E. C., l'indizione romana va di pari passo con questo; la greca lo precede di quattro mesi; la bedana di 3 mesi e 7 giorni: conseguentemente dal 1° di gennaio a tutt'agosto tutte le indizioni sono concordi; ma dal 1° di settembre la greca comincia a contare un'unità di più, e al 24 settembre la bedana.

Diamo ora un breve cenno storico dell'uso dell'indizione nei documenti del medio evo, con particolare riguardo all'Italia.

Rispetto ai documenti pontifici, sappiamo

¹ La chiama *bedana* il GROTEFEND, *Handb.*, p. 18, perché non è stata mai usata prima di Beda, e perché deve appunto alla grande rinomanza di lui la sua propagazione. A questa indizione riferiscono CORRADO DE MURE e GIOVANNI DA BOLOGNA (in ROCKINGER, pp. 478 e 610), coi versi:

Cum redit october, indictio fit nova semper
quatuor atque tribus ipsi (al hiis est) prelata diebus.

che il primo dei papi, che adottasse nelle proprie lettere l'indizione, fu Felice III¹; e la prima lettera che se ne registra è del 490². Dai *Regesta pontificum* apprendiamo altresì che dal 584 al 1087 fu adoperata nelle lettere pontificie di preferenza l'indizione greca; mentre in seguito si adoperarono promiscuamente tutte e tre le specie.

Nei documenti regi l'indizione comincia più tardi che nei pontifici. L'usarono i Longobardi dal secolo VII, mentre non la conobbero i Merovingi; ma Carlomagno dall'802 la introdusse nei diplomi³, e rimase in uso nella cancelleria imperiale anche nei secoli successivi⁴.

In Italia, per documenti così pubblici come privati, ebbero corso le tre specie d'indizioni⁵.

L'indizione greca è quella che vi sia stata usata più anticamente. Milano l'ebbe sino dai tempi di S. Ambrogio, nelle cui lettere si legge: « *Indictio septembri mense incipit* »; « *A septembri mense annus videtur incipere, sicut indictio-
tionum praesentium usus ostendit* »⁶.

Nel dominio longobardo fu adottata questa specie d'indizione, non solamente nei documenti regi, come già ho detto, ma anche nei ducali e nei privati.

L'ebbe pure Venezia, e le lettere dei suoi dogi, sino ai primi del secolo XV, sono datate colla sola indizione, e poi vi fu aggiunto l'anno dell'E. C.

Fu infine d'uso comune nelle due Sicilie; e la cancelleria regia di Napoli, come provano i Registri Angioini, regolò l'anno civile secondo il corso delle indizioni greche, cioè da un 1° settembre all'altro.

¹ *Nouveau Traité de diplom.*, VI, 108.

² *Regesta pontificum.*, JAFFÉ-K., num. 614.

³ SICKEL, *Acta Karol.*, I, 254 e II, 68: diploma di donazione e di conferma per il monastero di « Herolvesfeld », dato « Wosega Silva in loco Suega, 17 Kal. octobris, a. imp. 2, a. r. 34 et 29, ind. 10 ». Cfr. MÜHLBACHER, *Regesta Imperii unter den Karolingern*, n. 383.

⁴ Per altri ragguagli, ved. BRESSLAU, I, 831-832, e RÜHL, p. 171.

⁵ Particolareggiate notizie sull'uso dell'indizione in Italia sino al 1100 si hanno in M. LUPPI, *Cod. dipl. Bergomat.*, pp. 387-394.

⁶ FUMAGALLI, *Istit. diplom.*, II, 44.

L'indizione *bedana* prevalse nella media Italia, senza esclusione di altre parti della penisola, come ad es. i territori della Monarchia di Savoia, nei quali fiorì insieme colla romana, anteriormente al Concilio di Costanza¹.

Anche Firenze e Pisa, che avevano due metodi diversi nel computo degli anni dell'Incarnazione, concordavano nel corso delle indizioni².

Genova, invece, usava un computo affatto singolare, cioè era arretrata di un anno nel computo comune d'indizione costantiniana, contando XIV dove gli altri dicevano XV, e XV dove gli altri dicevano I, ecc. Questo modo fu usato non solo nei documenti, ma anche nelle cronache; però non fu esclusivo³.

L'indizione romana o pontificia fu usata da antico tempo in Roma, dove se ne citano esempî sino dal secolo VII⁴, e anche in altri luoghi d'Italia e di Germania fin dal secolo XIII; ma possiamo dire che essa divenne d'uso generale soltanto nei tempi moderni, ed è poi la sola che sia rimasta nei computi del calendario ecclesiastico.

25.

ÈRE DIVERSE.

Oltre l'era cristiana e prima di essa, altre se ne sono adoperate pel computo degli anni, che verrò enumerando

¹ DATTA, *Lezioni*, pp. 354-356.

² Notisi che, secondo il BRUNETTI, *Cod. dipl. tosc.*, I, p. 41, la Valdinevole e la Valle Ariana (in Toscana) usarono un tempo l'indizione greca insieme coll'anno della Natività.

³ GROTEFEND, *Handb.*, pp. 18-19; RÜHL, pp. 172-173. — Nel contratto di vendita della città di Pisa, fatta da Gabriele Visconti ai Fiorentini (27 agosto 1405), gli anni sono computati secondo gli stili di Firenze, di Pisa e di Genova, ma nelle tre datazioni ricorre ugualmente l'indizione XIII (R. Arch. Fior. Dipl., prov. *Riform. Atti pubblici*).

⁴ RÜHL, p. 173.

più o meno brevemente, secondo la loro maggiore o minore importanza per la diplomazia del medio evo.

Sono parecchie le *êre desunte dal principio del mondo*. Il p. Coronelli, in principio della sua *Cronologia universale*¹, dà un lungo elenco delle « Opinioni de' più famosi Cronologisti della durata del Mondo dalla di lui Creazione sino alla Nascita di Gesù Cristo secondo l'Èra comune ». È inutile trattenerci: dirò solo che si varia da 3486 a 5984 anni!

Ai nostri studî importa soltanto l'èra costantinopolitana o bizantina. Quest'èra aveva già 5508 anni compiuti nel primo anno dell'èra cristiana. Ma bisogna avvertire che l'anno bizantino cominciava il 1° di settembre, con l'anticipazione di quattro mesi rispetto all'anno nostro comune. Onde consegue che il primo anno dell'èra cristiana cominciante dal 1° gennaio corrisponde al 5509 dell'èra bizantina sino al 31 agosto, mentre questa conta un'unità di più, cioè 5510, dal 1° di settembre al 31 dicembre dell'anno stesso. Per trovare quindi la corrispondenza degli anni cristiani coi bizantini, bisogna sottrarre da questi 5508 sino al 31 agosto e 5509 dal 1° settembre al 31 dicembre.

L'uso di quest'èra (che il Rühl² chiama « un concetto cronologico geniale », perché permette di sistemare comodamente in ordine cronologico tutti gli avvenimenti della storia universale e sta in corrispondenza con diversi computi della cronologia tecnica) cominciò nel secolo VII, ed ebbe poi una larghissima divulgazione nel mondo greco, così civile come ecclesiastico, così per la datazione dei codici come per quella dei documenti; durando anche dopo la caduta dell'impero bizantino, fino al secolo XVII³.

Le carte greche dell'Italia meridionale sono datate secon-

¹ Venezia, 1707, pp. 1-3.

² *Chronol.*, pp. 194-195.

³ Pietro il Grande l'abolì in Russia il 1° gennaio 1700 (GR. TEFEND, p. 24; RÜHL, p. 197).

do questa èra: e la vediamo anche adoperata in documenti di lingua latina, originali o tradotti, che concernono relazioni tra l'Occidente e l'Oriente¹. Nessun'altra èra mondana, oltre la bizantina, è stata usata nei documenti del medio evo².

Le altre ère diverse dalla cristiana possiamo dividere in due categorie: la prima, di quelle che hanno un principio anteriore a quello dell'èra nostra; la seconda, di quelle che fanno capo a un punto di partenza più recente. Sono tra le ère della prima categoria quella di Roma e quella di Spagna.

L'èra di Roma (*ab urbe condita*) si calcola generalmente secondo il computo Varroniano, che pone il natale di Roma il 21 aprile 753 av. C.; più raramente secondo il Catoniano o Capitolino, che lo pone nel 752³. È stata usata nel medio evo da qualche antico cronista, non che da scrittori del rinascimento umanistico; e qualche volta, anche in tempi moderni, si è adoperata per pompa in diplomi emanati dal Campidoglio⁴.

¹ Dai *Documenti delle relazioni toscane coll'Oriente*, ed. G. MÜLLER (Firenze, 1879): 1192, febbraio. Privilegio dell'imp. Isacco Angelo ai Pisani, antica versione latina (p. 58): « *Facto mense februario presentis decimae indictionis sexmillesimi septingentesimi anni in quo et nostrum pium et a Deo ordinatum subsignavit imperium* ». — 1419, mag. 29 (p. 150). Lettera di Teodoro Paleologo despota di Morea a Cleofe de' Malatesti, sua futura consorte, orig. latino (p. 150): « *Dat. in palacio residencie nostre civitatis Ministralis, anno a creacione mundi sex milibus nonigentes viginti septem, incarnationis vero sive nativitatatis d. n. Jesu Christi millesimo quadringentesimo decimonono, ind. XII, die vigesima nona Madii* ».

² Si eccettui, nei tempi moderni, l'èra massonica, adoperata negli atti e nei diplomi di quell'Associazione. Questa trae il suo principio da 4000 anni avanti il primo dell'E. C., e comincia l'anno dal 1° di marzo (secondo l'antico computo romano), in ritardo cioè di due mesi rispetto al computo nostro comune. Ne tolgo due esempli da diplomi massonici, che si conservano nell'Arch. dipl. Fior.:

1802, maggio 29, della Loggia « San Giovanni di Scozia » di Pisa, per Giuseppe Valtancoli: « *Fait et délivré à l'O: de Pise le 29 du troisième mois de l'an de la vraie lumière 5802 et de l'ère vulgaire le 29 Mai 1802 et de la R. L., la première année* ».

1812, giugno 15, dato in Malta per Pietro Pensa: « *L'an de la V.: L.: 5812, le 15 Jour du 4^e Mois, et de l'Ère Vulgaire le 15^e Juin 1812. — Donné à l'Orient de Malthe, les Jour, Mois et an que dessus* ».

³ GROTEFEND, p. 20.

⁴ Arch. Fior. Dipl., prov. Bigazzi: 1681, giugno 15. Diploma di cittadinanza concesso al nob. Niccolò del fu Bartolommeo Baldassini di Jesi.

Colla conquista di Spagna fatta da Augusto nell'anno 715 di R. (39 av. C.) s'introdusse ivi il calendario giuliano: e il 1° di gennaio 716 divenne il principio di una nuova èra speciale, che chiamasi èra di Spagna, i cui anni vengono indicati nei documenti e nei codici colla formula « *aera tot* ». Quest'èra, pertanto, precede la cristiana di 38 anni compiuti, e per trovare l'anno corrispondente all'anno corrente dell'èra spagnuola, non c'è da far altro che sottrarre 38 dal numero di questa ¹.

L'uso dell'èra di Spagna cominciò sotto il regno visigotico: il più antico documento che se ne cita è un'iscrizione in Cadice, dell'anno 466 (*aera DIIII*) ²; il più antico cronografo, che se ne sia servito, fu Isidoro di Siviglia, nell'*Historia Gothorum* ³. Nel secolo VI aveva già corso ufficiale, ed ebbe poi larga divulgazione e si mantenne, finché vi durarono la scrittura visigotica e la liturgia mozarabica, in Spagna, in Africa, e nelle provincie visigotiche meridionali della Francia.

Secondo il prevalere più o meno sollecito dell'influenza franca, l'èra di Spagna fu abolita in alcune regioni più presto, in altre più tardi. Così dall'*Arte di verificare le date* ricaviamo che la Catalogna l'abbandonò nel 1180, l'Aragona nel 1350, Valenza nel 1358, la Castiglia nel 1393. Dice il Brinkmeyer ⁴ che dal secolo IX in poi l'èra gotica va per regola sempre (*in der Regel immer!*) unita alla cristianità: ma tale asserzione è erronea, o per lo meno esagerata; poiché varî documenti, prodotti dal Merino e da altri, provano che, anche in secoli più recenti, poté essere adoperata sola ⁵.

« *Ex Capitolio. Anno ab Urbe condita MMCCCXXXIII, ab Orbe autem redempto. M.DC.LXXXI, die XV mensis Junii* ».

¹ Così, nell'es. citato poche linee più sotto, dall'èra 504 si toglie 38, e si ha 466: questo è il numero dell'anno dell'E. C., corrispondente al 504 dell'èra spagnuola.

² RÜHL, p. 206.

³ Vi sono Atti di Concili, anteriori al secolo VI, che portano la data secondo quest'èra; ma vi è stata aggiunta dopo (cfr. GROTEFEND, p. 24).

⁴ *Praktisches Handb. d. histor. Chronol.*, p. 34.

⁵ Esempio: carta di patti del 931: « *die viij kal. iulias sub era*

Hanno principio posteriore a quello dell'èra cristiana, le ère della Passione, di Diocleziano o dei Martiri, e l'Egira o èra maomettana.

L'èra della Passione spesse volte si confonde col computo comune dell'èra cristiana; ma, sebbene sia stata poco usata (e, per quanto ho veduto, solamente in Francia, e non oltre il secolo XI), non può negarsi che da scrittori o cronografi siasi considerata talvolta come un'èra speciale, il cui principio viene a cadere tra il 31 e il 34 anno di C. Così, un *Chronicon Sancti Dionisii*, compilato nei secoli IX-XII, ha all'anno 1033 quest'annotazione: « *Millenus annus passionis Christi* » ¹; e una carta di Folco di Anjou, del 1076-77, è datata in questo modo: « *Factum est anno a passione domini, millesimo quadragesimo quarto, ante solemnitatem Pentecostem* » ². Anche Corrado de Mure ³ insegna « *quod longe differt notare annum incarnationis domini et annum passionis domini* » ⁴.

Dell'èra di Diocleziano, che ha principio dall'anno 284, ho già fatto cenno nel capitolo precedente (pp. 168-169): aggiungo che ebbe origine in Egitto (dove si trovano datate con essa molte iscrizioni cristiane dal secolo V in poi, nonché la già menzionata tavola pasquale di Cirillo), e nel secolo VII assunse anche la denominazione di èra dei Martiri, perché rammemorava le grandi persecuzioni dei martiri fatte sotto quell'imperatore ⁵.

DCCCCLXIX, regnante d. n. Jesu Christo et principe Adelfonso in Legione (MERINO, *Escuela palaeographica*, tav. 8, 1).

¹ *Biblioth. de l'Éc. des Ch.*, XL (1879), p. 275.

² Ivi, XXXVI (1875), p. 405.

³ ROCKINGER, p. 477.

⁴ Dante accenna a quest'èra nei vv. 112-114 del canto XXI dell'*Inf.*:

Ier, più oltre cinqu'ore che quest'otta,

Mille dugento con sessantasei

Anni compier che qui la via fu rotta.

In questa terzina è indicato il plenilunio di marzo del 1300. La via dell'Inferno, essendo stata rotta per il terremoto avvenuto alla morte di Gesù, apparisce da questo calcolo che tale fatto viene assegnato all'a. 34 di C.; e concorda con quanto Dante stesso dice nel *Convivio*, trattato IV, cap. XXXIII.

⁵ GROTEFEND, p. 21; RÜHL, pp. 185-186.

L'èra maomettana prende principio dalla fuga di Maometto (egira) dalla Mecca in Medina, il quale fatto avvenne il 16 luglio 622: ma questa data di partenza non è un elemento sufficiente per trovare la corrispondenza tra gli anni cristiani e i maomettani, componendosi questi ultimi di 12 mesi lunari, ed essendo per conseguenza più corti 11 giorni ciascuno, rispetto ai nostri anni solari: intorno a che si consultino le opportune tabelle cronologiche ¹.

Rispetto alle relazioni che può avere l'èra maomettana colla diplomatica occidentale, osserviamo: che i diplomi arabi dei Sultani d'Egitto, concernenti trattazioni coi nostri paesi, usano costantemente, per la indicazione degli anni, l'èra predetta, pure adottando qualche volta, per la designazione del mese, la doppia nomenclatura maomettana e occidentale; e che nelle traduzioni latine o volgari di quei medesimi documenti vedesi talvolta segnato l'anno secondo il doppio computo cristiano e maomettano ².

26.

ÈRE DELL'IMPERO, DEI REGNI, DEL PONTIFICATO.

Il sistema di datare i documenti secondo l'èra del principe regnante deriva dai metodi romani del consolato e dell'impero. Si sa che in Roma gli anni si indi-

¹ RÜHL, pp. 255-266.

² Cfr. *I Diplomi arabi del R. Archivio Fiorentino*, ed. M. AMARI (Firenze, 1863). La corrispondenza del mese latino si trova indicata nei diplomi originali xxxiv (an. 1397), xxxv (an. 1414). — Dei documenti tradotti noto i seguenti:

num. xvii. Trattato fra Pisa e il principe delle Baleari (an. 1185): «*Et fuit hec carta scripta nonodecimo die mensis Saphar, anno a predicatione Macumet quingentesimo octuagesimo, anno vero dominicae incarnationis MCLXXXV, indictione secunda, ipsa die Kalendarum iunii.*»

num. xxix. Pace tra Tunisi e Pisa (an. 1264): «*Et fermòse questa pace per anni XX, la quale pace sempre sia ferma in de lo soprascripto termine a die xiiii de lo mese di Sciauel, anni LXII et DC, secondo lo corso*

cavano coi nomi dei consoli; e negli ultimi tempi dell'impero, essendosi talvolta trascurata l'elezione del console per causa di rivolgimenti, s'introdusse la data del post-consolato, che veniva a costituire una specie di èra, numerandosi gli anni da quello dell'ultimo console eletto colla formula «*Post consulatum N. anno primo, secundo ecc.*».

L'ultimo console eletto fu Basilio iuniore nel 541, dal cui postconsolato traggono la data parecchi documenti nel secolo vi; e avendo nel 566 o 567 Giustino II imperatore riassunta la dignità di console, altre carte di quel secolo e del seguente recano nella data il nome dell'imperatore e console ¹. La quale forma di datazione era stata imposta da Giustiniano nel capitolo primo della Novella XLVII (an. 537): *Ut nomen imperatoris instrumentis et actis praeponatur ecc.*: «... *Sancimus et eos quicumque gestis ministrant sive in iudiciis sive ubicumque conficiuntur acta, et tabelliones qui omnino qualibet forma documenta conscribunt (sive) in hac magna civitate sive in aliis gentibus, quibus nos praesidere dedit Deus, hoc modo incipere in documentis: Imperii illius sacratissimi Augusti et imperatoris anno toto, et post illa inferre consulis appellationem qui illo anno est, et tertio loco indictionem, mensem et diem....*».

Questa disposizione imperiale, pertanto, considera come elementi necessari della datazione legale la data degli anni dell'impero e la menzione del consolato: ma se dalla prima derivò con larghissimo sviluppo la datazione secondo le ère dei principati nel medio evo, la seconda non ebbe la stessa vitalità, e la sua applicazione fu scarsa nei

de li Saraceni, et sub annis Domini MDLXV, indictione VII, tertio idus augusti, secondo lo corso de li Pisani».

num. XLII. Patti commerciali dei Veneziani col Soldano d'Egitto (an. 1442): «*Datum nel millesimo rabesco a dì 29 de la luna chiamata Zemedelaue, anni 846, che corre nel nostro millesimo latin a dì primo ottobre 1442*».

¹ MARINI, *Papiri diplom.*, num. 94 e 95 (anni 627, 639): cfr. a p. 124.

tempi di mezzo: pur tuttavia è opportuno darne qui un cenno.

Col risorgimento delle città italiane risorse il nome e la dignità dei consoli: ma (dice il Fumagalli) « dal loro consolato non fu presa mai la data delle carte »¹. La quale negativa deve intendersi con discrezione. Non furono, è vero, in quei tempi come nei romani, menzionati i nomi dei consoli come indici esclusivi della data, ma s'aggiunsero alla data dell'era cristiana, come indicazione cronografica complementare.

Le più copiose testimonianze ci sono offerte dalle compilazioni storiche annalistiche dei secoli XIII e XIV, che ordinano la narrazione cronologica dei fatti secondo la successione dei nomi dei consoli e di altre magistrature cittadine succedute a quelli; ma ce ne forniscono esempî anche i documenti diplomatici².

È poi da osservare che qualche volta negli atti comunali si assunsero le date da alcune riforme di ordinamenti politici, le quali parve dessero principio a nuove ère, come avvenne in Roma nel 1143-44, quando per opera di Arnaldo da Brescia, pontificando Eugenio III, si restaurò il Senato, che stette in vita, tra agitazioni continue, fino all'inalzamento di Innocenzo III; e ne porge documento una lettera del Senato stesso, del 23 gennaio 1160, pubblicata dal Ficker, che ha, oltre l'era cristiana, la speciale data « *anno xvj restorationis senatus* »³.

¹ Istituz. diplom., II, 43.

² Vedasi, per es. la raccolta dei *Documenti dell'antica costituzione di Firenze*, edita dal SANTINI (Firenze, 1895: *Documenti di stor. ital.*, editi dalla R. Deputaz. tosc. di st. patria, vol. X), dove le carte riguardanti atti di giurisdizione o di procedura civile hanno in principio la menzione dei consoli o del potestà, colle formule « *Existentibus consulibus, Sedentibus Consulibus NN, Tempore domini Potestatis N* » e simili.

³ *Forschungen*, IV, p. 168. — In tempi assai più recenti, cioè nel 1524-25, Siena, liberatasi dalla signoria dei Petrucci e ricostituitasi, sotto la protezione di Carlo V, a un regime che parve di libertà (e riuscì invece a una durissima oppressione spagnuola) intitolò i libri dei suoi Atti pubblici: « *ab instaurata libertate anno primo, secundo* » ecc.

a) Date del regno e dell'impero.

Sotto i regni barbari la regola stabilita da Giustiniano, che sopra ho trascritta, rimase in vigore; ma con questa modificazione, che al nome dell'imperatore d'Oriente si sostituì quello del re nazionale.

La storia dell'uso dell'era regia, nelle carte così pubbliche come private del medio evo, può dividersi in due periodi:

1) uso esclusivo dell'era regia sino a metà del secolo nono;

2) uso di detta data, in unione a quella dell'era cristiana, divenuta principale, nei tempi successivi.

Primo periodo. Si comprendono in questo periodo i regni dei Longobardi, dei Merovingi, dei primi Carolingi, nei quali l'era regia viene assunta come esclusivo elemento di datazione, così nei diplomi regi come nelle carte private; se non che in Italia, fino dall'età longobarda è accompagnata dall'indizione, e in Francia non si ha questa seconda nota cronografica prima dell'800.

Tre sono le ère di Carlomagno: del regno dei Franchi (768), del regno longobardico (774), dell'impero (800); e tutte e tre sono adoperate nelle carte regie¹. Dai notari italiani, a detta del Fumagalli², fu quasi esclusivamente preferita la seconda; mentre rispetto ai successori di Carlo, tennero essi conto principalmente dell'era imperiale. Aggiungo su ciò qualche altra osservazione.

L'era longobardica o italica di Carlomagno prende incominciamento dalla presa di Pavia, che fu tra il 30 maggio e il 2 giugno 774, e Carlo l'adopera la prima volta, dandosi il titolo di « *rex Francorum et Langobardorum* », in un

¹ SICKEL, *Acta Karol.*, I, pp. 254-265.

² Istituz. diplom., II, 88.

documento dato in Pavia il 5 giugno 774 in favore del monastero di Bobbio¹. Le carte notarili italiane sogliono designarne il principio colla formula « *postquam Papiam civitatem ingressus est* » o altre simili.

Rispetto poi agli altri Carolingi, se vale come regola generale, che i notari italiani datarono le carte secondo l'era imperiale dei medesimi, vuolsi bensì aggiungere che tennero anche d'occhio le ère dei propri re italici, e anzi sembrarono preferirle quando questi erano in discordia coll'imperatore franco, o non avevano ancora fatto sottomissione al medesimo².

Secondo periodo. Dice il Mabillon³ che Carlo il Grosso fu il primo a introdurre (876) nei diplomi l'anno dell'Incarnazione unito a quello del sovrano regnante, ma il principio di quest'uso può rimandarsi più in là, se si tenga conto anche dei capitolari e dei formulari⁴.

È notevole, in ogni modo, che l'introduzione dell'era cristiana nei documenti coincide col disfacimento dell'unità dell'impero carolingio, come se, non essendo l'era dei re nazionali di universale diritto né universalmente riconosciuta, si sentisse il bisogno di avvalorare l'indicazione cronografica presa dagli anni del loro regno con un'altra data che avesse un carattere più generale e più unificante, qual'è l'era cristiana. E questa diviene d'ora in poi sempre più la base principale della datazione dei documenti; e la data regia, semplicemente complementare, perde poco per volta ogni importanza, in specie nei documenti privati⁵.

¹ MÜHLBACHER, *Regesta*, num. 161.

² Vedi, su ciò, le comunicazioni di E. MÜHLBACHER, nei tempi di Ludovico il Pio, di Ludovico figliuolo ribelle di lui e di Bernardo re d'Italia, in *Oesterr. Mittheil.*, II (1881), pp. 296-302.

³ *De re dipl.*, 201.

⁴ Cfr. DE ROZIÈRE, *Recueil de formules*; SICKEL, *Acta Karol.*; MÜHLBACHER, *Regesta*, ecc.

⁵ Narra il MALAVOLTI, *Histor. di Siena*, II, c. 181', che il Comune di Siena nel 1396 dichiarò che i contratti dove non era nominato l'imperatore, ancorché questa mancanza sia contraria alle leggi di Giustiniano,

Il computo delle ère dei principati offre in pratica molte difficoltà. Queste derivano o dalla determinazione incerta del primo giorno del regno; o dalle diverse ère di un regnante, che abbia riunite in sé varie corone; o dal metodo diverso usato dalle cancellerie nel computare queste ère, o dai cambiamenti di metodo che avvengono nel corso di uno stesso regno; o da errori materiali.

Vedasi per esempio (e lo determina autorevolmente il Sickel)¹ quello che accadde, dopo l'anarchia carolingia, nella cancelleria di Ottone I, restauratore dell'impero. Il punto di partenza del regno di lui è il dì 8 agosto 936, e tutte le datazioni dei documenti vanno in questo d'accordo sino al 948; ma da quest'anno in poi si comincia a contare in alcuni diplomi un'unità di più, e dal 954 il metodo errato prevale nel maggior numero dei casi. La prima discesa di Ottone in Italia (951) dà origine a una nuova era, che per altro non dura. Restaurato l'impero, la cancelleria tedesca fa uso degli anni del regno tedesco e di quelli dell'impero; l'italiana, del solo impero, stabilendone il punto di partenza al 2 febbraio 962, giorno della coronazione; se non che, in pratica, anche quest'ultimo computo non fu senza sbagli.

Del resto, le ricerche intorno ai molti e minuti problemi della datazione delle carte regie e di quella dei documenti privati desunta dall'era regia spettano alla diplomazia speciale.

È tuttavia di un certo interesse, anche politico, osservare come si datassero le carte notarili rispetto all'era regia nel caso di regno vacante, o nell'altro caso (che in diritto equivale al primo) dell'essere il re di fatto non legittimamente riconosciuto. Si tenevano varî modi: o si datava colle formule: « *imperio, regno vacante* » e simili; o si continuava a datare gli anni dal defunto imperatore

debbano ritenersi per validi, essendo tale regola, per la contrarietà delle fazioni, andata in desuetudine.

¹ MGH., *Diplomatum*, to. I, Otto I, praef.

o re; o si sostituiva la data del pontificato; o si usava la formula: «*regnante Christo*». Valgano alcuni esempî¹.

Una carta ravennate del 1042, benché regnasse allora Arrigo III succeduto a Corrado II, è datata coll'anno decimo del pontificato di Benedetto IX, e «*post obitum Corradi imperatoris terciò*», essendo la Chiesa in lotta con Arrigo².

Alcuni patti tra Orvieto e Siena degli anni 1202-1203 sono datati cogli anni V e VI di papa Innocenzo III³, «*tempore imperii vacante certo imperatore*»; essendo che in quel tempo si contrastassero il diritto all'impero Filippo di Svevia e Ottone di Poitou, eletti ambedue re di Germania.

Due altri documenti senesi del 1403 e del 1409⁴ sono datati «*in romano imperio imperatore vacante, ut dicitur*», «*ut Senis dicitur, Cesarea sede imperatore vacante*»: le quali formule corrispondono a queste condizioni di fatto: che dopo la deposizione di Venceslao (20 agosto 1400) regnava in Germania Roberto conte palatino con titolo di re di Germania; ma pel diritto italiano l'impero era vacante e tale rimase fino alla coronazione di Sigismondo (31 maggio 1433).

Della formola «*regnante Christo*» discorre ampiamente il Fumagalli;⁵ qui, senz'addentrarsi nella storia e nell'analisi della medesima, basterà stabilire che con essa si usò d'indicare un principato vacante, o la non riconosciuta legittimità del principe che teneva lo stato. Questa formola, del resto, fu più adoperata in Francia e in Inghilterra che non in Italia.

¹ Alcuni di questi furono da me comunicati alle *Oesterr. Mittheil.*, VII, pp. 465-466.

² FUMAGALLI, *Istituz. diplom.*, II, 89; ved. anche a pp. 93-94, per gli anni 894 e 896.

³ R. Arch. Sen., *Caleffo Vecchio*, cc. 32 e 32'.

⁴ Arch. cit. Pergamene *Patrimonio ecclesiastico*, 1403, luglio 9; Pergamene *Picciòli*, 1409, settembre 26.

⁵ *Istituz. diplom.*, II, 52-54. Si cita, ma non la conosco, una memoria del BLONDEL, *De formulae 'Regnante Christo' in veteribus monumentis usu*, Amsterdam, 1646.

Dell'Italia, cita il Fumagalli una carta dell'Archivio di Nonantola «data in Verona sotto il giorno 24 di agosto dell'anno 924, in cui, ucciso l'imperator Berengario, eragli succeduto nel regno Rodolfo di Borgogna, ma in Verona verisimilmente non riconosciuto ancora», la quale reca questa formola di datazione: «*post obitum Berengarii gloriosissimi imperatoris, regnante d. n. Jesu Christo, cuius regni non erit finis*»¹.

In Francia è frequente questa formola nelle carte dell'Abbazia di Cluny del decimo secolo², e pare che rimanesse in uso fino ai primi del XII: ³ in Inghilterra, sebbene il Fumagalli ponga il principio della medesima nel secolo VIII, la troviamo già adoperata nelle carte dell'Abbazia di Abingdon del secolo precedente⁴.

b) Èra del pontificato.

I primi pontefici datarono le lettere cogli anni dei consoli, poi con quello degli imperatori greci: ma Adriano I vi sostituì nel 781 l'èra pontificale⁵, e l'avervi aggiunto la formola «*regnante domino deo et salvatore nostro Jesu Christo cum deo patre et spiritu sancto*» ci dà, come bene osserva il Bresslau⁶, il significato politico di questa innovazione, volendo egli esprimere «l'immediata dipendenza del papa solamente da Dio».

¹ Di alcune carte toscane del secolo VIII, che hanno la formola «*Regnante Christo*», parlerò più sotto.

² A. BRUEL, *Etudes sur la chronologie des rois de France et de Bourgogne*, in *Bibl. de l'Éc. des Ch.*, XLI (1880). Eccone alcuni esempî dell'anno 936, nell'interregno tra la morte di Rodolfo di Borgogna e la incoronazione di Luigi d'Oltremare: «*Actum Chuniaco, regnante d. n. Jesu Christo*». — «*Deum imperantem, regem expectantem*». — «*Non habemus regem, regnantem d. n. Jesum Christum*».

³ GIRY, *Manuel*, p. 579.

⁴ Ved. *Chronicon Monasterii de Abingdon*, ed. J. STEVENSON (Londra, 1858), to. I, pp. 10, 31, 44, 56, 96, ecc.

⁵ JAFFÉ-K., *Regesta pontificum*, num. 2435.

⁶ *Handbuch.*, I, 836.

Restauratosi l'impero occidentale, l'era pontificia seguita ad essere notata interrottamente, o sola o unita coll'era imperiale, fino a Leone IX, sotto il quale questa seconda sparisce definitivamente dai documenti pontifici¹. E così questa evoluzione del modo di segnare le date non è da considerarsi come un semplice fatto cronografico, ma segna mirabilmente i passi e i progredimenti della potestà e dell'influenza politica del papato².

Quanto ai documenti notarili, l'era del pontificato è usata in essi assai più raramente della regia o imperiale, e l'uso più o meno largo, più o meno duraturo, della medesima dipende dalle diverse condizioni politiche in cui trovansi i singoli stati e territorî rispetto alla Santa Sede e ai suoi possedimenti e ai suoi diritti o alle sue pretese temporali.

La regola, considerata in modo generale, è che prima dell'introduzione dell'era cristiana (che sappiamo già non essersi fatta frequente se non dopo il Mille) la data del pontificato trovasi, o sola o accompagnata dall'era regia o imperiale, nei territorî sottomessi alla Santa Sede o che sono in intima relazione con questa; mentre nel regno longobardo e italico, e nei territorî indipendenti dalla supremazia e dall'influenza pontificia, si usa quasi esclusivamente la data regia.

Introdottasi poi l'era cristiana, quella del pontificato diviene una data complementare, di minore importanza, e si riduce dal secolo XII in poi alla semplice menzione del nome del papa regnante; e mentre essa perdura, anche nei tempi moderni, nei singoli luoghi dove il papa è re³, negli

¹ Se ne citano due sole eccezioni: in una bolla dell'anno 1076, emanata da Wiberto che fu antipapa col nome di Clemente II, e in altra di Pasquale II, del 1111, dopo la vittoria politica ottenuta su questo papa dall'imperatore Enrico V nella famosa convenzione di Sutri. — Cfr. BRESSLAU, *Handb.*, I, 837-838.

² Ved. i due opuscoli del PFLÜCK-HART.UNG e del MÜHLBACHER citati nel § 5, nota 4.

³ Una serie di pergamene dal secolo XIII al XVII, che si conservano nell'Archivio comunale di Cori, in provincia di Roma (descritte da

altri territorî cade in disuso presso i notari, e abbiamo testimonianze che, ad esempio, in Toscana di questa come dell'era imperiale non si teneva più conto¹.

Ma questa regola, che io dò in modo generale, non è senza eccezione; e le eccezioni stanno a confermare e chiarir meglio il significato politico dell'uso della data del pontificato nelle carte private. A dimostrare questo, bisognerebbe un particolare studio, che non può entrare nei termini del mio Programma: ma per saggio ne adduco due esempî.

La Toscana longobarda datava, secondo la regola generale, coll'era dei re longobardi, poi dei re carolingi; ma, sotto Adriano I, varie carte appartenenti al monastero di San Salvatore del Monte Amiata portano la data del pontificato, ed esclusivamente questa. La più antica è un instrumento di compra e vendita stipulato nel vico di Rofiniano (nel territorio di Chiusi) nel febbraio del 787, con questa formula di datazione: «*Regnante domino deo et salvatore noster Jesum Christo per infinita secula. Anno, deo propitius, pontificatu domini Adriano ter beatissimo et apostolici papa sexto decimo in sacratissimam beati Petri apostolorum principis sede, mense februarius, per indictione decima feliciter*»²; e in altre sei carte dello stesso pontificato³ è ripetuta la medesima formula. Ora questa formula è notevole per due ragioni: 1) per essere esemplata su quella

L. MARIANI, in *Arch. della Società romana di storia patria*, XIII (1890), p. 527 e sgg.) recano tutte la data del pontefice regnante coll'anno del suo pontificato e coll'indizione.

¹ Ho già detto, poc'anzi, del decadimento dell'era imperiale in Siena: aggiungo qui una testimonianza fiorentina rispetto all'era pontificia. — SER LAPO MAZZEI scrive a Francesco Datini il 4 febbraio 1397: «*Oggi pensando del modo di certa procura c'ha andare di fuori, mi venne a mente ricordarvi che diciate a ser Schiatta ch'abbi in ricordo, che se non pone il nome del papa, cioè del suo pontificato, quella che volete mandare a Vignone non sarebbe accettata.... o e' sarebbe a provare che qua non s'usa*» (MAZZEI, *Lettere*, ed. C. GUASTI, I, 191-192).

² BRUNETTI, *Cod. dipl. tosc.*, II, num. XXVII: cortesemente collazionata dal cav. A. LISINI, coll'originale che è in Siena.

³ Sono degli anni 787, 791, 793, 794: BRUNETTI, *ivi*, num. XXVIII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXIX, XL. — Cfr. C. CALISSE, *Documenti Amiatini* (Roma, 1894), e segnatamente le pp. 96-97.

di Adriano I, nelle cui lettere il « *regnante Christo* » esprime supremazia assoluta della Chiesa; 2) per essere codesto lembo di regione toscana, a cui appartengono i citati documenti, compreso tra i territori, che si dicono donati dalle Promissioni Carolingie alla Chiesa Romana: ora la presenza in tali documenti della data pontificia costituisce un elemento da tenersi in considerazione nella tanto combattuta controversia sulla sincerità, sulla efficacia e sul contenuto delle menzionate donazioni.

L'altro esempio ce l'offre la Sicilia dopo i Vespri (1282), quando Palermo e le altre città dell'Isola si ordinarono a repubblica federale, « *nomen romane matris ecclesiae invocantes* ». Si trovano allora documenti di Palermo e di Messina datati coll'era del pontificato; ma colla venuta di re Pietro di Aragona quest'uso, affatto eccezionale, cessò; e le carte notarili si datarono cogli anni del regno del nuovo signore ¹.

27.

DATE DEL MESE E DEL GIORNO.

Pochi sono in Italia i documenti datati colla sola indicazione dell'anno; dacché il documento italiano, avendo in generale un carattere dispositivo, ed essendo il titolo fondamentale dell'azione giuridica, ha bisogno che ne siano determinate con precisione le circostanze di fatto, di tempo, di luogo.

In Germania invece, come attesta il Ficker ², tali casi sono assai più frequenti e durano sino al secolo XIII; e se ne intende la ragione, considerando la natura diversa del documento germanico, che è documento di semplice prova. Le minute indicazioni cronografiche hanno pertanto in esso

¹ La notizia è data da G. COSENTINO, in *Arch. stor. sicil.*, XII (1887), pp. 40-42.

² *Beiträge*, I, 69.

un valore secondario, dacché poco importa di sapere quando precisamente il documento sia stato scritto, non riferendosi per certo la data ad esso, ma ad un fatto che era già compiuto, e aveva già acquistato pieno valore giuridico, prima che fosse scritto il documento.

Per regola generale, la datazione dei documenti si completa coll'indicazione del mese e del giorno.

Mese.

Parecchi documenti sino al secolo XII sono datati coll'indicazione dell'anno e del mese, senza quella del giorno.

Rispetto ai documenti anteriori al Mille, osservò il Fu-magalli ¹ che nelle carte lombarde del secolo VIII poche sono quelle che non abbiano anche la data del giorno; un po' più, nel secolo IX; mentre nel X quasi tutte sono designate colla sola data del mese; e non dissimili risultati ho raccolto dalle osservazioni fatte sulle carte toscane.

Nei secoli XI e XII torna in vigore, con sviluppo più o meno rapido secondo le diverse consuetudini locali, la data del giorno; così dall'esame fatto delle pergamene dell'Archivio Fiorentino credo di poter dedurre che in Toscana la data del giorno è sempre assai rara nel secolo X, poco più frequente nella prima metà dell'XI, frequentissima nella seconda metà. D'allora in poi si fa d'uso generale.

Giorno.

Quando si dice « giorno », è da avvertire che questo vocabolo si può prendere in un doppio significato. Se si considera il giorno dal levare del sole al suo tramonto, abbiamo il *dies naturalis*, che ha un numero d'ore variabile,

¹ *Istituz. diplom.*, II, 76-77.

secondo le stagioni, e a cui serve di compimento la notte; se si considera nell'intero giro che fa apparentemente il sole intorno alla terra, abbiamo il giorno proprio del calendario, che, stabilito secondo una misura fissa di 24 ore da una mezzanotte all'altra o da un mezzogiorno all'altro, si adatta regolarmente agli usi ecclesiastici e civili, e si dice *dies civilis*¹: questo è il giorno designato dai documenti, il quale può essere indicato o come giorno del mese, o come giorno della settimana, o secondo il calendario ecclesiastico.

Il giorno del mese si designa in tre modi:

- 1) per calende, none e idi, al modo romano;
- 2) a mese entrante e uscente;
- 3) in ordine diretto dal primo all'ultimo del mese.

È superfluo trattenersi sul sistema romano, che il medio evo accettò tale quale, pur verificandosi talvolta nell'applicazione qualche irregolarità². Fu questo sistema pochissimo usato nell'età barbariche, ma dopo il Mille riprese vigore, e nei secoli XII e XIII divenne d'uso quasi generale nei documenti notarili. La curia pontificia l'ha mantenuto nelle bolle sino ai tempi moderni³.

La denominazione di *kalendae* pel primo giorno del mese è tradotta nella lingua volgare colle forme «*calende, calendi*», e si adopera anche nei testi dove i giorni sono contati in ordine diretto. La sola presenza, pertanto, di tal

¹ Cfr. RÜHL, p. 7 e sgg. Per la divisione del giorno in ore, e per la nomenclatura, il computo e il significato delle ore medioevali, è principalmente da consultarsi il bel libro di G. BILFINGER, *Die mittelalterlichen Horen, und die modernen Stunden* (Stuttgart, 1892).

² FUMAGALLI, *Istituz. diplom.*, II, 73-74; RÜHL, p. 73.

³ Secondo una costituzione d'Eugenio IV, dell'11 settembre 1432 (OTTENTHAL, *Regulae Cancellarie apostolicae*, Innsbruck, 1888, p. 254, num. 111) le «*dizioni numerali*», che precedono i nomi delle calende, none e idi, dovettero d'allora in poi scriversi, non più in numeri, ma in lettere per disteso: «*.... ut in apostolicis litteris committendi crimen falsi per amplius occasio tollatur...; quod in antea dictiones numerales quae in dictis litteris ante kal. non. et idus immediate poni consueverunt, per litteras et sillabas extense scribantur, et ille ex dictis litteris, in quibus huiusmodi dictiones aliter scripte fuerint, non mittantur ad bullam*». — La detta costituzione fu poi rinnovata da altri papi.

vocabolo in un documento non può fare testimonianza che vi sia adoperato il computo romano; ma abbiamo altre prove dalle quali possiamo desumere che non solo la nomenclatura, ma il computo stesso, si infiltrò talvolta anche nei documenti di lingua italiana; e ne fa fede un codicetto volgare fiorentino degli anni 1255-1290, dove le date del giorno sono espresse generalmente a mese entrante e uscente, ma talvolta anche con riferimento alle calende «*dies tre anzi kalende magio* (1255): *dies quatro anzi kalende agosto* (1256)»¹.

Il metodo di contare i giorni a mese entrante e uscente consiste nel dividere il mese in due quindicine (come già i Greci lo divisero in tre decadi) e contare i giorni della prima quindicina in ordine diretto, quelli della seconda in ordine inverso, in modo che «*die secundo, tertio ecc. exeunte mense*» indica il penultimo, il terzultimo, ecc. giorno del mese. L'ultimo giorno del mese è sempre chiamato *ultimo*, se anche vi si aggiunge la formula «*exeunte mense*». Inoltre trovansi esempî della formula «*mense intrante*» applicata ai giorni della seconda metà del mese², i quali in tali casi devono considerarsi come numerati in ordine diretto, e conseguentemente il sistema non ha più alcuna differenza dal metodo moderno, salvo una formula inutile di più.

Questo metodo a mese entrante e uscente, detto comunemente, sulla testimonianza di Rolandino, «*consuetudo Bononiensis*»³, è cominciato a essere usato in Italia avanti

¹ C. PAOLI, *Notizia di un codicetto fiorentino di ricordi*, scritto in volgare nel secolo XIII, in *Miscellanea Caix-Canello* (Firenze, 1886, p. 92). Anche nei Conti di ser Ciappelletto (*Giorn. stor. della lett. ital.*, IV, 349 e 355) sono da notarsi le espressioni: «*dì uno anzi settembre, dì uno anzi dicembre*», che si avvicinano al calcolo delle calende.

² Cfr. un documento fiorentino del 1309: «*die xxxij intrante mense septembris*», da me citato in *Oesterr. Mittheil.*, VII, 465; e aggiungasi questo passo della Cronica di SALIMBENE, p. 69: «*Et hoc fuit die dominico xvj intrante mense iunii*» (1247). — Anche H. GERAUD, illustrando nella *Bibl. de l'Éc. des Ch.*, Serie I, to. II, pp. 272-280, un *Calendrier perpetuel portatif dressé l'an. 1381*, notò che la formula «*mense intrante*» vi si trova applicata anche ai giorni della seconda metà del mese.

³ Cfr. BRUNETTI, *Cod. dipl. tosc.*, I, 53; BRESSLAU, I, 824; RÜHL, p. 75.

al Mille: e ne offrono esempî antichissimi in Toscana una carta lucchese, del 5 novembre 757, «*quinto die intrante mense novembri*»; una di Chiusi, del 21 agosto 858, «*mense augusto exientis undecimo die*»¹. Il massimo fiorire di tal metodo è dall'XI al XIII secolo, e non solo nelle carte notarili, e in altri libri e documenti archiviali, così latini come volgari², ma anche presso i cronisti. In questi le espressioni «*entrata di mese, uscita di mese*», e simili, indicano in modo generico il principio e la fine del mese; ma altre volte determinano in modo preciso la data del giorno presa dal principio o dalla fine di un dato mese, come ne dà esempî, una Cronichetta pisana del 1279, edita da E. Piccolomini: «*La Melora fu facta.... mille CLVII die XX isciente aprili*» (11 aprile): «*La sconfitta di Motrone ne' MCLXI, di iovedi al quinto di isciente novembre*» (26 novembre) ecc.

Del calcolo del mese entrante e uscente trovansi esempî anche fuori d'Italia. In Francia, e segnatamente nelle regioni meridionali, fu adoperato, a detta del Giry, dal secolo IX al XII; e il Rühl ne indica l'uso in Germania dalla seconda metà del secolo XII alla prima del XV⁴.

Resta infine il modo di numerare i giorni del mese in ordine diretto. Nato in Oriente, si trasferì di là nel settentrione⁵, e quindi nei paesi occidentali, signoreggiati dai barbari, dove prevalse sul sistema romano. Soprattutto poi dagli altri due sistemi, di cui sopra ho fatto menzione, ma non dismesso in modo assoluto mai, ebbe nella

¹ BRUNETTI, I, pp. 53, 563.

² Per es. in una lettera mercantile senese del 1265 (PAOLI E PICCOLOMINI, *Lettere volg. sen.*, p. 49) il penultimo giorno di novembre è espresso in questo modo: «*Letera per lo primo méso de la fiera di Treseto in anni Sessanta e cinque, fata domenica due di isciente novembre, e die muovere l'altro di*». — Nelle addizioni allo Statuto Senese dei Lanaiuoli, 1298-1369 (*Statuti volg. Senesi*, ed. POLIDORI, I, 313), la festa di S. Orsola, che cade il 21 ottobre, è designata come appresso: «*Undici di all'uscita d'octovre si debba guardare la festa delle undici milia vergini, la quale si celebra nel vescovado*».

³ Pisa, 1877.

⁴ GIRY, p. 133; RÜHL, p. 76.

⁵ SICKEL, *Acta Karol.*, I, 220.

sua semplicità tanta forza di resistenza, da sopravvivere a tutti e divenire, come oggi è, universale.

Il giorno della settimana si indica in due modi.

Il primo è col nome proprio del giorno: i quali nomi proprî, desunti nell'antichità dai nomi degli dèi pagani, ossia dei pianeti reggenti (Sole, Luna, Marte, Mercurio, Giove, Venere, Saturno), in parte sopravvissero nel medio evo e nell'età moderna, in parte si trasmutarono nella forma e nella sostanza, secondo le diverse razze dei popoli, le diverse lingue e le influenze religiose.

Presso i popoli latini rimasero immutabili cinque dei vecchi nomi pagani; dal lunedì al venerdì¹: ma il primo giorno della settimana assunse fino dai tempi evangelici il nome di giorno del Signore, d o m e n i c a (*dies dominicus, dies dominica*), e l'ultimo riassunse la denominazione ebraica di s a b a t o.

L'altro modo, di rito ecclesiastico, consiste nel dare ai giorni di lavoro il nome di *feriae*, chiamando *feria secunda* il lunedì, *tertia* il martedì, *quarta* il mercoledì, *quinta* il giovedì, *sexta* il venerdì. Al giorno festivo iniziale della settimana rimane il nome di *dies dominicus*, e anche il *dies sabbati* raramente è designato col nome di *feria septima*². Questa nomenclatura, che è quasi una reazione della Chiesa contro la persistente e resistente tradizione pagana, si trova usata non di rado anche in documenti non ecclesiastici.

Il Fumagalli³ pone al secolo XII il principio del datare le carte coi giorni della settimana; ma qualche raro esempio può citarsene anche prima del Mille.

Il Wüstenfeld ha osservato che nei documenti longobardi questa forma di datazione non si trova mai, e «appena

¹ Mercoledì, peraltro, nel volgare italiano è stato anche chiamato *Mezedìma*, che corrisponde al *Mitwoch* dei Tedeschi.

² BEDA, *De temporum ratione*, cap. 8; ISIDORUS HISPAL., *Origin.*, V, 30. Sulla «settimana e i suoi giorni» è interessante e largamente istruttivo il § 7 della *Chronologie* del RÜHL, pp. 49-63.

³ *Istituz. diplom.*, II, 83.

nel seguente secolo diventa regola in Alemagna,... e in Italia è tuttavia straordinarissimamente rara pur anco sul finire del secolo IX »¹.

Il Ficker ne adduce esempî da documenti regî dell'epoca Ottoniana, ma dice che, in genere, tale uso è estraneo alla cancelleria, e che vi fu introdotto da notari italiani². Insomma, rispetto alla generale espansione di questo modo d'indicare i giorni, si torna all'età designata dal nostro Fumagalli; e le possibili e isolate eccezioni non infirmano la regola.

Devesi inoltre avvertire che l'indicazione del giorno della settimana fu, in ogni tempo, usata come nota complementare della data del giorno del mese.

Resta che diciamo della indicazione dei giorni desunta dal calendario ecclesiastico, cioè dalle feste mobili e fisse della liturgia cattolica; la quale indicazione non si accompagna alla data del giorno del mese, ma sta in luogo di quella. In questo sistema si prende una festa qualsiasi del calendario come punto di partenza o d'arrivo, e il giorno che si vuole designato, viene indicato col nome che ha nella settimana e messo in relazione di *ante* e di *post* colla festa predetta, come si direbbe: lunedì dopo San Giovanni; mercoledì prima di Santa Lucia; venerdì dopo l'Esaltazione della Croce, ecc.³.

La festa, che viene assunta come base del computo, si indica o col nome del santo; o colle prime parole dell'Inno, come *Invocavit* (prima domenica di Quaresima), *Laetare* (quarta domenica di Quaresima), *Quasimodo* (domenica dell'ottava di Pasqua), *Viri Galilei* (Ascensione)⁴;

¹ *Arch. stor. ital.*, N. S., to. X, parte I, p. 73.

² *Beiträge*, I, 209, 210; II, 516, 517, 549.

³ Ne darò esempî più avanti. Aggiungasi il seguente esempio di una capitolazione tra Siena e Firenze del 1245 (*Caleffo Vecchio*, c. 247), dove il giorno della settimana, indicato, è lo stesso di quello della festa: « *die martis festivitatis Sancte Marie de mense augusti* ».

⁴ Questa espressione è divenuta anche popolare. Un vecchio proverbio fiorentino dice: « Fino ai Viri Galilei io non muto i panni miei ».

o con altre denominazioni speciali, come *Coecus natus* (mercoledì della quarta settimana di Quaresima), *Candelora*, *Candelara* ecc. (2 febbraio, Purificazione della Vergine), *Carnasciale* (ultimo giorno di Carnevale), *Carnisprivium* (giorno delle Ceneri o prima domenica di Quaresima), ecc.

Per il ragguaglio dei giorni così indicati colle date che essi hanno nel mese è necessario anzitutto stabilire con precisione la data della festa che è la base del computo: al quale effetto giova ricorrere ai trattati e manuali di cronologia, i quali, dall'*Art de vérifier les dates* sino al Grotefend, al Brinckmeier, al Kopallik, al Giry, al Cappelli, danno tavole e liste sufficienti dei Santi e delle date delle loro feste, nonché il glossario della nomenclatura che si usava nel medio evo, così nella liturgia come nel linguaggio popolare, per indicare, in altri modi, le domeniche e le altre feste dell'anno ecclesiastico.

Il sistema di indicare i giorni secondo il calendario ecclesiastico fu frequentissimo in Francia, così negli atti amministrativi come nei documenti diplomatici, e non meno frequente, dalla metà del secolo XIII, in Germania¹.

In Italia lo adottò la cancelleria Angioina per influenza francese, ma nei documenti e nelle scritture private fu poco in uso; e, a questo proposito, è notevole come nelle relazioni che i mercanti nostri ebbero continue e fiorentissime con la Francia, i documenti che hanno carattere ufficiale siano datati, rispetto all'indicazione dei giorni, secondo lo stile francese basato sul calendario ecclesiastico, mentre negli atti tra italiani e italiani si adopera lo stile nazionale d'indicare il giorno col numero che ha nel mese².

¹ Nei tempi anteriori l'indicazione dei giorni secondo le feste ecclesiastiche si adopera volentieri nel testo dei documenti, per indicare certi termini mercantili o legali di scadenza, ma si mostra di rado nella vera e propria datazione, e particolarmente in quella dei documenti regî sino alla fine del secolo XII (BRESSLAU, I, 827-829). — Per quanto riguarda i « termini » dei pagamenti, le osservazioni del Bresslau possono applicarsi anche all'Italia, dove l'uso continua anche nei secoli più recenti.

² Ciò ho osservato nei *Documenti di Ser Ciappelletto*, del sec. XIII, da me pubblicati nel *Giorn. stor. della letter. ital.*, anno 1885, to. IV, p. 329 e sgg.

NOZIONI COMPLEMENTARI E CRITICHE SULLE DATE.

Fin qui abbiamo studiato la datazione dei documenti rispetto ai diversi computi cronologici, che ebbero corso nel medio evo; dobbiamo ora considerarla nelle relazioni che essa ha col documento stesso e col fatto documentato. È un'indagine non scevra di dubbî e di difficoltà, nella quale bensì la diplomazia moderna ha recato grandissima luce, applicandovi criterî nuovi, che importa conoscere.

Si credette dai vecchi diplomatisti che le diverse indicazioni che si contengono nella data di un documento (luogo, anno, mese e giorno) dovessero sempre e necessariamente riferirsi a un momento unico; e tale massima è stata seguita, ad esempio, nella compilazione dei registi imperiali e pontificî (ved. Böhmer, Jaffé, Stumpf-Brentano, ecc.), e n'è stato dedotto, in modo che pareva ineccepibile, l'itinerario dei re e dei papi.

Ora, se questa supposta unicità della data rimane per moltissimi casi la regola, ce ne sono altri parecchi in cui si palesano tra la data e il documento contraddizioni notevoli di tempo, di luogo, di circostanze storiche. Queste, considerate superficialmente, pare che non abbiano altra spiegazione possibile se non quelle dell'errore o dell'arbitrio o della falsità. Ma le nuove ricerche sui diversi passi della documentazione hanno ora stabilito altre norme critiche, dalle quali si desume che tali contraddizioni sono,

Nei conti ufficiali in lingua latina, fatti coi dati forniti da Cepparello Diotaiuti da Prato (il Ser Ciappelletto del Boccaccio), ma non dettati né scritti da lui, il giorno è indicato, secondo il metodo francese, col nome che esso ha nella settimana e col richiamo alla più vicina festa ecclesiastica; per es.: *die mercurii ante nativitatem beati Iohannis Baptiste* (22 giugno 1289); *die lune ante festum beati Barnabe apostoli* (6 giugno 1295). Ma nei conti scritti in volgare dalla propria mano di Cepparello, e financo nelle sue annotazioni ai conti ufficiali, il prestatore italiano si attiene al metodo patrio, indicando il giorno del mese in ordine diretto.

in parecchi casi, soltanto apparenti, e si spiegano razionalmente con riferire la data a momenti diversi, senza che ne venga offesa o diminuzione di fede alla genuinità del documento.

Alcun che di simile era stato intraveduto anche dai vecchi diplomatisti, e ne abbiamo qualche accenno nel Lupi e nel Fumagalli, a proposito di un diploma di Carlo il Grosso dell'883, nel quale apparisce una certa contraddizione tra il *datum* e l'*actum*, cioè tra le indicazioni di tempo e di luogo; e questa contraddizione i due diplomatisti conciliano, riferendo le due date a due momenti diversi; di che il Fumagalli cita pure altri esempi¹.

Più recentemente, nella prefazione al vol. XXI del *Recueil des Historiens des Gaules et de la France*², a proposito delle date spesso contraddittorie dei documenti di Filippo il Bello, si è notato che questo dipende dall'aver egli lasciata gran parte delle cure dello stato ai suoi ministri. Così, da questi si spedivano documenti regi in assenza del re, datati dal luogo dove l'affare era trattato e come se il re vi fosse presente, e nello stesso tempo altri ne spediva egli stesso, datandoli dal luogo dove realmente si trovava.

Più risolutamente esaminò la questione il Sickel nel suo libro sugli *Acta Karolinorum*³, e preparò la via a definirla, rifiutando il preconcetto della unicità assoluta della data e della coincidenza necessaria del *datum* coll'*actum* e delle indicazioni di luogo con quelle di tempo, e distinguendo i vari momenti che può avere la preparazione, la fattura, la spedizione di un documento. Ma quegli che ha stabilito in modo definitivo la nuova dottrina, e può dirsi fondatore e autore, è il prof. Julius Ficker, nella magistrale

¹ M. LUPU, *Cod. dipl. Bergom.* (Bergamo, 1784), I, 927 e sgg.; FUMAGALLI, *Istituz. diplom.*, II, 95-99. — Il FICKER, *Beiträge*, II, 246, 278, ristabilendo l'itinerario di Carlo, e rettificando la data, da 22 giugno a 23 luglio, mostra che questa contraddizione non c'è; ma, a ogni modo, l'esempio era da citarsi come un germe della nuova dottrina diplomatica rispetto all'interpretazione delle date. — Cfr. MÜHLBACHER, *Reg. Carol.*, num. 1625.

² Paris, 1855, edd. GUIGNIAUT e DE WAILLY.

³ Ved. specialmente le pp. 235-238.

sua opera dei *Beiträge zur Urkundenlehre* (Contributi alla dottrina dei documenti)¹, nella quale sono analizzati con minuziosa cura i rapporti che hanno o possono avere tra loro l'azione, la documentazione, la datazione, con precipuo riguardo ai documenti regî, pur tenendo conto delle carte e delle notizie private².

Ora, per orientarsi in questa difficile questione critica circa la retta attribuzione delle date, due sono gli argomenti che possono giovarci: primo il formulario delle date; secondo, l'analisi dell'intima costituzione del documento, e delle circostanze storiche in cui essa si va formando.

Le formule delle date sono varie, ma tutte possono ricondursi a queste principali: *Actum*, *Factum*, *Datum*, *Scriptum*. Possiamo dire in genere che *Actum* e *Factum* contengono in sé l'idea di un riferimento all'azione, e *Datum* e *Scriptum*, alla documentazione; ma tale riferimento non può stabilirsi in modo assoluto³. *Actum* e *Datum* (*Data*) rimontano ai tempi romani, e continuano con uso larghissimo nel medio evo, applicandosi la prima formula ai documenti privati, l'altra ai pubblici e in genere all'epistolografia.

Nei documenti regî si adoperava la doppia formula del *Datum* e *Actum*, con varia attribuzione. L'una o l'altra semplicemente si adoperava nei diplomi regî dei Longobardi; l'una e l'altra insieme sono fuse nella formula merovingica *Datum quod fecit* (quando non è semplicemente *Datum*): la

¹ Innsbruck, 1877-78, voll. 2. — *Neue Beiträge* ha pubblicato lo stesso FICKER nelle *Oesterr. Mittheilungen*, trattando punti speciali della diplomatica regia.

² Il GIRY ne ha fatto una succinta esposizione nel cap. VII del libro quarto del suo *Manuel de diplom.* (pp. 577-589); e il BRESSLAU, *Handb.*, capp. XIV e XVI, vi ha aggiunto nuovi schiarimenti e importanti osservazioni.

³ Sulle formule delle date vedansi le acute osservazioni del FICKER in *Beiträge*, I, p. 64. Notinsi particolarmente quelle concernenti *Factum*: la formula può riferirsi all'azione, se si dice « *facta sunt haec, facta est traditio* » ecc., ma va alla documentazione, quando si dice « *facta est carta* » ecc.

distinzione comincia coi Carolingi, nei cui documenti il *Datum* sta coll'indicazione del tempo e l'*Actum* con quella del luogo. Questa regola continua a valere nell'età delle dinastie Sassone e Salica, ma non più in quella degli Svevi. In questa vediamo, al contrario, essere assegnato al luogo il *Datum*, e al tempo l'*Actum*; ovvero si adoperava il solo *Datum* (rarissimamente l'*Actum*) per le indicazioni riunite del tempo e del luogo; e così è pure della formula « *Datum per manus* » dei protonotari regî di questo periodo.

Rispetto ai documenti pontificî ricordiamo che gli antichi privilegi hanno le due formule distinte dello *Scriptum* e del *Datum per manus*: la prima, senza alcuna data o con vaghi accenni; la seconda, colle precise indicazioni del tempo e del luogo. Tutte le altre bolle, brevi, ecc. hanno la semplice formula del *Datum*.

Actum, *Factum*, *Scriptum* e simili sono le formule dei documenti privati, e comprendono generalmente, con un riferimento complessivo, il tempo e il luogo. Aggiungerò che, mentre nei documenti di pubbliche autorità, nei giudiziari, negli epistolari, la collocazione della data sta nell'escatocollo, varia è la regola nei documenti privati.

In parecchi documenti anteriori al Mille si enunciano in principio le date di tempo specificatamente, e in fine si aggiunge quella di luogo, richiamando insieme le altre indicazioni cronografiche, già prima enunciate, colla formula « *regno, indictione et die suprascriptis* », o simili. Coll'andare del tempo è prevalso l'uso di raccogliere nel protocollo iniziale, dopo la invocazione, o tutta intera la datazione di tempo e di luogo, aggiuntivi anche i testimoni, o almeno porre in principio le date di tempo e nell'escatocollo le date di luogo e i testimoni¹.

La molteplicità di queste formule delle date, la loro

¹ Si dà pure il caso, raro ma non rarissimo, della doppia enunciazione delle date in principio e in fine del documento, come ho osservato, per es., in un documento orvietano del 24 gennaio 1257 (Arch. Sen.), in un palermitano del 5 giugno 1327 (Arch. Fior.), in un breve di Giulio II del 5 gennaio 1512 (Arch. Fior.), ecc.

diversa collocazione, la ripartizione delle medesime con diversa attribuzione al tempo e al luogo, danno già un argomento per ammettere la possibilità che il momento storico della datazione non sia unico nè indivisibile. E rispetto al *Datum* e *Actum* questo era già stato avvertito anche in Formulari del medio evo¹: ma il significato etimologico di queste formule poco per volta si trasmuta o si smarrisce, e conseguentemente il semplice tenore della formula non può darci una norma precisa rispetto all'attribuzione delle date.

Bisogna pertanto valersi di un altro argomento più sicuro, dico, del modo di formazione del documento.

Già di questo ho discusso nel cap. 10, e mostrato come il «divenire» di un documento sia costituito di momenti diversi: diversi nel fatto, e che possono essere anche diversi nel tempo. Non diciamo che questo secondo caso sia la regola, ma certo rappresenta numerose eccezioni alla regola fondamentale dell'unicità della data.

Azione e documentazione si raccolgono in un momento storico unico nei documenti pubblici, che hanno carattere di decreti e mandati esecutivi², e nei documenti privati di carattere dispositivo (*chartae*), compilati secondo il diritto notarile italiano, nei quali l'azione e la documentazione necessariamente coincidono. Ma nei documenti pubblici, che contengono concessioni, patti, conferme, ecc., e nei pubblici e privati, che si comprendono nell'ampia categoria delle

¹ Ved. il *Formularium Baumgartenbergense*, in ROCKINGER, p. 778: «*Notandum quod est diferencia inter datum et actum. — Datum quidem inportat solummodo tempus in quo datur litera. Actum autem inportat tempus in quo ea facta sunt super quibus litera datur. — Solet ergo actum precipue scribi in literis contractuum, ubi videlicet contrahens et is cum quo contrahitur mutuas habent actiones. Datum vero scribitur precipue in literis graciaram et donacionum, ut sint litere indulgenciales et questuose, et in literis procuratoris et comissionis, ubi nulla actio est inserta. — In quibusdam tamen literis utrumque scribi debet sic: actum et datum anno domini etc.; cum videlicet in litera aliqua actio agitata exprimitur et tempus nichilominus conscripta litera ignorari non licet.*»

² Cfr. BRESSLAU, *Handb.*, I, 711-713.

notitiae (cioè fanno testimonianza di un azione già compiuta e perfetta prima della documentazione), è veramente il caso di distinguere diversi momenti storici: quello dell'azione, e quelli dei diversi stadi della documentazione¹.

Le questioni cronologiche che ne derivano riguardano principalmente i documenti regi, come ha largamente dimostrato il Ficker; raramente i pontifici²; e quanto ai privati, più la documentazione germanica che l'italiana³.

Ora, la moderna diplomatica ha stabilito, in modo non più discutibile, che nei casi nei quali i diversi atti che contribuiscono alla formazione definitiva del documento non coincidono in un momento storico unico, la data scritta in esso documento può riferirsi a un momento piuttosto che a un altro di azione e di documentazione; e può riferirsi tutta insieme, oppure le diverse parti riportarsi a momenti fra loro diversi.

Questa è, in termini generalissimi, la regola fondamentale, e basta qui averla semplicemente enunciata: ma giova aggiungere che le varietà dei casi sono infinite. Lo studio critico delle date, delle contraddizioni apparenti o effettive che si incontrano nelle medesime, delle deduzioni che ne dobbiamo trarre rispetto alla sincerità o falsità dei documenti, è uno studio da farsi, caso per caso, e non è senza difficoltà nè senza pericolo.

¹ Un significante esempio della diversità effettiva di questi momenti, nel diritto non italiano, ci è offerto da un documento di donazione del conte Roggero di Hereford (1148-63) in *Bibl. de l'Éc. des Ch.*, XL (1879), p. 183: «*Quoniam servis Dei duobus modis succurrendum est, et exhibitione beneficium, et contra omnia impedimenta probatione munimenti*», Roggero predetto fa donazione di certe terre al priorato di Monmouth col simbolo di un anello nelle mani del vescovo di Hereford (*per aureum anulum posui*), e la conferma con questa scrittura (*et nichilominus scripto meo et sigillo apposito confirmavi*).

² Cfr. BRESSLAU, *Handb.*, I, 726-727, 386. — Ved. la mia *Miscell. PD*, num. VI, in *Arch. stor. ital.*, 1881, dove si dà notizia di un privilegio di Leone X, 25 dicembre 1513 (Natale), ai Fiorentini. Il documento ha in fine la data soprascritta, mentre nel testo di esso si parla del *die nativitate domini* come *proxime preterito*: la data dunque riferisceci a un'azione anteriore; e sebbene venga applicata materialmente al documento, questo per certo fu scritto dopo.

³ FICKER, *Beiträge*, I, 63-64 e altrove; BRESSLAU, I, 728 e sgg.

La diplomatica generale non può fornire la ricetta pronta per tutti i casi singoli; ma, posta la regola fondamentale, questa abbiano gli studiosi in considerazione come lume indicatore della via sicura, e sappiano valersene nei casi speciali con prudente discernimento, e in quanto essa si adatti colle particolari circostanze storiche di un dato fatto o di un dato documento.

Tengasi poi in mente, nella critica delle date, che (pure accettando la nuova dottrina sopra esposta) non si escludono in modo assoluto altre ragionevoli ipotesi.

E, prima di tutte, la possibilità dell'errore. Questo può intervenire, senza alcun dolo né colpa di chi lo commette, o per ignoranza, o per inavvertenza, o per uno sbaglio puramente materiale; e, in cosiffatti casi, non basta per tacciare di falsità un documento ¹.

Restano, in fine, le ipotesi dell'arbitrio e del dolo, e questi due casi, senza dubbio (e più il secondo che il primo), danno indizio di falsificazione voluta. Ma anche in questo giudizio è da procedere con discretezza. Le conseguenze che derivano da tale fatto arbitrario o doloso, possono essere due: o che tutto il documento sia dichiarato falso, o che la falsità si limiti a una semplice alterazione nelle date di un documento sincero. Spetta al buon criterio degli studiosi saper indagare e saper distinguere.

¹ Il cardinale BEMBO, in una lettera riferita da L. DE MAS-LATRIE, in *Bibl. de l'Éc. des Ch.*, XXXVI (1875), pp. 304-306, a proposito di un breve di Leone X, sospettato di falsità per una contraddizione tra le due date dell'anno cristiano e dell'anno del pontificato, scrive: « non doversi per niente allegar falsità in questo caso, ma error et inadvertenza del scrittor, sì come alle volte, massimamente quando le spedition si fanno in troppa fretta, suole accader ». — Il breve sospettato di Leone recava la data del 17 giugno 1517, anno quarto, mentre doveva dire 1516.

VI

CARATTERI ESTRINSECI DEI DOCUMENTI

I caratteri estrinseci dei documenti sono:

- la scrittura;
- le materie scrittorie;
- le forme esteriori;
- i sigilli.

Della scrittura e delle materie scrittorie ho discorso nei primi due Libri di questo Programma: ma sarà utile riassumere qui brevemente quel tanto che in più particolar modo spetta alla diplomatica, facendovi le opportune aggiunte.

29.

SCRITTURA.

Rispetto alla scrittura, ho già notato che Corrado de Mure insegna altra mano richiedersi per la scrittura dei libri (*quaterni*), altra per quella dei documenti (*epistolae*). Con che si viene a dire che, mentre la scrittura nel suo andamento artistico e storico generale procede con evoluzione uniforme, possono bensì le diverse specie di monumenti grafici avere caratteri speciali. Ora, come nel capitolo 13 del Libro II ho discorso della scrittura propria dei libri, così importa qui considerare quella dei documenti.

Non è il caso di trattarsi sulle scritture maiuscole, il cui uso nei documenti è rarissimo e affatto eccezionale. La scrittura dei documenti è in generale minuscola o corsiva; salvo che può trovarsi in diplomi od anche in carte private, per cagione d'ornato o per più evidenza, qualche formula, qualche nome proprio o qualche linea di scrittura in caratteri capitali o onciali; e inoltre

scrivonsi in caratteri allungati (che possono assimilarsi ai maiuscoli, sebbene generalmente siano di forma minuscola) il protocollo iniziale dei diplomi regî e dei pontifici, e una parte dell'escatocollo dei primi.

Quando Corrado de Mure parla della forma di scrittura da adoperarsi « *in epistolis* », intende certamente dei documenti pubblici, e la distingue in « *bona, melior, optima* », riserbando quest'ultima « alle indulgenze, ai privilegi, alle conferme e alle costituzioni ». Allora, infatti, la forma cancelleresca della scrittura era già fissata, ma nei tempi anteriori era passata per vari rivolgimenti, dei quali ho già parlato nel I Libro *.

30.

MATERIE SCRITTORIE E FORME ESTERIORI.

Lascio da parte le materie archeologiche, sebbene anche esse, e in specie i metalli, le pietre, le tavolette cerate, abbiano non di rado relazione colla diplomazia e mi limito, richiamando in parte ciò che già ho detto, ai documenti in papiro, in pergamena e in carta.

Su papiro sono i più antichi documenti, e l'uso di esso dura per i documenti regî sino all'età carolingia, per i privati sino al x secolo, per i pontifici sino all'xi¹.

Dal secolo vii fuori d'Italia, dall'viii in Italia, cominciano i documenti in pergamena.

* [Il Paoli, nell'edizione vecchia, riferiva a questo punto varie notizie sulle scritture documentarie; per ragione d'opportunità l'editore ha pensato di trasportarle nel volume I].

¹ In aggiunta alle indicazioni già date su quest'argomento nel libro II, noto un eccellente opuscolo di P. KEHR, *Ueber eine römische Papyrusurkunde in Staatsarchiv zu Marburg* (Berlin, Weidmann, 1896). Vi sono descritti e illustrati quattro frammenti papiracei provenienti dal Monastero di Hersfeld: uno contiene il lembo estremo di un documento pontificio, forse del x secolo, di cui rimane la sola bolla plumbea, gli altri sono avanzi di un documento privato romano di enfiteusi, rogato da un « *Johannes scribarius et tabellio urbis Romae* » e attribuibile allo stesso secolo.

Della carta non abbiamo documenti più antichi del secolo xii, e l'uso legittimo di essa negli atti politici, cancellereschi e notarili, fu assai più tardo.

Diciamo ora delle forme e di altre particolarità esteriori del materiale scrittorio adoperato per i documenti del medio evo.

Come i libri si dividono in volumina e codices, così le forme dei documenti sono principalmente due: a rotolo e a carte piegate.

La forma del rotolo è la più antica e, pei papiri e le pergamene, la più generale: le pergamene hanno continuato ad essere arrotolate anche nei tempi moderni¹.

Non così è dei documenti in carta, per i quali la forma del rotolo è eccezionale, e, come già dissi, si riduce, più che altro, a inventarî di documenti e di possessioni e a minute di lettere pontificie. Aggiungo che di tal forma (rotuli) sono anche le suppliche che si presentano alla curia pontificia per benefizi e altre grazie, e che sono poi convalidate dalla segnatura del papa o dei suoi commissarî, intorno alle quali sono da vedersi le Regulae Cancellariae apostolicae, emanate dai diversi pontefici.

I documenti a rotolo sono di regola scritti nella sola parte interna; ma hanno assai spesso delle note tergalì, che contengono brevi transunti, contemporanei o posteriori, note di registrazione, d'archivio, di tassazione, di possesso, ecc., utilissime per la storia della provenienza e della tradizione dei documenti stessi. Note simili, specialmente riferentisi alla spedizione, alle tasse e alla registrazione sono anche sotto e sopra la plica delle bolle pontificie, cioè in quella parte inferiore della pagina anteriore,

¹ Nell'antico Archivio di Stato della Torre di Londra si conservano in rotoli membranacei decreti reali e registri di spese; e questa forma di rotuli chartarum continua anche oggi senza alcuna variazione esteriore: onde l'archivista di Stato fu detto Magister rotulorum, e oggi si denomina Master of the Rolls. — Vedine notizie in WATTENBACH, *Schriftwesen*, 3^a ediz., pp. 174 e 635; C. LUPI, *Paleogr. delle carte*, p. 219; ecc.

che rimane coperta dal ripiegarsi sovr'essa del lembo estremo del tergo, e alla quale si appende la cordicella del sigillo.

Di documenti a rotolo opistografi, cioè scritti dalle due parti, colla continuazione del testo anteriore, o con altri documenti dipendenti dal medesimo, o con altri testi affatto estranei, ho già parlato, né occorre qui tornarvi sopra.

Vario è il formato, varie le dimensioni dei rotoli per i documenti. Nei documenti papiracei, composti quasi sempre di più plagule aggiunte l'una sotto l'altra, la direzione della scrittura è (salvo poche eccezioni)¹ lungo il lato più corto, il che si dice *charta transversa scribere*. Ma più largamente è da dire della pergamena.

La massima parte dei documenti si comprende in un solo pezzo di pergamena, e come già ho osservato non si possono dare sul loro formato regole precise, salvo che le carte pubbliche, in massima, hanno un taglio più simmetrico delle private; e che dal secolo XII in poi una regolarità maggiore si osserva anche nelle private. Le dimensioni sono svariatissime: da piccoli ritagli di membrana sino a pergamene molto grandi².

Se un pezzo solo non bastava, se ne aggiuntavano altri, cucendoli e incollandoli. Di tali rotoli, formati di più pezzi (ma forse cartacei), è menzione nella *Institutio Cancellariae Romanae, circiter anno 1220*, pubblicata dal Muratori³: «*Omnes tamen petitiones quas promovendas suscipit, [Notarius] simul et semel exhibeat scriptas in una carta vel etiam in diversis consutis*» [36].

Rotoli di più pezzi di pergamene adoperavansi in Fran-

¹ Per es. il papiro del 17 luglio 541 (Marini, n. 117), che si conserva nell'Archivio di Stato di Firenze (Ved. la mia memoria *Del Papiro*, pp. 79-81).

² Ecco alcuni esempj di documenti di grandi dimensioni, che si conservano negli Archivi di Stato di Firenze e di Siena: 1277 ottobre 27, documento privato (Siena): lungh. cm. 85 × largh. cm. 15 e mezzo; 1363, ottob. 17, testamento (Firenze): 0,67 × 0,88; 1482, genn. 6, carta di procura (Firenze): 0,74 × 0,92; 1627, agosto 21, breve di Urbano VIII (Firenze): 0,91 × 0,77; 1743, luglio 5, bolla di Benedetto XIV (Firenze): 0,89 × 0,62; 1772, genn. 28, bolla di Clemente XIII (Firenze): 0,84 × 0,70; ecc.

³ *Antiq. ital.*, I, 708; dissert. XII. — Cfr. TANGL, *Die päpstl. Kanzlei-Ordnungen*, p. 54, art. 5.

cia sino dal secolo XIII per processi giudiziari e per conti finanziari, e ciascun foglio del rotolo si chiamava «*peau de parchemin*»¹: così, apprendiamo dal Girý² che il processo verbale originale dell'interrogatorio dei Templari (1307) si compone di quarantacinque «*peaux de parchemin*», che fanno in tutto una lunghezza di 22 metri e 20 centim. Anche in Italia si hanno dei rotoli assai lunghi: e io ne ho notati negli archivi di Firenze e di Siena diversi di lunghezza variabile tra gli 11 e i 13 metri, composti di un numero maggiore o minore di pezzi.

Fra i documenti a rotolo e quelli a carte piegate c'è una categoria di mezzo: cioè, delle pergamene scritte nella sola parte anteriore, ma piegate anziché avvolte. Ciò accade, quando tali documenti, che di natura loro sono volumina e non quaterni, dovevano essere spediti come lettere chiuse; e allora si piegavano e ripiegavano in modo da nascondere il contenuto interno, e da potere essere legate e sigillate. Ne ho già dato un cenno brevissimo rispetto ai documenti imperiali e pontifici; aggiungo qui qualche altra notizia. Corrado de Mure dà le seguenti regole: «*Item si litera debet claudi, et aliqua continet secreta, tam provide tam subtiliter componatur et complicetur, ne quis malus etiam sigillo non leso, secretum litere investiget aliqua ratione. — Item litera clausa exterius seu a tergo habeat superscriptionem que exprimat cui missa seu cui sit presentanda*»³.

Altre non poche notizie sulle litterae clausae dà il Wattenbach, che ne comincia la storia dall'Egitto e viene sino al secolo XIV⁴, e da cui ricaviamo che nel medio evo furono anche denominate *breves* e *missiles*⁵.

¹ Cfr. *Bibl. de l'Éc. des Ch.*, XLVIII, p. 181 e sgg.

² *Manuel*, pp. 496-497.

³ In ROCKINGER, p. 479.

⁴ *Schriftw.*, 3ª ediz. (1896), pp. 199-203.

⁵ Un notevole esempio del secolo XV si ha in una pergamena dell'Arch. Dipl. Fior. (dono Fiaschi), che contiene un atto di procura, del 17 nov. 1497, fatto a Molines (Francia, Hautes-Alpes) in Tommaso Gazeigne (Guadagni?), mercante fiorentino in Lione. La detta pergamena è di cm. 16 × 29, rettangolare da tre lati, sporgente in forma di lingua (di quasi 2 cm.) dal

Notisi inoltre che parecchie altre pergamene, sebbene appartengano alla grande categoria dei documenti aperti, sono pervenute a noi, anzi che nella primitiva forma di rotolo, piegate e, aggiungiamo, malmenate in più modi: ma questo attiene alla loro conservazione, non già al carattere originario. Rispetto a questo, sono sempre da considerarsi come rotoli: dacchè per documenti a carte piegate debbono intendersi solo quelli che si contengono in fogli piegati anteriormente, col proposito di scrivervi nel retto e nel tergo, come nelle pagine di un libro.

Di tali documenti a carte piegate abbiamo esempî antichissimi nei diplomi militari romani e nei dittici e tritici cerati di Pompei e di Transilvania; ma nel medio evo sono tardi; e i più antichi, originali, non rimontano forse più là del secolo XIII.

Poco ho da dire degli inchiostri e colori, e dell'ornato dei documenti. Ho già notato nel precedente Libro che la grandissima quantità dei documenti medievali, siano essi in papiro o in pergamena o in carta, siano a rotolo o a carte piegate, sono scritti con inchiostro nero su fondo naturale, e senza ornamenti: questa è la regola normale, e la sola forma veramente legittima. Ma sappiamo anche che ce ne sono di quelli che, pure avendo tutti i caratteri dell'autenticità e, in maggiore o minor grado, anche quello dell'originalità, escono dal comune uso, essendo scritti in parte con inchiostri di vario colore o d'oro, o tutti d'oro su fondo purpureo, o hanno fregi e miniature [37].

Qui ho solo da aggiungere la notizia di due altri diplomi imperiali purpurei, a lettere d'oro¹.

L'uno (nell'Archivio vescovile di Parma), è un diploma

lato sinistro di chi legge. A questa sporgenza è cucita una strisciola membranacea, lunga quasi cm. 17, larga 2, che termina in punta. Nel centro della carta sono cinque tagli verticali disposti in linee orizzontali e corrispondenti all'altezza della strisciola suddetta. La carta, chiudendosi, ripiega i quattro margini sul centro, e la predetta strisciola viene passata attraverso i predetti tagli: così la carta rimane piegata e fermata, ma non v'è traccia di sigillo.

¹ H. BRESSLAU, in *Neues Archiv.*, XIX, pp. 683-685.

di Corrado II, del 1035, per Ugo da Parma (Stumpf, num. 1064), già indicato dall'Affò come copia antica in lettere d'oro, e che ora, da un pezzo, si riteneva perduto: il Breslau lo crede, non una copia, ma un originale non compiuto.

L'altro (nell'Archivio di Stato di Modena) è un diploma di Enrico IV, del 7 ottobre 1095, per l'Abbazia di Pomposa (Stumpf, num. 2932), magnifico originale; il Breslau ne rileva la particolare importanza, essendo questo l'unico crisografo del secolo XI, che sia certamente scritto nella cancelleria imperiale.

Una particolare osservazione meritano le carte incise o tagliate; intendo dire, quelle pergamene contenenti atti d'obbligazione, che sono tagliate in più luoghi con incisioni, fatte generalmente ad angolo, per segno di quietanza.

Il Fumagalli¹ dice che così eran trattate le carte che « non fossero più dopo alcun tempo di uso veruno, e vieppiù quelle state riconosciute siccome false o guaste »; ma questa definizione non è in tutto adatta al caso nostro.

Trattasi qui non già di carte false e nulle fino dall'origine, sibbene di strumenti in origine pienamente validi, ma che, contenendo obbligazioni già esaurite e saldate, venivano, per il fatto della restituzione del debito, a perdere ogni valore. Tali strumenti dovevano di regola, all'atto del saldo, restituirsi dal creditore al debitore, che poteva distruggerli o conservarli a suo piacimento, e anche potevano rimanere nelle mani del creditore, purché constasse in modo sicuro della loro invalidazione. Ma, perché il conservarli, presso l'una o l'altra parte, non desse luogo a nuove questioni, e fosse evitato il pericolo di una iteranda solutio, si credette bene di contrassegnarli con tagli, i quali mostrassero, anche materialmente, che il debito era saldato, e che il titolo superstite non aveva più alcun valore. Le carte così trattate dicevansi cancellate, tagliate,

¹ *Istituz. diplom.*, II, 871.

incise, e se ne conservano anche oggi non pochi esemplari negli archivi.

Delle disposizioni statutarie e delle formule notarili, riferentisi a questa materia, gioverà dare qualche saggio.

Nello Statuto di Viterbo del 1251, libro IV, rubr. 63¹, sotto il titolo: *De pena instrumenti iterande solutionis*, si dispone: «*quod, si contingat, post solutionem debiti, aliquem instrumentum crediti seu mutui apud se retinere, nisi sit cancellatum; cum fraus iterande solutionis presumatur, pro pena solvere Comuni X libras cogatur, et ipsum instrumentum infra X dies debitori aut eius heredibus resignare.*»

È pur notevole quest'altro statuto di Como del 1458² «*Si instrumentum obligationis vel condempnatio de aliquo debito inveniatur incisum seu incissa saltim tribus taleis; quod presumatur solutum ipsum debitum...: salvo quod si de ipso credito esset instrumentum et condempnatio, et instrumentum inveniatur incisum, quod presumatur debitum solutum esse, licet condempnatio non sit incissa.*»

Delle formule ricordo anzi tutte quella del Fumagalli, al luogo sopra citato: «*Reddere debet istam chartam incisam, et si non reddiderit, vacua permaneat.*»

Un'altra ne riferisce il Du Cange³ da un documento del 1234, che è nel registro di Cencio Camerario: «*Et non probabimus dictam pecuniam fore solutam, nisi per hoc instrumentum cancellatum et incisum.*»

Sono anche da notarsi quattro esempi degli anni 1075, 1110, 1207, 1282 addotti dal Ceruti nelle annotazioni al *Breve Consulium Cumanorum*⁴, perché i due più antichi riferiscono, non a obbligazioni vere e proprie, ma a vendite stipulate e da potersi disdire. Le formule dicono così: (1075) «*tunc ipsa carta venditionis, quam predictus Cre-*

¹ *Documenti di st. ital.*, a cura della R. Deputaz. di storia patria in Firenze, to. V, p. 571 (ed. S. CIAMPI).

² Ed. A. CERUTI, in HPM, vol. XVI, col. 313.

³ *Glossarium med. et infimae latinitatis*, al voc. *Incidere instrumentum*.

⁴ HPM, loc. cit.

scentius fecit in predictam contissam, esse debet vacua et nullum vigorem et firmitatem debet habere, et capsata et taliata debet deinde esse; (1110): «*et tunc ipsa carta venditionis capsata et taliata reddatur, ita ut in se nullum obtineat roborem*». Dalle quali formule mi pare che si possa dedurre, essere l'una e l'altra vendita due instrumenti di datio in solutum, da revocarsi, quando eventualmente il debito, per cui tali vendite venivano stipulate, fosse pagato.

Citerò ancora una pergamena fiorentina del 31 agosto 1336¹, nella quale il debitore si obbliga al creditore di non provare la quietanza del debito «*nisi per scripturam publicam vel istam (chartam) sibi a creditore legitime redditam cancellatam*»; e che effettivamente lo pagasse, lo mostrano due tagli angolari che sono nel corpo della membrana.

Do, in fine, un breve cenno della carta bollata, la cui introduzione (come provvedimento fiscale, da sostituirsi agli antichi diritti di tassa di sigillazione) risale al secolo XVII.

Il Rezasco² riferisce un paragrafo di un bando del 1645, dal quale ricaviamo che in detto anno la carta bollata fu adottata in Toscana: «*Vuole S. A. che in tutti i suoi felicissimi Stati s'introduca il valersi della carta bollata.*»

Negli stati della Monarchia di Savoia tale carta fu introdotta con editto del duca Vittorio Amedeo II, del 6 novembre 1694³; in Francia per editto di Luigi XIV, del 1655, che peraltro non cominciò ad avere esecuzione, come nota il Giry, prima del 1673. Per altri stati di Europa dà particolari notizie il Wehrs⁴, le quali, però, bisogna sempre accogliere con molta circospezione.

¹ Arch. Dipl. Fior., prov. Ricci.

² *Dizionario del linguaggio ital. storico amministrativo*, p. 160, al voc. *Carta*, num. VII.

³ DATTA, *Lezioni di paleogr. e critica diplom.*, p. 15.

⁴ *Vom Papier* (Halle, 1789), pp. 124-128.

31.

SIGILLI.

Lo studio dei sigilli ha una parte tecnica e una parte diplomatica.

Nella prima (che è di competenza di quella disciplina speciale, che chiamasi Sfragistica o Sigillografia), si considerano i sigilli sotto l'aspetto artistico e storico; nella seconda (che è quella di cui ci dobbiamo occupare) si studiano in quanto sono applicati ai documenti, e sono essi stessi elementi di documentazione. Sotto questo aspetto i sigilli, mentre nella loro materialità debbono classificarsi tra i caratteri estrinseci, hanno bensì, riguardo alla validità dei documenti, un'importanza intrinseca notevole, e si collegano colle formule di corroborazione del testo¹.

I sigilli sono vari di materia e di forma. Due sono le materie adoperate a formarli: cera e metallo; e tutte e due derivano dall'antichità [38]. Due pure sono le forme principali: rotonda e ovale, senza esclusione di altre².

Le impronte dei sigilli si compongono di figure e di leggende.

La figura (vocabolo, che è stato consacrato da Dante)³ è di vari tipi, cioè personale, topografica, araldica, simbo-

¹ Non si può, nel trattare dei sigilli, affatto disgiungere la parte tecnica dalla diplomatica; e, a chi della prima volesse sapere di più, indico alcune fonti principali: MURATORI, *Antiq. ital.*, dissert. XXV; FUMAGALLI, *Istituz. diplom.*, II, cap. XI; DE WAILLY, *Éléments de paléographie*, to. II; DOUËT D'ARCO, *Inventaire des Sceaux* ecc. (Paris, 1863-1868); C. LUPI, *Manuale di paleografia delle carte*, pp. 231-251; BRESSLAU, *Handb.*, I, cap. XXI; GIRY, *Manuel*, libro IV, cap. IX, ecc.

² La forma ovale (*rotunda oblonga*) si preferisce per i sigilli di luoghi e di persone ecclesiastiche. Cfr. CORRADO DE MURE, *Summa*, in ROCKINGER, p. 475, non che i Manuali menzionati nella nota precedente e le altre opere in questi citate.

³ *Purg.*, X, 45: « Come figura in cera si suggella »; *Par.*, XXVII, 52-53: « Né ch'io fossi figura di sigillo A privilegi venduti e mendaci ».

lica, fantastica, ecc.¹, e occupa il campo del sigillo; la legenda, o dicitura, è scritta di regola, in giro, nel margine del sigillo, ma nei sigilli metallici se ne trovano anche scritte orizzontalmente nel campo.

I sigilli sono di cera di colore naturale, o tinta in verde, in rosso e in altri colori; e si distinguono in *aderenti* e *pendenti*.

I sigilli aderenti (*sigilla membranae affixa, innexa diplomatati*)² sono attaccati alla pergamena od alla carta, nei tempi più antichi per incassatura, nei più moderni per sovrapposizione; i pendenti stanno uniti alla parte inferiore della medesima mediante uno o più lacci di membrana, di lino, di seta. Dal secolo XV, secondo il Bresslau³, comincia l'uso di racchiudere i sigilli di cera pendenti in scatolette o teche, di legno o di metallo, con coperchio o senza, tonde od ovali, secondo la forma del sigillo impressovi dentro. Si dissero in Toscana *salimbacche*⁴.

¹ Un'enumerazione di questi tipi, desunta dal DOUËT D'ARCO, è data dal LUPI, in *Manuale* cit., pp. 238-239.

² DE WAILLY: « sceaux plaqués ».

³ *Handb.*, I, 932.

⁴ Vedi il *Vocabolario* della CRUSCA (quarta impressione) e il *Dizionario* del REZASCO. — Peraltro le notizie ivi date del vocabolo *Salimbacca* non sono in tutto esatte né sufficienti: credo pertanto opportuno, a migliore illustrazione di questo, dar notizia d'un documento, che ho trovato nell'Archivio di Stato di Firenze (Dipl. prov. *Innocenti*), e che pubblicherò con miglior agio. È un codicillo testamentario del 27 luglio 1491, fatto in Firenze da un Guido Bonciani: lo sottoscrivono, come testimoni, sette monaci della Badia Fiorentina, e il notaio *Andreas q. Christofori Antonii*, rogatario. Pendono dalla pergamena otto sigilli cerei rotondi di piccola dimensione, racchiusi in scatolette; dei quali, sette, collo stemma del conte Ugo, vi sono apposti dai monaci testimoni, e l'ottavo, che porta impresso un volto d'uomo con iscrizione, è del notaio. Questi sigilli, e le loro « salimbacche », sono menzionati nelle sottoscrizioni, delle quali riferisco abbreviatamente la prima e l'ultima: « *Ego d. Nicolaus de Florentia, unus ex dictis testibus, ... presens fui et propria manu subscripsi, et sigillum nostre Abbatis, in quo continentur arma magnifici comitis Ugonis fundatoris dicte Abbatis, apposui propria manu in prima salimbacca infra appensa* ». — « *Ego Andreas olim Christofori Antonii, civis et notarius florentinus, ... omnia et singula suprascripta, ... in hanc publicam formam redegei, et a dicto codicillatore rogatus, in fidem et testimonium predictorum, me cum solito signo subscripsi et etiam sigillavi, et sigillum meum solitum in viij et ultima salimbacca ultimo loco appensa et applicata in duplici cordula, in quo sigillo meo sculptum est caput et seu vultus cuiusdam hominis cum litteris circumcirca sigillavi et propria manu apposui, ...* ».

I sigilli metallici (*bullae*) sono generalmente di piombo: se non che alcuni, destinati a documenti più solenni, sono, come vedremo, d'argento o d'oro¹. Rarissimamente è adoperato l'argento (di che si cita qualche esempio, in diplomi bizantini o imitazione dei bizantini) o altro metallo².

La scrittura dei sigilli, è di regola, maiuscola, e soltanto a metà del secolo XIV cominciano ad esservi adoperate scritture minuscole. Il Lupi³ ha osservato che fino al secolo XI vi domina quasi esclusivamente la capitale romana; nel XII v'è capitale, onciale e maiuscola gotica; nel XIII prevale quest'ultima; e, quando in fine s'introducono le forme minuscole, il carattere della scrittura dei sigilli si conserva sempre « lapidaria ».

Vediamo ora, ordinatamente, quale sia stato l'uso pratico e il valore diplomatico dei sigilli nei documenti sovrani, pontifici e privati.

a) Sigilli dei documenti sovrani.

Della sigillazione dei documenti regi dei Longobardi non abbiamo notizie certe. Vi sono argomenti favorevoli e argomenti contrari. Certo, dell'apposizione del sigillo non si fa alcun cenno nelle formule di corroborazione. Aggiungasi che tale apposizione di sigilli può, in genere, sembrare non conveniente alla forma semplicissima dei diplomi longobardi, poco dissimile da quella delle carte notarili pagensi; e che anche meno si conviene a tale semplicità lo stile ampolloso di certe formule di corroborazione, che si leggono in taluni diplomi trasmessici in copia; onde non pare da esclu-

¹ CORRADO DE MURE, *Summa*, p. 475; e il seguito di questo capitolo

² FUMAGALLI, *Istituz. diplom.*, II, 6; BRESSLAU, *Handb.*, I, 931. —

Un sigillo d'argento appartenuto a Iacopina da Correggio, moglie di messer Ubertino da Carrara (1336-1440), è pubblicato e illustrato da L. PASSERINI, in *Periodico di numismatica e sfragistica*, III (Firenze, 1871), pp. 179-182.

³ *Manuale cit.*, p. 240 e sgg.

dersi che tali formule possano essere aggiunte dai copiatori, secondo i formulari vigenti ai loro tempi.

Stanno invece in favore della sigillazione altri argomenti: che nelle leggi di Rachi¹ si dispone che niuna persona possa passare i confini « *sine signo aut epistola regis* », e più sotto si fa menzione del « *signo de anulo regis* », onde è accertato che l'anello regio serviva come segno e testimonianza dell'ordine emanato dal re; che nelle sopra accennate formule di corroborazione, la cui originalità ho pur detto essere dubbia, si parla appunto non di altro che di sigillazione mediante l'anello del re²; e, infine, che nell'età medesima del regime longobardo si servirono di anelli, per la segnatura dei diplomi, i re Merovingi, e allora e dopo se ne servirono i duchi Longobardi di Benevento³.

Nel regno Franco e poi nell'Impero si usarono sigilli di cera e sigilli metallici.

I sigilli di cera risalgono all'età dei Merovingi. Questi li adoperavano rotondi, fatti coll'impronta dell'anello regio, la quale consisteva nel ritratto del re inciso rozzamente, con in giro l'iscrizione del nome e del titolo. Applicavasi il sigillo al diploma, mediante un taglio in croce fatto in basso della pergamena a destra; e l'anello da sigillare custodivasi dal referendario regio⁴.

Seguirono le medesime tradizioni i Carolingi; se non che i primi di essi si valsero, per sigillare, di gemme antiche, in forma ovale, e più tardi tornarono ai ritratti personali in sigilli di forma rotonda⁵.

¹ III, 13, ediz. PADELLETTI, p. 294; cfr. CHROUST, *Untersuchungen ecc.*, p. 84 e sgg.

² Se ne vedano esempi in TROYA, *Cod. dipl. longob.* — Nel *Cod. dipl. Aretino* del PASQUI, num. 4 e 7, sono due precetti di re Liutprando, dell'an. 715, per Luperziano vescovo d'Arezzo, in copie dei secoli IX e X, che hanno queste formule d'annuncio del sigillo: « *Et ut verius credatur, anulo nostro subtus sigillavimus* ». « *Et ut verius credatur, de anulo nostro insigniri iussimus* ».

³ CHROUST, pp. 134-135.

⁴ SICKEL, *Acta Karol.*, I, 343-344.

⁵ Secondo il FOLTZ, nella memoria sotto citata, pp. 17-18, l'ultimo

Le forme della sigillazione continuano, nei periodi Sassone e Salico¹, senza molto notevoli cambiamenti, rispetto alla tecnica; ma notevole invece è la grande importanza diplomatica che acquistò allora tale atto, quale non aveva avuta mai nei tempi anteriori.

Il sigillo, che fu un semplice segno di riconoscimento sotto i Merovingi, che nell'età carolingia acquistò valore di segno d'autenticazione ma sussidiario alle segnature dell'escatocollo, diviene ora il vero, il principale, qualche volta anche l'esclusivo segnacolo dell'autenticità di un diploma; e basta a convalidarlo, a dargli autorità di documento originale, anche se non vi siano altre ricognizioni e sottoscrizioni, anche se sia compilato e scritto interamente fuori della cancelleria.

Nel periodo Salico si fa anche una distinzione tra sigilli tedeschi e italiani: il tipo originale era il *sigillum teutonicum*; ma il Bresslau² ha osservato che « certo i primi tre imperatori Salici si servirono per l'Italia, almeno temporaneamente, di un sigillo speciale differente dal tipo germanico ».

Dopo il periodo Salico l'importanza del sigillo permane; e anzi possiamo dire che durante l'impero degli Svevi s'accresce; e in questo medesimo periodo si passa dal sistema dei sigilli di cera aderenti o infissi nel diploma a quello dei sigilli pendenti. Il più antico esempio che si abbia di questi ultimi, è, a detta dello Schum³, in un diploma di Corrado III, dell'11 aprile 1138, per il monastero di s. Remigio di Rheims (Stumpf, num. 3373).

Durano, peraltro, mescolatamente ai pendenti, i sigilli infissi anche sotto Federico I; ma sotto il II sono già pienamente fuori d'uso. Crede il Philippi⁴ che la introduzione

sigillo ovale dell'età Carolingia apparterebbe ad Arnolfo, il primo rotondo a Carlo il Grosso: ma v'è oscillazione anche in età successive.

¹ Ved. le due memorie di K. FOLTZ e di H. BRESSLAU sui sigilli dei re e imperatori tedeschi di questi due periodi, in *Neues Archiv*, III (1877), pp. 9-45, e VI (1881), p. 543 e sgg.

² Art. cit., pp. 544-548.

³ In *Kaiserurkunden in Abb.*, Text, p. 353 e sgg.

⁴ Ved. PHILIPPI, *Zur Gesch. der Reichskanzlei der letzten Staufern*, 55 e sgg.

dei sigilli di cera pendenti derivi dalla facilità con cui potevano i lacci dei medesimi servire alla chiusura del documento, ma potrebbe avervi influito la moda, allora assai fiorente, dei sigilli metallici, i quali, per necessità, non potevano essere che appesi.

Nelle età successive la tecnica dei sigilli cerei, imperiali e regi, si svolge riccamente. Rimanendo essi di forma rotonda, assumono grandi dimensioni; hanno grande lusso di figure e di leggende; pendono dalla carta con lacci di pergamena o di seta mista d'oro, a colori giallo, rosso, giallo e rosso, giallo e nero; stanno non solo coi diplomi a foglio aperto od a rotolo, ma anche con quelli a quaderno (che cominciano col secolo xv), allacciandosi alla costola dei medesimi; e si custodiscono in scatole di legno o metalliche (queste ultime talvolta ornate) [39].

Ho accennato poc'anzi che sotto gli Svevi fu in fiore la moda dei sigilli metallici. Tale costume è, per altro, più antico; deriva dai Bizantini e si manifesta in Italia sino dal secolo ix. L'uso d'autenticare i documenti con bolle plumbee comincia con i Carolingi italiani Ludovico II e Guido, ed è poi imitato da Carlo il Calvo e Carlo il Grosso: ma è raro sino all'epoca ottoniana¹.

Con Ottone III cominciano anche le bolle d'oro; ma la più antica superstite sembra quella di Enrico II, appesa a un diploma del 1° maggio 1020, dato da Fulda, per il monastero femminile di Göss (Leoben)².

Largamente, come ho detto, ne usarono gli Svevi, e del solo Federico II il Philippi³ ne indica cinque tipi: uno pel regno di Sicilia; due pel regno tedesco; uno imperiale per gli stati germanici; e uno imperiale pel regno d'Italia.

Anche in età più recenti è continuato, ma con minore

¹ SICKEL, *Acta Karol.*, I, 196-197, in nota; FOLTZ, in *Neues Archiv*, III, 24-25.

² STUMPF, num. 1747: cfr. FOLTZ, loc. cit., p. 26; BRESSLAU, *Handb.*, I, 938.

³ *Op. cit.*, p. 63.

frequenza, il costume d'insignire di bolle d'oro i privilegi più solenni degli imperatori e dei re¹.

b) Sigilli dei documenti pontifici ed ecclesiastici.

I sigilli dei papi sono, com'è universalmente noto, bolle di piombo, onde deriva il nome di *bullae* dato alle lettere che ne sono munite. e che diconsi anche *litterae bullatae*, *litterae plumbatae*. Questi piombi sono sempre di forma rotonda, e pendono dal documento, mediante lacci di seta o di canapa, infissi per due o più fori alla plica inferiore della pergamena².

L'uso diplomatico dei medesimi risale con certezza al secolo VII³, con varietà di figure e leggende, le quali non si fissano in modo normale prima del secolo undecimo.

Raccogliendone sommariamente la storia più antica⁴, vediamo che nei secoli VII, VIII e nella prima metà del IX, la leggenda è scritta in linee orizzontali nelle due facciate, in una delle quali è il nome del pontefice, e nell'altra la parola PAPAЕ. Nel corso dello stesso secolo X il nome del papa comincia a essere scritto in giro, mentre nell'altra faccia rimane, scritta in linea orizzontale, la parola PAPAЕ o la corrispondente sigla P. P.

Il tipo precedente continua anche nel secolo XI; poi si scrive in giro anche la leggenda PAPAЕ della facciata op-

¹ Nota delle bolle d'oro imperiali, che si conservano nell'Archivio di Stato di Firenze: Federigo I, 1162, per Pisa (il diploma originale è passato all'Archivio di Pisa); Carlo IV, 1355, 1369; Giovanni Paleologo, 1439 (due diplomi greci); Carlo V, 1530 [40].

² Cfr. in questo vol. il § 7, *Bolle*.

³ Un'importante collezione di facsimili di piombi pontifici anteriori a Innocenzo III è data dal PFLUGK-HARTTUNG, nella parte terza dei suoi *Specimina*. Non credo peraltro che sia bene attribuito a Giovanni III (a. 560-573) il primo dei piombi ivi riprodotti, essendo troppo differente dai tipi, che immediatamente lo seguono, delle bolle del secolo VII.

⁴ Ved. i citati *Specimina*, non che la Lettera di G. B. DE ROSSI al Fiorelli (in *Notizie degli Scavi*, maggio 1882) e gli articoli di F. CHAMARD (in *Revue des questions historiques*, XXXIV, 610-611) e di P. EWALD (in *Neues Archiv*, IX, 632-635), che le servono d'illustrazione.

posta, disegnandovi nel campo un rosone, e (da Stefano II in poi) le figure di Roma o di s. Pietro.

Con Urbano II ricominciano le leggende orizzontali, che esprimono in una facciata il nome del papa e il suo numero ordinale e nell'altra i nomi degli apostoli Pietro e Paolo, rimanendo tuttavia in uso qualche sigillo con leggenda circolare.

Finalmente nel pontificato di Pasquale II (1099-1111), si determina il tipo seguente: in una facciata il nome del papa col suo numero ordinale in linee orizzontali; nell'altra, le teste dei due apostoli, colle sigle SPE SPA variamente disposte. Questa forma e disposizione di leggende e di figure, salvo eventuali modificazioni, parziali e intermittenti, è rimasta fino ad oggi il tipo normale del sigillo pontificio.

Leopoldo Delisle notò negli Atti di Innocenzo III l'uso di piombi stampati soltanto nella facciata delle teste, e senza la leggenda del nome del papa¹. Queste *mezzebolle* (*bullae dimidiae*), alle quali con ordinanza del 3 aprile 1198 (confermata poi da altri papi) Innocenzo III attribuì lo stesso valore che alle bolle intere, continuano anche nei tempi successivi; e si adoperavano dai papi nelle lettere emanate dopo la elezione, e prima della consacrazione. La formula, con cui si annunciava nelle lettere pontificie l'uso delle mezzebolle, era la seguente: « *Ceterum, non miremini quod bulla nostra, non exprimens nomen nostrum, est apposita praesentibus, quae ante benedictionis et coronationis nostrae solemniam transmittuntur, quia ii, qui hactenus in romanos electi pontifices extiterunt, non consueverunt, in bullandis litteris ante dicta solemniam integra, bulla uti, sed modum huiusmodi observare* »².

¹ Nella *Bibl. de l'Éc. des Ch.*, XIX, p. 46: cfr. il *Nouveau Traité de diplomatique*, IV, 311.

² La desumo da una lettera di Innocenzo V, del 1276, citata dal FUMAGALLI, *Istituz. diplom.*, II, 149, e da altra di Clemente VI del 1342, pubbl. nell'*Inventario e registro dei Capitoli del Comune di Firenze* (Firenze, 1893), II, 485.

Rarissimo è l'uso delle bolle d'oro nei documenti pontifici. Ne dà un cenno Corrado de Mure: «... *tamen papa famosis indulgentiis vel statutis auream bullam quandoque appendit*»: ma non se ne fa menzione, per quanto ho veduto, nelle Costituzioni e Regole della Cancelleria, né alcun esemplare ne resta del medio evo.

Alcuni pochi esemplari di tale uso nell'età moderna sono raccolti dal Giry¹, quali la bolla di Leone X, del 1521, per Enrico VIII re d'Inghilterra, con cui lo dichiara «*defensor fidei*»; altra di Clemente VII, in occasione dell'incoronamento di Carlo V in Bologna, ecc.

Abbiamo poi da F. Philippi la precisa notizia di un sigillo d'oro, appeso a una bolla di Pio VI, del 27 settembre 1780, colla quale approva la nomina di Massimiliano Francesco, figliuolo dell'imperatrice Maria Teresa, a coadiutore dell'elettore Massimiliano Federigo di Colonia nel vescovato di Münster².

Dei sigilli in cera rossa «*sub anulo Piscatoris*», coi quali si chiudevano i brevi pontifici, ho già fatto cenno in un precedente paragrafo: aggiungo qui la descrizione delle impronte di tali sigilli, quali si ricavano da alcuni esemplari di Giulio II, benissimo conservati. La forma del sigillo è tra tonda e ovale; l'impronta, in cera rossa, rappresenta s. Pietro nella barca, e in alto ha una cartella, in cui sta scritto in lettere capitali: IULIUS PP. II. Attorno al sigillo è una cordicella di pergamena, e dal medesimo si diparte una striscia, pur membranacea, che aveva servito a fasciare la lettera chiusa.

Mi resta ora da dire delle concessioni fatte talvolta dai papi (sebbene non di tutte tale provenienza sia certa) ad alcune repubbliche italiane, di bollare le lettere e i privilegi col piombo, al modo pontificio. Le notizie che io ne ho, riferiscansi a Venezia, Lucca, Pisa, Firenze.

A Venezia l'uso di bollare le lettere dogali col piombo

¹ Manuel, p. 697.

² In *Oesterr. Mittheil.*, XIV (1893), pp. 126-128.

comincia forse col principio della repubblica; e il Cecchetti (che per altro non convalida la sua asserzione con documenti) crede di poter farlo risalire al secolo IX, «quando la sede del governo fu trasferita da Malamocco alle Isole Realtine»¹. però sta in fatto che la più antica bolla plumbea veneziana che si conosca è del doge Pietro Polani (1130-1148)².

Non si può asserire che l'uso di tali bolle provenisse a Venezia da concessione pontificia, ma nella pubblica opinione fu creduto, e i Fiorentini l'asserirono (del resto, con manifesto errore storico), quando nel 1409 chiesero ad Alessandro V che concedesse loro di usare il «*suggello di piombo col (ca)nape, com'ebbero i Vinitiani dal papa Alessandro iij*»³. Con più ragione, a mio avviso, il Bresslau⁴ opina che tale costume derivasse dalle intime relazioni che Venezia ebbe con Bisanzio; ritengo che bizantina, piuttosto che pontificia, fosse l'origine dei sigilli metallici veneti, poiché quei dogi usarono bolle non solo di piombo, ma anche d'oro⁵.

Negli *Annales* di Tolomeo da Lucca, all'anno 1064, si legge: «*Eodem anno Alexander civitatem Lucensem multa dignitate nobilitat, nam primo tribuit ei bullam plumbeam pro sigillo, ut habuit dux Venetiarum*»⁶. Non vedo ragione di rifiutare recisamente la veridicità di questa notizia, con-

¹ B. CECCHETTI, *Autografi, Bolle ed Assise dei Dogi di Venezia* (Venezia, 1881), pp. 9, 11.

² Ed. CARLO KUNZ, in *Archeografo triestino*, VI, 50.

³ Ved. la mia memoria sotto citata. Credo che i Fiorentini abbiano fatto una confusione colla concessione che si narra essere stata fatta nel 1064 ai Lucchesi da papa Alessandro II, nella quale, come ora vedremo, è pur fatto ricordo del privilegio dei Veneziani.

⁴ *Handb.*, I, 935.

⁵ Delle bolle d'oro di Venezia discorre egregiamente V. LAZZARINI nel *Nuovo Archivio Veneto*, to. XIV (1897), già citato, descrivendo una *Bolla d'oro di Michele Steno*, appesa a un diploma dogale del 1409 per i cittadini di Zara. Dice che l'uso ne fu frequentissimo sino dal secolo XIV; ma «rarissime sono le bolle d'oro veneziane, che si conservano negli archivi e nelle collezioni, tanto più preziose quanto più antiche». — Una bolla d'oro, bellissima, del doge Niccolò da Ponte appesa al diploma del 16 giugno 1579, che dichiara Bianca Cappello, granduchessa di Toscana, figliuola diletta della Repubblica Veneta, si conserva nell'Archivio di Stato di Firenze.

⁶ Ed. MINUTOLI, p. 37.

fermata anche da altri scrittori, e resa verosimile dallo speciale affetto che papa Alessandro II aveva per la città di Lucca, di cui era stato vescovo: se non che, debbo dire che il documento originale di tale concessione non si conosce, e che esemplari di detta bolla plumbea non si conservano¹.

Nel secolo XII usarono pure un sigillo consimile i consoli di Pisa. È menzionato in una donazione che essi fecero, il 18 marzo 1160, all'Opera del Duomo di alcune rendite che il Comune aveva in Costantinopoli: «*Hanc nostre irrevocabilis dationis et concessionis paginam sigillo nostro Sancte Marie Communis huius Pisane Civitatis iussimus insigniri*»²; e n'è un esemplare in un diploma di cittadinanza pisana concesso, il 26 giugno 1179, a Barone del fu Giovanni d'Appiano. Non si può asserire che tale costumanza derivi da concessione pontificia.

Mossa da tale esemplari, e desiderosa di godere anch'essa di un privilegio che era segno di augusta sovranità, la Repubblica di Firenze chiese nel 1409 a papa Alessandro V, alla cui elezione aveva efficacemente cooperato, la concessione di usare del suggello di piombo: ma, per le preoccupazioni del grande scisma, e per il breve e travagliato pontificato di Alessandro V, la domanda non ebbe allora effet-

¹ Cfr. TOMMASI, *Sommario della Storia di Lucca*, p. 16.

Si leggerà con profitto questa comunicazione di SALVATORE BONGI, direttore dell'Archivio di Stato di Lucca: «La maggior parte degli storici e cronisti lucchesi è concorde nell'affermazione del privilegio concesso da papa Alessandro al comune di Lucca di servirsi del sigillo plumbeo al modo che costumavasi dal Doge dei Veneziani. Fra gli storici il Tommasi e il Mazzarosa ne parlano, e nei cronisti trovasi qualche maggior particolare. Da alcuni è detto che in quel sigillo, oltre l'effigie di S. Pietro e di S. Martino, era impresso il seguente motto: LUCA POTENS STERNIT SIBIQUE CONTRARIA CERNIT; e da altri cronisti, che sul sigillo di piombo coi cordoni era impresso un uomo con lancia in resta e scudo imbracciato col motto detto sopra all'intorno.... Di tali piombi non rimangono peraltro esemplari, per quanto consta».

² TRONCI, *Annali Pisani* (ediz. VALENTI), I, 279; MÜLLER, *Relaz. tosc. coll'Oriente*, p. 9. Il sigillo ha un diametro di 45 mm. In una faccia è la Madonna sedente in maestà col Figlio dinanzi; intorno al capo di essa l'iscrizione MATER DEI; in giro la leggenda: SIGILLUM SÆE MARIE PISANE CIVITATIS. Nell'altra faccia è un'aquila su tre monti, e in giro: URBIS ME DIGNUM PISANE NOSCITE SIGNUM.

to. L'ottennero poi i Fiorentini da Leone X, loro concittadino, per privilegio concesso nel Natale del 1515, *inter missarum solemnias*, in S. Maria del Fiore. Di questa bolla plumbea, che porta impressa in una faccia la figura di S. Giovanni Battista, con in giro l'iscrizione: ✠ SENATUS . POPULUSQ . FLORENTIN., e nell'altra ha nel campo la scritta: LEONIS . X | PONT. MAX. | BENE | FICIO, si conservano esemplari del tempo della Repubblica¹; poi, con figure e leggende variate, di alcuni granduchi Medicei, fino all'ultimo che fu Giangastone (diploma del 13 luglio 1726) [41].

c) Sigilli dei documenti privati.

Ben poca importanza ha, nella diplomazia italiana, l'uso dei sigilli nei documenti privati.

Mentre in Germania, in Francia, in Inghilterra, fino al secolo XIV, il sigillo appostovi, di pubblica autorità, da uffici ecclesiastici e civili, era il principale e necessario segnacolo dell'autenticità di tali documenti², in Italia, dove il notariato fino dal più antico medio evo ebbe fede pubblica, bastò, come già sappiamo, a convalidarli il segno e la sottoscrizione del rogatario.

Soltanto quando il notariato, avendo assunto per istituzione imperiale carattere di universalità, si propagò dall'Italia in altri paesi, si rivelò anche in questi una tendenza a sostituire, nell'autenticazione delle carte, all'autorità del sigillo l'autorità del notaro: ma la riforma fu lenta, osteggiata com'era da interessi e da istituzioni locali.

Il sigillo peraltro fu tenuto molto in conto, anche in Italia, nei documenti mercantili, i quali, avendo in generale carattere di lettere private o di scritte, senza

¹ Ved. la mia memoria: *La bolla di piombo concessa da Leone X ai Fiorentini*, in *Miscell. Fior.*, an. I, num. 4 (aprile 1886).

² Ved. la penultima nota del § 12 di questo volume, e cfr. BRESSLAU, I, 549 e sgg., e GIRY, cap. *Actes privés*.

intervento di notaro, e riferendosi non di rado a interessi, capitolazioni e conti correnti con paesi stranieri, avevano bisogno d'un segno materiale, la cui validità fosse riconosciuta senza contrasto anche all'estero, e questo era il *suggello*. È superfluo citarne esempî, che sono senza numero: basterà ricordare che nelle lettere dei nostri mercanti in Francia, nei secoli XIII e XIV, si fa spesso menzione di « *lettere col suggello, lettere suggellate, lettere di riconoscenza* (d'autenticazione, di vidimazione) *col suggello* », ecc.

VII.

TRADIZIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

ORIGINALI. COPIE. FALSIFICAZIONI.

I documenti pervenuti fino a noi sono originali o riproduzioni multiformi degli originali.

Questo vario modo di trasmissione, e le fortune incontrate dai documenti nei loro passaggi e rinnovamenti, costituiscono ciò che si chiama la tradizione dei documenti.

Lo studio di essa comprende gli originali nella loro storia esterna; le copie, le rinnovazioni, i transunti e qualsiasi altra forma di riproduzione; la fabbricazione di documenti falsi e le interpolazioni e qualsiasi altra corruzione dei documenti genuini; i registri, i cartolarî, e ogni altra specie di libri minutarî, copiarî, memoriali. Ma, in sostanza, tutte le diverse forme di tradizione dei documenti si riducono a due principali: *originali* e *copie*; dacché le falsificazioni portano la loro opera malefica così su quelli come su queste; e i registri e i cartolarî partecipano, come vedremo, secondo le loro diverse condizioni, della natura degli originali e delle copie.

§ 1). Originali.

Sono originali i documenti fatti per diretta volontà degli autori, e pervenutici nella materia e forma genuina nella quale furono primamente emessi¹.

Il vocabolo *originale* risale ai tempi romani. In un decreto di Diocleziano del 292 (*Cod. Justin.*, I, 23, 3) si dice:

¹ Osservazioni minutamente analitiche sul significato della parola *originale* sono nelle definizioni datene dal SICKEL, *Acta Karol.*, I, 13-16; dal

« *Sancimus ut authentica ipsa et originalia rescripta..., non exempla eorum, insinuentur* ».

E anche il latino medievale ne offre esempi¹: ma il vocabolo più comune nelle carte del medio evo, per designare il documento originale, è *authenticum*, che pur deriva dal linguaggio romano delle Pandette, e che è largamente esemplificato nelle formule « *ex authentico sumpsit, exemplavi publicavi* »², e altre simili, che si leggono nelle formule apposte dai notari ai documenti da loro esemplati.

È notevole poi che Rolandino fa una distinzione tra *exemplar* ed *exemplum*, assegnando il primo vocabolo agli originali, e il secondo alle copie³. « *Exemplar dicitur ipsa originalis scriptura, genus videlicet ex quo generatur et sumitur exemplum: quod quidem exemplar appellatur etiam originale et authenticum. Exemplum vero, quod habetur inde, vel sumptum est ex scriptura exemplata generata vel sumpta ex priori sive originali scriptura. Unde versus: 'Exemplar genus est; exemplum, quod trahit inde' Vel sic: 'Exemplar generans; exemplum, quod generatur'* ».

Ma, nel medio evo, il vocabolo *exemplar*, per originale, è assai raro⁴, mentre è frequente, per copia, promiscuamente ad *exemplum*⁵.

Un documento può essere redatto in uno o in più originali. Sono, necessariamente, più d'uno gli originali di quei documenti di reciproca obbligazione, nei quali i con-

FICKER, *Beiträge*, I, 5 e sgg.; dal BRESSLAU, *Handb.*, I, 78; dal GIRY, e da vari altri.

¹ Agli esempi adottati dal BRESSLAU, loc. cit., nota 2, aggiungasi questo di un documento senese del 1286: « *vobis offero copias predictorum..., et offero me paratum de originalibus facere vobis fidem* » (FICKER, *Forsch.*, IV, num. 487).

² PAULUS, in *Dig.*, XXII, 4, 2: « *Quicumque a fisco convenitur, non ex indice et exemplo alicuius scripturae, sed ex authentico conveniendus est* ». — ULPIANUS, *ivi*, X, 2, 4: « *Heredem enim exemplum debere dare, tabulas vero authenticas ipsum tenere* ».

³ *Summa*, cap. 10 (ediz. di Venezia, 1546), cc. 396^t-397.

⁴ Ved. SICKEL, *Acta Karol.*, I, 16, nota 8. — Vedine un esempio nel documento aretino dell'an. 1177-1180, citato a pp. 251-252, nota 4.

⁵ Secondo il significato datogli da Rolandino si usa il vocabolo *Esemplare* sost. nel linguaggio moderno italiano; e la CRUSCA (5^a impressione) lo definisce in questo modo: « *Ciò che si propone altrui o che si toglie a*

traenti sono rispettivamente autori e destinatari, come sono i livelli¹, le carte di patti, le scritte mercantili, le cosiddette carte partite o chirografi, le paci, le leghe ecc.; e questa pluralità di originali è non di rado annunziata nelle formule ultime del testo².

Ma, anche per documenti che provengono dall'assoluta volontà dell'autore, senza il legame della reciprocità del destinatario, può farsi luogo a una molteplicità di originali, o perché i destinatari di un documento siano più d'uno, o perché tale provvedimento sia stato suggerito da motivi di cautela o da qualsiasi altra opportunità.

Non è raro il caso di diplomi imperiali e pontifici che si conservino in più esemplari di forma originale, con testo identico, o con qualche variante di contenuto o di forma³; e quanto ai documenti privati, ricorderò che Giustiniano (*Instit.*, II, 10, 13) dispose, rispetto ai testamenti, che a ciascuno sia lecito « *unum testamentum pluribus codicibus conficere* », riconoscendo anzi che in speciali circostanze ciò è anche necessario (*quod interdum etiam necessarium est*); e l'uso continuò nel medio evo⁴.

copiare o imitare a fine propriamente di esercizio: e dicesi di scritto o di lavoro d'arte ».

¹ Vedi, in questo vol., § 8. — Il duplicato del livello chiamavasi *Appar libelli*: ne dà un esempio il *Cod. dipl. Aret.* (ed. PASQUI), num. 231, agosto 1079: « *Appar libelli, quem fecit Iocundus prepositus Petro presbitero de confessione istius ecclesie* ».

² Esempi: Walfredo di Ratoauso, pisano, fonda nel 754 la Badia di S. Pietro in Palagiuolo, nella giudicaria lucchese, e ordina ad Apperto notaro che del documento di tale fondazione faccia « *tres cartule pari tenore: ... una de iste cartule reservamus in predicto monasterio nostro sancti Petri; alia vero de iste cartule dedimus ad conservandum in domo sancte ecclesie pisane...; tertia dedimus ad conservandum monasterio domini Salvatoris (loco Pontiano)* » (BRUNETTI, *Cod. dipl. tosc.*, I, 553). — Nelle formule finali di una definizione di possessi tra il Comune di Siena e messer Armaleo degli Aldobrandeschi conte di Tentennano, si ordina: « *quod duo instrumenta similia possint fieri de hiis...: quorum unum habeat Comune Senense et alium dictus d. Armaleus et filii eius, ad hoc ut nulla de his instrumentis inter eos discordia oriatur* » (*Caleffo Vecchio*, c. 333^t).

³ Vedasi l'« *excursus* » di A. FANTA su alcuni diplomi di Ludovico II pel monastero di S. Salvatore del Montamiata, redatti in più originali: in *Oesterr. Mittheil.*, V (1884), pp. 407-415.

⁴ FUMAGALLI, *Istituz. diplom.*, II, 372-374.

Ma ammessa (ed è cosa di fatto indiscutibile, e giuridicamente legittima) la molteplicità degli originali di un solo documento, può egualmente ammettersi una gradazione di originalità? A rigore di termine, pare di no; giacché mal si concepisce come un documento possa essere più o meno originale. Pur tuttavia, tenuta ferma la massima imprescindibile che il documento originale debba procedere dalla diretta volontà dell'autore, non sono alieno dall'ammettere la possibilità di originali di secondo grado; originali, in quanto emanano, come l'originale primo, dall'autore; di secondo grado, in quanto appariscono deficienti in alcune delle qualità accessorie, che costituiscono la perfezione del primo originale¹.

Senza porre delle teorie generali, che in un argomento mal definibile sarebbero o inutili o pericolose, mi sia lecito di addurre alcuni esempî che raffigurano casi diversi, ai quali mi sembra che, per diversi criteri, potrebbe convenire la denominazione sopra proposta.

Del decreto d'unione della Chiesa greca colla latina, pubblicato in Firenze da papa Eugenio IV e dall'imperatore Emanuele Paleologo, il 6 luglio 1439, con tanta solennità di pompe e tanta vanità di effetti, fu stabilito, a detta del Siropulo, storico di quel Concilio, che si facessero cinque solenni originali. Ora, di questi originali ce ne sono assai più per il mondo: quasi tutti colle sottoscrizioni del papa e dell'imperatore, e con un séguito maggiore o minore di nomi di padri greci e latini. È forse difficile determinare, fra i molti esemplari superstiti, quali siano i primi cinque originali, e quale il primo de' primi: certo è tra questi il bell'esemplare, copiosissimo di sottoscrizioni, e munito dei sigilli del papa e dell'imperatore, che si conserva alla Laurenziana²: e gli altri quattro hanno da ricercarsi tra quelli che più si accostano a tali condizioni. Ma non sono meno

¹ Cfr. SICKEL, *Acta Karol.*, 15-16, 404-407, dove parla degli *exemplaria*, distinguendoli dagli *autographa* o primi originali.

² C. MILANESI lo dichiarò primissimo. Ved. la dotta dissertazione di

originali gli altri numerosi esemplari che hanno un séguito minore di firme, dopo quelle del papa e dell'imperatore; se non che, per essere firmati più tardi e non compiutamente, possiamo classificarli tra gli originali di secondo grado.

Carlo VIII re di Francia, passando per Firenze, il 27 novembre 1494 concedeva ai Priori e al Gonfaloniere, allora in ufficio, il privilegio di fregiare i propri stemmi di famiglia colle insegne reali di Francia: di questa concessione si conservano alcuni esemplari in forma calligrafica e ornati di miniature, a cui può ben convenire la denominazione di secondi originali, perché, mentre non vi ha dubbio che li abbiano fatti scrivere i destinatari fuori della cancelleria regia, sono bensì firmati dal re ed emessi, come documenti originali, dalla sua cancelleria¹.

Non dubito infine di porre in questa categoria il testamento in lingua volgare della contessa Beatrice da Capraia (1278-79), sebbene il rogatario Rinaldo di Iacopo da Signa, nella propria sottoscrizione noti: « *predictum testamentum.... exemplando transcripsi.... et in publicam formam redege* ». Come altrove mi sono studiato di dimostrare², non è questa una copia qualsiasi d'un originale già perfetto, ma la riduzione in pubblica e legittima forma d'una scritta testamentaria privata, in esecuzione dell'incarico espressamente lasciato dalla testatrice ai suoi eredi e fidecommisari: « *Ke possano questo testamento fare aconciare, a sereno de loro savi, in qualunque modo meglio possa e più valere, tegnendo il contratto fermo* »: il che appunto fu fatto, dopo la morte di lei, per mandato degli esecutori testamentari, e davanti a pubblico magistrato, mediante la carta in forma pubblica scritta e rogata dal sopra menzionato Rinaldo da Signa.

lui: *Osservazioni intorno agli esemplari del decreto d'unione della Chiesa greca colla latina ecc.*, in *Giorn. stor. degli Arch. Tosc.*, I (1858), pp. 196 e sgg.

¹ Ved. la mia memoria: *Un diplôme de Charles VIII en faveur de la Seigneurie de Florence*, in *Mélanges Havet* (Paris, 1895), pp. 571-577, con facs.

² Nell'*Arch. stor. ital.*, 1897, to. XX, pp. 120-125.

§ 2). Copie.

Le copie dei documenti (*exemplar, exemplum, sump-tum, transsumptum, transscriptum, copia*¹ ecc.) hanno l'ufficio di riprodurre originali esistenti o di sostituirsi ad originali perduti: nell'un caso e nell'altro tanto maggiore credibilità hanno dinanzi alla storia, quanto meglio possa essere provata o arguita dalla critica diplomatica la loro conformità agli originali.

Possiamo distinguere le copie nelle seguenti categorie: copie autografe; copie autentiche; rinnovazioni; copie semplici; copie imitative².

a) Le copie autografe, quelle, cioè, fatte dallo stesso rogatario che ha compilato il documento autentico, tengono il primo posto, e sono vicinissime agli originali; anzi, in alcuni casi, possono considerarsi quasi come duplicati dei medesimi; e, se questi vadano perduti, possono degnamente rappresentarli. Di cosiffatte copie offrono esempi parecchie

¹ Del vocabolo italiano *Trascritto*, sost., per « copia », riferisce il REZASCO un esempio dai Ricordi di Guido dell'Antella, an. 1298: anche altre volte ricorre lo stesso vocabolo nei detti Ricordi (*Arch. stor. ital.*, to. IV, parte prima). Di *Copia*, la CRUSCA (nella 5ª impressione) produce come il più antico esempio questo di G. VILLANI, XI, 19: « Metteremo appresso a verbo a verbo la detta dichiarazione fatta fedelmente volgarizzare, come avemo la copia da nostro fratello ». Ma più antico n'è l'uso nel latino medievale. — In due documenti senesi del 1286 (ed. FICKER, *Forschungen*, IV, n. 487 e 490), abbiamo: « offero copiam predictorum.... »; « acta et copiam actorum ». — Nel Costituto di Siena del 1262 (ed. ZDEKAUER): « (de) extantiamto dicti consilii potestas et capitaneus habere possint copiam et scripturam ad eorum voluntatem (p. 74); « de nominibus ipsorum habeatur copia, cum expedierit » (p. 97); « Ut habentibus partem fiat copia litterarum et instrumentorum prestantiarum » (p. 232). — Copiare apparisce nel secolo XIV, ma è assai raro (cfr. CRUSCA, 5ª impressione, al vocabolo detto; e I. DEL LUNGO, *Dino Compagni e la sua Cronica*, I, 1175): il WATTENBACH (*Schriftw.*, 3ª ediz., p. 437) ne dà quest'esempio dal secolo XV: « quod hodie conscribat, hoc mox in crastino totum scriptores copiant ».

² Il FUMAGALLI (*Istituz. diplom.*, II, 372-386) le classifica in questo modo: copie contemporanee (nelle quali comprende anche gli esemplari molteplici degli originali); copie riferite integralmente o per transunto in carte posteriori; copie autenticate; copie semplici.

carte lucchesi anteriori al Mille, a cominciare dall'antichissima del 713, che ha questa doppia sottoscrizione: « *Quam viro cartula dotalium ego Sicherad indignus presbiter ex iussione domni Talesperiani venerabilis episcopi, vel ex rogito Fortunati et Bonuald presb.... scripsi. — Ego Sicherado indignus presbiter hanc cartulam ex autentico fideliter exemplavi* »¹.

b) Vengono in secondo luogo le copie autentiche, cioè compilate da pubblici notari diversi dal primo rogatario, ma legittimate dai loro segni e dalle loro sottoscrizioni. Che siano contemporanee o posteriori, pare a me che, giuridicamente, poco importi: il documento originale è sempre una testimonianza vivente, in qualunque tempo ne sia fatta la copia; e la fede notarile è sempre la medesima, o si riferisca a copie di documenti contemporanei o a copie di documenti anteriori.

Ma qui sono da fare due osservazioni. La prima è, che l'autenticazione notarile vale in quanto è testimonianza del fatto che la copia è stata ricavata effettivamente da un originale qualsiasi, ed esemplata in buona fede, e senza dolosa alterazione; ma non garantisce egualmente la sincerità dell'originale: chè non mancano gli esempi di copie autentiche, fatte e convalidate con ogni sincerità, le quali per altro riproducono documenti, di cui è stata poi dimostrata la falsità².

La seconda osservazione da farsi è di natura paleografica. Non può negarsi, che sotto questo aspetto, le copie

¹ *Memorie e documenti per la storia di Lucca*, V, II, num. 4. — Riferisco per saggio, altri esempi della medesima raccolta, attenendomi alla grafia dell'edizione lucchese: num. 101 (ma è pubblicato per intero nel tomo IV, num. 65): « *Ego Sichiprand ex autentico quem ego ipsi manibus mei scripsi hanc exemplar relevavi, et ipso autentico sanus restituit* (febbraio 767). — Num. 372: « *Ego Ghiselpert not. ex autentico a me ipsum scriptum fideliter exemplavi* » (13 ottobre 810). — Il num. 530 (1º settembre 835) contiene un documento, non copiato dal rogatario, ma da lui collazionato sul proprio originale: « *Ego Teusfredi not. post traditum complevi et dedi. — Ego Adalpert not. ex autentico sicut ibi advenit fideliter exemplavi. — Ego qui supra Teusfredi autentico illo a me ipso scripto, unde hunc exemplar factum est, hic et ibi subscripsi* ».

² FUMAGALLI, *Istituz. diplom.*, II, 381-383, ed altri.

fatte in tempi posteriori sono da mettersi un grado sotto a quelle contemporanee; specialmente, se la variata forma delle scritture, la difficoltà dei caratteri grafici degli originali, e la imperizia dei copiatori, possano far supporre che la scrittura dell'archetipo sia stata intesa male, e per conseguenza, trascritta erratamente. La quale cosa, a dir vero, non è tanto rara, e parecchi esempî ne offrono le carte anteriori al Mille, copiate nei secoli decimoprime e decimoseconde. Se poi si tratti di copie ricavate, non dall'originale direttamente, ma da altre copie di seconda e terza mano, s'intende bene che pur rimanendo ferma, per quanto possa valere nel campo giuridico, la fede nell'autenticazione notarile, viene a scemare, di mano in mano, la fede nell'esatta riproduzione dell'originale, dacché la copia è passata per tante trafile ¹.

L'autenticazione delle copie si fa in varî modi. Il più semplice, e più conforme alle istituzioni italiane, è la sottoscrizione del notaro copiatore, il quale, colla sua autorità di pubblica fede, attesta di aver tratta la copia dall'originale, trascrivendola fedelmente, per quanto ha inteso, e la convalida col proprio segno. Si è creduto poi di dare più efficacia a tale attestazione, premettendovi le sottoscrizioni autografe di altri notari, che dichiarano di avere riletta e collazionata, insieme con lui, la copia, e di averla riscontrata conforme all'originale: se non che è questa, nel maggior numero dei casi, una mera formalità, e poche volte si offrono prove sicure che la collazione sia stata veramente fatta.

Poi vi sono le produzioni dei documenti nei pubblici

¹ Sebbene non privo di spropositi, mi par curioso il formulario che precede la copia, di terza o quarta mano, fatta nel 1349, di una bolla di Alessandro IV, del 16 ottobre 1257 (Arch. Dipl. Fior., prov. Merlini): « In dei nomine amen. Hec est copia cuiusdam copie quorundam exemplorum scripturarum licetarum, quorum et quarum hii sunt tenores. — In nomine domini amen. Hoc est exemplum quorundam exemplorum sumptorum infrascriptarum licetarum. Quarum hii sunt tenores. — Sumptum est exemplum exempli infrascriptarum licetarum sic insipientium. Sumptum est exemplum infrascriptarum licetarum sic referentium: Alexander », ecc.

giudizi, o per semplice conferma dei medesimi o per riconoscimento di diritti controversi, e, conseguentemente, la inserzione del testo di essi documenti nel giudicato ¹; le riproduzioni dei medesimi in documenti posteriori, a titolo di conferma o come allegati; e infine l'insinuazione delle copie dinanzi a un pubblico magistrato o a una curia ecclesiastica, che le convalida colla propria autorità, apponendovi il sigillo d'ufficio. Quest'ultimo modo, derivato dalle leggi romane ², fu nel medio evo d'uso generale in Francia, in specie nei paesi di diritto consuetudinario, applicandosi non tanto alle copie quanto agli originali ³; in Germania fiorisce nei secoli XIII e XIV, e autenticatori sono principalmente gli arcivescovi, i vescovi, i duchi, i marchesi, i conti ⁴.

Anche in Italia si hanno esempî di queste insinuazioni presso le curie ecclesiastiche e civili, non già per consuetudine generale, ma per qualche particolare opportunità; ché qui valeva, meglio d'ogni altra forma, l'autenticazione notarile, la quale comincia in Toscana e in Romagna in copie anteriori al Mille, e si fa poi generale dal secolo XI in poi.

c) Quando si tratta di riprodurre, o meglio di rifare, *acta deperdita*, non può più parlarsi di copie, ma di *rinno-
vazioni*; e per queste si adoperano i metodi già indicati delle *appennes* e del *praeceptum regis de chartis deperditis* ⁵. Si rifanno anche a memoria, forse in buona fede e su tra-

¹ Vedine parecchi esempî nelle *Forschungen* del FICKER.

² N'è parola in un editto del 415, inserito nel *Cod. Teodos.*, VIII 12, 1. — Cfr. QUICHERAT, *De l'enregistrement des contrats à la Curie*, in *Bibl. de l'Éc. des Ch.*, XXI, 440-446.

³ Ne parla diffusamente il GIRY nel *Manuel*, pp. 26, 27. Ved. anche P. FOURNIER, *Étude diplomatique sur les actes passés devant les officialités au XIII^e siècle*, in *Bibl. de l'Éc. des Ch.*, XL (1879), p. 296 e sgg.

⁴ BRESSLAU, *Handb.*, I, 83-84. — Ved. in ROCKINGER, pp. 771-772, il capitolo del Formulario Baumgartenbergense, che tratta *De modo exemplandi literas*.

⁵ Il MABILLON chiama *renovatio* la menzione o riproduzione di vecchi privilegi in documenti nuovi, che li confermano e autenticano: « quae renovatio... nunc etiam *V i d i m u s* appellari consuevit » (*De re dipl.*, p. 27).

dizioni storiche, che possono anche essere veraci (come accadde per molti documenti distrutti nelle invasioni e devastazioni degli Ungheri nell'Alta Italia durante il secolo x)¹; ma questo modo di rinnovazioni non è legittimo, e i documenti così artificiosamente rinnovati sono da classificarsi tra le falsificazioni.

d) Chiamansi *copie semplici*, quelle che sono prive di qualsiasi segno di autenticazione. Il giudizio sulla credibilità delle medesime spetta principalmente alla critica storica e letteraria: pur tuttavia i loro caratteri esteriori, il formulario, il modo della loro tradizione, l'autorità di coloro che le hanno scritte (se si conoscono), possono alla diplomatica stessa offrire argomenti per venire in sussidio a quella critica.

e) Pongo per ultimo le *copie imitative* (franc. *Copies figurées*; ted. *Nachzeichnungen*), che si studiano di riprodurre non soltanto il testo dell'originale, ma anche la sua figurazione grafica: nel medio evo, secondo che ricavo da una scrittura aretina del secolo decimosecondo, si chiamarono « *exempla ad exemplar et formam* »². A queste è da attribuirsi, a parer mio, uno scarsissimo valore diplomatico, sebbene pretendano di rappresentarci, più davvicino delle altre specie di copie sopra enumerate, il documento archetipo; anzi sono cagione di dubbî e di fallaci apprezzamenti³.

¹ Cfr. il primo volume del *Cod. dipl. padovano* di A. GLORIA (Venezia, 1877): prefazione e primi documenti.

² *Cod. dipl. Aretino*, ed. PASQUI, num. 389, an. 1177-1180, pp. 563-564: depositi di testimoni nella lite tra i vescovi di Siena e d'Arezzo per alcune pievi nel territorio senese: « *Ieronimus diaconus et canonicus senensis iuratus dixit: Vidi in secretario senensi autenticam sententiam pape Calixti eiusdem bulla bullatam. Tenui eam atque legi. In qua sententia continebatur, sicut inhesitanter credo, totum quod continetur in proposito coram vobis nunc exemplo, quod Stradigotus iudex asserit se scripsisse ad exemplar et formam eiusdem sententie domini pape Calixti, excepto quod in illo exemplari seu sententia rota pontificalis erat: in hoc autem exemplo rota pontificalis non est* ». In una precedente testimonianza il giudice Stradigotto dichiara che non disegnò la rota, « *quoniam alias habebam sextam, cum qua magnam rotundam intendebam facere* ».

³ Il GIRY, loc. cit., mostra come quest'uso di copie imitative abbia fatto passare per originali, e trarne delle errate conseguenze, varî documenti regî carolingi. — Ricordiamo un eccellente studio del Conte RIANI

Infatti, o sono un balocco calligrafico, e non possono per la sola artificiosa imitazione grafica dell'originale meritare quella fede che legittimamente spetta alle copie autentiche; o vogliono parere ciò che non sono, cioè documenti originali, e allora sono falsità. La paleografia può tenerne conto come prove ed esemplari di scrittura, ma la diplomatica deve giudicarle molto severamente.

§ 3). Falsificazioni.

Delle falsificazioni darò un cenno brevissimo, non intendendo di farne la storia¹, ma soltanto di fissare le caratteristiche della falsità diplomatica, che è cosa diversa dalla falsità storica, secondo il principio già enunciato in un precedente paragrafo: la critica storica riguarda il contenuto, ossia la veridicità o no della cosa testimoniata; mentre la diplomatica studia la fattura, le forme, il valore giuridico della testimonianza.

Un documento è falso storicamente, quando il contenuto di esso non è conforme alla verità; ma ciò non toglie che, se la provenienza n'è legittima e legittime ne sono le forme, esso non rimanga sempre un documento diplomaticamente sincero. — Si può, ad esempio, discutere sulla maggiore o minore veridicità ed esattezza del contenuto storico-geografico delle donazioni Carolingie alla Santa Sede, sulla buona o mala fede con cui dalla Curia romana furono presentati alla sanzione regia moduli di possedimenti e di diritti non in tutto conformi alla verità; ma non si può a parer mio, più ormai dubitare della sincerità diplomatica delle promissioni, privilegi o patti, che sanzionarono quei posse-

sopra la *Donation de Hugues marquis de Toscane au Saint-Sépulcre* (993), che si conserva in una « copia figurata » del secolo XI (*Mém. de l'Acad. des Inscr. et B. L.*, to. XXXI, parte 2ª, pp. 161-196, con tav.).

¹ Ved. MURATORI, *Antiq. ital.*, dissert. XXXIV; FUMAGALLI, *Istituz. diplom.*, II, 391 e sgg.; SICKEL, *Acta Karol.*, I, 21 e sgg.; WATTENBACH, *Schriftw.* (3ª ediz.), introduzione storica, e p. 408 e sgg.; GIRY, *Manuel*, loc. cit.

dimenti e quei diritti, nonostante che la tradizione di tali documenti sia assai difettosa ed imbrogliata, e da ciò provengano i maggiori dubbî intorno al contenuto dei medesimi. — Si può anche non dar fede all'autenticità di reliquie di santi e di martiri, vidimata in tempi posteriori da atti di ricognizione dell'autorità ecclesiastica; ma sono tuttavia diplomaticamente sinceri i documenti che le autenticano, quando siano fatti in buona fede e colle debite forme legali.

Un documento, invece, è falso *diplomaticamente*, quando, secondo la felice espressione del Bresslau¹, «vuol parere ciò che non è»; ed è falso, anche se dica la verità; quando anche, senza dolo intenzionale, sia semplicemente una pia frode, fatta per rappresentare un documento autentico perduto, o per convalidare, coll'apparenza d'una testimonianza legale, che é sempre più efficace di qualsiasi altra memoria o tradizione, un fatto storico-giuridico realmente accaduto.

Certo, considerate moralmente, non tutte le falsificazioni sono in egual grado condannabili: dove non c'è la dolosa intenzione dell'inganno, possono in parte scusarsi, in parte tenersi ancora, con molte cautele e con molti riserbi, come testimonianze storiche sussidiarie; e da questi criterî sono regolate le due classificazioni dei documenti falsi, proposte dal Mabillon e dal Muratori. Il Mabillon² li distingue in tre categorie: la prima, «*ex caducitate*», la seconda, «*ex iactura*», comprendono i documenti fabbricati di nuovo, per sostituirsi agli originali sinceri, che siano ridotti in pessimo stato o perduti; la terza, «*ex dolo malo*», comprende documenti fabbricati col mal animo di creare delle testimonianze false. Il Muratori³ invece riduce le tre categorie a due, comprendendo nella prima i documenti fabbricati «*ad vera iura tuenda*»; nella seconda, le falsifi-

¹ *Handb.*, I, 7.

² *De re dipl.*, pp. 26-29.

³ *Dissert. cit. in Antiq., ital.*, III, 5-9.

cazioni dolose. L'ultima categoria, nell'una e nell'altra classificazione, comprende le falsificazioni intenzionalmente e sostanzialmente fraudolenti; ma, per la critica diplomatica, tutti i documenti artificialmente fabbricati, sia pure in buona fede, non valgono meglio di quelli fatti «*ex dolo malo*»: come ho già detto poc'anzi, falsi nascono e falsi rimangono [42].

Le falsificazioni (ho già detto) cadono sugli originali o sulle copie. Quelle della seconda specie sono più numerose, perché inventare un documento, dando ad intendere che sia trascritto da un originale che si suppone perduto, offre assai meno difficoltà, che presentarlo colla rigorosa raffigurazione dei caratteri estrinseci. Ma anche gli originali possono essere falsificati, quando si fabbricano documenti a imitazione di essi, fuori dell'ambiente legittimo e con forme contraffatte; quando si fabbricano in sede legale e con legale procedimento, ma all'infuori della volontà e della conoscenza dell'autore; infine quando in documenti sinceri si introducono dolosamente materiali alterazioni che ne mutano, in maggiore o in minor parte, il testo e il formulario, la provenienza, la destinazione, la data e qualsiasi altra circostanza di sostanza e di forma [43].

33.

REGISTRI E CARTOLARÎ.

I libri di archivio, che contengono raccolte di documenti, possono distinguersi in due grandi categorie, che chiamerò dei registri e dei cartolarî¹. Nei primi si scrivono, integralmente o per transunto, lettere e documenti che si hanno da spedire o da pubblicare; nei secondi, si tra-

¹ La stessa distinzione fanno il BRESSLAU, *Handb.*, I, 92, nota 1 (*Registerbücher*, e *Copialbücher*), e il GIRY, *Manuel*, p. 54 (*Registres e Cartulaires*).

scrivono documenti da conservarsi come titoli giuridici o per memoria storica.

Checchè sia delle varie denominazioni che possano avere avuto gli uni e gli altri nel medio evo (denominazioni, che ora li accomunano, ora li distinguono), certo è che la natura intrinseca delle menzionate due categorie di raccolte archivistiche è evidentemente diversa. I registri emanano dalla volontà dell'autore, o per lo meno sono scritti a testimonianza autentica e ufficiale degli atti di lui, mentre i cartolarî si compongono per utilità del destinatario; i primi si riferiscono ad affari in corso, i secondi a fatti già compiuti; gli uni rappresentano un lavoro di cancelleria, gli altri un lavoro d'archivio.

Registri.

L'uso dei registri risale ai tempi romani, nei quali ebbero nome di *Commentarii* e di *Regesta*. Li adoperò la cancelleria dell'imperatore, e ne usarono anche altre pubbliche magistrature; e, sebbene non ne rimanga, per tradizione diretta, alcuna reliquia, se ne trovano tracce nelle collezioni dei giuristi. È poi indubitato che questo sistema, come si è mantenuto nel regno degli Ostrogoti, così ha influito sulla formazione dei registri medievali¹.

La più antica e più numerosa e notevole raccolta che si conservi dell'età medievale, è quella dei *Registri pontifici*.

Cominciano regolarmente da papa Innocenzo III (1198), e alla fine del secolo XVI oltrepassano il numero di duemila²; ma vi stanno innanzi, nell'Archivio Vaticano, un

¹ Ved., intorno a ciò, l'importante memoria di H. BRESSLAU, *Die Commentarii der römischen Kaiser und die Registerbücher der Päpste*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung*, vol. VI (Weimar, 1885): cfr. *Handb. d. Urkundenl.*, I, 91-92.

² G. PALMIERI, *Ad Vaticanum Archivi Romanorum Pontificum Regesta Manuductio* (Roma, 1884). — Vedasi la bella raccolta degli *Specimina palaeographica Regestorum Romanorum Pontificum ab Innocentio III ad*

registro di *Giovanni VIII*, in copia del secolo XI, di scrittura beneventana¹, e uno di *Gregorio VII*, intorno al quale, e alla relazione del medesimo con la *Collectio Canonum* del cardinale Deusdedit, s'è molto e variamente discusso².

Altre memorie e reliquie di antichi registri pontifici si hanno da altre fonti. *Giovanni diacono*, che scrisse nel secolo IX, su documenti di archivi, la vita di *Gregorio Magno*, dice che conservavansi a suo tempo « *tot chartacei* (al. *charticci*) *libri epistolarum eiusdem patris quot annos probatur vixisse* »³.

Questi libri cartacei, ossia di papiro, costituivano ciò che si è poi chiamato il *Registrum Gregorii I*, il cui contenuto fu per la maggior parte pubblicato nell'edizione Gregoriana fatta dai PP. Maurini (1705); e quale esso fosse nella prima formazione, quale sia pervenuto a noi per successive collezioni, è dimostrato negli eccellenti studi di *Paolo Ewald*⁴.

Vuolsi anche ricordare la celebre Collezione Britannica di canoni e lettere pontificie (Brit. Mus. Add. Mss. 8873), compilata da anonimo nel secolo XIII, e studiata dallo stesso *Ewald*⁵: può da questa dedursi che vi furono usufruiti registri di *Gelasio I*, *Pelagio I e II*, *Leone IV*, *Giovanni VIII*, *Stefano VI*, *Alessandro II*, *Urbano II* (secoli V-XI)⁶.

Infine, per le acute indagini ed osservazioni del *Bresslau* sui *Regesta* del *Jaffé*, le notizie di antichi registri, che andarono poi perduti, possono farsi risalire ai tempi di papa *Zosimo* e di *Celestino I*, cioè ai primi anni del secolo V⁷.

Urbanum V, pubblicata nel 1888, a cura di H. DENIFLE e G. PALMIERI, con un dotto proemio del DENIFLE [e le successive, edite a cura della Bibl. Vaticana].

¹ Ved. G. LEVI, in *Arch. della Società Romana di storia patria*, IV, 161 e sgg.: facsimile in *Arch. paleogr. ital.*, I, tav. 16.

² Cfr. segnatamente le memorie del PFLUGK-HARTTHUNG e del LÖWENFELD, in *Neues Archiv*, VIII, 227; X, 312; XI, 14. — Un facsimile di esso registro è in *Arch. paleogr. ital.*, II, fasc. 1.

³ Ved. MARINI, *Papiri diplomatici*, p. 214.

⁴ *Studien zur Ausgabe des Registers Gregors I*, in *Neues Archiv*, III, 433-625.

⁵ In *Neues Archiv*, voll. V e VI.

⁶ Cfr. G. B. DE ROSSI, in *Studi e documenti di storia e diritto*, V, 347.

⁷ *Commentarii* cit., tiratura a parte, p. 5.

Tale dispersione avvenne tra il secolo IX e il XIII; e certo è che nel XIV di quei libri non rimane più traccia.

I registri pontifici superstiti sono, sino alla fine del secolo XIV, membranacei la massima parte, salvo gli Avignonesi; poi cartacei tutti.

L'ordinamento più antico dei documenti nei singoli registri è cronologico; secondo le indizioni, nel registro di Gregorio I; secondo gli anni del pontificato, in quello di Gregorio VII. Più tardi comincia una certa divisione per materie. Così, sotto Innocenzo III, formano una serie speciale le lettere « *super negotio Romani Imperii* »; con Innocenzo IV si distinguono le *litterae curiales* o *de curia dalle communes*; e da Giovanni XXII si fa pure una distinzione speciale di *litterae secretae*.

È infine da aggiungere che, oltre alla collezione principale dei registri, che fanno capo al pontefice e dei quali ha cura la cancelleria, altri speciali registri si tennero dai singoli uffici della Curia¹.

Un'altra collezione medievale, non meno importante per la storia italiana, è quella dei Registri Angioini, che si conservano nell'Archivio di Stato di Napoli. Sono, nello stato attuale, 378, aggiuntivi quattro volumi (I-IV) fatti di frammenti, e vanno da Carlo I a Giovanna II. La disposizione presente dei registri corrisponde al riordinamento e alla rilegatura che ne fu fatta sulla fine del secolo XVIII, e alla numerazione e intitolazione che fu data loro negli anni 1845-55: è questa disposizione, a dir vero, piena di inconvenienti e di errori; ma vi rimediano, oggi, i minuti ed accurati ragguagli dell'inventario².

¹ Dacché gli Archivi Vaticani sono stati aperti ai pubblici studi, copiosissime sono state le indagini sui registri, e le pubblicazioni fatte dei medesimi o intorno ai medesimi. Ne danno ampie notizie il DIEKAMP, *Die neuere Literatur zur päpstlichen Diplomatie* (München, 1883), pp. 231 e sgg.; I. CARINI, *Le lettere e i registri dei papi in ordine al loro primato* (Roma, 1885); il BRESSLAU, *Handb.*, I, 97, nota 2. [Per altre citazioni, si vedano le precedenti indicazioni bibliografiche sulla cancelleria pontificia].

² *Inventario cronologico sistematico dei Registri Angioini, conservati nell'Archivio di Stato in Napoli* (Napoli, 1894, in-8°, di pp. LXXXVII-542).

Originariamente, consistevano in quaderni sciolti (*quaterni*, *peciae quaternorum*) o in registri formati di più quaderni (*registra*, *libri registorum*): le legature ne erano fatte con cordicella avvolta (*cum cordella*), o pure avevano coperture di pergamena (*cum coperta*) o di assi (*cum tabulis*). I documenti vi sono registrati testualmente il più delle volte, e altre volte per transunto, e si dividono in rubriche, secondo le materie, o secondo gli uffici a cui le lettere regie venivano dirette. Alcune di queste rubriche sono permanenti, come quelle *de cancelleria*, *de curia*, per gli affari di Stato; *de camera*, per le faccende finanziarie; *de privatis* per gli affari concernenti interessi privati; altre sono transitorie e mutabili. È evidente che la disposizione di questi registri napoletani è esemplata su quella dei pontifici, salvo le condizioni diverse derivanti dalla diversa costituzione politica e amministrativa dello Stato, e dalle modificazioni che coll'andare del tempo vi furono introdotte per l'incremento e la varietà degli affari¹.

Oltre queste due grandi e celebri collezioni storiche, s'intende bene che ogni Comune, ogni Signoria, ogni istituto e corporazione ebbe o poté avere registri delle proprie lettere e dei propri documenti; i quali dividevansi in *minutarî* e *copiarî*; e si designavano con varie denominazioni. Nel linguaggio archivistico fiorentino si distinguono i *Protocolli* e i *Registri* delle deliberazioni della Signoria, delle provvisioni dei Consigli, ecc., i primi dei quali contengono le minute, i secondi le copie a buono. In Siena si dissero *Lupinarî* i minutarî delle deliberazioni della Balla, e anche vi si adoperarono le denominazioni di *Stracciafoglio*, *Libraccio*, *Manuale*, *Quinternaccio*. In Imola, si dissero *Broliardi* o *Ba-*

È compilato principalmente dall'archivista RAFFAELE BATTI, e vi sta innanzi una prefazione del direttore B. CAPASSO.

¹ Degli studi generali intorno ai Registri angioini mi piace ricordare quello di A. FANTA, in *Oesterr. Mittheil.*, IV (1883), pp. 450-462; studio breve, ma in ogni parte eccellente, ed i due grossi volumi di P. DURRIEU (nella *Biblioth. des Écoles françaises d'Athènes et de Rome*, fasc. 46-51, an. 1886-1887) su *Les Archives angevines de Naples*, che peraltro, si limitano al regno di Carlo I.

stardelli, i mazzi degli abbozzi e delle minute degli atti consiliari dal secolo XV al XVIII¹. Venezia ha il *Liber plegiorum* del secolo XIII e i *Libri Commemorales* dal secolo detto al XVIII²; e altri registri di atti ufficiali ebbero ivi, nei secoli XIII e XIV, singolari denominazioni, come *Fractus*, *Luna*, *Pilosus*, *Capricornus*, *Presbiter*, *Civicus*, che forse, in parte, derivano da contrassegni che erano in quei libri³.

Qui si presenta la questione, se la registrazione dei documenti e delle lettere si facesse dalle minute o dalle copie a buono: questione, che si è agitata lungamente e variamente discussa, ai nostri giorni, rispetto ai registri pontifici. Mi limito a darne un cenno. Il Delisle, nel suo studio sugli Atti di Innocenzo III, pose come regola che la registrazione si faceva dalle *grossae*, ossia dalle copie a buono; e ciò è stato confermato, recentemente dal Denifle⁴. Peraltro è da avvertire che si manifestano in ogni secolo casi che contraddicono all'universalità della regola sopra enunciata, la quale va pertanto accolta con una certa discretezza.

Possono distinguersi i registri in *originali* e *copie*: sono *originali* quando (siano essi derivati da minute o da copie a buono) si adoperano come libri autentici di ufficio; sono *copie*, quando nei registri autentici si formano, o contemporaneamente o più tardi, dei volumi duplicati.

¹ BONAINI, *Archivi dell'Emilia*, p. 81.

² Ved. i registri pubblicati da R. PREDELLI, a cura dell'Archivio Veneto e della R. Deputazione di storia patria di Venezia 1872, 1876-1896).

³ B. CECCHETTI, *Inventario del R. Archivio di Stato di Venezia*, Saggio (Venezia, 1881), p. 25.

⁴ Ved. il Proemio ai citati *Specimina palaeographica Regestorum* ecc., p. 10 e sgg. Il DENIFLE, confermando e sviluppando con nuovi argomenti la dottrina del Delisle, conviene che ci sono delle registrazioni fatte dalle minute (cfr. tavv. XXXVII, LI, LVIII), ma conchiude (p. 14): « extra aleam tamen posuimus transcriptionem iuxta originales bullas non fuisse per exceptionem factam. Utique variae, pro temporum et personarum varietate, vigerunt consuetudines, inter se quandoque discrepantes, et tamen ita commixtae, ut qua circa registrationem cancellariae et registorum scriptores per singules aetates uterentur methodo, adhuc sub iudice lis est ».

Cartolari.

Molteplici denominazioni ebbero nel medio evo i *cartolari*, e possiamo distinguerle in denominazioni di carattere generale e in denominazioni speciali o individuali.

Sono principalissime, nella prima categoria, *Cartularium*, *Instrumentarium* (o *Liber instrumentorum*), *Regestum*, *Liber memorialis* (ital. *Memoriale*), *Liber privilegiorum*, ecc., alle quali possiamo aggiungere i *Libri Factorum* di Venezia, i *Libri Jurium* di Genova, i *Libri traditionum* delle chiese e dei monasteri di Germania¹, i *Capitoli* di Firenze², i *Caleffi* di Siena, ecc.³ Dei cartolari con denominazione speciale ricorderò il celebre *Liber Poteris* di Brescia; il *Libro Rosso* d'Imola, il *Registrum Magnum* del Comune di Piacenza⁴; il *Libro della Croce* del Capitolo di Pistoia; l'instrumentario in quattro volumi dell'Archivio Comunale di Viterbo, intitolato *Margherita*⁵; il *Codice Pelavicino*, detto anticamente *Magister*, di Sarzana (*liber, qui vocatur Magister*,

¹ Ved. REDLICH, in *Oesterr. Mittheil.*, to. V, e BRESSLAU, *Handb.*, I, 89-90.

² Questa denominazione di *Capitoli* non è originale, ma comincia nel secolo XV. Anticamente chiamavansi: *Liber contractuum et instrumentorum*, *Registrum Communis*, *Registrum maius Communis*, *Novum Registrum*, ecc. I più antichi volumi dei Capitoli risalgono al secolo XIII, e sono veri e propri registri, così formati fino dall'origine; mentre parecchi dei volumi successivi sono costituiti di quaderni di copie, per lo più autentiche, rilegate a registro in epoca posteriore. — Cfr. C. GUASEI, *Inventario e Regesto dei Capitoli* (Firenze, 1866), Pref.; SANTINI, *Documenti dell'antica costituzione del Comune di Firenze* (Firenze, 1895), Pref.; D. MARZI, *Archivi antichi della Rep. Fiorentina*, in *Arch. stor. ital.*, 1897, to. XX, pp. 76-81.

³ L'origine del vocabolo *Caleffo* non è ancora determinata. I più antichi dei Caleffi senesi si denominò dapprima *Cartularium Communis*, *Liber Communis*, *Liber Memorialis*: *Caleffo* vien fuori nella seconda metà del secolo XIII, e si sparge poi, come denominazione dei pubblici instrumentari, in tutto lo Stato senese. — Ved. C. PAOLI, *Dei cinque Caleffi del R. Archivio di Siena* (in *Arch. stor. ital.*, 1866, Serie III, vol. IV, parte I, pp. 45-92); A. PROFESSIONE, *Caleffi di Siena* (Siena, 1892); A. LISINI, *Inventario del R. Archivio di Stato di Siena*, parte I. (Siena 1899), p. 79 e sgg.

⁴ A. VALENTINI, *Il Liber Poteris della città e del comune di Brescia* (Brescia, 1878) [44].

⁵ Ved. P. SAVIGNONI, *L'Archivio storico di Viterbo* (Roma, 1895-1897).

possessionum reddituum, proventuum, iurium episcopatus Lunensis), composto a tempo di Oberto Pelavicino¹, vicario generale, ecc.

Fu detto dal Mabillon² che i cartolarî delle chiese e dei monasteri cominciarono non prima del secolo x preceduti dai Polyplici, che sono «libri censuales», dove si registravano sommariamente i possessi e i censi dei monasteri. Ma il terminus a quo va ora, almeno per la Germania, portato più lontano, citandosi dal Bresslau³ alcuni Codices traditionum del secolo ix.

Quanto ai cartolarî dei Comuni non ne rimangono anteriori al secolo xiii. Alcuni cartolarî (segnatamente della prima categoria) sono in rotoli⁴; ma i più sono in libro compatto, membranacei e cartacei.

Nei cartolarî delle chiese e dei monasteri i documenti sono generalmente disposti per categorie diplomatiche, cominciandosi dai documenti pontifici, regi, ducali, ecc. e terminando colle carte pagensi. In quelli comunali invece si preferisce generalmente l'ordinamento cronologico, o l'aggruppamento per materie e per affari, disponendo i documenti di ciascun gruppo per ragione di data, per altro non molto rigorosamente. Negli uni e negli altri si fanno poi aggiunte di documenti secondo l'opportunità, o con addizioni di nuovi fogli e di nuovi quaderni, o profittando di pagine lasciate bianche.

Contro la sincerità diplomatica e la credibilità storica dei cartolarî (segnatamente dei monastici) si sono mossi in altri tempi gravissimi dubbî, s'è fatta una guerra molto vivace; e i celebri gesuiti Hardouin e Germon non si sono peritati di sentenziarli tutti, o quasi, una invereconda opera di monaci falsificatori⁵. Tale sentenza è eccessiva e para-

¹ Descritto da E. v. OTTENTHAL, in *Oesterr. Mittheil.*, 1893, IV, 607-610, e da G. SFORZA, in *Arch. stor. ital.*, 1894, XIII, p. 81 e sgg.

² *De re dipl.*, p. 7.

³ *Handb.*, I, 85.

⁴ Ved. questo *Programma*, lib. II, § 11, e GIRY, *Manuel de dipl.*, p. 29.

⁵ FUMAGALLI, *Istituz. diplom.*, II, 388-389.

dossale; né la critica moderna l'accetta più, mentre invece ha sperimentato quanta utilità di materiale storico-diplomatico ci provenga dai cartolarî, quanta copia di documenti ci abbiano salvati, che, senz'essi, sarebbero andati irrimediabilmente perduti. I cartolarî, essendo libri di copie, debbono essere trattati dalla critica diplomatica come le altre copie, delle quali abbiamo discorso nel paragrafo precedente; e un sospetto anticipato e generale contro di essi è addirittura irragionevole.

Occorrono per altro due osservazioni. La prima è che sotto l'aspetto dell'autorevolezza diplomatica e dell'esattezza del testo, gl'instrumentari dei Comuni sono in condizioni migliori dei monastici; essendo i primi, fatti d'autorità pubblica e convalidati dalle sottoscrizioni autentiche dei notari che li hanno scritti, e di coloro che volta per volta, sempre con pubblica autorità, vi inseriscono nuovi documenti; mentre i cartolarî monastici hanno piuttosto l'aspetto di collezioni private.

In secondo luogo, i cartolarî delle chiese e dei monasteri, almeno quelli anteriori al xii secolo, non sono molto scrupolosi rispetto all'esattezza del testo, e nell'acomodarlo all'intelligenza dei lettori vi fanno mutazioni grammaticali, addizioni dichiarative, amplificazioni stilistiche; quindi bisogna adoperarli con molta circospezione, non dico rispetto al contenuto storico, ma, come osserva il Bruel, «au point de vue de l'établissement du texte».

Sono veramente notevoli, e da servire come norme di critica, le osservazioni che su questo argomento fece esso Bruel, a proposito dei cartolarî del secolo xi della Badia di Cluny¹: e ricevono conferma in uno dei più celebri cartolarî italiani, quale è il Registro Farfense. Nelle prefazioni di questo il monaco Gregorio di Catino sabinese, che l'ha compilato, dichiara: «nihil... ex his quae vidi minui, nihilque in rerum translatione adauxi, sed ut

¹ In *Bibl. de l'Éc. des Ch.*, XXXVI, p. 445 e sgg.

tunc, cum scriberem, oculis perspexi et respectu capere veraci potui, rescribere studui», correggendo soltanto, «iuxta meae scientiolae parvitatem, quae ultra modum confusa videbantur;» e Giovanni grammatico suo consultore aggiunge: «nihil omnino addidimus vel minuimus nec mutavimus, sed, corruptis partibus rethorice emendatis, eo respectu quo scripta erant, ea legaliter transtulimus»¹.

Notisi che i documenti imperiali e pontifici e in genere le carte pubbliche sono sempre riprodotte nei cartolarî con sufficiente fedeltà, anche prima del secolo XII, mentre gli emendamenti stilistici più s'adoperano rispetto alle carte private, infarcite purtroppo di barbarismi e malamente intelligibili.

Dopo il secolo XII (torna ad osservare il Bruel) tali licenze rettoriche sono rarissime: i cartolarî riproducono sempre assai fedelmente gli originali, e se qualche volta ne differiscono, è per abbreviarli, non per ampliarli.

34.

ARCHIVÎ.²

I Greci e i Romani, come è noto, costituirono i loro archivi nei sacri templi; e l'uso non mutò nel cristianesimo: ond'è che la storia primitiva della conservazione

¹ Ediz. BALZANI e GIORGI, II, pp. 6 e 20.

² Fonti principali di studio: G. MARINI, *Memorie storiche degli Archivi della Santa Sede* (Roma, 1825, ed. MAI); GACHARD, *Les Archives du Vatican* (Bruxelles, 1874: compilato sul libro precedente e sui documenti del Ministero degli esteri di Francia); MUNCH-LOEWENFELD, *Aufschlüsse über das päpstliche Archiv* (Berlin, 1880); F. EHRLE, *Zur Geschichte des Schatzes, der Bibliothek und des Archivs der Päpste in XIV Jahrhundert* (in *Archiv für Kirchengeschichte*, 1855); GOTTLOB, *Des Vaticanische Archiv* (in *Histor. Jahrb.*, 1885); G. B. DE ROSSI, *La biblioteca della Sede Apostolica* (in *Studi e documenti di storia e diritto*, V, 1884, p. 317 e sgg.); ID., *De origine, historia, indicibus scriptis et bibliothecae Sedis apostolicae* (Roma, 1886, nel tomo I dei *Codd. Palatini Latini Biblioth. Vatic. descripti*); F. GASPAROLO, *Costituzione dell'Archivio Vaticano, e suo primo indice sotto il pontificato di Paolo V* (in *Studi e documenti predetti*, VIII, 1887, p. 3 e sgg.); BRESSLAU, *Handb.*, I, 120-131; ecc. [46]

dei documenti del medio evo è da ricercarsi nei luoghi ecclesiastici [45].

a). Archivi pontifici ed ecclesiastici.

Gli archivi della Chiesa romana risalgono ai primi secoli del cristianesimo: ma poco se ne sa per i tempi anteriori a Diocleziano. Contenevano, dice Scipione Maffei¹, «i libri sacri e gli atti ecclesiastici e sinodali, e le epistole spettanti a religione e disciplina, non a interesse»; e il *Liber Pontificalis* nella Vita di papa Antero (an. 235-236)² narra che questo papa «gestas martyrum diligenter a notariis exquisivit et in ecclesia recondidit».

Notizie più certe cominciano dal secolo IV dopo la pace Costantiniana. Nel 367 papa Damaso fondò una basilica dedicata a S. Lorenzo (detta in *Prasino*, poi in *Damaso*), e vi costruì accanto una casa per gli archivi, secondo che si ricava da un'iscrizione scolpita sulla facciata di quel tempio, dove è questo verso: ARCHIVIS FATEOR VOLVI NOVA CONDERE TECTA³. È questa la più antica menzione che si abbia di una sede espressamente destinata all'archivio pontificio. Di lì l'archivio si trasferì poi in Laterano (quando, non si sa; ma, certamente, non più tardi del secolo VII): ma non fu il solo deposito, ché una parte dei documenti si depositò in una torre presso l'arco di Tito, detta *Turris Chartularia*; e dal *Liber Pontificalis* si ricava che le promissioni o patti dei Carolingi in favore della Santa Sede si conservarono nella Confessione di S. Pietro in Vaticano.

Anticamente l'archivio e la biblioteca erano uniti, e il fatto di questa unione ha rispondenza nelle denominazioni varie che a quello furono date. S. Girolamo (*adv. Rufinum*, III, 20) lo chiama *chartarium ecclesiae romanae*; e ai voca-

¹ *Istor. dipl.*, p. 96.

² Ed. DUCHESNE, I, 147.

³ Ved. DE ROSSI, *op. cit.*, cap. V.

boli *archivum*, *archiva* aggiungonsi nel secolo v e nei seguenti *scrinium*, *scrinia* (e hanno la prevalenza), nonché *bibliotheca* e *bibliotheca secreta*.

Ma il vecchio archivio e la vecchia biblioteca andarono in dispersione durante il secolo XIII; mentre intanto Innocenzo III (1198), riformatore della cancelleria, aveva iniziato un nuovo archivio, annesso alla medesima, presso S. Pietro in Vaticano, da porvi i suoi registri, che, come già sappiamo, cominciano dal pontificato di lui a costituire una serie continuata e regolare.

Se i più antichi documenti degli archivî pontificî si lamentano perduti, cagione non ultima di tali dispersioni sono state le frequenti migrazioni dei medesimi, che enumererò brevemente.

Nel 1245, Innocenzo IV, andando al Concilio tenutosi in Lione contro Federigo II, portò seco un buon numero di documenti per provare le ragioni della Santa Sede contro l'imperatore, e, per maggiore sicurtà di conservazione, ne fece fare copie duplicate, le une da tenersi per uso della Chiesa, le altre da depositarsi nella Badia di Cluny; ora, delle une e delle altre una parte è andata perduta. Altri danni soffersero gli archivî nei primi del secolo XIV, seguendo, col tesoro pontificio, Bonifacio VIII in Anagni nel 1304, Benedetto XI in Perugia nel 1315; ma più avventurosa, più lunga, più disastrosa fu l'emigrazione degli archivî pontificî in Francia, quando per la elezione del francese Bertrand de Goth (Clemente V, 1305), creatura di Filippo il Bello, fu ivi trasportata la sede del papato.

Cominciarono ad essere trasferiti a Carpentras, prima residenza del papa francese, i registri dei due suoi immediati predecessori, rimanendo tutto il resto, insieme col tesoro pontificio, in Assisi, dove tesoro e archivio furono in parte saccheggianti; poi dai successori di Clemente fu richiamato in Avignone, oltre il deposito di Carpentras, tutto il materiale archivistico rimasto in Assisi: il quale esodo, che papa Benedetto XII ordinò che si facesse « *sine tumultu*

et scandalo et scientia multorum», non fu tuttavia senza difficoltà e non poté compiersi prima del 1338.

Restituata la sede pontificia in Roma da papa Gregorio XI (1376), non ritornarono bensì con lui gli archivî; e il grande scisma d'Occidente, che incominciò dopo la morte di quel papa e durò sino al 1429, protrasse sin dopo a quel termine la permanenza della maggior parte degli archivî in Avignone. È merito di papa Eugenio IV d'averne, per primo, volto l'animo a ricuperarli, e una prima restituzione fu fatta, a cura di commissari suoi, nel 1441: il resto tornò, in massima parte, nel 1566 sotto papa Pio V, e infine nel 1784.

Ripigliando la storia dagli archivî pontificî in Roma vediamo che nei secoli moderni due ne furono i depositi principali: in Castel S. Angelo e in Vaticano. L'archivio di Castel S. Angelo fu iniziato da Sisto IV (lo stesso che fece pubblica la biblioteca e la separò dall'archivio segreto Vaticano), e ne fu primo conservatore Bartolomeo Platina: fu poi accresciuto da Leone X e da altri papi.

Nell'archivio del Vaticano, che ha origini più antiche (cioè, da Innocenzo III, come ho già detto), Pio IV nel 1565 ebbe intendimento di riunire molti documenti, che erano sparsi nella biblioteca segreta, nella Camera apostolica e in altri uffici centrali della Santa Sede: ma la morte gli impedì di porre in atto il suo proponimento, che fu poi ripreso da Paolo V nel 1611, aggiungendovi alcune serie di quelle che si conservavano in Castel S. Angelo. Questo deposito rimase tuttavia separato non tanto materialmente, quanto anche amministrativamente, finchè Clemente XIII, nel 1759, non pose anche gli archivî del Castello sotto la guardia del prefetto degli archivî Vaticani.

Così disposti trovò gli archivî, nei principî del nostro secolo, la dominazione francese, che doveva essere causa d'una seconda emigrazione dei medesimi in Francia.

Rispettati dalla repubblica democratica del 1798, gli archivî del pontificato, dell'uno e dell'altro deposito, dovettero cedere alla volontà onnipotente di Napoleone im-

peratore, che nel 1809 ne ordinò il trasferimento a Parigi. Questo si fece negli anni 1810 e 1811, accompagnandoli nel triste esilio Gaetano Marini, al quale (morto il 17 maggio 1815) non doveva essere concessa la felicità di vederne il ritorno. Infatti, sebbene, caduto l'Impero, la restituzione degli archivî fosse stata subito disposta per ordinanza del Reggente di Francia del 19 aprile 1814, il ritorno venne ritardato dal tumultuoso periodo dei Cento Giorni, e si compié tra il 1815 e il '17, presiedendovi Marino Marini nipote del precedente.

Fino al secolo scorso l'Archivio Vaticano è stato tenuto gelosamente segreto: ma dal 1881 la sapiente liberalità di papa Leone XIII l'ha aperto ai pubblici studî.

Di non minore importanza per la storia, non solo ecclesiastica ma civile, sono gli archivî delle chiese vescovili e dei monasteri, da cui ci provengono i più antichi e preziosi documenti che si conoscano, come, ad es., in Francia, i più antichi diplomi regî, in Italia, le più antiche carte pagensi.

Cominciatisi a formare con libri sacri e con documenti puramente ecclesiastici; intimamente connessi colla biblioteca, col tesoro, colla sagrestia; accolsero poi i privilegi e le carte attinenti agli acquisti, ai possessi, ai diritti e privilegi delle chiese e dei monasteri, e i libri di amministrazione. A questi archivî diedero anche ragguardevole incremento gli archivî delle pie persone che si monacavano, e, monacandosi, offerivano al luogo pio non solamente le proprie persone, ma le proprie ragioni e possessioni e i titoli delle medesime; i lasciti per testamento; i depositi fattivi da altre persone private, per salvare le lor carte dai pericoli delle guerre e delle rivoluzioni, e rimastivi poi in perpetuo. Anche le carte di Stato vi furono non di rado depositate; sempre coll'intendimento di una migliore e più sicura custodia.

Bisogna però dire che in tempi più recenti gli archivî ecclesiastici non furono più custoditi con eguale diligenza;

e le loro carte o andarono disperse per incuria e per altrui violenza, o tornarono allo Stato per le leggi delle soppressioni monastiche¹.

b). Archivî imperiali e regî.

Dagli archivî ecclesiastici passiamo ai politici. Nulla sappiamo degli archivî regî dei Longobardi e dei Merovingi e soltanto qualche notizia comincia dall'età Carolingia. Ma in generale possiamo dire che le memorie rimaste del medio evo intorno a tali archivî sono frammentarie; e la notizia principale che ne ricaviamo è una notizia negativa: cioè, che archivî di Stato, fermamente costituiti, in quell'età non si ebbero.

Si fa menzione sino dal 794 di documenti conservati «*in palatio, in sacri palatii cappella*»; altrove si nomina l'*archivum palatii*, l'*armarium palatii*, lo *scrinium*; e si può supporre che, ai tempi di Carlomagno e di Ludovico il Pio, fosse sede d'archivio, per le leggi, le costituzioni, i testamenti, il registri e le copie dei più importanti documenti regî, il palazzo d'Aquisgrana².

Più tardi, in un documento di Corrado III del 1146³ si ricordano gli «*archiva imperii nostri*», senza, peraltro, alcun accenno a una certa sede; e queste sedi variarono, ora in questo, ora in quel palazzo regio secondo la varia residenza dei re, ora in luoghi ecclesiastici, nei quali depositavansi gli originali o i duplicati dei più ragguardevoli documenti. Queste mutabili residenze, questi depositi occasio-

¹ Del resto, in Italia, rimangono ancora ragguardevoli archivî vescovili, capitolari, monastici; e se, rispetto ad alcuni, è da lamentarsi che, o per disordine o per irragionevole gelosia, siano poco accessibili agli studiosi, parecchi altri sono tenuti con molta cura, provveduti d'inventari, aperti generosamente alle indagini scientifiche, e hanno dato e danno luogo a importanti pubblicazioni storico-diplomatiche.

² SICKEL, *Acta Karol.*, I, 9.

³ BRESLAU, I, 134.

nali, mostrano che gli archivî imperiali e regî nel medio evo erano principalmente viatorî: dipendenti dalla cancelleria, seguivano con essa il re; e non di rado si disperdevano a brandelli.

Così accadde dell'archivio imperiale, che Arrigo VII portò seco nella sua spedizione in Italia, le cui reliquie sono rimaste a Pisa e a Torino¹. Tutto l'archivio imperiale (che conteneva documenti fino dal secolo IX, in copie bensì del secolo XIII e XIV)² fu prima della morte di Enrico depositato in Pisa: avvenuta questa in Buonconvento, l'esercito tedesco, ritiratosi frettolosamente per la via maremmana, ne portò seco una piccola parte; assai più libri n'ebbe Amedeo di Savoia, vicario dell'impero e familiarissimo di Enrico. Questi ultimi sono ora nell'Archivio di Stato di Torino, e comprendono due codici di *Libri consiliarii seu Commentarii actorum in curia Henrici VII*, due di *Legatorum instructiones et relationes*, tre di *Acta registrata*.

La grande massa dei documenti originali concernenti la spedizione italiana, e di originali e copie dei tempi anteriori, rimase nell'archivio capitolare di Pisa: poi (verosimilmente per opera dello storico Raffaello Roncioni del secolo XVII) una grande parte passò e tuttora rimane nell'archivio di casa Roncioni. Due pubblicazioni del Doenniges e del Bonaini hanno messo in luce tutto questo materiale³.

¹ Ved. la bella relazione del FICKER, *Die Ueberreste des deutschen Reichs-archivs zu Pisa*, in *Wiener Sitzungsberichten, hist.-phil. Classe*, XIV, p. 142 e sgg.; ripubblicata, in italiano, nel *Giorn. stor. degli Arch. Tosc.*, I (1857), pp. 299-310.

² Ved. *Giorn. stor. cit.*, p. 304.

³ DOENNIGES, *Acta Henrici VII* (Berlino, 1839, voll. 2): comprende i registri Enriciani, che si conservano nell'Archivio di Torino, e diplomi e lettere desunte da altre fonti; cfr. la prefazione dello stesso Doenniges; e N. BIANCHI, *Le materie politiche ecc. degli Archivi di Stato Piemontesi* (Bologna, 1876), pp. 706-707. — La raccolta del BONAINI è stata pubblicata, dopo la morte di lui, da P. BERTI, e divisa anch'essa in due volumi (*Acta Henrici VII Rom. Imp., et monumenta quaedam alia suorum temporum*, Firenze, 1877): il primo volume comprende i documenti pisani dell'archivio imperiale, riferentisi alla spedizione d'Italia (1308-1313); il secondo, le lettere del Comune di Firenze, desunte dall'Archivio di Stato di questa città: cfr. la notizia da me datane in *Revue historique*, VI (1878), p. 412 e sgg.

Non prima di re Sigismondo s'ebbe nell'Impero un principio di archivio stabile e continuato, nel senso moderno; e per il séguito della storia di esso vedano i lettori il Manuale del Bresslau.

Ma debbo ancora dire qualche parola di altri archivî regî nel medio evo.

In genere, prevale in tutti, almeno da principio, il carattere di archivî viatorî: ma in Sicilia¹ era già un archivio stabile nel palazzo reale di Palermo al tempo dei Normanni, e si conservò sotto gli Svevi.

Gli archivî reali di Napoli, viatorî in parte sotto Carlo I d'Angiò, divennero stabili in essa città sotto Carlo II. La custodia dei medesimi venne commessa ai maestri razionali della Zecca (onde venne poi la denominazione di « Archivio della Regia Zecca »); e Giovanna I emanava nel 1343-1381 alcune istruzioni « *magistris rationalibus magne nostre curie* », concernenti il servizio degli « *archivarii* », che sono forse il più antico esempio che si conosca di un regolamento per un archivio di Stato².

L'archivio Angioino componevasi di *arche* contenenti pergamene sciolte; di fascicoli cartacei spettanti a materie giudiziarie e amministrative; e di libri e quaderni, onde si è poi costituita la serie dei registri, menzionata nel capitolo precedente.

In Francia, non sembra che gli archivî regî siano stati regolarmente costituiti prima di Filippo Augusto (1180-1223). Prima erano viatorî; le carte si racchiudevano in sacchi, e, caricate sopra muli, seguivano il re, dovunque egli andasse: sennonché di alcuni documenti regî più importanti si conservavano esemplari autentici nell'Abbazia di Saint-Denis e nel Tesoro di Nôtre Dame in Parigi. Da Filippo

¹ Ved. la pubblicazione di GIUSEPPE LA MANTIA, *Dei reali archivî di Sicilia*, memoria inedita del can. ROSARIO GREGORIO (Palermo, 1899). — Nell'introduzione premessavi dall'editore è una ricca bibliografia, dei « lavori antichi e moderni che trattano degli archivî regî di Sicilia ».

² Ed. J. FICKER, in *Oesterr. Mittheil.*, I, 121-123.

Augusto ebbe origine il *Trésor des Chartes*, che componevasi di *layettes*, contenenti documenti politici e demaniali, e di *registres*, nei quali furono trascritti gli atti emanati dal re¹.

Dell'Inghilterra sappiamo che i più antichi documenti regî si conservarono nei monasteri,² finché non fu istituito l'archivio centrale della Torre di Londra, ma questo accentramento non fu senza contrasti. Narra infatti il Capgrave che, al tempo della lotta tra re Enrico III e i baroni (secolo XIII), il re depose il suo tesoro nella prefata torre e ordinò al cancelliere e ai giustizieri del Regno che gli consegnassero il sigillo regio e i rotuli; ma questi, devoti ai baroni, si rifiutarono: onde il re nominò di moto proprio un altro cancelliere e un altro giustiziere³.

c). Archivi comunali del medio evo.

Degli archivi di Stato attuali non è qui opportuno discorrere [47]: ma (limitando il mio studio all'Italia) mi pare bene di dare un breve cenno di quello che furono presso di noi, nel medio evo, gli archivi dei Comuni, dai quali sono poi derivati in molta parte i predetti archivi di Stato, coll'aggiunta del materiale archivistico dei principati succeduti a quelle repubbliche, e col concentramento degli archivi di altre istituzioni civili ed ecclesiastiche e di collezioni private.

¹ Ved. DELABORDE, Introd. al volume *Monuments historiques*, pp. XLV-XLVI, negli *Inventaires et Documents des Archives de l'Empire*; GIRY, *Manuel*, p. 252.

² FUMAGALLI, *Istituz. diplom.*, II, 439.

³ IO. CAPGRAVE, *Liber de illustribus Henricis* (in *Rerum Britanniae Scriptores*, Londra, 1858), p. 94. « *Rex interim in Turrim Londoniae se intravit, thesaurum suum ibi deposuit, omnesque cives fidelitatem sibi fecit iurare.... Vocatis ergo cancellario et iusticiariis, nuper institutis a baronagio, sigillum suum sibi reddi, et rotulos sibi mandavit restitui. Qui responderunt, se nullatenus hoc facere posse sine baronum consensu. Hoc responso commotus rex, baronagio inconsulto, cancellarium Walterum de Merton, et iusticiarium Willielmum Basset instituit.* »

La costituzione degli archivi dei Comuni medievali non ha alcuna relazione immediata con gli antichi *gesta municipalia* istituiti dai Romani. Essendo tali archivi derivati da condizioni sociali nuove, non può ricercarsene l'origine ne' tempi anteriori; né forse risale la loro storia più in là del secolo XIII o al più del XII: certo è che prima del Duecento non ne cominciano notizie sicure e dirette. Se documenti più antichi si conservano in quegli archivi, o provengono da archivi ecclesiastici o da protocolli notarili, senza dubbio i rogiti notarili sono (come bene osserva il Marzi)¹ il primo nucleo degli archivi di Stato comunali. Nel secolo XIII è un grande fervore nei Comuni di raccogliere dai notai i documenti che concernono la cosa pubblica; di registrare e copiare le carte che più importano ai diritti e agli interessi del Comune; di curare che gli ufficiali di esso trasmettano regolarmente i propri atti ai loro successori; d'istituire, per la buona custodia dei libri e degli atti del Comune, apposite sedi; di provvedere a tale custodia con opportune deliberazioni, che vengono registrate negli statuti e si rinnovano e s'afforzano nei secoli successivi.

I modi di conservazione delle antiche carte di Stato variano da Comune a Comune, mutano da un'età all'altra: ogni archivio ha la sua storia, e merita uno studio speciale. Ma, in mezzo alle particolari differenze della vita locale, non possono disconoscersi certe conformità d'ordine generale che in questa, come in tante altre manifestazioni della vita civile, accomunano la storia delle istituzioni politiche del medio evo italiano.

Così possiamo dire, in genere, che nei tempi più antichi, e in specie per i documenti di più solenne importanza e di più gelosa conservazione, fu dai Comuni, per più sicura guarentigia d'inviolabilità, affidata la custodia degli archivi a luoghi ecclesiastici, non senza però la diretta sorveglianza

¹ D. MARZI, *Notizie storiche intorno ai documenti e agli archivi più antichi della Rep. Fiorentina*, in *Arch. stor. ital.*, 1897, XX, pp. 76-77.

dell'autorità comunale, che, insieme coi frati, ne teneva le chiavi.

Quando la vita del Comune si fece più ferma ed autonoma, ed esso ebbe sede propria, la casa del Comune divenne naturalmente la residenza dei suoi archivî, e segnatamente delle carte spettanti al governo politico e all'amministrazione centrale della repubblica¹. Queste, secondo la loro diversa importanza e la diversa destinazione si allogavano nelle stanze e nella cappella dei Priori, nella Cancelleria, nella Camera², custodite in armadi, in casse, in sacchi³.

¹ S'intende che gli archivî comunali erano, di natura loro, stabili. Singolare esempio di un archivio militare viatorio ci è dato dal *Libro di Montaperti*, formato degli avanzi dei registri perduti dall'esercito fiorentino, insieme col Carroccio, nella disastrosa battaglia del 4 settembre 1260: ma nello stesso tempo era rimasto in Firenze un archivio stabile del Comune, che viene denominato in quello stesso Libro: *Acta Communis, Acta et Quaternus Communis* (ved. la mia Prefaz. al *Libro di Montaperti*, p. XVIII).

² La Camera era la sede principale degli archivî comunali. Ved., per Firenze, C. GUASTI, *Inventario e regesto dei Capitoli*, vol. I, Prefaz. (Firenze, 1866); A. GHERARDI, *L'antica Camera del Comune di Firenze* (in *Arch. stor. ital.*, 1885, to. XVI); e lo Statuto del Capitano del Popolo di Firenze, del 1321, libro IV, capp. 4, 21, 22, 25, ecc.: nel cap. 22 si dice di fare nella Camera un « *archivum in quo acta dicti comunis ponantur* ». — In Siena fu destinata a quest'ufficio la Biccherna, della quale in un documento del 1293 si dice: « *in Biccherna sive archivio comunis Senarum* » (LISINI, *Inventario cit.*, p. VIII). [Per altri esempi, cfr. PECCHIAI e CASANOVA, *opp. cit.*].

³ B. CECCHETTI, *Inventario dell'Archivio di Stato di Venezia, Saggio*, p. 9, dice che i documenti in pergamena anticamente si conservavano avvolti in rotoli, e « questi in sacchetti o involti, e se più tardi, furono svolti e riuniti in volume, al volume fu conservato il titolo di sacchetto ». — Nello Statuto di Novara del 1277 (ed. CERUTI, cap. 18, p. 7) lo scrigno dei documenti del Comune è chiamato « *scrineum sive arcontum* ».

Speciali notizie sugli archivî di Firenze e di Siena ricavo dai citati Inventari del GUASTI e del LISINI e da ricerche mie proprie. — Rispetto a Firenze, abbiamo notizia, nel 1299, di un « *armario existente in domo in qua domini Priores et Vexillifer pro Comuni morantur* »; nel 1292, della fattura « *unius vel duorum armariorum* » per la Camera; e nel 1337, di altri « *armariis novis* » per la medesima. Di sacchi d'archivio è menzione nello Statuto del 1321, dove (lib. IV, cap. 25), si dispone « *quod instrumenta Communis... debeant poni et detineri in Camera Communis, in saccis exterius signatis convenienti scriptura* ». — In Siena il Camarlingo, nel 1246 teneva a pigione per sei soldi all'anno uno scrigno (*scrineum*) da riporvi gli instrumenti del Comune: nel '48 si acquistarono, per tale uso, quattro casse; nel '78, dodici, ecc.: e uno stanziamento del 1292 parla di una *arcipredola vel cassa*, da stare nel Concistoro dei Signori Nove, « *pro retinendis ibi libris Communis* ». Per il breve del 1250 il Camarlingo dovette giurare di non tenere più « *aliquid scrineum in Biccherna ad pensionem* », ma di

Gli archivî delle speciali magistrature e dei diversi uffici si conservavano, di regola, presso le proprie sedi: ma anche questi erano talvolta, o per disposizioni statuarie o per speciali deliberazioni, richiamati alla sede centrale.

La comunicazione delle carte di archivio al pubblico fu regolata da norme più o meno severe, secondo la qualità dei documenti e la politica dei diversi Stati.

In generale possiamo dire che ogni archivio ebbe una parte segreta e una pubblica: la prima conteneva le più gelose carte politiche, e in specie quelle riferentisi alle relazioni esterne¹; l'altra, i documenti che riguardavano la legislazione e l'amministrazione interna, le relazioni dello Stato coi cittadini, gl'interessi privati: questa seconda specie di libri e documenti, copiosissima, era liberamente accessibile, salvo le debite cautele di conservazione e qualche pagamento di diritti per copie².

far fare, anno per anno « *scrinea necessaria* ». Nel 1334-1336, a tempo della compilazione del Caleffo dell'Assunta, si diede agli *instrumenta et jura* del Comune il seguente ordinamento. Si chiusero tutti in sacchi, distribuiti in tre classi: 1° i documenti trascritti nel Caleffo si collocarono in ventidue sacchi rossi, distinti per « *numeros et cruce* », corrispondenti alle ventidue materie del Caleffo; 2° quelli « *minus utilia* », in ventidue sacchi bianchi, segnati con lettere dell'alfabeto; 3° infine gli « *inutilia* » in un solo sacco giallo. Due inventari contemporanei dei documenti della prima e della seconda classe si conservano nel R. Archivio di Stato di Siena, nn. 6 e 7 della serie dei *Capitoli*.

¹ Nella Cancelleria segreta di Venezia si custodivano « le carte relative ai più difficili e più delicati maneggi di Stato ». L'accesso n'era vietato agli estranei con rigorosi decreti, spesso rinnovati, ma che spesso anche si trasgredivano: un decreto del Maggior Consiglio, del 24 aprile 1402, sulle carte di Stato vuol provvedere che « *se toia via el dextro, el muodo et la chaxion de veder et de saver per quelle scripture et lettere più di fatti nostri de quello è intention de la Terra* » (Ved. BROWN, *L'Archivio di Venezia*, pp. 45-46, 61-62, 92).

In Lucca, nel 1369, istituendosi l'archivio nel Palazzo pubblico, si divise in due parti, una pubblica che stava nella Cancelleria; l'altra segreta, detta *Tarpea*, la quale era « una stanza chiusa ed appartata nello stesso Palazzo, usata alla custodia degli oggetti preziosi e del tesoro riservato », così detta « per reminiscenza dell'*aerarium sanctius* di Roma, posto nell'Arce Capitolina » (BONGI, *Inv. dell'Arch. di Lucca*, I, pp. XIV-XV).

² Per es., nel 1291, il Comune di Prato in Toscana delibera che il notaro archivista del Comune possa mostrare le scritture dell'archivio a chiunque vi abbia interesse, senza percepire alcun diritto, prendendo bensì 12 den. per ogni *exemplatura*, e non dando copie ai forestieri (*alicui forensi*) senza espressa licenza del Capitano e degli Otto (GUASTI, *Inv. dei Capitoli*,

d). Archivi notarili.

Dirò per ultimo degli archivi notarili.

Come di tante altre istituzioni del medio evo, ne troviamo il germe nei tempi romani; negli «*armaria tabellionum*» menzionati da Cassiodoro (*Variar.*, libro II, ep. 21), che sogliono essere «*cunctorum fortuna et securitas*», e dai quali «*omnium iurium actuumque praeteritorum notitiae desumuntur*»; e nella insinuazione dei testamenti, delle donazioni e d'altri documenti presso i «*defensores civitatum*», i quali, per la nov. 15 di Giustiniano, dovevano avere una «*habitatio publica*» e un «*archivum*», perché gli atti fatti e registrati presso di loro «*incorrupta maneant*» e «*velociter inveniuntur a requirentibus*»¹. Ma le dominazioni barbariche ruppero la continuità; e i nuovi archivi notarili non hanno che fare con quei vecchi ricordi: possiamo dunque ripigliarne la storia dall'età dei Comuni.

Si chiamano protocolli, imbreviature, quei libri nei quali i notari registravano e scrivevano, per disteso o per transunto, le minute dei loro atti; e imbreviature dicevansi anche gli stessi atti ivi minutati. Nell'età comunale questi protocolli generalmente si conservavano dal notaro rogatario; morto lui, si trasmettevano ai suoi eredi o ad altro pubblico notaro. Ma la trasmissione non si

p. iv). — In Firenze, nel 1296, si cerca il modo di facilitare la comunicazione delle scritture del Comune a coloro che vi hanno interesse, «*ut facilius quilibet, ad quem spectarent talia acta, possit eorum copiam habere*» e nel '99 si ordina che i Priori ne diano copia «*cui viderint copiam fore dandam*» senza alcuna mercede (GUASTI, ivi). — Nel breve di Villa di Chiesa (Iglesias, Sardegna), del 1327, si ordina che esso breve sia pubblico, «*et sia lecito ad ogni persona quello breve et suo' capitoli exemplare et scrivere et exemplare fare, in Corte tanto, senza alcuno salario*» (*Cod. dipl. Eccles.*, ed. BAUDI DI VESME, p. 45, in HPM). Largamente dispone lo Statuto senese del 1337 «*quod libris Comunis Senarum omnibus licet uti*», ma provvede anche che lo Statuto, esposto al pubblico nel banco del Potestà, «*stet fixum ad catenam*».

¹ Cfr. MAFFEI, *Istor. dipl.*, p. 95; e FUMAGALLI, *Istituz. diplom.*, II, 436.

faceva in modo arbitrario, e doveva esservi il consenso del Consiglio generale della città. Questa fu una prima ingerenza del Comune per la buona conservazione degli atti notarili; e un altro buon provvedimento fu quello di vietare rigorosamente che i protocolli dei notari fossero venduti o donati, o messi in commercio presso i cartolarî, o ne fossero rose o lacerate le carte, o fossero in qualsiasi modo dispersi o distrutti¹.

Buoni provvedimenti, ho detto; ma insufficienti e non di rado inefficaci, in quanto che la guardia e l'ingerenza del Comune rispetto agli archivi personali dei notari fosse indiretta, e non valesse ad impedire le troppo facili dispersioni e malversazioni. Questo i Comuni sentirono presto, e vi provvidero subito, per quanto spettava ai pubblici interessi, col ricercare premurosamente nei protocolli notarili gli atti e le scritture riferentisi a cose di Stato, e far-sene dare copie, e ricopiarle nel cartolario del Comune: di che si è già detto. Quanto agli interessi dei privati, si cercò di rimediare colla registrazione pubblica di certe categorie di documenti², e coll'istituto della gabella dei contratti, la quale, se ebbe un fine precipuamente fiscale, giovò colla denuncia obbligatoria degli atti contrattuali, dotali, testamentari, a serbare ricordo perpetuo di moltissimi documenti perduti.

Non ho raccolto notizie sufficienti per determinare con precisione quando s'incominciassero in Italia a istituire

¹ Ved. ad es. lo Statuto fiorentino dell'Arte dei Medici e Speziali, del 1349, cap. 77, e lo Statuto della città di Roma, del 1363-1370 (ed. C. DEL RE), cap. 102.

² Meritevoli di particolare menzione sono i *Memorialia* di Bologna istituiti nel 1265 dai frati gaudenti Loderigo degli Andalò e Catalano de' Catalani: nei quali si registravano, prima per brevissimi transunti, poi più distesamente, i testamenti e i contratti della città e del contado. Cominciano dal 1265 medesimo per la città, dal 1313 per la campagna. Stavano nella Camera degli Atti (che fu poi l'Archivio Notarile), e ora sono trasferiti nel R. Archivio di Stato (Ved. BONAINI, *Archivi dell'Emilia*, p. 16; SCARABELLI, *Relazione degli Archivi bolognesi*, 1874, p. 16; MALAGOLA, *L'Archivio di Stato di Bologna dalla sua istituzione a tutto il 1882*, pp. 58-59).

archivi pubblici notarili sotto la sorveglianza diretta dello Stato. Credo peraltro di potere, con ogni riserbo, stabilire: che in parecchie parti d'Italia questa istituzione fece difetto; che in altre, invece, si venne apparecchiando fino dal secolo XIV¹; ma che archivi di tal fatta, regolarmente costituiti, non si hanno prima del Cinquecento.

A compimento di queste notizie, è da ricordarsi, come modello veramente esemplare, l'Archivio generale dei Contratti, istituito in Firenze da Cosimo I granduca di Toscana nel 1569; con ordine che vi « si trasferissero originalmente tutti i protocolli dei notari del dominio fiorentino, e tutti i contratti e scritture pubbliche sparse nei vari depositi dello Stato »². Ebbe per sede la grande sala sopra la chiesa d'Orsanmichele, e fu posto sotto la custodia di quattro Conservatori. Nel 1588 l'istituzione fu estesa allo Stato senese, venuto sotto la dominazione di Cosimo, con la erezione, nella città di Siena, di un altro Archivio generale, ordinato come il fiorentino³.

Non bisogna per altro dimenticare che quest'ottima istituzione del principe mediceo era già stata apparecchiata nei Consigli delle Repubbliche, che costituirono poi la Toscana granducale. Nel 1518 la Signoria di Firenze ordina « che si deputi dai Consoli de' Giudici e notai un archivio appresso di loro con armadi e cassoni », per raccogliervi le antiche imbreviature, delle quali si lamenta la disper-

¹ Preziose notizie dà il BONGI (nella Prefazione all'*Inventario del Regio Archivio di Stato di Lucca*, pp. xvii-xix) sui principi dell'archivio notarile in Lucca. Nel 1389 « fu come stabilito in massima che fosse bene si raccogliessero i protocolli in un luogo pubblico; e si trova infatti che a mano a mano, o per industria dei Custodi della Camera, o per ordini speciali, o per volontaria cessione de' padroni se n'andò facendovi il deposito; il quale poi fu reso d'obbligo per disposizione solenne dello Statuto ultimo del 1530 ». — È notevole che nello stesso anno 1389, secondo che narra il MALEVOLTI (*Histor. di Siena*, II, 164¹), « fu ordinato in Siena che i protocolli dei notari dopo la vita loro si portassero in un luogo pubblico deputato dai consoli della loro università che ne tenessero cura, che fu poi domandato l'Archivio ».

² GALLUZZI, *Istor. del Granducato*, libro III, cap. 9.

³ Ved. L. ZDEKAUER, e G. PAMPALONI, *Archivio notarile provinciale*, in *Bullettino senese di storia patria*, I (1894), p. 285 e sgg.

sione¹. Nel 1540, il Consiglio generale di Siena, sopra il « ricordo » di vari cittadini, i quali domandano si stanzino cento scudi per fare l'archivio del Comune, « dove si habbino a mettere i protocolli, processi e altre scritture de li notari », delibera che si rimetta alla Balla il provvedere la somma necessaria, « pro faciando, completando et ordinando dicto archivo, et ut bonus ordo inceptus possit effectuari »².

¹ MANNI, *Sigilli*, XXVII, 55.

² R. Arch. di Stato di Siena. *Consigli della Campana*, to. 249, c. 150^t.

APPENDICE

NOTE, AGGIUNTE, FACSIMILI A CURA DI G. BASCAPÈ

[1] Una rapida ma sufficiente esposizione degli studi più recenti sulla « Charta » ha compilato OTTORINO BERTOLINI per l'*Enciclopedia Italiana*.

[2] Per lo studio dei caratteri estrinseci dei documenti - scrittura, miniatura, decorazione, sigilli, ecc. - è necessaria la consultazione di buone raccolte di facsimili, quando non si abbiano sott'occhio documenti originali. Le collezioni di facsimili di più comune consultazione sono: VITELLI G., PAOLI C., *Collezione fiorentina di facsimili paleografici*, Firenze, 1884-1897, 2 voll.; *Diplomi imperiali e reali delle cancellerie d'Italia pubblicati a facsimile*, a cura della Soc. romana di St. patria, Roma, 1894; e soprattutto l'importante, utilissima opera del FEDERICI: *La scrittura delle cancellerie italiane dal secolo XII al XVII. Facsimili per le scuole di paleografia degli Archivi di Stato*, Roma, 1934, 2 voll. e quella di ZAZO A., *Atlante paleografico e diplomatico*, Napoli, 1939 (con 41 facsimili in 30 tavole); oltre alle opere del CHROUST (*Monum. Paleogr.*), del SICKEL (*Monum. graphica medii aevi*), del DELISLE (*Album paléogr.*), del KATTEBACH (*Specimina*); al *Recueil de Fac-similés à l'usage de l'École des Chartes*, Paris, 1837-1910; infine al grande atlante paleografico dello STEFFENS, ed a PFLUGK-HARTUNG, *Specimina*, che sono citati più avanti, ed alle note raccolte del PROU, del BARONE, ecc.

[3] Alle opere citate del Paoli aggiungerò l'indicazione dell'utilissimo trattato, *Urkundenlehre*, compilato da quattro autori e uscito fra il 1911 e il '13 in tre tomi (ricordo qui il I volume: THOMMEN R., *Grundbegriffe Königs- und Kaiserurkunden*, Lipsia, 1913, mentre degli altri, che trattano della diplomazia pontificia e dei documenti privati, riparlerò fra breve) e delle notevoli opere di W. ERBEN, *Die Kaiser- und Königsurkunden des Mittelalters in Deutschland, Frankreich und Italien* (con una *Allgem. Einleitung* di O. REDLICH), Monaco, 1907, e del HEUBERGER, *Allgem. Urkundenlehre* cit.

Per la diplomazia merovingica si può vedere, oltre agli scritti già ricordati: LAUER PH., SAMARAN CH., *Les diplômes originaux des Mérovingiens*, Paris, 1908 (con ill.); LETRONNE A. F., *Diplomata et chartae merovingicae aetatis*, Parigi, 1844-1847.

Dei diplomi dei re d'Italia ha trattato magistralmente lo SCHIAPARELLI in diversi studi editi nelle « Fonti per la storia d'Italia » dell'Istituto Storico Italiano, in vari fascicoli dal 1903 al 1924.

Sui diplomi di Ottone III ha scritto il KEHR, *Die Urkunden Ottos III*, Innsbruck, 1890 (per quelli di Ottone I e II, si vedano le opere generali).

Per lo studio dei diplomi dei duchi longobardi dell'Italia meridionale, si ricorra allo studio del VOIGT, *Beiträge zur Diplomatik der langobardischen Fürsten von Benevent, Capua und Salerno*, Gottinga, 1902; POUFARDIN R., *Étude sur la diplomatie des princes lombards de Bénévent, de Capoue et de Salerno*, Parigi, 1906; RUSSI, *op. cit.*

Per la diplomazia normanna, si osservi che F. CHALANDON in un'accurata opera su *La diplomatie des Normands de Sicile et de l'Italie mé-*

ridionale (in *Mélanges d'Archéol. et d'Histoire de l'École française de Rome*, an. XX, Roma, 1900, p. 183) esamina, fra l'altro, la *rota* che nei diplomi normanni appare per la prima volta in un diploma di Ruggero II duca di Puglia, 1129, con bolla d'oro (cfr. INGUANEZ, *Dipl. cassinesi con bolla d'oro*, Montecassino, 1930, p. 9).

Si veda pure: KEHR KARL ANDREAS, *Die Urkunden der normannisch-sizilischen Könige*, Innsbruck, 1902; MIESE H., *Normannische und Staufische Urkunden aus Apulien* (*Quellen u. Forschungen aus ital. Archiven*), Roma, 1906; RUSSI, *op. cit.*

Per la diplomatica dell'Italia meridionale e della Sicilia devo anche ricordare alcuni studi speciali di C. A. GARUFI, *Un documento greco ritenuto del sec. XIV e la diplomatica greco-sicula*, in «A. S. I.», XXII, 1898, pp. 72-87; *I diplomi purpurei della Cancelleria Normanna*, ecc., in *Atti R. Acc. Lett.*, Palermo, S. III, t. VIII, 1904; *Carte e firme in versi nella diplomatica dell'Italia Merid. nei sec. XI e XII*, in *Studi medievali*, I, 1904-'05, pp. 106-117, 432-451; *Alcuni nuovi orizzonti di Diplomatica nell'Italia meridionale*, in *Arch. St. Siciliano*, XXXIV, 1909, pp. 162-179; *Sullo strumento notarile nel Salernitano*, studi storico-diplomatici, in *A. S. I.*, XLVI, 1910, pp. 52-80, 290-343; «*Memoratoria, Chartae et Instrumenta divisa*» in *Sicilia nei sec. XI-XIV*, in *Boll. Ist. St. Ital.*, n. 32, 1912, pp. 69-127.

Per lo studio della cancelleria imperiale è importante, anche se limitata al secolo XII, l'indagine di: PHILIPPI F., *Zur Geschichte der Reichskanzlei unter den letzten Staufern, Friedrich II, Heinrich (VII) und Konrad IV*, Münster, 1885. Con Carlo IV, come ho notato, si hanno innovazioni nel formulario degli atti sovrani; sarà opportuno, a tale proposito, consultare: LINDNER, *Das Urkundenwesen Karls IV*, Stoccarda, 1882.

[4] Alle indicazioni bibliografiche fornite da Paoli nelle note al settimo paragrafo si aggiungano le seguenti: SCHMITZ-KALLENBERG, *Papsturkunden*, 2ª ediz., Lipsia, 1913; BAUMGARTNER, Paul Maria, *Zum päpstlichen Urkundenwesen des 13. und 14. Jahrhunderts*, in *Römische Quartalschrift*, 40, 1932, pp. 343-360 (notevole perché espone qualche nuovo punto di vista).

B. RUSCH, nell'opera: *Die Behörden und Hofbeamten der päpstlichen Kurie des 13. Jahrhunderts*, in *Schriften der Albertus-Universität (geisteswissenschaftliche Reihe)*, vol. 3, Königsberg, 1936, pp. VII-147, tratta dello sviluppo della Curia papale nel periodo preavignonese, per il quale le fonti sono scarse; esamina le varie magistrature pontificie, e tra gli uffici, la Cancelleria.

Dei formulari dei documenti pontifici ha trattato SANTIFALLER LEO, *Die Verwendung des «Liber Diurnus» in den Privilegien der Päpste von Anfängen bis zum Ende des 11. Jahrhunderts*, in *Mitteilung des Oesterr. Inst. für Geschichtsforschung*, 1935, t. XLIX, fasc. 3-4; cfr. pure BARRACLOUGH, *Public notaries and the Papal Curia. A calendar and a study of a «Formularium notariorum curiae romanae» from the early years of the fourteenth Century*, Londra, 1934, pp. x-283.

Degli studi su varie parti e formule dei documenti pontifici ricorderò soltanto: KOPCZINSKI MARIA, *Die Arengen der Papsturkunden nach ihrer Bedeutung und Verwendung bis zu Gregor VII*, tesi di Berlino, 1936, pp. 120. L'a. studia le arenghe nelle lettere e privilegi papali in generale fino alla fine del pontificato di Gregorio VII. I più antichi scritti papali hanno in generale forma di *litterae*; solo col *Liber Diurnus* compaiono veri formulari di privilegi. Occasionalmente si verifica un influsso vicendevole dell'arenga delle lettere e dei privilegi; tuttavia l'arenga delle lettere ha conservato maggior libertà di concetto di fronte a quelle dei privilegi. Col 1085

cessa l'uso di servirsi delle formule del *Liber Diurnus*. Assai utile è l'elenco di inizi d'arenghe riferito in fondo al volume.

Sulle sottoscrizioni, la «rota», il «benevalete», ecc., si consulti: MELAMPO D. A., *Attorno alle bolle papali. La sottoscrizione dell'autore, del rogatorio, e le segnature d'ufficio nelle bolle e nei brevi «sub plumbo» da Pasquale I a Pio X*, in *Miscell. di storia e cultura ecclesiastica*, diretta da U. BENIGNI, Roma, 1905-1907; e specialmente la recente opera del KATTERBACH, *Die Unterschriften der Päpste und Kard. in den Bullae maiores vom 11. bis 14. Jhr.*, in *Miscell. Ehrle*, IV, 177-274, Studi e testi, 1924 (È un'opera approfondita e fondamentale, con moltissime illustrazioni).

Il SANTIFALLER (*Illuminierte Urkunden*, estr. da *Schlern*, n.º 3, Bolzano, 1935, pp. 113-123), tratta delle lettere ornate e miniate nei documenti ecclesiastici medievali, del monogramma *Benevalete*, ecc. Speciali notai artisti le disegnavano, con maggiore o minor cura.

A proposito delle bolle si veda lo scritto di M. TOSI, *Bullaria e Bullatores della Cancelleria pontificia*, in *Gli Archivi Italiani*, 1917, a. IV, fasc. I.

Sui brevi, è da consultare: FINCK KARL AUGUST, *Untersuchungen über die päpstlichen Breven des 15. Jahrhunderts*, in *Römische Quartalschrift*, vol. 43 (1935), pp. 55-86 (Facendo seguito ad un suo precedente saggio: *Die ältesten Breven und Brevenregister*, I, in *Quellen und Forschungen aus Ital. Arch. und Bibl.*, XXV, 1933-1934, pp. 292-307, il FINCK riporta una lista suppletiva di 27 brevi originali dal 1390 al 1429, ed essendo riuscito a classificare i brevi secondo i vari segretari che li compilavano, esamina i tipi di brevi da Bonifazio IX ad Alessandro VI. Si occupa poi delle origini dei brevi e dei sigilli. Conclude: i brevi, considerati nel loro svolgimento storico, non si differenziano dalle lettere segrete. Notevoli le 12 tavole illustrative). Il BOCK (*Die Geheimschrift in der Kanzlei Johans XXII. Eine diplomatische Studie*, in *Römische Quartalschrift*, 42, 279-303, Friburgo i. B., 1934), tratta dei documenti segreti vaticani della cancelleria di Giovanni XXII, *Scrittura segrete*; riferisce molte notizie ed indicazioni utili.

Sul «privilegium» pontificio, si veda: ROBOLOGO, *Note paleografiche e diplomatiche sul privilegio pontificio*, Bologna, s.d.

[5] Conviene aggiungere alcune notizie bibliografiche sui documenti privati; come di solito, mi limito ad indicare poche opere fondamentali, di agevole consultazione ed altre poche di carattere speciale, a scopo essenzialmente indicativo.


Oltre ai testi di diplomatica più volte ricordati, si possono utilmente esaminare: POSSE O., *Die Lehre von den Privaturkunden*, Lipsia, 1887 (notevole, nella II parte, il capo VI, intorno al notariato); REDLICH O., *Die Privaturkunden des Mittelalters* (Parte III dell'opera *Urkundenlehre* citata), Monaco, 1911; HEUBERGER, *Allg. Urkundenlehre* cit.; STEINACKER H., *Die ant. Grundlagen d. frühmittelalt. Privaturkunde*, 1927.

Per l'esame del formulario dei documenti privati si ricorra alle opere di diplomatica di comune consultazione; ecco le indicazioni di alcuni studi speciali: ROBERTI, *Un formulario inedito di un notaio padovano del 1223*, Venezia, 1906; LEICHT, *Formulari notarili nell'Italia Settentrionale in Melanges Fitting*, Montepellier, 1908, II; BESTA, *Un formulario notarile veronese del secolo XIII*, in *Atti del R. Istit. Veneto di Scienze, Lettere ed Arti*, t. LXIV, 1904-1905; ZDEKAUER L., *Studi sul documento privato italiano* cit.; DEL VECCHIO, *Sulla clausola: cum stipulatione subniza*, in *Studi in onore di F. Schupfer*, I, Torino, 1898; BRUNNER, *Zur Rechtsgeschichte der Römischen und Germanischen Urkunde*, cit.; *Carta und notitia*, in *Abhandlungen zur Reichsgeschichte*, I, p. 458, Weimar, 1931; TAMASSIA, *Fidem facere*, in *Archivio Giuridico*, a. LXX, 1903; GAUDENZI, *Le «notizie*

dorsali» ..., in *Atti del Congr. Intern. di Scienze storiche*, Roma, 1904; (in proposito cfr. pure: BONELLI, *Notizie dorsali*, in *Miscell. di Studi Stor. in onore di A. Manno*, 1912); GAUDENZI, *Sulla duplice redazione del documento italiano nel medioevo*, in *Arch. stor. ital.*, 1908; BRANDILEONE, *La clausola di esibizione della carta*, in *Riv. di diritto comm.*, III, 1905; *Origine e significato della «traditio chartae»*, in *Atti dell'Accad. delle Scienze di Torino*, XLII, 1907 (ripubbl. con altri scritti sull'argomento in: BRANDILEONE, *Scritti di storia del diritto privato italiano editi dai discepoli*, Bologna, 1931); *Indici di due antichi libri di imbreviature notarili*, a cura di A. LISINI, in *Boll. Stor. Senese*, XVII-XXI, 1911-1914; FERRARI G., *Il documento privato dell'alto medioevo e i suoi presupposti classici*, 1929, estr. dall'*Arch. stor. ital.*; BIZZARRI D., *Il documento notarile guarentigato*, Torino, 1932; *Id.*, *Note sul documento privato nel territorio senese durante il medio evo*, Modena, 1934; *Id.*, *Imbreviature notarili*, Modena, 1935; *Id.*, *Gli studi sul documento privato*, Modena, 1935; *Id.*, *Il documento privato nella storia del diritto italiano*, in *Ann. R. Univ. di Camerino*, 1935-1936, pp. 25-45. Nell'opera del MENGOSI, *Ricerche sull'attività della scuola di Pavia*, cit., a noi interessano specialmente sotto questo aspetto: Parte II, cap. I: *La ostensio cartae*; IV: *L'investitura salva quaerela*; Parte III, § 10: *Acta publica, acta privata*; §§ 19-20: *Formule dei placiti*.

Per l'esame di alcune imbreviature notarili, ricorderò soltanto un'opera: BIZZARRI D., *Imbreviature notarili*, I: *Liber imbreviaturarum Appulnesis notariorum Communis Senarum, 1221-1223*, Torino, Lattes, 1934, in *Documenti e studi per la storia del commercio*, a cura di F. PATETTA e M. CHIAUDANO (notevoli, per la diplomatica degli atti privati, i capitoli: I: Le imbreviature notarili senesi; II: *Liber imbreviaturarum 1221-1223*, il notaio, la datazione, ecc.; III: Atti imbreviati di natura pubblica: prestiti del Comune, cittadinanza, atti giudiziari, giurisdizione ecclesiastica; Atti privati: obbligazioni, contratti).

[6] Ecco a titolo d'esempio il monogramma di Ludovico o Luigi VIII di Francia (con le lettere *Hudowicus*) nel mezzo della sottoscrizione cancelleresca:



[7] *Liber Diurnus Romanorum Pontificum ex manuscripto codice Ambrosiano saec. IX*. Iniziata nel 1889, l'opera fu data alla luce solamente nel 1921, col titolo: *Codice Ambrosiano del Liber Diurnus Romanorum Pontificum pubblicato auspice il nuovo Arcivescovo di Milano, il Cardinale Achille Ratti*, da L. GRAMATICA e G. GALBIATI (Milano, Alfieri e Lacroix); cfr. pure: RATTI A., *La fine d'una leggenda ed altre spigolature intorno al «Liber Diurnus Romanorum Pontificum»*, nei *Rendiconti del R. Istit. Lomb.*, Serie II, vol. XLVI, 1913, pp. 238-252. Cfr. pure la cit. opera del SANTIFALLER.

[8] Per studi sui diplomi e sulle carte episcopali si veda in generale: BUCHWALD G., *Bischofs- und Fürstenurkunden des XII. und XIII. Jahrhts.*

Beiträge zur Urkundenlehre, Rostock, 1881; oltre alle citate opere di diplomatica ecclesiastica. Per un esame della costituzione e dell'attività delle cancellerie episcopali nel medioevo, del formulario e dello stile degli atti vescovili, si veda: *Registro della curia arcivescovile di Genova. Cartario genovese ad illustrazione del registro arcivescovile*, a cura di L. T. BELGRANO, in *Atti della Società Ligure di Storia patria*, I, p. 600; II, p. 784; *Id. Id.*, *Il secondo Registro della curia arcivescovile di Genova*, *ibid.*, XVIII (1887), pp. xvi-540; GABOTTO, *Le carte dell'Archivio vescovile d'Ivrea fino al 1313*, in *Biblioteca Soc. Storica Subalpina*, V, 1900; GABOTTO-BARBERIS, *Le carte dell'Archivio arcivescovile di Torino fino al 1310*, *ibid.*, XXXVI, 1906; BASCAPÈ, *Antichi diplomi degli Arcivescovi di Milano e note di diplomatica episcopale*, Milano, 1937. È molto utile il confronto fra gli atti episcopali italiani e quelli stranieri; a semplice titolo indicativo ricorderò alcune raccolte speciali, senza ripetere l'indicazione di molte opere già citate: GOUSSET TH., *Les actes de la prov. ecclésiastique de Reims*, Reims, 1842-1844 (4 voll.); DUVERNOY, *Régestes de Hugues I^{er} archevêque de Besançon (1031-1066)*, in *Acad. de Besançon*, Séance publ. du 30 Août 1847, pp. 115-175; GAUTHIER J., *Inventaire des sceaux des archevêques de Besançon*, in *Acad. de Besançon*, Séance 21 Nov. 1878, pp. 126-161; BÖHMER J. F. e WILL C., *Regesta archiepiscoporum Maguntinensium (742-1514)*, t. I e II, Innsbruck, 1877-1886; LADEWIG P., *Regesta episcoporum Constantiensium*, t. I, 1-4, Innsbruck, 1886-1890, ecc.

[9] Notevole importanza ebbero pure le cancellerie d'alcuni grandi Ordini religiosi e di Ordini militari. Uno di questi, l'Ordine di S. Giovanni Gerosolimitano, detto di Rodi e di Malta, esercitò pure i diritti di sovranità; anzi fu l'unico Ordine religioso investito di funzioni di sovranità. Perciò la sua Cancelleria ebbe costituzione e fisionomia simili più a quelle degli Stati sovrani, che non alle cancellerie degli Ordini religiosi e cavallereschi, ed i suoi diplomi in generale e le sue bolle in particolare possono offrire qualche motivo d'interesse, anche sotto l'aspetto della diplomatica, agli studiosi del medio evo e dell'età moderna. Negli Statuti dell'Ordine il termine di *bolla* è usato sempre per indicare il decreto magistrato ed altresì il sigillo dell'Ordine. Si vedano, a tale proposito, gli statuti: *Del Maestro*, XV; *Dei Bagliivi*, XXIX e XXXVII; *Dell'elezioni*, XIII; *Delle Commende*, XIII. (Mi riferisco alle edizioni di 11674 e del 1719: *Statuti della Sacra Religione di S. Gio. Gerosolimitano...*, in Borgo Nuovo del Marchesato di Rocca Forte, Appresso il stampator Camerale, 1674. *Volume che contiene gli Statuti della Sacra Religione Gerosolimitana, le Ordinazioni dell'ultimo Capitolo Generale...*, *il nuovo Cerimoniale... sopra l'Elezione de' Gran Maestri...*, *l'Ordine che si tiene nel dar l'Abito...*, *i privilegi concessi da' Sommi Pontefici...*, *ibid.*, 1719. Sulle più antiche redazioni statutarie, cfr. VALENTINI R., *Redazioni italiane quattrocentesche di Statuti della Religione Giovannita*, in *Arch. Melit.*, IX, 1933, fasc. II). Sul Gran Cancelliere dell'Ordine e sulle sue funzioni, sono da vedere gli statuti dei *Bagliivi*, XXXIV, XXXV, XXXVI; sulla «piombatura delle bolle», lo statuto dei *Bagliivi*, XXXVII (*ibid.*, 144-148). Dell'ufficio di Cancelleria tratta poi il titolo XVIII delle *Ordinazioni del Capitolo Generale celebrato nell'anno 1631 dal fu Em.mo e Rev.mo Gran Maestro Fra Antonio de Paola...*, in Borgo Nuovo del Marchesato di Rocca Forte, 1674, pp. 152-154. Mi si consenta infine di citare un mio breve scritto in proposito: BASCAPÈ, *Appunti sul formulario delle bolle dell'Ordine di Malta*, in *Archivio Storico di Malta*, Roma, 1937.

[10] Alle indicazioni bibliografiche fornite dal Paoli su questo tema sono da aggiungere le seguenti: SCHIAPARELLI, *I notai dell'età longobarda*, in

Arch. stor. ital., Serie VII, vol. XVII, 1932; BRESSLAU, *Handbuch*, cit., vol. I (notevole specialmente il capo VI, con molte notizie sugli *scriuarii*, sui *notari*, sul *primicerius notariorum*, ecc.); MENGOZZI, *Ricerche sull'attività della scuola di Pavia nell'alto medioevo*, Pavia, 1924 (vedere, nella parte III, il § 12, sugli scrittori degli atti: *tabelliones*, *exceptores*, *notarii*); MENGOZZI, *La città italiana nell'alto medioevo; il periodo longobardo-franco*, 2ª ediz., Firenze, 1931, p. 280; ROBERTI, *Svolgimento storico del diritto privato in Italia*, vol. I, Padova, 1935; MAYER, *Italienische Verfassungsgeschichte*, I, 118 (e in generale tutte le opere ampie di storia del diritto). Chi volesse vedere due opere antiche sull'argomento, consulti: JO. JAC. CARNIS, *De tabellionibus libellus* (cfr. capo II: *quot sunt species notariorum*), Lione, 1559 (in appendice alla *Summa* di Rolandino), e PUCCINELLI, Placido. *Della fede, e nobiltà del Notaio. Colla serie di molti soggetti insigni per sangue, dignità, lettere ed armi. Con una informazione a favore del notariato di Verg. Scolari*, Milano, s. d. (1654).

[11] I Longobardi lo usarono appunto nel senso stesso dei Romani; (Cfr. BESTA e LEICHT, nelle loro *Storie del Diritto*, ed altri).

[12] Si aggiunga che a Pavia sarebbe stata istituita nel secolo IX, col capitolare di Lotario, una scuola di notariato, ma probabilmente anche prima il «palatium» e la cancelleria regia di Pavia ospitavano gli aspiranti alla funzione notarile, che sotto la guida di cancellieri e notai anziani si istruivano e si perfezionavano.

Si avevano anche notai vescovili, notai comitali, e soprattutto i notai «regis», che dalla fine del secolo IX sono detti *notarii sacri palatii* e in atti del secolo X appaiono anche a rogare atti privati; nel secolo XI quasi tutti i notai hanno la qualifica di «palatini» e nel secolo seguente sono generalmente detti «imperiali auctoritate notarii».

Essi erano nominati dal re, dai suoi messi, oppure dai conti palatini. Da principio v'era, nell'alta Italia, una sola famiglia di conti del sacro palazzo, che risiedette a Pavia, capitale del Regno Italico alla fine del secolo X e all'inizio dell'XI, e in seguito a Lomello; dal secolo XIII gli imperatori incominciarono a conferire il titolo e le prerogative di conti palatini a varie casate, cosicché aumentò gradatamente il numero di coloro che potevano nominare i notai. Inoltre, quando il libero Comune rivendica contro l'Impero e contro i conti di palazzo la propria autonomia, vuole avere anche il privilegio della nomina dei notai, cosicché si hanno spesso, nella medesima città, *notai cittadini* nominati dall'autorità Comunale, *notai imperiali*, convalidati dall'Imperatore o da un suo messo, e *notai del sacro palazzo*, abilitati da un conte palatino. A questo proposito, si veda: BASCAPÈ, *I conti palatini del regno italico e la città di Pavia dal Comune alla Signoria*, in *Archivio Storico Lombardo*, a. LXII, Serie VII, fasc. II, 1936.

[13] Cfr. inoltre: SCHIAPARELLI, *Note diplomatiche sulle carte longobarde* (V: *La formula «Sub stipulatione et sponzione interposita»*; VI: *Dictare, ex dictato, ex dicto, dictator*; VII: *Note dorsali. Dicta*, in *Arch. stor. ital.*, 1934). Altre citazioni in BRUNNER e GIRY.

[14] Nella pagina che segue si vedano alcuni saggi di segni di *chrismon*: 1-2) sec. VI; 3) sec. VII; 4) Clodoveo II; 5) Teodorico III; 6) Clodoveo III; 7) Childeberto III; 8) Pipino; 9) Carlo Magno; 10) Lodovico il Pio; 11) Lotario; 12) Carlomanno; 13) Arnolfo; 14) Lodovico III; 15) Corrado I; 16) Enrico I; 17-19) Ottone I, II, III; 20) Enrico III; 21) Corrado II; 22-23) Enrico IV e V; 24) Lotario II; 25) Federico I; 26) Enrico VI; 27) *Chrismon* del XIII secolo; 28) vari segni di *chrismon* del XIV secolo (da: LEIST, *op. cit.*, tav. I).





Fig. della nota 14.


[15] Giova avvertire che le forme della croce variano sovente: ora è semplice (*croce piana*), ora è *potenziata*, cioè con un trattino trasversale al termine d'ogni braccio, ora è *pomellata*, cioè le quattro braccia terminano con quattro pomelli, ora è *ancorata*, con ciascun braccio terminante a forma di àncora (simbolo della salvezza, assai usato nei primi secoli del Cristianesimo). Uno studio approfondito sulle varianti della croce e sui loro significati simbolici non fu ancora fatto; per qualche sommaria indicazione si veda: BASCAPÈ, *Note sull'evoluzione della croce araldica*, in riv. *Crociata*, Milano, 1937, fasc. II-III.

[16] Può essere opportuno consultare anche: LAZZARINI, *I titoli dei Dogi di Venezia*, in *Nuovo Arch. Ven.*, N. S., vol. V, Venezia, 1903; ripubbl. negli *Scritti di Paleogr. e diplom.*, Venezia, 1938. Riferisco più avanti il facsimile del monogramma della Contessa Matilde.

[17] Ecco uno dei tanti segni di abbreviazione della formula « In perpetuum » (da bolle pontificie del sec. XII).



[18] Riproduco qui il facsimile del monogramma di Carlo Magno (da: Steffens, *Suppl.*, tav. XX):




[19] Ecco alcuni facsimili di monogrammi:




Monogrammi di Clodoveo II, an. 650; della regina Nantechilda 630; di Lotario III, 668; di Pipino 752; di Carlo Magno, 794 (da: LEIST, *op. cit.*, tav. II).




Monogrammi di Lodovico I, an. 815; di Carlomanno, 876; di Carlo III, 882; di Arnolfo, 889 (LEIST, *l. c.*).



Monogrammi di Enrico IV, 1057; di Enrico V, 1122; di Lotario II, 1125; di Corrado III, 1146 (LEIST, tav. III).



« Signa » dei vescovi: Gualtiero di Ravenna; Giovanni di Treviri; Ottone VIII di Bamberg.




« Signum » di Giordano, Principe di Capua (1078). Segni della contessa Matilde, 1102; del conte Rodeberto, 1094; di Ottone vescovo di Frisinga, 1154. (da: LEIST, *op. cit.*, tav. III).


[20] Saggi di monogrammi *benevalete* (da atti di Pasquale II, Leone IX, Anastasio):



[21] Quattro tipici segni di «rota» (Leone IX, Pasquale II, Urbano III, Celestino II):



[22] Sottoscrizione pontificia (da un privilegio di Urbano III; cfr. LEIST, *l. cit.*):



[23] Bolle di Benedetto III, a. 855, e di Urbano III, a. 1135 (GRAY, *o. c.*, 672):



[24] Ecco un esempio di «Sigillo del Pescatore» in cera rossa, da un breve di Urbano VIII, 1626 (da *Facsim. à l'usage de l'Ecole cit.*):



[25] Segni manuali e sottoscrizione notarile in una carta privata lombarda del 1092. (Milano, Archivio dell'Ospedale Maggiore):

¶ oranu' si uenditione qui hanc cartam ut super
 repudicauerit ome ius qd' hie possit p' aliquo suu'
 ¶ oranu' ambrosy de p'ria sc'a mandirchi v' azon
 ch'ronis nepot' sui testu'
 ¶ Ego danc' q' dicit gualterus missus domi sc'ti ch'ru'

[26] Si aggiunga che un procedimento analogo ha luogo nelle sottoscrizioni degli atti più importanti dell'episcopato: per citare un solo esempio, dirò che alcuni diplomi degli arcivescovi di Milano nel secolo XII recano, dopo la sottoscrizione dell'arcivescovo le tre colonne coi nomi dei diaconi, dei preti, dei suddiaconi (1153, Oberto I dà sentenza in una contestazione fra l'abate del monastero di S. Ambrogio ed i frati dell'omonimo ospedale; 1194, Milone conferma i privilegi della chiesa di S. Eustorgio, ecc.; cfr. BASCAPÈ, *Antichi diplomi cit.*, pp. 67, 79).

Converrà poi notare altri casi tipici: l'intervento e la sottoscrizione di un vescovo a convalidare un negozio giuridico concluso fra persone od enti ecclesiastici o religiosi (od anche fra privati se il contratto tocca interessi ecclesiastici) e l'intervento di periti ad atti fra ecclesiastici. Nel primo caso il Vescovo scrive «† Ego.... Dei gratia.... episcopus subscripsi» oppure «consensi et ss» od altra formula simile.


Nel secondo caso, come è noto, era necessario per dare validità al contratto, secondo le norme del diritto canonico, il parere di esperti o periti generalmente segnato con la formula: «accesserunt duo Deum ti-

mentes homines exstimatores, qui exstimaverunt et dixerunt quod suprascriptum monasterium et suprascriptam canonicam utiliores recipere ecc., o con altre analoghe. (Si noti che l'episcopato, in funzione di autorità tutoria vigilante sulla buona amministrazione del patrimonio delle chiese e dei conventi, si vale anche della perizia tecnica intorno alla convenienza ed opportunità del negozio giuridico.) Segue, come di consueto, la *minatio* d'una sanzione di natura spirituale o pecuniaria, a carico della parte eventualmente inadempiente.

A tale proposito cfr. VISCONTI, *Lo svolgimento storico della permuta nel diritto Medioevale*, in *Rendiconti del R. Istituto Lombardo*, Serie II, vol. XLV, an. 1912; ID., *La permuta nelle leggi popolari e nella scienza dell'Alto Medio Evo*, ibid. L'estimator commutationis appare, ad esempio, in una permuta fra i decumani ed i lettori della Chiesa milanese, 1158, aprile 5 (DELLA CROCE, *Codex Dipl.*, Bibl. Ambrosiana, Milano, VII-VIII, f. 159-160).


Altro intervento di consenzienti ad atti episcopali si ha, ad es., in molti diplomi od atti notarili con investitura di beni feudali dell'episcopato a favore di vassalli; generalmente sono presenti e danno l'assenso i *pari*, « pares curie ». Cito, fra i molti, un solo esempio: l'intervento dei pari a due atti d'investitura feudale d'un terreno di ragione dell'episcopato conceduti dai vescovi di Lodi nel 1162 e nel 1319 (BASCAPÈ, *Un diploma di Leone...*, nell'*Arch. Storico Lodigiano*, 1939, fasc. I).

[27] I tre gruppi di sottoscrizioni dei cardinali in un privilegio di Clemente III, a. 1189 (cfr. LEIST, *op. cit.*, tav. VI): quelle dei cardinali vescovi, quelle dei cardinali preti, quelle dei cardinali diaconi:



[28] Il più recente scritto in argomento è del PAGNIN, *La «notitia testium» nel documento privato medievale italiano*, in *Atti del R. Ist. Veneto*, to. XCVII, 1937.


[29] Ecco alcuni segni di ricognizione: 1) Ottone I, a. 940; 2) Ottone I, a. 944; 3) Ottone II, a. 975; 4) Ottone II, a. 978; 5) Enrico III, a. 1046; 6) Filippo I, a. 1068. (da: LEIST, *op. cit.*, tav. IV).



[30] Ecco tre modelli di « Signum speciale »: il primo, da un diploma di Enrico III re, a. 1040; il secondo ed il terzo da diplomi di Enrico V imp., a. 1122. (da: LEIST, *l. cit.*):



Sottoscrizione di cancelleria e sigillo dell' imperatore Ludovico II, a. 879 (da GIRY, op. cit., 635):



[31] In un primo tempo i notai usano semplici segni di croce, ma nel secolo XI incominciano ad usare *signa* con intrecci di linee a carattere ornamentale oppure simbolico, in cui sono inserite sovente una o più lettere s, probabilmente in funzione di compendio della parola *subscripsi* (GIRY, p. 603) o, secondo altri, di *signum*; oppure l'antico segno di croce modificato e con attributi o fregi decorativi tali da permettere di distinguere facilmente un *signum* notarile dall'altro.


Verso la seconda metà del secolo XI, dal vecchio segno manuale e personale, sprovvisto di valore legale, si sviluppa gradatamente questo elemento nuovo, che dà pubblica autenticità al documento, e diviene il vero e proprio segno di tabellionato.

Nel secolo XIII e soprattutto nei seguenti, i segni di tabellionato tendono a differenziarsi sempre più, finché divengono veri segni personali di riconoscimento e garanzia di autenticità dei documenti, e vengono depositati in uno speciale registro ufficiale, in ogni distretto o circoscrizione notarile.

Alla croce sono spesso intrecciate o addossate le lettere iniziali del nome e cognome del notaio; oppure si hanno sintetici disegni, allegorici o no, con fioroni, ricci, figure, fregi, talvolta relativi ad un'impresa, una divisa, un emblema, uno stemma: aquile, cigni, piante, le chiavi di San Pietro per i notai apostolici, il fiordaliso per quelli dei Re di Francia, la croce di Tolosa per i notai di quel distretto (GIRY, p. 603), ecc.

Altro tipo comune di *signum* notarile è una specie di basamento sul quale si eleva la croce; le iniziali del notaio - e spesso il nome e cognome completi - sono scritte nel basamento o intrecciate attorno al braccio inferiore della croce.

SAGGI DI SEGNI DI TABELLIONATO




Alba, sec. XIV e XV

Casale, 1495

Acqui, sec. XIII

Ivrea, sec. XIV




Valsesia, sec. XIII-XIV



Lombardia, sec. XII e XIII




Mantova, sec. XI e XII



Valtellina, sec. XIII e seguenti

Bergamo, sec. XIV




Trento, secoli XV e XVI

Bolzano, sec. XIV

Brescia, sec. XIV

Friuli, sec. XIII



Venezia, sec. XIII e XIV


Verona, sec. XIII

Genova, sec. XIII




Bologna, sec. XV e XVI


Pesaro, sec. XV e XVI

Firenze,
sec. XIIILucca,
sec. XIIIVolterra e Pisa,
sec. XIIIS. Gimignano,
sec. XIVRavenna,
sec. XIII

Busseto, sec. XV



Bari, sec. XV

Benevento,
sec. XVISegni di notai dell'Italia meridionale,
sec. XIII e XIV

Roma, sec. XIV o XV

[32] Si veda inoltre il citato scritto del BRANDILEONE, *Origine e significato della «traditio» chartarum*; varie opere elencate nella nota 4 che precede; e: SCHIAPARELLI, *Note diplom. sulle carte longobarde*. III: *La formula «post traditam (chartam)»*, in *Arch. stor. ital.*, Serie VII, vol. XIX, 1933.

[33] Ecco un saggio di sottoscrizioni d'una sentenza consolare. (Milano, R. Archivio di Stato; 1154, Gennaio 20).

Ego marchisus iudex hinc fraterma dodi 799;

Ego vult caudice M.

Ego iudex missus domi scdi chunradi regis ff.

Ego rogeri iudex de missus domi scdi chunradi regis ff.

[34] La *Cronologia*, a rigore, non dovrebbe far parte di un manuale di diplomatica. Ma poiché il PAOLI diede alla sua opera il titolo di *Programma scolastico* ed il carattere prevalente di libro di testo per gli studenti di Lettere e per quelli del corso di archivistica, dovette aggiungere questo ampio capitolo, nonché il § 34, *Archivi*. È superfluo notare che, dopo la pubblicazione del libro del Paoli, sono uscite opere speciali di cronologia, che indicherò, ed alle quali dovrà ricorrere chi voglia notizie più approfondite, tabelle cronografiche, ecc.

Così per l'archivistica: le notizie che il lettore troverà nel § 34 sono pur sempre utili, ma per una trattazione esauriente della materia converrà esaminare le opere più recenti, che citerò.

[35] Si consultino inoltre: GIRY, II; LODOLINI, *op. cit.*, pp. 169-184; e gli altri autori già citati. Il manuale di più agevole consultazione è quello del CAPPELLI, *Cronologia e Calendario perpetuo*, Milano, 1^a ediz. 1906, 2^a ediz. 1930 (con indicazioni bibliografiche).

Chi intendesse compiere studi su documenti dell'Italia settentrionale, dovrà conoscere i diversi sistemi di datazione ivi in uso; cfr. specialmente a tale proposito: PALLASTRELLI, *Dell'anno dell'incarnazione usato dai Piacentini* (Piacenza, 1856); LAZZARINI, *Del principio dell'anno nei documenti padovani* (Padova, 1900); FAINELLI, *La data nei documenti e nelle cronache di Verona*, in *Nuovo Arch. Veneto*, 1911. In particolare il TORELLI (*La data nei documenti medioevali mantovani*, in *Atti e Memorie della R. Accad. Virgiliana*, Mantova, N. S., vol. II, parte II) tratta di tutti gli elementi della datazione nel territorio lombardo. A proposito si veda MANARESI, *Gli atti cit.*, CVII; ID., recensione all'opera del Torelli in *Riv. Stor. Ital.*, 1923, p. 300 e sgg.; C. SANTORO, *Dell'indizione e dell'era volgare nei documenti privati medioevali della Lombardia*, in *Miscell. di Studi lombardi in onore di Ettore Verga*.

[36] Per un esame dei caratteri esteriori dei documenti pontifici, si può ricorrere alle citate raccolte di facsimili, e specialmente agli *Exempla scripturarum* della Vaticana, fasc. III, *Acta pontificum* a cura di GIULIO BATTELLI (40 nitide tavole con 51 facsimili, e trascrizione).

[37] *Miniature* o *decorazioni* si trovano generalmente soltanto negli atti pubblici più solenni (diplomi sovrani e principeschi) oppure in quelli che il destinatario fa ornare per proprio conto e poi presenta all'autorità per la conferma, ad esempio le *suppliche* alla Santa Sede (gli atti privati non sono, in via generale, miniati; qualche volta hanno però fregi ornamentali fatti a penna dal notaio o dallo scrivano). Sono inoltre miniati, od almeno decorati con disegni e arabeschi, vari diplomi emessi da alcuni grandi Ordini religiosi, da vescovi, da alti dignitari della corte pontificia o delle corti sovrane e principesche. Notevoli sono, ad esempio, gli svolazzi e gli ornamenti floreali delle bolle papali, dal secolo XVI in poi. L'esame delle miniature e delle decorazioni dei diplomi sotto l'aspetto artistico riguarda, naturalmente, la storia dell'arte, ma spesso ha importanza anche per la diplomatica, in quanto la decorazione comprende stemmi, emblemi, divise, motti, imprese dell'autore o del destinatario del diploma, oppure offre particolarità degne di esame per lo studio delle cancelliere, ecc.

[38] Aggiungo, senza indugiare sui più antichi trattatisti di sfragistica (MABILLON, *De re diplomatica*, lib. II, cap. XVI; HEINECCIUS H. M., *De veteribus Germanorum aliarumque nationum sigillis*, Francoforte, 1719; THURLEMAR H. G., *De bulla aurea, argentea, plumbea et cerea in genere, necnon in specie de aurea bulla Caroli IV Imperatoris*, Spira, 1687) l'indicazione delle opere seguenti: CERRARIO L., *Promis, Sigilli de' Principi di Savoia*, Torino, 1834; *Sceaux des Communes, Communautés, évêques, abbés...*, in *Traité de Numismatique et de Glyptique* (1837); MIGNÉ, *Dictionnaire de Numismatique et Sigillographie religieuse*, Parigi, 1852 (voce *Sceaux*, colonne 1211-1319; in particolare cfr. la Parte II, §§ 8-14); OSIO L., *Impronte di sigilli pubblici e privati cavate... dal carteggio ducale... esistente presso i Regi Archivi di Milano*, Milano, 1860; PROMIS, *Sigilli italiani editi ed illustrati*, Torino, 1875; D'ARCO L., *Sceaux du moyen âge*, in *Revue d. soc. Sav.*, 1875; DEMAY G., *Les sceaux du moyen âge, étude sur la collection des Archives nationales*, in *Gazette des beaux-arts*, Parigi, 1876; Id., *La Paléographie des sceaux*, Parigi, 1880; SCHLUMBERGER, *Sigillographie de l'empire byzantin*, Paris, 1884; DE LA MARCHE, *Les sceaux*, Paris, 1889 (uno dei più comodi manuali di consultazione); CLARETTA G., *Illustrazione di sigilli inediti dei secoli XV e XVI*, in *Atti Accad. Scienze Torino* (1888), XXIII, 268-288; RICCI S., *Contributo alla storia dei sigilli antichi di Verona, a proposito di due inediti dell'Archivio Gonzaga di Mantova*, in *Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino* (1894), XXX; RIZZOLI L., *I sigilli nel museo Botacin di Padova*, 2 voll., Padova, 1903-1908; ecc.

Nella citata opera del DE BOUARD sono particolarmente notevoli per il lettore del *Programma* le tavole XLI-XLIII, *Bulles, sceaux, contresceaux, signets*, e la XLIV: *Modes d'attache des sceaux* (aderente, pendente con cordoni di seta, di cuoio, strisce di pergamena, ecc.).

Debbo ancora ricordare: SELLA PIETRO e LAURENT M. H., o. p., *I sigilli dell'Archivio Vaticano*, «Inventari dell'Archivio Segreto Vaticano», Città del Vaticano, 1937. Nel 1° volume sono descritti tutti i sigilli esistenti nell'Archivio Vaticano (eccetto le bolle d'oro, che citerò più avanti); è utile specialmente il II° volume, che in cento tavole dà la riproduzione fototipica degli esemplari più notevoli. A proposito delle bolle è da consultare l'opera *Collezioni artistiche, archeologiche e numismatiche dei Palazzi Pontifici*, pubblicate per ordine di Sua Santità Pio PP. X: «Le

Monete e le Bolle plumbee Pontificie del Medagliere Vaticano», descritte ed illustrate da C. SERAFINI: Tomo primo: *Adeodato* (615-618)-*Pio V* (1566-1572), con 62 tav.; Tomo secondo: *Gregorio XIII* (1572-1585)-*Innocenzo XII* (1691-1700), con 62 tav.; Tomo terzo: *Clemente XI* (1700-1721)-*Pio X* (1903), con 66 tav.; Tomo quarto: (aggiunte ed appendice): *Onorio I* (625-638)-*Pio XI* (1922), con 37 tav. e indici generali dell'opera.

[39] Mi limito a ricordare solo alcuni esempi: le teche di bronzo sbalzato, cesellato e dorato, con coperchio recante incise e sbalzate le armi dei duchi di Milano, con due fori per l'entrata e l'uscita del cordone, il quale è fissato nell'interno della teca per mezzo della cera, di colore giallo naturale, avente a sua volta l'impressione delle armi ducali e il nome del duca (fine secolo XV, principio del secolo XVI); vari astucci e sigilli di questo tipo si conservano negli archivi milanesi; altro modello, più solenne, fu usato, ad esempio, da Ferdinando III imperatore: la teca è sempre di bronzo dorato, e reca su una faccia incisa la figura del sovrano, seduto in trono, sormontato dallo stemma imperiale; attorno è la leggenda: FERDINANDUS III D. G. EL. RO. IMP. SEMPER AUGUSTUS GERMANIAE, HUNGARIAE, BOHEMIAE, DALMATIAE ETC. REX; sull'altra faccia è incisa l'arme dell'Impero accollata all'aquila bicipite con una leggenda alquanto diversa; questo medesimo conio si ripete sulla cera gialla colata nell'interno.

[40] Per quelle dell'Archivio Vaticano cfr. P. SELLA, *Le Bolle d'oro dell'Archivio Vaticano*. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica, 1934; volume degli «Inventari dell'Archivio segreto Vaticano» pubblicati per ordine di S. S. Pio XI, sotto la presidenza del Card. EHRLE, 37 tavole; per quelle della Repubblica di Venezia cfr. LAZZARINI, *Una bolla d'oro di Michele Steno*, in *Nuovo Arch. Ven.*, to. XIV, Venezia, 1897 (ripubbl. negli *Scritti cit.*); per quelle di Montecassino, cfr. M. INGUANEZ, *Diplomi cassinesi con sigillo d'oro*, cit. Si noti che non solo i sovrani, ma anche i grandi feudatari usarono talvolta sigilli aurei ed argentei.

[41] Giova aggiungere che anche un insigne Ordine religioso e militare, quello di San Giovanni Gerosolimitano, detto di Rodi e di Malta, ha usato dai più antichi tempi - ed usa tuttora - la *bullo* plumbea per sigillare le «bolle» emesse dal Gran Maestro (vedi nota 8 che precede mentre per altri documenti si usavano diversi sigilli: impresso in cera nera per le «litterae» magistrali, impresso in cera rossa con sovrapposto un disco di carta, in altri atti magistrali; un esempio di quest'ultimo è il sigillo del Gran Maestro Rohan, con l'effigie del medesimo).

Assai utile sarebbe uno studio sistematico dei sigilli dei vari Ordini religiosi, ma non fu compiuto, fin qui, per quanto mi consta.

Altrettanto interessante per la diplomatica sarebbe la raccolta e pubblicazione dei sigilli episcopali del medio evo e dell'età moderna; per quelli della diocesi ambrosiana, vedi: BASCAPÈ, *Contributi alla storia dei sigilli degli arcivescovi di Milano*, nella rivista *Milano*, 1937, fasc. VI.

[42] Già il FUMAGALLI (*Istituz. diplom.*, II, p. 392 e sgg.), e recentemente il BARONE (*Intorno alla falsificazione dei documenti ed alla critica di essi*, Napoli, 1912, p. 9) hanno osservato che quattro furono i motivi che guidarono l'opera dei falsari: a) l'interesse (per dimostrare la legittimità di possessi, privilegi o diritti discussi); b) l'ambizione (molti falsi furono perpetrati per dimostrare la nobiltà di famiglie, ad es. i falsi del *Confuorto*, per Napoli) (cfr. CUTOLO, *Su alcuni «falsi» della cancelleria durazzesca*, nella *Rass. Storica Napoletana*, an. II, fasc. 3, 1934); c) l'adulazione (molte falsificazioni ebbero lo scopo di far risalire la genealogia di Sovrani, Principi, porporati, fino a remota antichità); d) il timore.

[43] Alcuni apocrifi si trovano, ad es., nell'archivio episcopale ed in quelli d'alcune abbazie della città di Pavia. Cfr. il mio *Cartario dell'Abbazia di S. Maiolo nell'Archivio del Collegio Borromeo*, I (an. 982-1200), Pavia, 1929, *Introduzione*, II: *Note di diplomatica*.

Su falsificazioni più recenti, si veda: SCHIAPARELLI, *Note diplomatiche sui più antichi documenti cremonesi*, Estr. da *Papstum und Kaisertum*, 1925, pp. 59-101; MAYER, *Intorno ai documenti Dragoni*, in *Riv. di storia del dir. ital.*, I, fasc. III, pp. 433-467.

[44] *Liber Potheris Com. Briviae*, in M. H. P., XIX; BONAINI, *Archivi dell'Emilia*, p. 79; A. CORNA, F. ERCOLE, A. TALLONE, *Il « Registrum Magnum » del Comune di Piacenza*, in *Boll. d. Soc. Stor. Subalp.*, XCV, 1921.


[45] Come ho notato a proposito della *Cronologia* (nella precedente nota 34), il Paoli trattò brevemente anche di argomenti non strettamente connessi con la Diplomatica, dato lo scopo prevalentemente didattico del *Programma*. Anche le notizie di *Archivistica*, molto sommarie, che egli dà nel § 34, non hanno altro scopo che di informare gli studenti intorno a tale argomento; perciò non ho ritenuto opportuno portare aggiunte a quel paragrafo.

[46] Alle indicazioni bibliografiche date dal Paoli, si aggiunga la buona bibliografia fornita dal PECCHIAI, nel suo *Manuale pratico per gli archivisti*, Milano, 2ª ediz., 1928, pp. 533-543 (Bibliogr. generale) e 544-561 (Bibliogr. speciale). Il migliore trattato italiano d'archivistica è: E. CASANOVA, *Archivistica*, Siena, 1928. Molto utili, a scopo didattico, sono le *Lezioni di Archivistica* di NICOLA BARONE, Napoli, 1914.

[47] Si ricorra alle citate opere del PECCHIAI e del CASANOVA.

TAVOLE

Postquam nos per litteras apostolicas sedis vestras in quibus super dicta
 et ipsam benedictionem hospitalium vestrorum in quibus illis omnino constituta
 de premissis fuerit ordinata per litteras apostolicas sedis vestras in quibus
 que litterarum impendimus ad illas etiam ordinatas et nos etiam ad illas
 aut quod aut fuerit sine mandato ad illas etiam ordinatas in quibus
 deo minime tenemini nec de compelli possitis per litteras apostolicas
 de illis hospitalibus et eorum hospitalibus fieri in quibus illis omnino
 de per hospitalibus litteris venerabilis facti nostro...
 portionem vestram continentem de precambionibus quas sibi a
 possit a vobis prout iustum fuerit petere ac salubriter
 concessione infringere vel ei alicui concessione
 de et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit
 alicuius. *Ex*
 Pontificatus
 Anno
 die



12. - Privilegio di Clemente IV per l'Ospedale del Brolo, a Milano, an. 1266. (Milano, Archivio dell'Ospedale Maggiore).

Maxime Pater. Cum non nuq̄ contingat excoi-
 caris seu inlicitas psonas ad duorum sciam. **C**um non nuq̄ contingat excoi-
 sy in alia mactipatoz de uenens Castellane dicitur in ibi missis et alia diuina
 officia celebrantur accedere et si de persone de ceteris ipis expellerentur ul' alia predicta a
 diuinis huiusmodi cessarent possent exinde scandalum oriri. Supplicat. c. s. p. presertim dicitur q̄nus eis in p
 missis p̄no consilientes affectu eis et eoz auliber p̄nabuz et futuris ut si contingat in ecclesijs suis huius
 q̄ alibi missis et diuina p̄fua et in p̄ntia excoicatoz seu inlicitarum psonaruz quantulibet celebrare et
 cum personis huiusmodi quolibet participare participatio huiusmodi ad aliquid peccati penam ul' notam nul
 lateus eis aut alia eoz impuret dumo non fuerint excoicati dum in persone predicte publice ex
 coicate non sint seu inlicite denuntiat concedere et indulgere dignemur de gra spali. Constitutionis et or
 dinationis apostolicas non obstantibus, ceterisq̄ in contrarium facientibus quibuscunq̄. fiat ut petit et c.

*Et q̄ simplex signatura sufficiat absq̄ eo q̄
 lit apostolice de super conficiant de iure digni de gra spali. fiat. et c.*

die florentie Tercio non nouembri Anno d. lxxvi.

13. - Supplica con formula "sola signatura"; Engenio IV, an. 1440. (Arch. Vat., A.C.N.V., 1063; ed. BATTELLI, *Eccempla* cit., fav. 25).

Orllesimo ducentesimo quadagesimo quarto. In dictione eadē die sexto
juniant. oratio. **D**ns Guido dicitur bullator qui fuit defaucta
infirmis gratias. si sane mentis suar uolens edere testamentum. in suis

Actus bonis. infra etiam sancti thomae in quadam camera ubi iacebat de
dno Guido. presentibus. conspiciendo sacris re sancti simoniani sancti pauli.
dno ceciliano dico sancti marie de labaronella. dno germano. elias maggi
ludulfi. pbro gregorio de sancto iohanne mezzano. pbro gregorio sancti bono boni
pbrario dno ualeriano. uolano sprumajo. orichale qui iurat cum sacry
dotib; sancti thomae. me carbone not. et tibi ad h; spaliē uot. et rogat

Ego Guido dany janocini de sacra marie in piali auct. not.
in fuis. et rogat. **ff.**

28 - Atto privato; Bologna, 1244.

(Archivio Vaticano; edito in: *Exempla scripturarum*, II, tav. 19).

...
Ego ...
Ego Roland ...
Ego ...

29. - Un documento falso (Milano, R. Archivio di Stato, Museo dipl.).

Illustrissime princeps et Exc. dno. dno. dno. nre oblez. m. Ne li di pastati, La via Ex. m.
fiere dare certa supplicazione di ... Domini da Comacino, p la quale in effetto di
mandauano il segle d'esse. Vno - Giudice. Il quale hauelle a cognoscere et fare ra
gione fra loro. Et li - Frat de San Lugato sopra la appellatione da la sentenza
data p. D. Nicolo de l' Basso Infino del anno 1463 In favore de dicti frate Jera
Eph homini, de la mitade del porto et passo de Magnauara. p la quale cosa
pui volte habbiano hauuto l'una parte et l'altra, p indurle a qualche partito
de accordo. Vel saltem disporre li frate ad attendere, chel se elegesse Vno. In
dare, et hauelle a cognoscere de la dicta appellatione. Et pch finalmente non
habbiano potuto optene in l'una cosa, ni l'altra. Il parere nostro e, Et la Hen.
Via. Sua habra a remettere esse parte, ad terminos suos. Se gia lei non deli
berasse psonalmente Intrometterlo a fare quello, Et a non non e successo
de accordarli, on de disporre li frate al electione de tale giudice. Tutaua
on cussi on altrettanto, come para meglio farne, a la via Ex. m. a uella
ne delibere a la quale deuotamente se ricomondano. Ferrariē y July 1477

Quintus in Consilium Secretum.

30. - Lettera del Consiglio segreto ad Ercole I duca di Ferrara, 1472, luglio 2. (Modena, R. Archivio di Stato. Ed. FEDERICI, *Scritture cancell.*, tav. XCII).

et Corone de Langusano omnibus hincoribus curatis
 et collibus videlicet vocatis et rogatis...

Anno domini m^o cccc^o lxxviii Anno a Nativitate eiusdem millesimo
 quadringentesimo tertio Indictione vicesima secundum christianum
 et morem Curatis die Jovis vigesimo quarto mensis
 Martii. Cum hoc sit quod aliam quendam adhesionem sive
 commendam factam fuerit per magistrum dominum Lodovicum
 de alidysio ymole etc. Cum tunc et semper recolende
 memorie Illustrissimo principi et eo domino donno
 Johanne de alidysio Duce etc. Cum tunc pater et antecessoribus
 de quibus latus est publico iustis rogatus et traditus
 per Johannem de canerasio notarium etc. Cuius etiam
 hoc sit. Quod prefatus dominus ymole ultra pacta
 in dicta commendam sive adhesionem appoita transfert
 ab Illustrissimo dno - dnassa et dnice etc. Cuius etiam
 papie angloruz Comitis et Comite Anglie
 de douone pisar. Genar. et pensis dominus
 Maxime causa et occupo primo guerre vigenti
 inter prefatum dominum - dnassam et dno - dnice
 ex una parte et florentinos eorumque colligunt
 ex altera. Idcirco magister dno franciscus
 barbanaria de vicatibus vallis sicie et genellar.
 Comes primus. Camerarius etc. procurator et
 pater noster prefatus dno - dnassa et dno dnice
 dilectionem et devotionem prefati dno ymole ad prefatos
 dnos - dnassam et - dnice omnibus modis quibus
 melius poterit et potest punit et punitur favendo
 de pidiatis filio edam dno Gasparum pater et pater
 noster prefati dno ymole ut supra etc. Primum quod dnice
 de pidiati guerra prefati dno - dnassa et dnice teneantur
 et debeant dare prefato dno ymole ad ductum lani dnice.

33. -- Una pagina del Registro di Giovannolo Besozzi, cancelliere di Giovanni Maria Visconti, 1403 (Milano, Arch. Storico Civico; cfr. SANTORO, *Il registro di Giovannolo*, ecc., Milano, 1937).

V. - ESEMPLI DI SIGILLI:




34. - Bolla di piombo di Federico I Imp., 1178
recto e verso



35. - Sigillo sabauda



36. - Bolla di piombo di Pietro Gradenigo, doge di Venezia, 1306.



37-38. - Sigilli delle Cancellerie dei Principati moldavo e valacco.



39. - Sigillo di Filippo Augusto, 1209



40-41. - Bolle dei Gerosolimitani e dei Templari (sec. XIII)



42. - Recto e verso della custodia di bronzo dorato d'un sigillo di Francesco II Sforza, duca di Milano. (Milano, Archivio dell'Ospedale Maggiore).



43. - Bolla d'oro di Federico III re, 1355-72; *recto* e *verso*
(da: SELLA P., *Le bolle d'oro dell'Arch. Vat.*, n. 19).



44. - Bolla d'oro di Ferdinando I re di Sicilia, 1459 *recto* e *verso*
(SELLA, *op. cit.*, n. 25).



45

46

47

45. Sigillo di un convento di San Lazzaro. - 46. Sigillo del Collegio dei Giuriconsulti di Milano (sec. XVI). - 47. Sigillo di Andrea Scolari.

INDICE ANALITICO

N. B. Il numero arabo indica la pagina; la lettera *s.* dopo il numero della pagina significa « e seguenti »; la lettera *n.* « in nota ».

A

Abbreviatori) *abreviatores*) della cancelleria pontificia, 84; *de parco maiori*, *de p. minori*, *de prima visione*, 85.

Alberico da Montecassino, primo istitutore dell'*Ars dictandi*, 64.

Anello piscatorio. — Vedi: *Brevi*, *Sigilli*.

Anno di Romolo, 184: di Numa Pompilio, 184.

Apices, diplomi regi, 31.

Appennis, 32, 33.

Appreziazione, 177.

Archicancelliere della Chiesa, 83.

Archicancellariato: si sovrappone alla cancelleria durante l'impero carolingio, 78. Svolgimento del medesimo, 79.

Archicappellano: relazione del medesimo colla cancelleria nell'impero carolingio, 79.

Archivi, 286.

— della chiesa romana, 287.

— delle chiese vescovili e dei monasteri, 290.

— regi e imperiali, 291 s.; regi di Sicilia, 293; di Francia, 293; di Inghilterra, 294.

Archivi dei comuni del medio evo, 294 s.

— notarili, 298 s.

Arenga. — Ved. *Esordio*.

Ars dictandi: sue origini italiane, 64.

Alberico da Montecassino, *ivi*. Ugo da Bologna, 65. Alberto de Morra

66. Buoncompagno da Signa, 67 s. Guido Fava, 69 s. Tommaso da

Capua, 70. Corrado de Mure, 70. Goffredo da Passau, 71. Differenze

tra *Ars dictandi* e *Ars notariae*, 73.

Ars notariae: origini, 71. Ranieri da Perugia, 72. Salatiere, 72. Rolando de' Passeggieri, *ivi*. Pietro da

Unzola, *ivi*. Pietro Boaterio, *ivi*.

Asterisco. — Ved. *Interpunzione*.

Atti (*acta et scripturae*), 61.

Attuari (*actuarii*), a tempo di Giustino, 91.

Auctoritas, diploma regio in genere, 31; id., per confermare la sostituzione di documenti perduti, 33.

Auscultatores nella cancelleria pontificia, 85.

Authenticum, doc. originale, 266.

Autore (*auctor*): definizione, 20 s.

Azione e documentazione, 57 s. Atti vari della documentazione, 59.

B

Benevolete dei doc. pontifici. — Ved. *Sottoscrizioni e segnature degli autori*.

Boaterio Pietro, 72.

Bolle pontificie, 36 s. Varie denominazioni, 37. Classificazione in *privi-*

- legia e litterae* ovvero in *bullae maiores* e *bullae minores*, *ivi*.
 Bolle d'oro. — Ved. *Sigilli*.
 Bolle plumbee (*bullae*). — Ved. *Sigilli*.
 Breve: sua distinzione dalla carta, 47.
 Breve per « lettera » e « per carta di giuramento », 52 s. Nome dato ai più antichi statuti, 53. Brevi sottoscritti dagli autori, in Toscana, 151.
 Brevi pontifici, 43-44.
 Breviario, libro di brevi, 53.
 Breviatores, ufficiali delle minute nella cancelleria pontificia, 84.
 Bollatori (*bullatores*, *bullarii*) nella cancelleria pontificia, 84, 86.
 Buoncompagno da Signa: sua vita e opere, 67 s.
- C**
- Calendario: storia del medesimo, 184 s. Riforma giuliana, 185; gregoriana, 186-188 s. Osservazioni sugli errori del calendario e proposte che precederono questa riforma, 186 s. Calendario ecclesiastico: indicazione dei giorni secondo il medesimo, 229.
 Cancellerie: notizia preliminare, 74. Cancellerie dei regni romano-barbarici, 75 s.; dei re Longobardi, 76; Merovingi, 77; Carolingi, 78. Cancelleria imperiale dopo Carlomagno, 78 s. Cancelleria pontificia, 81 s. Uffici e ufficiali che la compongono dopo il 1213, 82 s. Manuali d'ufficio della cancelleria pontificia, 86 s. Altre cancellerie, 94 s.
 Cancelliere (*cancellarius*): etimologia della parola, 75. Equivale talvolta a *tabellio* e *notarius*, 96.
 Caratteri intrinseci e caratteri estrinseci dei doc. — Ved. *Documento*.
 Capraia (da) Beatrice: suo testamento. — Ved. *Lingua dei documenti*.
 Capua (da) Tommaso, *Summa dictaminis*, 70.
 Caratteri estrinseci dei documenti, 241 s. Caratteri intrinseci, 105 s.
 Carlomagno: ere del medesimo, 217.
 Carta (*charta*), documento dispositivo: definizione, 19. Sua derivazione, *ivi*. Le carte costituiscono la massima

- parte dei documenti medievali, 20. Loro classificazione secondo il Mabillon, 27 n. Vocabolo per eccellenza destinato a significare il doc. notarile, 46. Nei primi tempi si preferisce la forma *chartula*, 47. Sua distinzione dai brevi, 47. Nell'uso questo vocabolo generico è spesso seguito da un aggettivo o nome qualificativo, 53 s.
 Carta bollata, 249.
 Carte incise, tagliate o cancellate, 247 s. Disposizioni statutarie e formule che le concernono, 248.
 Carte partite. — Ved. *Chirografo*.
 Carte piegate: definizione ed esempi, 246.
 Cartolari: loro distinzione dai registri, 277. Loro varie denominazioni nel medio evo, 283 s. Quando cominciarono, secondo il Mabillon, 284; secondo il Bresslau, *ivi*. Disposizioni dei doc. nei cartolari delle chiese e dei monasteri, e in quelli comunali, *ivi*. Sincerità diplomatica e credibilità storica dei cartolari, 284 s. Migliori condizioni dei cartolari comunali, e minore scrupolosità dei cartolari delle chiese e dei monasteri anteriori al sec. XII, 285. Testo dei doc. imperiali e pontifici più rispettato di quello delle carte private, 285 s.
 Cassiodoro, *Variae*, 62.
 Chirografo: definizione, 19, 49. Carte partite (dette nel medio evo chirografi), 49 s. Donde deriva l'uso delle medesime, 50. Carte partite senesi, 50 s. Sottoscrizioni dei testimoni nelle tavolette cerate che hanno la forma di chirografo, 150 s.
 Classificazione dei documenti. — Ved. *Documento*.
 Clausole, formule finali del documento, 109 s. Clausole di sanzione, 110 s. Clausole di corroborazione, 113 s.
 Colori. — Ved. *Inchiostri*.
 Comes scrinii dispositionum, 75.
 Comma, nei doc. pontifici. — Ved. *Interpunzione*.
 Commentari, registri presso i Romani, 278.
 Compimento (*Completio*) dei documenti. Significato dei vocaboli *comple*,

- absolvere, confirmare, finire*, 60. Definizione della *completio*, 175. Manca nelle carte meridionali, *ivi*. Formule romane, 175 s. Formule longobarde, 176 s. Mutamento nel formulario avvenuto nel sec. XIII, 177. — Ved. anche *Sottoscrizioni cancelleresche e notari*.
 Computator nella cancelleria pontificia, 85 s.
 Confirmatio, doc. regio confermativo di concessioni anteriori, 33.
 Consenzienti e testimoni, 154 s. Nei doc. regi, 155. Patrocinatori delle istanze, 155 s. Liste di testimoni, 156, 157, 164. Anomalie che si riscontrano in queste liste, 156 s. Nei doc. pontifici 159 s. Sottoscrizioni dei cardinali, se siano esse autografe o no, 160 s. Nei doc. privati, 161 s. *Testibus offerre*, 162. *Ponere manum in cartola*, *ivi*. Collocazione dei nomi dei testimoni, *ivi*, s. *Notitia testium*, 162 s. *Signa manuum*, 164.
 Constitutio, diploma regio, 31.
 Constitutum, bolla pontificia, 37.
 Consuetudo bononiensis. — Ved. *Giorno*.
 Contestatiuncula seu planeturia, presentata nel caso di documenti perduti, 32.
 Controsegnature, 62-63.
 Copiari. — V. *Minutori*.
 Copie dei doc. 270 s. Copie autografe, 271. Copie autentiche, 271 s. Rinnovazioni di doc., 273. Copie semplici, *ivi*. Copie imitative, 274 s.
 Copisti. — Ved. *Scrittori di libri*.
 Corrado de Mure, 70.
 Correttore (*corrector*) nella cancelleria d'Innocenzo III, 84; di Bonifazio VIII, 85.
 Corroborazione dei documenti. — Ved. *Clausole*.
 Criptografia. — Ved. *Scritture segrete*.
 Croce e Crisma (*Chrismon, Signum Christi*), 130 s. Distinzione del *signum Christi* in tre periodi, secondo il Carini, *ivi*.
 Cronologia, 183 s., 321.
 Curiali (*curiales*), tabellioni delle città greco-romane, di Ravenna e, principalmente, del ducato napoletano:

- loro speciali costituzioni, 95; scrittura *curialisca*, 95.
 Cursus, o ritmo prosaico, specialmente proprio della diplomazia pontificia: definizione, regole, e storia letteraria, 117 s.
 Custodi del sigillo (*custodes bullae*) nella cancelleria pontificia, 86.

D

- Datari della cancelleria pontificia, 81.
 Datazione dei documenti, 183 s. Date degli anni, 192 s. Date del mese e del giorno, 225 s. Critica delle date dei doc., 232 s. Osservazioni dei vecchi diplomatisti, *ivi*. Dottrina del Sickel e del Ficker, 233. Formule delle date, 234. s. Errore, arbitrio, dolo nelle date, 238.
 Decretum, bolla pontificia, 37.
 Dei gratia, formula dell'intitolazione dei documenti, 139 s. — Ved. anche *Titoli*.
 Destinatario: definizione, 21 s.
 Dettare (*dictare*) e Scrivere (*scribere, conscribere, describere*): significato diplomatico di questi vocaboli, 59 s.
 Dictum regis: come si trasmettesse alla cancelleria presso i Longobardi, 76 s.
 Diploma: definizione, 29.
 Dispositio, parte dispositiva del doc., 108 s. Forma soggettiva e forma oggettiva della medesima, 109.
 Documenti pontifici, classificazione dei medesimi, 35 s.; bibliografia, 306. — Ved. *Sottoscrizioni e segnature degli autori*; *Consenzienti e testimoni*; *Sottoscrizioni cancelleresche e notari*; facsimili di docc. pontifici, 335 s.
 Documenti privati (*chartae pagens*): definizione, 28. Denominazioni varie, 45; bibliografia, 307. — Ved. *Sottoscrizioni e segnature degli autori*; *Consenzienti e testimoni*; *Sottoscrizioni cancelleresche e notari*; facsimili di docc. privati, 347 s.
 Documenti pubblici: definizione, 26.
 Documenti regi, 29 s. Due categorie principali dei medesimi, *ivi*. Varie denominazioni date ai medesimi, 31; bibliografia, 305. — Ved. *Sottoscri-*

zioni e signature degli autori; Con-
senzienti e testimoni; Sottoscrizioni
cancelleresche e notari; facsimili di
docc. sovrani, 327 s.

Documento (*instrumentum* o *docu-
mentum*): definizione, 17-18. Do-
cumenti di prova e doc. dispositivi,
19. Caratteri intrinseci ed estrinseci
dei documenti, 24 s., 241 s. Parti-
zione analitica del doc., 26 s. Clas-
sificazione dei doc., 27 s. Prepara-
zione e fattura del doc., 57 s. Ma-
teriali di preparazione, 61 s. Docu-
menti anteriori, usufruiti in nuovi
documenti, 62. — Ved. *Protocollo*,
Testo.

E

Editto (*edictum*), diploma regio, 31.
Egira, 214.

Epistola: definizione, 20. Lettere regie
e pontificie, 34 s., 36. Documenti pri-
vati designati con tale vocabolo, 48.

Era cristiana: definizione e storia
192 s. Principi dell'anno nel medioe-
vo, secondo diversi stili, 195 s. Uso
della medesima nella cancelleria pon-
tificia, 204 s.

Ere diverse, 209 s. Ere desunte dal
principio del mondo, 209. Era mas-
sonica, 210 n. Era di Roma, 211.
Era di Spagna, 212 s. Era della
Passione, 213. Era di Diocleziano o
dei Martiri, 213. Era maomettana o
Egira, 214.

Ere dell'impero, 214 s. Consolato e
postconsolato, 215 s. Ere regie e im-
periali, 217 s. Regno vacante, 219 s.
Formula *Regnante Christo*, 220 s.
Era del Pontificato, 221 s.

Escatocollo. — Ved. *Protocollo dei do-
cumenti*.

Esemplare (*exemplar*), originale e co-
pia: definizione della Crusca, 265.
Rolandino distingue *exemplar* (ori-
ginale) da *exemplum* (copia), 266.
Documenti in più esemplari, 267 s.
— Ved. *Copie*.

Esordio (*exordium*, *arenga*, *prooemium*,
prologus) del documento: definizio-
ne del medesimo, 106 s. Da non con-
fondersi colla motivazione speciale
del doc., 107 s.

Exceptores, scrittori di documenti, 91,
93 s.

F

Facsimili (bibliografia), 305.

Facsimili (tavole), 325 s.

Falsificazioni dei doc., 275 s., 323 s.;
storiche, 275; diplomatiche, 276 s.
Falsificazioni degli originali e delle
copie, 277.

Fava Guido, 69 s.

Feliciter. — Ved. *Appreziazione*.

Ferie. — Ved. *Rito ecclesiastico*.

Feste mobili e fisse della liturgia cat-
tolica: indicazione dei giorni secon-
do le medesime, 230 s.

Forenses, scrittori di documenti, 92.

Formule delle date. — Ved. *Datazione*.

Formule precettive dei docc., 110 s.

Formulari per la compilazione dei do-
cumenti, 62 s.

Fratres barbati, o bollatori pontifici,
86.

G

Gabella dei Contratti, 299.

Giorno: doppio significato in cui può
essere presa questa parola, 225.

Modi di indicare il giorno del mese,
226. Sistema romano, *ivi* s. Com-
puto a mese entrante e uscente o

Consuetudo Bononiensis, 227 s. Com-
puto in ordine diretto, 228. Modi
di indicare il giorno della settimana
col nome proprio del giorno, 229;
per ferie, secondo il rito ecclesia-
stico, 230.

Giovanni Anglico, del sec. XIII: sua
dottrina sul *Cursus* o *stilus grego-
rianus*, 119.

Giulio Cesare: sua riforma del calen-
dario, 185.

Giuramento, nei documenti, 111.

Grazie (*gratiae*). — Ved. *Privilegio*.

Gregorio XIII e la riforma del calen-
dario, 188 s.

Grossatores o Scriptori, ufficiali delle
grosse nella cancelleria pontificia, 84.

Guarentigia. — Ved. *Precepto* o *coman-
damento della guarentigia*.

Guidiccioni Giovanni. — Ved. *Lingua
dei documenti*.

I

Imbreviare, breviare: significato di
questi vocaboli, 61.

Imbreviature dei notari, 298.

Imprecazioni e maledizioni ecclesia-
stiche nei documenti, 111.

Inchiostri e colori. Inchiostro nero
(*atramentum*, *encaustum*, *incaustum*),
246 s. Scritture d'oro e d'argento
nei documenti, 247.

Indicoli, specie di documenti, 34 s.;
formule della salutatione, 134, 135.

Indizione: definizione e origini, 205 s.
Tre specie d'indizioni 206 s. Uso
dell'indizione nei docc. pontifici e
regi, 207; nei documenti italiani
pubblici e privati, 207 s.

Indulgenze o privilegi minori. — Ved.
Privilegio.

Ingrossare, Grossare, 61.

In perpetuum, formula di saluto, 143 s.

Interpunzione. Comma nell'escatocol-
lo dei documenti pontifici, 148.

Intitolazione (*salutatio*) dei documen-
ti: definizione e parti della medesi-
ma, 134. Intitolazione iniziale e fina-
le (*superscriptio* e *subscriptio*), 135.
Classificazione delle persone rispetto
alla salutatione, 135 s. Titoli, 136 s.
Disposizioni delle parti della saluta-
zione, 142 s. Saluto, 142 s. Intito-
lazione del rogatario, 171. — Ved.
anche *Titoli*.

Invocazione divina nei documenti: ori-
gini, 128 s. Invocazione simbolica
o monogrammatica, 130. Innanzi
Carlomagno è usata nei diplomi regi
la sola invoc. simbolica, 131. Uso
certo fattone dai Merovingi e proba-
bile dai Longobardi, *ivi*. Dopo
Ottone IV, l'invoc. simbolica deca-
de, *ivi*. Uso dell'invocazione simbo-
lica nei documenti pontifici e nei
privati, 132. Invocazione verbale:
origini, uso, formule, 132 s.

Index ordinarius et notarius, denomi-
nazione che si sostituisce nel sec. XIII
all'antico *index regis*, 172.

L

Leone X e la riforma del calendario,
188.

Lettori e tassatori delle lettere nella
cancelleria pontificia (*lectores et ta-
xatores litterarum apostolicarum*), 86.

Lettere (*litterae*). Lettere regie, 34 s.;
pontificie, 37 s.; documenti privati,
48 s. Lettere aperte o patenti, 34.
Lettere chiuse, 35, 42, 245. Lettere
pontificie *cum filo serico* e *cum filo
canapis*, 40; *communes* e *legendae*,
ivi; *curiales*, 41 s.

Libello (*libellus*, *libellum*): significato
generico nel linguaggio romano e
nel medioevale, 48; designa special-
mente i contratti d'affitto o d'en-
fiteusi, 49.

Liber diurnus dei Romani Pontefici.
Formule in esso contenute, 63. Sto-
ria del medesimo, 87.

Liber cancellariae apostolicae, 88 s.

Lingua dei docc., 114 s. La lingua
ufficiale nel medioevo è la latina,
ivi. Corruzione della medesima, 115.

Benefica influenza del rinnovamento
degli studi e dell'incremento del-
l'*Ars dictandi*, 116. Esami di coltu-
ra, 116. Lenta introduzione delle
lingue volgari, 120. Prime vestigie
di lingua volgare italiana, *ivi*. I pla-
citi cassinesi del sec. X, 120 s. Giu-
ramenti di Strassburgo, 121. Doc-
scritti interamente in volgare non
si trovano prima della fine del sec.

XII, *ivi*. I più antichi docc. in vol-
gare sono le «scritte», *ivi*. Testa-
mento di Beatrice da Capraia, *ivi*.
Lettere mercantili, 122. Espansione
della lingua volgare nei sec. XIV e

XV, *ivi*. Vi resistono le cancellerie e
il notariato fino al sec. XVI, e la cu-
ria pontificia fino ai giorni nostri,
123. Tentativi in favore dell'ado-
zione del volgare nelle scritture po-
litiche, *ivi*. Giovanni Guidiccioni, *ivi*,
s. Bartolommeo Piccolomini, 124.
Locumtenens nella cancelleria pontifi-
cia, 85.

M

Magister officiorum, magistri scrinio-
rum, nelle cancellerie dei regni ro-
mano-barbarici, 75.

Magistri taxatores in plumbo, nella
cancelleria pontificia, 86.

Mandati regi, 35.
 Marculfo: suo formulario, 62.
 Materie scrittorie, 242.
 Memoratorium, nome speciale dato ai brevi nel territorio beneventano, 52.
 Mese, senza indicazione del giorno nella datazione dei docc., 225 s. Computo a mese entrante e uscente, 226 s. — Ved. *Giorno*.
 Miniatura dei documenti, 134, 322.
 Minutari e copiaristi di documenti, 282 s.
 Minute della cancelleria pontificia (*litterae notatae, notae*), 84.
 Monogrammi, 146 s.
 Morra (de) Alberto: sua *Forma dictandi*, 65. Stabilisce definitivamente le regole del *Cursus*, 119.
 Motuproprii pontifici, 44 s.
 Mundiburdium. — Ved. *Precetto*.
 Munimen, denominazione del doc. privato, assai frequente nell'età longobarda, 46 n.
 Mure (de) Corrado. — Ved. *Corrado de Mure*.

N

Narratio, parte espositiva del doc., 108. Forma soggettiva e forma oggettiva della medesima, 109.
 Notari e Notariato: origini e storia sino a Giustiniano, 90. Nomenclatura e storia nell'età romana e nel medio evo, 90 s. Istituzione dei notari per autorità locale, imperiale, apostolica, 98 s. Lenta espansione del notariato fuori d'Italia, 101.
 Notari apostolici, coadiutori del Vicecancelliere di S. R. C., 84.
 Notari delle cancellerie romano-barbariche; dei re Longobardi, 76; della cancelleria carolingia, 78; della cancelleria pontificia, 82.
 Notari regionali di Roma, 82.
 Note tergalì dei documenti, 243.
 Notificazione (*promulgatio, notificatio*) del doc., 108.
 Notitia relationis, Relatum pagensium, nel caso di perdita di documenti, 32.
 Notitia testium. — Ved. *Consenzienti e testimoni*.

O

Oracula, diplomi regi, 136.
 Originali: definizione del documento originale, 265. Antichità del vocabolo, 266. *Authenticum, ivi. Exemplar* (originale) distinti da *Exemplum* (copia), presso Rolandino, *ivi*. Diversi originali del medesimo doc. 267. Originali di secondo grado, 268 s.
 Ornato e miniatura dei codici, 123 s.; dei documenti, 134 s., 322.

P

Pactum o Pactio, 31.
 Pagina, diploma regio, 31. Adoperasi talvolta questo vocabolo anche per i doc. privati, 46 n.
 Pancarta: dapprima sinonimo di *Appennis*, 33. Suo significato posteriore, *ivi*.
 Passau (da) Goffredo: sua raccolta di lettere, 70 s.
 Passeggieri (de) Rolandino. — Ved. *Rolandino*.
 Pene spirituali e temporali, comminate nei documenti, 111 s.
 Piccolomini Bartolommeo. — Ved. *Lingua dei documenti*.
 Piombatori (*plumbatores*) pontifici, 85.
 Pofi (de) Riccardo: espone di nuovo le regole del *Cursus*, 119.
 Porpora. Documenti purpurei, 247.
 Post traditam: formula di compimento del rogatorio, che dura fino al sec. XII, 173. Discussioni sul significato e sul riferimento della medesima, 173 s.
 Praeceptio, praeceptionis pagina, nomi dati alle bolle pontificie, 37.
 Praeceptum regis de cartis deperditis, 32 s.
 Praesidens cancellariae, nella curia pontificia, 84.
 Precetto (*praeceptum, privilegium, mundiburdium*): definizione e uso, 30 s. Antica distinzione fra i precetti e i privilegi, *ivi* s. Nome dato al diploma confermando documenti perduti, 33; e alle bolle pontificie, 37. — Ved. anche *Privilegio*.

Precetto o comandamento della guarantee, 110 s.
 Privilegio (*privilegium*), 30 s. Privilegi pontifici, 37, 38. Privilegi minori (*privilegia minora, indulgentiae, gratiae*), 39. — Ved. anche *Precetto*.
 Prologus. — Ved. *Esordio*.
 Promissioni e obbligazioni reciproche delle parti, 111.
 Promulgatio. — Ved. *Notificazione*.
 Protonotario, 77.
 Prooemium. — Ved. *Esordio*.
 Protocollo, minuta o imbreviatura notarile, 298.
 — del documento (*formula, publicationes*): definizione, 25 s., 127. Protocollo iniziale e prot. finale o escatocollo, 128. Formule varie contenute nel protocollo, *ivi*. Invocazione divina, 128 s. Intitolazione, 135 s. Sottoscrizioni e segnature degli autori, 143 s. Consenzienti e testimoni, 206 s. Sottoscrizioni cancelleresche e notarili, 165 s. Appreziazione, 177 s.

Q

Quaestor sacri palatii, 75.
 Quaternus albus, una delle redazioni del *Liber cancellariae apostolicae*, 89.

R

Ranieri da Perugia: scrive, per primo, una somma notarile, 71.
 Recognizione (*recognitio*) — Ved. *Sottoscrizioni cancelleresche e notarili*.
 Referendari delle cancellerie romano-barbariche, 75; dei re Longobardi e Merovingi, 77; della cancelleria pontificia, 86.
 Regens cancellariae, nella curia pontificia, 85.
 Regesta, presso i Romani, 278.
 Registratori (*registratores, scriptores registri*) della cancelleria pontificia, 84.
 Registrazione pubblica dei documenti notarili, 299.
 Registri: loro distinzione dai cartolari, 277. Uso dei medesimi, 278 s.

Registri pontifici, 278 s. Registri Angioini, 280. Registri dei comuni, delle signorie, delle corporazioni ecc., 289. Denominazioni varie, *ivi*. Come si facesse la registrazione delle lettere e dei documenti, se dalle minute o dalle copie a buono, 272 s. Registri originali e in copie, 282.
 Regulae cancellariae apostolicae, 89.
 Rescribendarius della cancelleria pontificia, 85.
 Riforma Giuliana del Calendario, 185; Gregoriana, 186, 188 s.
 Rito ecclesiastico di computare i giorni della settimana per *feriae*, 229.
 Rogatorio, 23 s.
 Rogazione (*rogatio*): si comprende nelle formule di corroborazione del testo, 172 s. In che consista e come venga espressa, 173. Rogare, rogarsi, nel linguaggio toscano, 24 n.
 Rolandino, *Summa artis notariae et Tractatus notularum*, 72.
 Rota nelle sottoscrizioni pontificie, 248.
 Rotolo (*volumen*): documenti a rotolo, 243. Note tergalì dei medesimi, *ivi*. Formato e dimensioni, 245 s.

S

Salatiele, *Summa artis notariae*, 72.
 Salutatio. — Ved. *Intitolazione*.
 Salutazione finale nelle bolle pontificie, 147.
 Saluto nei doc., 142 s. Formule varie, 143. Formula in *perpetuum*, 143 s.
 Sanzione dei documenti. — Ved. *Clause*.
 Serinia: così chiamati gli uffici della cancelleria romano-bizantina, 75.
 Seriniari della cancelleria pontificia, 81, 83. Così denominati, in Roma, i tabellioni e notari in genere, 94 s. Loro formula di giuramento, 95.
 Scritta: definizione, 45 s. I più antichi docc. dettati in volgare appartengono alla categoria delle scritte, 125.
 Scrittori della cancelleria carolina, 78; della pontificia, 82 s.
 Scrittori di documenti: significato proprio del vocabolo *scriptor*, 98 s.

Scrittura dei libri: si distingue da quella dei documenti, 241.
 — dei documenti: rara la maiuscola, 241; d'uso generale, la minuscola e la corsiva, 241. Caratteri allungati in alcune linee dei diplomi, *ivi*. Bollandica, 242. Corsiva imperiale del v secolo, 241. Curialisca (dei curiali di Napoli), 94; esempi di scrittura cancelleresche, 355 s.
 Scuola dei notari della Chiesa romana, 81.
 Segretari apostolici, 85.
 Segnature. — Ved. *Segni manuali*, *Sottoscrizioni*.
 Segni manuali (*signa manuum*) nelle sottoscrizioni: forme grafiche, 152 s. Questione se siano o no autografi, 154.
 Segni della ricognizione, 317.
 Segni speciali, *ivi*.
 Segno del tabellionato, 162; facsimili, 318 s.
 Sigilli: notizie preliminari (materia, forma, impronta, scrittura, ecc.) 250 s. Sigilli dei documenti regi, 231 s.; cerei, 253 s.; metallici (bolle di piombo e d'oro), 254 s. Sigilli pontifici, 255 s.; mezze bolle, 256; bolle d'oro, 257; sigilli di cera *sub anulo piscatoris*, 19, *ivi*. Concessioni, fatte da pontefici, di bollare le lettere col piombo, a Venezia, 258; a Lucca, 259, a Pisa, *ivi*; a Firenze, 260. Sigilli dei documenti privati e mercantili, 261 s.; bibliogr. sui sigilli, 322 s.
 Signum Christi: distinzione della storia del medesimo in tre periodi, secondo il Carini, 130 s.
 Somme notarili. — Ved. *Ars notariae*.
 Sottoscrizioni cancelleresche e notarili, 165 s. Nei doc. regi (ricognizione della cancelleria), 166 s. Nei doc. privati 169 s. Sottoscrizione e autenticazione notarile, 170 s. Formula *post traditam*, 173 s.
 Sottoscrizioni e segnature degli autori, 144 s. Nei documenti regi: sottoscrizioni degli imperatori bizantini, dei re Ostrogoti, dei re Longobardi, *ivi*; dei re Franchi, 145 s.; croci e monogrammi dei documenti regi

dei Carolingi, 146. Nei documenti pontifici: salutatione finale (*subscriptio*), 147; *Benevalete* e *Rota*, *ivi*; sottoscrizione personale ed esplicita del papa, 149 s.; le bolle comuni, di regola, non hanno sottoscrizione, 150. Nei docc. privati: legge giustiniana, 150 s.; distinzione fra carte e notizie rispetto alla sottoscrizione, 151; formule, storia e grafia delle sottoscrizioni, 152 s.; delegazione a sottoscrivere, 153, 315 s. — Ved. *Segni manuali*.
 Stile dei documenti, 117. — Ved. *Cursus*.
 Stili diversi del contare i principi degli anni dell'era cristiana: dall'incarnazione, 195 s.; dalla natività, 197 s.; veneto, 176 s.; bizantino, 210 s.; francese (dalla pasqua di resurrezione), 202 s.; moderno, dal 1° gennaio 203 s.
 Stipulatione subnixa: formula franco-germanica molto discussa, 112 s.
 Suggestio o petizione al re nel caso di carte perdute, 32.

T

Tabellioni, 20 s. Tabularii, 92.
 Tassatori delle lettere pontificie, 85 s.
 Testimoni. — Ved. *Consenzienti e testimoni*.
 Testo dei documenti (*tenor specialis*, *negocii tenor*): definizione, 25 s. Partizione analitica, 105. Introduzione, 105. Parte espositiva e dispositiva, 108. Formule finali, 109 s. Lingua e stile, 114 s.
 Titoli regi, pontifici ecc. Odoacre e re Ostrogoti, 136; re Longobardi, *ivi*; re Merovingi, *ivi*. Formula *Vir inluster*, 136 s. Carlomagno, 137 s.; imperatori successivi, 138. Formula *semper augustus*, *ivi*. Titolo *Rex* e poi *Rex Romanorum*, *ivi*. Numeri ordinali dei principi, *ivi*. Formula *dei gratia* e altre equivalenti, e significato politico di tali formule, 139 s. Titoli dei papi, 140. Titoli onorifici ai destinatari, 140 s.
 Titulus, diploma regio, 31.
 Tradizione dei docc., 265 s. Originali,

265 s. Copie, 270 s. Falsificazioni, 275 s.
 Trasmondo: sue aggiunte alle regole del *Cursus* di Alberto de Morra, 118.

U

Ugo da Bologna, *Rationes dictandi prosaice*, 65.

V

Unzola (de) Pietro, commentatore e ampliatore della *Summa* di Rolandino, 72.

Variae di Cassiodoro: formule in esse contenute, 62.

ERRATA CORRIGE

pag. 18, l. 5: testimoniante	testimonianze
» 23, l. 8: <i>estrinseci</i> .*	<i>estrinseci</i> [2].
» 30, l. 9: <i>ogni ordine che parte</i>	ogni ordine che parte
» 30, l. 12: <i>prae-</i>	<i>Prae-</i>
» 32, l. 9: aveva	avesse
» 37, l. 14: privilegia.	privilegia.
» 38, l. 18: « <i>beneva-</i>	« <i>Beneva-</i>
» 39, l. 13: volta,	volta
» 44, nota 2, l. 7: salvocon-	salvacon-
» 47, nota 5, l. 2: <i>Regeste</i>	<i>Regesta</i>
» 68, l. 18: <i>Notulae Aureae</i> che	<i>Notulae Aureae</i> , che
» 97, l. 17: 71 [69],	71 (69),
» 113, nota 2, l. penultima: SJÖGREN	SJÖGREN
» 153, l. 8: sivo.	sivo [25].
» 175, l. 6: escatocollo.	escatocollo [32].
» 265, l. 21: § 1). <i>Originali</i> .	1). <i>Originali</i> .
» 270, l. 1: § 2). <i>Copie</i> .	2). <i>Copie</i> .
» 275, l. 8: § 3). <i>Falsificazioni</i> .	3). <i>Falsificazioni</i> .